SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 21

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 25 gennaio 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano i Gentili Abbonati che dal 3 dicembre i canoni di abbonamento per l'anno 2013 sono pubblicati nelle ultime pagine di tutti i fascicoli della Gazzetta Ufficiale. Si ricorda che l'abbonamento decorre dalla data di attivazione e scade dopo un anno od un semestre successivo a quella data a seconda della tipologia di abbonamento scelto. Per il rinnovo dell'abbonamento i Signori abbonati sono pregati di usare il modulo di sottoscrizione che verrà inviato per posta e di seguire le istruzioni ivi riportate per procedere al pagamento.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

Ministero per i beni e le attività culturali

Presidenza del Consiglio dei Ministri

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 14 gennaio 2013, n. **3**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata una spesa pari a euro 135.000 per l'anno 2014 e a euro 315.000 per l'anno 2015. Al relativo onere si provvede mediante riduzione, nella misura di euro 315.000 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, delle proiezioni per l'anno 2014 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 2013

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TERZI DI SANT'AGATA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

AGREEMENT BETWEEN THE ITALIAN REPUBLIC AND THE *BUREAU INTERNATIONAL DES EXPOSITIONS* ON MEASURES NECESSARY TO FACILITATE PARTICIPATION IN UNIVERSAL EXPOSITION 2015 IN MILAN

The Government of the Italian Republic and the *Bureau International des Expositions*, hereinafter referred to as the "Contracting Parties",

TAKING INTO ACCOUNT that Italy, as a member of the *Bureau International des Expositions*, established in accordance with the Convention on International Exhibitions, signed in Paris on the 22 November 1928 as amended, will host the Universal Exposition 2015, from 1 May to 31 October 2015 in Milan, registered by the Bureau International des Expositions during the 148th General Assembly of 23 November 2010 with the theme "Feeding the Planet, Energy for Life";
CONSIDERING that the Government of the Italian Republic is responsible for ensuring the success and prestige of the Universal Exposition in compliance with the provisions under the Convention and its General and Special Regulations;
TAKING INTO ACCOUNT that, in compliance with the Convention and the General and Special Regulations, the Government of the Italian Republic will adopt all measures aimed at favouring and enabling the Official Participants - and, as far as allowed by the Italian legislation, the Non Official Participants - to fulfil their tasks within the scope of the Universal Exposition;

HAVE AGREED as follows:

PART I - GENERAL PROVISIONS

Article 1
Definitions

1. In this Agreement:
- "BIE" means the *Bureau International des Expositions*;
- "Convention" means the Paris Convention of 22 November 1928 relating to International Exhibitions as amended;
- "Inviting Government" means the Government of the Italian Republic which will host the Milan Universal Exposition of 2015;
- "Expo Milano 2015"and "Event" mean the Universal Exposition registered by the BIE which will take place in the city of Milan, Italy, from 1 May until 31 October 2015;
- "Registration Dossier" means the document relating to the realisation and feasibility of Expo Milano 2015 which the Government of the Italian Republic submitted to the BIE on 22 April 2010 and which the BIE registered during the 148th General Assembly of 23 November 2010;
- "Commissioner-General of Expo Milano 2015" means the Commissioner-General of the Exhibition delegated by the Italian Government to fulfil the international obligations

undertaken by the Italian Republic in respect of the BIE for the organisation of Expo Milano 2015;

- "Organizer" means the Company "Expo 2015 S.p.A" which is responsible, according to the tasks outlined under Italian legislation, to implement interventions relating to infrastructure and organisation necessary for the completion of Expo Milano 2015;
- "Official Participant" means the States and international intergovernmental organisations which have received and accepted the official invitation from the Italian Government to participate in Expo Milano 2015;
- "Office of the Section Commissioner-General" means the structure of the Official Participant;
- "Section Commissioner-General" means the representative appointed by each State or by each international intergovernmental organisation participating in Expo Milano 2015;
- "Section staff" means the staff of the Office of the Commissioner-General for each Official Participant: the Section Commissioner-General, the Deputy Commissioner-General, the Pavilion Director and the other direct employees of the Office of the Section Commissioner-General;
- "College of Section Commissioners-General" means all Section Commissioners-General participating in Expo Milano 2015;
- "Steering Committee" means the office representing the College of Section Commissioners-General;
- "Non-official Participants" means any legal, national or foreign entity authorised by the Commissioner-General of Expo Milano 2015 to participate outside the Sections of Official Participants; in particular, Non-official Participants may include territorial public authorities, companies and organisations from civil society.
- "Director" means the representative appointed by each Non-official Participant in Expo Milano 2015;
- "participation contract" means the contract agreed upon between each Section Commissioner-General or each Director and the Organizer to establish the terms and procedures by which the Official and Non-official Participants will take part in Expo Milano 2015;- "Pavilion" means each building within the Exhibition Site belonging to Official and Non-official Participants;
- "Exhibition Site" of Expo Milano 2015 means an area located to the north-west of the capital of the Region of Lombardy, in the municipalities of Milan, Rho and Pero, as stated in the Registration Dossier;
- "Owner" means the Company "AREXPO S.p.A." as owner of the exhibition areas of Expo Milano 2015 over which the Organizer shall be granted surface rights.

Article 2

Object of the Agreement

By this Agreement, the inviting Government intends to implement all measures necessary to facilitate participation in Expo Milano 2015 and enhance the success of the Exhibition itself.

Article 3

Responsibility of the BIE

In accordance with Article 25, paragraph 1, of the Convention, the BIE is responsible for supervising and ensuring the application of the provisions of the Convention in relation to Expo Milano 2015.

Article 4

Responsibility of the Commissioner-General of Expo Milano 2015

1. In accordance with Article 12 of the Convention, the Commissioner-General of Expo Milano 2015 represents the Italian Government in respect of the BIE for all purposes associated with the Convention and in all matters relating to the exhibition.
2. In accordance with Italian law, the Commissioner-General of Expo Milano 2015 shall guarantee the realisation of Expo Milano 2015.

Article 5

Responsibility of the Organizer

1. The Organizer is a national company and the fulfilment of its corporate object constitutes an express commitment undertaken by the Italian Republic in respect of BIE, to be implemented within the scope of the resources allocated for this purpose.
2. In particular the Organizer, in its capacity as manager of Expo Milano 2015, is responsible for carrying out all activities necessary for the realisation of the event, in particular the preparation and construction of the site, the infrastructure works for the connection of the exhibition site, works relating to accommodation and works relating to technology and security.
3. It is also required to carry out all activities associated with the preparation, organisation and management of the event, including the establishment of a "Service Centre for Participants", the operational base for all central and peripheral administrations of the inviting Government.

Article 6

Entry and stay

1. The inviting Government shall take all measures necessary to facilitate the entry and stay in the Italian Republic of staff from the Sections of each Office of the Section Commissioner-General under Article 1 of this Agreement. Entry visas for the mission, with reference to the exhibition, required by the aforementioned staff, shall be issued free of charge and as quickly as possible.
2. The Diplomatic Protocol Department of the Italian Republic shall issue an identity card to Section Commissioners-General, the staff from the Sections and their immediate family showing the name of the holder, which shall exempt them from securing a residence permit. The identity card shall only be valid for the period strictly connected to Expo Milano 2015 and in any case shall not be valid beyond the term of this Agreement.

3. The inviting Government shall take all measures necessary to facilitate the entry and stay in the Italian Republic of the following persons:
a) personnel from non-profit organisations, or in general from Non-official Participants with which the Organizer has executed a participation contract;
b) providers of services from Official and Non-official Participants;
c) exhibitors from Official and Non-official Participants;
d) persons involved in artistic and cultural events organized within the Exhibition Site by Official Participants, Non-official Participants or by the Organizer;
e) journalists accompanying foreign delegations covering the events organized by Participants in Expo Milano 2015;
f) persons involved in commercial activities within the scope of the Exhibition, with authorisation from the Organizer.
4. Entry visas required by the aforementioned personnel shall be issued as quickly as possible based on applicable laws in force. The issue of a visa for the mission, with reference to the exhibition, shall exempt such personnel from securing work permits but not from procedures relating to residence permits. Equal treatment shall be given to personnel entering Italy under a visa exemption for a stay of a maximum of 90 days in a single six months period.
5. The competent Italian authorities, through the Organizer, shall be required to transmit all information and forms necessary for Participants as quickly as possible. Participants shall be informed promptly of any changes in legislation relating to entry and stays.
6. In order to ensure the correct functioning of procedures for the issue of the visas and identity cards under paragraph 1 of this Article, every Section Commissioner-General shall officially provide the Ministry of Foreign Affairs with the list of names of personnel from its own Section, with as much notice as possible. In order to speed up the issue of visas and residence permits for the personnel under paragraph 3 of this Article, the Section Commissioner-General or the Director of the Non-official Participant shall inform the Organizer as soon as possible of the names of those persons involved in creating its own exhibition space, as well as the duration and the purpose of their stay in Italy.

Article 7

Use of radio frequencies

1. The Organizer may ask the Ministry of Economic Development for temporary permits for the private use of radio frequencies solely for activities connected with Expo Milano 2015 and for the period from January 2013 - March 2016.
2. Authorisation shall be granted in the shortest time possible, in accordance with the applicable national legislation in force.
3. The use of radio frequencies set out in the first paragraph is granted free of charge to Official Participants, and is financed through the existing funds of the Organizer.

Article 8

Mandatory third party liability insurance

Each Official and Non-official Participant shall take out mandatory third party liability insurance, releasing the Italian Government, the Organizer and the Commissioner-General of Expo Milano 2015 from any liability arising out of any action, appeal or other claim against the Italian Government for damages caused to persons or property during Expo Milano 2015. The commitment shall be confirmed in the Participation Contract signed by each Official and Non-official Participant.

PART II - OFFICIAL PARTICIPANTS

Article 9
Prerogative of the Offices of the Section Commissioners-General

1. The inviting Government shall grant the Offices of the Section Commissioners-General the following powers, within the scope of their institutional activities:

a) To sign contracts,
b) To acquire and sell movable and fixed assets,
c) To appear in court.

2. In accordance with the Convention, the Offices of the Section Commissioners-General shall be represented by the Section Commissioner-General, or in his absence, the Deputy Commissioner-General.

Article 10
Tax exemptions for Offices of the Section Commissioners-General

1. The Offices of the Section Commissioners-General, their property, possessions and income shall be exempt, within the scope of their institutional and non-commercial activities connected with the exhibition, from any direct tax, and within the limits of this Article, from indirect taxes from the State, the Regions, Provinces and Municipalities.
2. The buildings of the Offices of the Section Commissioners-General shall be exempt from payment of municipal property tax (*imposta municipale propria*), where applicable. The exemption shall apply during the term of this Agreement.
3. The instruments, transactions and financial operations relating to the purchase of goods and services required by the Offices of the Section Commissioners-General for the pursuit of their institutional and non-commercial activities shall be exempt from stamp duty, registration tax, legal transcription fee (*imposta ipotecaria*) and cadastral duty (*imposte catastali*); the Commissioners shall also be exempt from taxes on government concessions.
4. The Offices of the Section Commissioners-General shall also enjoy the same exemptions and subsidies granted to the Italian State on charges for the occupation of public spaces and areas and the transmission of advertising messages within the Exhibition Site, or, from the date of its introduction, on the secondary municipal tax (*imposta municipale secondaria*).
5. As regards value added tax (VAT), purchases of goods and services and imports of goods of a significant value relating to official activities by the Section Commissioner-General shall not be subject to tax. For the purpose of this Agreement, the term 'purchase and/or import of a significant value' shall apply to purchases of goods and services and/or the import of goods of

an amount exceeding the limit established by national legislation for international organisations in Italy.
6. The Offices of the Section Commissioners-General, or the Organizer if it is a service provider, shall be exempt from excise on electricity and on natural gas consumed within the Pavilions of Official Participants for completion of their institutional and non-commercial exhibition activities.
7. As regards imports of goods under a temporary admission by the Offices of the Section Commissioners-General, the provisions of the Annex to the Convention shall apply. The Office of the Section Commissioner-General shall therefore be exempt from duties, taxes and from bans and restrictions on goods imported or exported for purposes associated with its official participation in Expo Milano 2015. Goods imported shall be subject to sanitary and phyosanitary checks, as well as associated measures under regulations in force in the European Union. The Italian authorities shall conduct such checks with all necessary care, considering the operational requirements of the Office of the Section Commissioner-General.
8. Goods imported exempt from duties, taxes and from bans and restrictions, in accordance with this Article, may not be sold to third parties for consideration or free of charge without the prior consent of the Italian authorities and without payment of the respective taxes, fees and contributions. If such taxes, fees and contributions are established based on the value of the goods, they shall be calculated on that amount upon sale, applying the rates in force on that date.
9. The Office of the Section Commissioner-General shall be exempt from taxes and duties, as well as any bans or restrictions upon the import of a maximum of two vehicles, for 'official use', and the respective spare parts. The Office of the Section Commissioner-General shall also be exempt from provincial registration tax and from vehicle tax relating to such vehicles. The exemption shall apply during the term of this Agreement. Fuel and lubricants required for the aforementioned vehicles may be acquired exempt, respectively, from excise or consumption tax, up to a total limit of 1,200 litres per six month period.
10. The Offices of the Section Commissioners-General may receive any type of funds, currency or cash and hold accounts in any currency for the amounts required to meet their institutional purposes.
11. The exemptions under this Article shall not apply to taxes and charges corresponding to services provided to the Offices of the Section Commissioners-General.

Article 11

Social security and health insurance for Section staff

. Section staff shall remain subject to the social security regime in which they are already egistered.
. If they are not subject to social security arrangements, the staff may be insured in ccordance with Italian legislation for the duration of their stay in Italy.
The Section staff for each Official Participant and their family members shall possess itable health insurance cover, represented by one or more of the following options:

a) For citizens of EU Member States, the European Economic Area, Switzerland and from those countries with bilateral social security agreements, by the respective certificates of entitlement issued in accordance with the laws of the European Union or the specific bilateral convention;
b) In the cases provided by national legislation in force, by registration in the National Health Service (SSN);
c) by holding a health insurance policy which, accompanied by an official translation into Italian, shall be sent to the competent national authorities at least three months prior to arrival in Italy, containing the data necessary for the reimbursement request to the issuing institute, the certificate regarding its validity in Italy for the entire duration of the holder's stay in the national territory, as well as a certification relating to coverage of all health risks relating to the provision of pharmaceutical assistance, specialist outpatient care and hospital care included in the basic benefits package provided by the national legislation in force.
4. Upon submission of the documentation relating to the aforementioned health cover, the SSN structures shall provide the services free of charge, without prejudice to the beneficiary's obligation to pay the share of expenses provided under national legislation in force.

Article 12
Section Staff

1. Section Staff without Italian citizenship or residence in Italy shall enjoy the following privileges during their stay in Italy:
a) Exemption from any form of direct taxation on salaries, fees, indemnities paid by the Office of the Section Commissioner-General or on its behalf;
b) Exemption from any form of direct taxation on income produced outside of the Italian Republic;
c) Exemption for themselves, their spouses and dependent family members, from restrictions on immigration and formalities for the registration of foreign citizens;
d) Freedom to hold foreign securities, foreign currency or accounts in any currency, in the Italian territory or elsewhere. Such staff may freely take their foreign securities or foreign currency outside of the territory of the Italian Republic or make transfers abroad;
e) The import of their own furniture and personal effects exempt from customs duty and without bans or restrictions - for a maximum period of six months from the start date of work for the Office of the Section Commissioner-General in Italy and relating to one consignment, including a motor vehicle. The motor vehicle shall be exempt from provincial registration tax and from vehicle tax relating to such vehicles (*tassa automobilidstica di possesso*).
2. Where no explicit agreements exist concerning the number of members of staff at each individual Section, the inviting Government may require that total staff numbers are limited to the effective requirements of the Section itself.

Article 13

Recognition of driving licenses

1. Section staff, like any driver with a driver's licence issued by a foreign state from to the European Union, may drive in Italy with that licence without any further obligation.
2. Section staff with a driving licence issued by another foreign state from outside the European Union may drive vehicles in Italy for which their licence is valid provided they have not been residing in Italy for more than one year. In this case the licence shall be accompanied by an Italian translation according to the original text certified by the Italian diplomatic and consular authorities in the country which issued the licence or by the international driving licence.

Article 14

Attendance of the national educational system and university courses

1. If requested, educational institutes or officially recognised private schools of any order or level located in the Region of Lombardy shall accept the dependent family members of the staff of Offices of the Section Commissioners-General, including part way through the year.
2. While attending an Italian school, foreign students shall be asked to provide evidence of an insurance policy to cover healthcare expenses, as well as a policy covering accidents and third party liability for damages and related legal expenses.
3. At the end of the stay the educational institute to which the foreign student is allocated shall issue an attendance certificate showing the teaching activities undertaken and the syllabus taken by the student.
4. Italy shall promote transfer initiatives at the universities of the Region of Lombardy so that university students among the family members of staff at the Offices of the Section Commissioners-General may be admitted to their courses.

PART III - NON-OFFICIAL PARTICIPANTS

Article 15

Prerogative of Non-official Participants

1. The inviting Government grants Non-official Participants the power, within the context of their institutional activities:

a) to sign contracts;

b) to acquire and sell movable assets;

c) to appear in court.

2. For the purposes of paragraph 1, Non-official Participants act through their Directors.

Article 16

Tax exemptions for Non-official Participants

1. Non-official Participants are, in relation to their non-commercial activities performed within their exhibition space, exempt from any direct taxation.

2. The buildings owned by Non-official Participants are exempt from the payment of Municipal Property Tax, where applicable. The exemption applies until the end of this Agreement.
3. Stamp duty, financial deeds, transactions and operations relating to the buildings used by Non-official Participants for their participation in the Expo Milano 2015 are exempt from registration, mortgage and land registry taxes.
4. As regards permanent or temporary importations by Non-official Participants of goods related to their participation in the Expo Milano 2015, i.e. those necessary for building and furnishing their own exhibition space, maintenance and operation purposes, the inviting Government shall adopt measures to simplify the respective customs procedures.
5. Regardless of the arrangements that are adopted, imported goods shall undergo health and phytosanitary inspections and shall be subject to the measures resulting therefrom pursuant to the regulations in force in the European Union. The Italian authorities shall carry out such inspections with the necessary diligence, taking into account the operational requirements of Non-official Participants.

Article 17
Social and health insurance for the staff of Non-official Participants

1. The staff of Non-official Participants, with the exception of the staff of foreign regional government authorities to whom the provisions set out in Article 11 of this Agreement apply, is subject to the Italian social security scheme.
2. The staff of Non-official Participants shall be required to hold adequate health cover represented by one or more of the following options:
a) for citizens of EU countries, European Economic Area, Switzerland and of countries with which there exist bilateral social security agreements, the respective certificates of entitlement issued pursuant to legislation of the European Union or to the specific bilateral agreement;
b) in the cases considered by current national legislation, registration with the National Health Service;
c) exclusively for staff of regional government authorities, the holding of a health insurance policy which, accompanied by an official translation into Italian, is forwarded to the competent national authorities at least three months before their entry into Italy, showing the necessary details for claiming refunds from the issuing institution, a certificate confirming that holders are entitled to remain on national soil for the duration of the Exhibition and a certificate confirming that all health risks are covered in relation to pharmaceutical treatment, specialist out-patient care and hospital care included in the essential levels of care prescribed by current national legislation. Upon presentation of the documentation relating to the aforementioned health cover, the National Health Service structures will provide services free of charge although the beneficiary will be obliged to pay the contribution required by current national legislation.

Article 18
Staff of Non-Official Participants

1. The same provisions contained in Articles 13 and 14 of this Agreement shall apply to the staff of Non-official Participants in relation to the recognition of driving licences and attendance of national education establishments and university courses.
2. Exclusively with regard to the staff of foreign regional government authorities who do not have Italian citizenship or residence in the territory of the State, the provisions set out in Article 12 of this Agreement shall apply.
3. In the absence of express agreements concerning the number of staff members of each individual Non-official Participant, the inviting Government may require that this remains within the limits of the effective requirements of that Participant.

PART IV - ORGANIZER AND OWNER

Article 19
Tax concessions for the Organizer

1. In order to optimise the financial resources made available to the Organizer for the organisation of the Expo Milano 2015, the inviting Government makes the following stipulations.
2. The provisions set out in Article 17, fifth paragraph, of Presidential Decree no. 633 of 26 October 1972 also apply to services, including the supply of labour, provided to the Organizer in the building sector by contractors.
3. For the purposes of the application of value added tax, it is understood that services provided by the Organizer for access to the Expo Milano 2015 are not included within those contained in Article 10, first paragraph, no. 22), of Presidential Decree no. 633 of 26 October 1972.
4. Contributions made by the State, by State authorities and government authorities to the Organizer towards the organisation of the event and the building of infrastructures for the Expo Milano 2015 are excluded from income for corporation tax purposes and from production value for the purposes of the regional tax on production activities. The contributions referred to in the paragraph above are not included in the deductible proportion of costs and are not counted in the decreasing of losses that can be carried forward and offset against income produced in subsequent years.
5. In view of the institutional importance of the Expo Milano 2015, the Organizer shall, in relation to the publicising of the above event which has been sponsored by national government authorities or local public bodies, enjoy a reduction of no less than two thirds of the rate usually charged for occupation of public spaces and areas and for the broadcasting of advertising messages or, as from its introduction, on the secondary municipal tax pursuant to Article 11 of Legislative Decree no. 23 of 14 March 2011.
6. Financial deeds, transactions and operations relating to the land, buildings and building areas which the Organizer requires for the organisation of the Expo Milano 2015 are exempt from stamp, registration, mortgage and land registry taxes.

Article 20
Fiscal special terms for the Owner

The special terms set out in Article 19, paragraphs 2, 4 and 6 are extended to the Owner subject to the fulfilment of the respective tax requirements.

PART V - FINAL PROVISIONS

Article 21
The soft legacy of Expo Milano 2015

1. The inviting Government will promote the creation and development of a foundation or centre designed to ensure the thematic legacy of Expo Milano 2015.
2. To achieve its aims, this centre shall call on the involvement of State and local authorities, public and private, and on the contribution of figures from the science and financial world who are committed to the same area of action.
3. The Ministry of Foreign Affairs and any other national or regional authority interested are authorised to participate, according to the existing funds of each authority, in the foundation or centre referred to in paragraph 1 of this Article, provided that its aims are not-for-profit.

Article 22
Purpose of privileges, special terms and cooperation with the Italian Authorities

1. The privileges and special terms provided hereunder shall be granted in the interest of Expo Milano 2015 and not for the personal benefit of individuals.
2. Without prejudice to the privileges and concessions granted hereunder, all persons enjoying such privileges and concessions shall be obliged to comply with laws and regulations in force in the territory of the Italian Republic. Such persons shall also be obliged to refrain from interfering in the internal affairs of the Italian State.
3. None of the provisions of this Agreement shall prejudice the right of the Italian Government to adopt measures that may be indispensable for reasons of security.
4. Any matter not governed by this Agreement or by the individual Participation Contracts shall be governed by Italian Law.

Article 23
Resolution of disputes between Contracting Parties

Any dispute between the Contracting Parties concerning the interpretation or application of this Agreement shall be resolved in accordance with the provisions of Article 34 of the Convention.

Article 24
Resolution of disputes between Official Participants or between an Official Participant and the Organizer

1. Any dispute between an Official Participant and another Official Participant or the Organizer shall be resolved in accordance with the following terms:

a) if the dispute concerns the interpretation of the General Regulation, the Special Regulations or the Participation Contract - interpreted in accordance with the Convention - it shall be resolved by the Steering Committee of the College of Commissioners-General. To this end, the Steering Committee may, if it deems it appropriate, consult the President of the BIE who, with assistance from the Vice-President involved or the Secretary-General, shall issue a recommendation. The Commissioner-General of Expo Milano 2015 or the Organizer may request the aforementioned recommendation. The Steering Committee's decision shall be immediately applicable and shall not be subject to appeal. At its next session, the General Assembly of the BIE shall publish its approval or otherwise of the interpretation of the Steering Committee's recommendation. Such approval shall constitute a precedent applicable to similar cases. If approval is not granted, the Assembly shall provide its own indications as to the interpretation which should have been given;

b) if the dispute concerns products being exhibited, the Steering Committee shall inform the College of Section Commissioners-General, as provided under Article 19 (3) of the Convention.

c) if the dispute is to be resolved by the Commissioner-General of Expo Milano 2015, responsible for guaranteeing the appropriate realisation of the Exhibition, each of the parties may request the Steering Committee's opinion in advance;

d) for any other dispute each of the parties may request arbitration:

- in first instance by the Commissioner-General of Expo Milano 2015;
- in the second instance by the Commissioner-General of Expo Milano 2015 subject to consultation of the Steering Committee;
- in the third instance by the Steering Committee.

2. The decision concerning the dispute under paragraph 1 shall be taken at the level requested by the party which chooses the highest decision-making level.

3. The disputes under paragraph 1 shall be resolved within ten days. Alternatively, the disputes under items a), c) and d) above shall be sent to the College of Section Commissioners-General, which will reach a decision within five days. Otherwise, the request of the party that initiated the dispute shall be considered groundless.

Article 25

Entry into force, termination, amendments

1. This Agreement shall enter into force on the date of the confirmation of receipt of the second of the two notices with which the Contracting Parties officially inform each other of the completion of the respective internal procedures for ratification provided for this purpose.

2. This Agreement shall remain in force for eight months after the closure of the Universal Exposition Expo Milano 2015, and therefore until 30 June 2016, with the exception of paragraph 6 of Article 19 which shall remain in force until 30[ty] April 2017.

3. This Agreement may be expired at any time and the termination shall take effect three months after the date of reception of the said written information of the other Contracting Party.

4. This Agreement may be amended by common consent through the diplomatic channel.
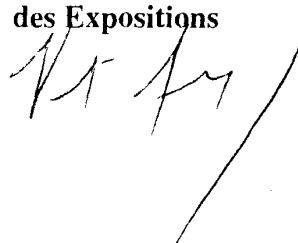
DONE in Rome, on July 11th, 2012 in two original copies, each in the Italian, French and English languages, both texts being equally authentic. In the event of discrepancies in interpretation, the text of the English version shall prevail.

For the Government of the Italian Republic

For the Bureau International des Expositions

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

D'ORDINE DEL MINISTRO

Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Cons. Francesca Quadri

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL *BUREAU INTERNATIONAL DES EXPOSITIONS* SULLE MISURE NECESSARIE PER FACILITARE LA PARTECIPAZIONE ALL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI MILANO DEL 2015

Il Governo della Repubblica Italiana e il *Bureau International des Expositions*, qui di seguito denominati "Parti Contraenti",

TENUTO CONTO che l'Italia, quale membro del "Bureau International des Expositions", istituito ai sensi della Convenzione sulle Esposizioni Internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928 e successive modificazioni, accoglierà dal 1° maggio al 31 ottobre 2015 a Milano l'Esposizione Universale, registrata dal *Bureau International des Expositions* nel corso della 148° Assemblea Generale del 23 novembre 2010, con il tema "Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita";
CONSIDERATO che il Governo della Repubblica Italiana ha la responsabilità di assicurare il successo e il prestigio dell'Esposizione Universale nel rispetto delle disposizioni di cui alla Convenzione e ai suoi Regolamenti Generale e Speciali;
TENUTO CONTO che secondo la Convenzione, nonché i Regolamenti Generale e Speciali, il Governo della Repubblica Italiana adotterà ogni misura atta a facilitare e ad agevolare l'esercizio delle funzioni del personale dei Partecipanti Ufficiali e, per quanto consentito dall'ordinamento italiano, dei Partecipanti Non Ufficiali, nell'ambito dell'Esposizione Universale;

HANNO convenuto quanto segue:

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Definizioni

Nel presente Accordo:

- con l'acronimo BIE si intende il *Bureau International des Expositions*;
- con il termine "Convenzione" si intende la Convenzione di Parigi del 22 novembre 1928 sull'Esposizioni Internazionali e successive modificazioni;
- con il termine "Stato ospitante" si intende la Repubblica Italiana che ospiterà a Milano l'Esposizione Universale del 2015;
- con il termine "Expo Milano 2015" si intende l'Esposizione Universale assegnata dal BIE che avrà luogo nella città di Milano, Italia dal 1° maggio al 31 ottobre 2015;
- con il termine "Dossier di Registrazione" si intende il documento relativo alla realizzazione e fattibilità dell'Expo Milano 2015 che l'Italia ha presentato al BIE il 22 aprile 2010 e che il BIE nel corso della 148° Assemblea Generale del 23 novembre 2010 ha provveduto a registrare;

- con il termine "Commissario Generale dell'Expo Milano 2015" si intende il Commissario Generale dell'Esposizione delegato dallo Stato italiano per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dalla Repubblica Italiana nei confronti del BIE per lo svolgimento dell'Expo Milano 2015;
- con il termine "Organizzatore" si intende la Società "Expo 2015 S.p.A." che ha il compito, secondo le competenze delineate dalla normativa italiana, di porre in essere interventi infrastrutturali e organizzativi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015;
- con il termine "Partecipante Ufficiale" si intendono gli Stati e le organizzazioni internazionali intergovernative che hanno ricevuto e accettato l'invito ufficiale da parte del Governo italiano a partecipare all'Expo Milano 2015;
- con il termine "Commissariato Generale di Sezione" si intende la struttura del Partecipante Ufficiale;
- con il termine "Commissario Generale di Sezione" si intende il rappresentante nominato da ciascuno Stato o da ciascuna organizzazione internazionale intergovernativa partecipante all'Expo Milano 2015;
- con il termine "personale delle Sezioni" si intende il personale dei Commissariati Generali di ciascun Partecipante Ufficiale: il Commissario Generale di Sezione, il Commissario Generale Vicario, il Direttore di padiglione e gli altri diretti dipendenti del Commissariato Generale di Sezione;
- con il termine "Collegio dei Commissari Generali" si intende l'insieme dei Commissari Generali di Sezione che partecipano all'Expo Milano 2015;
- con il termine "Steering Committee" si intende l'ufficio rappresentativo del Collegio dei Commissari Generali di Sezione;
- con il termine "Partecipante Non Ufficiale" si intende ogni entità giuridica, nazionale o estera, autorizzata dal Commissario Generale dell'Expo Milano 2015 a partecipare al di fuori delle Sezioni dei Partecipanti Ufficiali; in particolare, possono essere Partecipanti Non Ufficiali le amministrazioni pubbliche territoriali, le aziende e le organizzazioni della società civile.
- con il termine "Direttore" si intende il rappresentante nominato da ciascuno Partecipante Non Ufficiale all'Expo Milano 2015;
- con il termine "contratto di partecipazione" si intende il contratto stipulato tra ogni Commissario Generale di Sezione od ogni Direttore e l'Organizzatore per stabilire i termini e le modalità attraverso i quali i Partecipanti, Ufficiali e Non Ufficiali, prenderanno parte all'Expo Milano 2015;
- con il termine "Padiglione" si intende ogni fabbricato all'interno del Sito espositivo di pertinenza dei Partecipanti Ufficiali e Non Ufficiali;
- con il termine "Sito espositivo" dell'Expo Milano 2015 si intende un'area situata nel settore nord-ovest del capoluogo lombardo, nei comuni di Milano, Rho e Pero, così come indicata nel Dossier di Registrazione;
- con il termine "Proprietario" si intende la Società "AREXPO S.p.A" in quanto titolare delle aree del sito espositivo di Expo Milano 2015 sulle quali è costituito un diritto di superficie a favore dell'Organizzatore.

Articolo 2
Oggetto dell'Accordo

Con il presente Accordo, lo Stato ospitante intende attuare le misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Expo Milano 2015 e per favorire così il successo dell'Esposizione stessa.

Articolo 3
Responsabilità del BIE

Ai sensi dell'articolo 25, par. 1, della Convenzione, il BIE ha la responsabilità di vigilare e assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione stessa in relazione all'Expo Milano 2015.

Articolo 4
Responsabilità del Commissario Generale dell'Expo Milano 2015

1. Ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione, il Commissario Generale dell'Expo Milano 2015 rappresenta il Governo italiano nei confronti del BIE per ogni questione attinente le disposizioni di cui alla Convenzione e relative all'Esposizione in ogni suo aspetto.
2. In conformità alla normativa italiana, il Commissario Generale dell'Expo Milano 2015 è garante della realizzazione dell'Expo Milano 2015.

Articolo 5
Responsabilità dell'Organizzatore

1. L'Organizzatore è una società di interesse nazionale e l'attuazione del suo oggetto sociale costituisce un espresso impegno assunto dal Governo della Repubblica italiana nei confronti del BIE, da attuarsi nel limite delle risorse preordinate a tale finalità.
2. In particolare, l'Organizzatore, nella sua qualità di gestore dell'Expo Milano 2015, ha il compito di svolgere tutte le attività necessarie alla realizzazione dell'evento, in particolare le opere di preparazione e costruzione del sito, le opere infrastrutturali di connessione del Sito espositivo, le opere riguardanti la ricettività e le opere di natura tecnologica e di sicurezza.
3 Esso è tenuto inoltre a svolgere tutte le attività connesse alla preparazione, organizzazione e gestione dell'Evento, ivi compresa l'istituzione di un "Centro Servizi per i Partecipanti", sede operativa di tutte le Amministrazioni centrali e periferiche competenti dello Stato ospitante.

Articolo 6
Ingresso e soggiorno

1. Lo Stato ospitante adotterà tutte le misure necessarie per agevolare l'ingresso e il soggiorno nel territorio della Repubblica Italiana del personale delle Sezioni di ciascun Commissariato Generale di Sezione di cui all'articolo 1 del presente Accordo. I visti d'ingresso per missione, con riferimento all'evento espositivo, necessari al suddetto personale saranno rilasciati gratuitamente e con ogni consentita sollecitudine.
2. Il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana rilascia ai Commissari Generali di Sezione, al personale delle Sezioni, al loro stretto nucleo familiare, una carta di identità che attesta la qualifica del titolare e che li esime dal rilascio del permesso di soggiorno. La validità della carta di identità è limitata al periodo strettamente legato all'Expo Milano 2015 e comunque non oltre la durata del presente Accordo.

3. Lo Stato ospitante adotterà tutte le misure necessarie per agevolare l'ingresso e il soggiorno nel territorio della Repubblica Italiana del seguente personale:
a) personale di organizzazioni senza fini di lucro o, in generale, di Partecipanti Non Ufficiali con i quali l'Organizzatore abbia stipulato un contratto di partecipazione,
b) fornitori di servizi dei Partecipanti Ufficiali e dei Partecipanti Non Ufficiali,
c) espositori dei Partecipanti Ufficiali e dei Partecipanti Non Ufficiali,
d) persone coinvolte negli eventi artistici e culturali organizzati, all'interno del Sito espositivo, dai Partecipanti Ufficiali, Partecipanti Non Ufficiali o dall'Organizzatore,
e) giornalisti al seguito di delegazioni straniere incaricati di seguire gli eventi organizzati dai Partecipanti all'Expo Milano 2015,
f) personale coinvolto in attività commerciali nell'ambito dell'Esposizione, autorizzato dall'Organizzatore.
4. I visti d'ingresso necessari al suddetto personale saranno rilasciati con ogni consentita sollecitudine sulla base della vigente normativa in materia. Il rilascio del visto per missione, con riferimento all'evento espositivo, esime detto personale dal rilascio delle autorizzazioni al lavoro ma non dalle procedure previste in tema di permesso di soggiorno. Uguale trattamento sarà riconosciuto al personale che fa ingresso in Italia in regime di esenzione di visto per un soggiorno di durata massima di 90 giorni nell'arco di un semestre.
5. Le autorità italiane competenti, per il tramite dell'Organizzatore, sono tenute a fornire non appena possibile ai Partecipanti tutte le informazioni e i formulari necessari. Ogni modifica legislativa in materia di ingresso e di soggiorno, deve essere comunicata tempestivamente ai Partecipanti.
6. Al fine di assicurare il buon funzionamento delle procedure di emissione dei visti e delle carte di identità di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ogni Commissario Generale di Sezione comunicherà ufficialmente al Ministero degli Affari Esteri la lista dei nomi del personale della propria Sezione per quanto possibile, in anticipo. Così come per accelerare il rilascio dei visti e dei permessi di soggiorno per il personale di cui al paragrafo 3 del presente articolo, il Commissario Generale di Sezione o il Direttore del Partecipante Non Ufficiale comunicheranno il prima possibile all'Organizzatore i nomi delle persone che saranno coinvolte nella realizzazione del proprio spazio espositivo, la durata e lo scopo della loro presenza nel territorio italiano.

Articolo 7
Uso frequenze radioelettriche

1. L'Organizzatore può richiedere al Ministero dello Sviluppo Economico, per il periodo compreso tra il gennaio 2013 ed il marzo 2016, le autorizzazioni temporanee ad uso privato di frequenze radiomobili limitate alle attività connesse all'Expo Milano 2015.
2. L'autorizzazione sarà concessa, nel più breve tempo possibile, ai sensi della normativa italiana vigente in materia.
3. L'uso delle frequenze radiomobili di cui al primo comma è concesso a titolo gratuito ai Partecipanti Ufficiali, a valere sulle risorse preordinate dell'Organizzatore.

Articolo 8
Assicurazione obbligatoria contro terzi

Ogni Partecipante Ufficiale e Non Ufficiale dovrà sottoscrivere l'assicurazione obbligatoria contro terzi sollevando il Governo italiano, l'Organizzatore e il Commissario Generale dell'Expo Milano 2015 da ogni responsabilità derivante da qualsiasi azione, ricorso o altra domanda contro il Governo italiano per danni provocati a persone e cose durante l'Expo Milano 2015. L'impegno sarà confermato nel contratto di partecipazione firmato da ogni Partecipante Ufficiale e Non Ufficiale.

PARTE II – PARTECIPANTI UFFICIALI

Articolo 9
Prerogative dei Commissariati Generali di Sezione

1. Lo Stato ospitante riconosce ai Commissariati Generali di Sezione il potere, nell'ambito dell'attività istituzionale, di:
a) stipulare contratti,

b) acquisire e cedere beni mobili ed immobili,
c) stare in giudizio.
2. Ai sensi della Convenzione, i Commissariati Generali di Sezione sono rappresentati dal Commissario Generale di Sezione o, in sua assenza, dal Commissario Generale Vicario.

Articolo 10
Esenzione dalle imposte per i Commissariati Generali di Sezione

1. I Commissariati Generali di Sezione, i loro beni, averi e redditi sono esentati, nell'ambito delle attività istituzionali espositive e non commerciali, da ogni imposizione diretta e, nei limiti previsti dal presente articolo, dalle imposte indirette, da parte dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni.
2. I fabbricati posseduti dai Commissariati Generali di Sezione sono esentati dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria, ove applicabile. L'esenzione si applica per la durata del presente Accordo.
3. Gli atti, transazioni ed operazioni finanziarie relativi agli acquisti di beni e servizi necessari ai Commissariati Generali di Sezione per il perseguimento dei propri fini istituzionali non commerciali sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali; i medesimi Commissariati sono esenti, altresì, dalle tasse sulle concessioni governative.
4. I Commissariati Generali di Sezione godono, altresì, delle stesse esenzioni e agevolazioni concesse allo Stato italiano sui prelievi per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuati all'interno del Sito espositivo ovvero, a decorrere dalla sua introduzione, sull'imposta municipale secondaria.
5. Per quanto attiene all'imposta sul valore aggiunto (IVA), gli acquisti di beni e servizi, nonché le importazioni di beni di importo rilevante concernenti le loro attività ufficiali da parte dei Commissariati Generale di Sezione non sono imponibili. Ai fini del presente Accordo l'espressione "acquisto e/o importazioni di importo rilevante" si applicherà agli acquisti di beni

e servizi e/o importazioni di beni di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia.
6. I Commissariati Generali di Sezione, ovvero l'Organizzatore qualora erogatore di servizi, sono esentati dall'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale consumati all'interno dei Padiglioni dei Partecipanti Ufficiali per l'espletamento delle loro attività istituzionali espositive e non commerciali.
7. Per quanto concerne le importazioni di beni in regime di ammissione temporanea da parte dei Commissariati Generali di Sezione, si applicano le disposizioni di cui all'Annesso della Convenzione. Il Commissariato Generale di Sezione è, quindi, esentato da dazi, imposte e da divieti e restrizioni sui beni importati o esportati per scopi connessi con la propria partecipazione ufficiale all'Expo Milano 2015. I beni importati verranno sottoposti ai controlli sanitari e fitosanitari, nonché ai provvedimenti che ne derivano ai sensi dei regolamenti in vigore nell'Unione Europea. Le autorità italiane effettueranno detti controlli con tutta la diligenza necessaria, tenendo conto delle esigenze operative del Commissariato Generale di Sezione.
8. I beni importati in esenzione da dazi, imposte e da divieti e restrizioni conformemente al presente Accordo non potranno essere ceduti a terzi a titolo oneroso o gratuito senza il preventivo accordo delle autorità italiane e senza il pagamento delle relative imposte, diritti e contributi. Qualora dette imposte, diritti e contributi vengano fissati in funzione del valore dei beni, essi verranno calcolati su tale valore al momento della cessione, con l'applicazione della tariffa in vigore a tale data.
9. Il Commissariato Generale di Sezione è esente da imposte, dazi, nonché da ogni divieto o restrizioni all'importazione di un numero di autoveicoli non superiore a due destinati ad "uso ufficiale" e dei relativi pezzi di ricambio dei medesimi. Il Commissariato Generale di Sezione è parimenti esente dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica di possesso sui veicoli. L'esenzione si applica per la durata del presente Accordo. I carburanti e i lubrificanti occorrenti per i veicoli anzidetti potranno essere acquistati in esenzione, rispettivamente, dall'accisa o dall'imposta di consumo, entro il limite complessivo di 1200 litri per semestre.
10. I Commissariati Generali di Sezione potranno ricevere qualsiasi tipo di fondi, valuta o contanti e detenere conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria a far fronte ai loro scopi istituzionali.
11. Le esenzioni di cui al presente Articolo non si applicano alle tasse ed ai prelievi corrispettivi di servizi resi ai Commissariati Generali di Sezione.

Articolo 11

Assicurazioni sociali e sanitarie per il personale delle Sezioni

1. Il personale delle Sezioni resta assoggettato al regime previdenziale al quale è già iscritto.
2. In mancanza di tale assoggettamento, il personale di cui trattasi, per la durata della sua permanenza in Italia, potrà essere assicurato ai sensi della legislazione italiana.
3. Il personale delle Sezioni di ogni Partecipante Ufficiale e i loro familiari devono essere in possesso di idonea copertura sanitaria rappresentata da una o più delle seguenti opzioni:

a) per i cittadini dei Paesi UE, Spazio Economico Europeo, Svizzera nonché di quelli con i quali vigono accordi bilaterali di sicurezza sociale, dai relativi attestati di diritto emessi ai sensi della normativa dell'Unione Europea ovvero della specifica convenzione bilaterale;
b) nei casi previsti dalla legislazione nazionale vigente, dall'iscrizione al Servizio sanitario nazionale (SSN);
c) dalla titolarità di una polizza assicurativa sanitaria che, corredata della traduzione ufficiale in lingua italiana, sia portata a conoscenza delle competenti Autorità nazionali almeno tre mesi prima dell'ingresso in Italia, riporti i dati necessari per la richiesta di rimborso all'istituto emittente, l'attestazione relativa alla validità in Italia per tutta la durata della presenza dei titolari sul territorio nazionale nonché l'attestazione relativa alla copertura di tutti i rischi sanitari con riferimento alle prestazioni di assistenza farmaceutica, assistenza specialistica ambulatoriale ed assistenza ospedaliera incluse nei livelli essenziali di assistenza previsti dalla legislazione nazionale vigente.
4. A fronte dell'esibizione della documentazione relativa alla predetta copertura sanitaria, le strutture del SSN erogheranno gratuitamente la prestazione, fermo restando l'onere a carico del fruitore di corrispondere la quota di partecipazione alla spesa prevista dalla legislazione nazionale vigente.

Articolo 12
Personale delle Sezioni

1. Il personale delle Sezioni che non abbia la cittadinanza italiana o la residenza nel territorio italiano gode per il periodo di permanenza in Italia dei seguenti privilegi:
a) esenzione da ogni forma di tassazione diretta sui salari, emolumenti, indennità corrisposti dal Commissariato Generale di Sezione o per conto di esso;
b) esenzione da ogni forma di tassazione diretta sul reddito prodotto al di fuori della Repubblica Italiana;
c)esenzione per se stessi, i propri coniugi e i familiari a carico, dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri;
d) libertà di detenere nel territorio della Repubblica Italiana o altrove titoli esteri, valuta straniera o conti di qualsiasi valuta. Tale personale potrà liberamente portare i suoi titoli esteri o la sua valuta estera fuori del territorio della Repubblica Italiana o effettuare trasferimenti all'estero;
e) importazione in franchigia doganale e senza divieti e restrizioni – per un periodo massimo di sei mesi a partire dalla sua presa in servizio presso il Commissariato Generale di Sezione in Italia e riferita ad una spedizione – della propria mobilia e dei propri effetti personali, compreso un veicolo. Tale veicolo è esente dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica di possesso sui veicoli.
2. In assenza di intese esplicite circa il numero dei membri del personale di ogni singola Sezione, lo Stato ospitante può esigere che questo sia mantenuto nei limiti corrispondenti alle effettive esigenze della Sezione stessa.

Articolo 13
Riconoscimento delle patenti di guida

1. Il personale delle Sezioni, al pari di ogni conducente munito di patente di guida rilasciata da uno Stato estero appartenente all'Unione europea, può condurre in Italia con detta patente senza alcun altro obbligo.
2. Il personale delle Sezioni munito di patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all'Unione europea può condure in Italia veicoli per i quali è valida la propria patente purché non sia residente in Italia da oltre un anno. La patente, in questo caso, deve essere accompagnata da traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche e consolari italiane del Paese in cui è stata rilasciata ovvero dal permesso internazionale di guida.

Articolo 14
Frequenza al sistema scolastico nazionale e a corsi universitari

1. Qualora richiesto, le istituzioni scolastiche e paritarie di ogni ordine e grado, site nella Regione Lombardia, sono tenute ad accogliere, anche in corso d'anno, i familiari a carico del personale dei Commissariati Generali di Sezione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo e disponibili a legislazione vigente.
2. Per il periodo di permanenza nella scuola italiana, allo studente straniero viene richiesta, oltre alla polizza assicurativa che copra le spese per cure mediche e ricoveri, una polizza che copra i rischi derivanti da infortuni e da responsabilità civile per danni e relativi oneri legali.
3. Al termine del soggiorno l'istituzione scolastica che ha ospitato lo studente straniero rilascia un attestato di frequenza da cui risulti l'attività didattica compiuta e le conoscenze acquisite dall'alunno.
4. Lo Stato ospitante promuoverà presso gli Atenei della Regione Lombardia azioni di mobilità volte ad accogliere, nell'ambito dei propri percorsi formativi, gli studenti universitari, familiari del personale dei Commissariati Generali di Sezione.

PARTE III – PARTECIPANTI NON UFFICIALI

Articolo 15
Prerogative dei Partecipanti Non Ufficiali

1. Lo Stato ospitante riconosce ai Partecipanti Non Ufficiali il potere, nell'ambito della loro attività istituzionale, di:

a) stipulare contratti,
b) acquisire e cedere beni mobili,
c) stare in giudizio.

2. Ai fini del paragrafo 1, i Partecipanti Non Ufficiali agiscono a mezzo dei loro Direttori.

Articolo 16
Esenzioni dalle imposte per i Partecipanti Non Ufficiali

1. I Partecipanti Non Ufficiali sono esentati, nell'ambito delle attività non commerciali svolte all'interno del proprio spazio espositivo, da ogni imposizione diretta.
2. I fabbricati posseduti dai Partecipanti Non Ufficiali sono esentati dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria, ove applicabile. L'esenzione si applica per la durata del presente Accordo.
3. Gli atti, transazioni e operazioni finanziarie posti in essere dai Partecipanti Non Ufficiali e relativi ai fabbricati da essi utilizzati ai fini della partecipazione all'Expo Milano 2015 sono esenti dalle imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale.

4. Per quanto concerne le importazioni definitive o in ammissione temporanea da parte dei Partecipanti Non Ufficiali, di beni connessi con la propria partecipazione all'Expo Milano 2015, ossia necessari alla costruzione, all'allestimento, al mantenimento e al funzionamento del loro spazio espositivo, lo Stato ospitante adotterà misure di semplificazione delle inerenti procedure doganali.
5. Indipendentemente dal regime che viene adottato, i beni importati verranno sottoposti ai controlli sanitari e fitosanitari, nonché ai provvedimenti che ne derivano ai sensi dei regolamenti in vigore nell'Unione Europea. Le autorità italiane effettueranno detti controlli con tutta la diligenza necessaria, tenendo conto delle esigenze operative dei Partecipanti Non Ufficiali.

Articolo 17

Assicurazioni sociali e sanitarie per il personale dei Partecipanti Non Ufficiali

1. Il personale dei Partecipanti Non Ufficiali, ad eccezione del personale delle amministrazioni pubbliche territoriali estere al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 del presente Accordo, resta assoggettato al regime previdenziale italiano.
2. Il personale dei Partecipanti Non Ufficiali deve essere in possesso di idonea copertura sanitaria rappresentata da una o più delle seguenti opzioni:
a) per i cittadini dei Paesi UE, Spazio Economico Europeo, Svizzera nonché di quelli con i quali vigono accordi bilaterali di sicurezza sociale, dai relativi attestati di diritto emessi ai sensi della normativa comunitaria ovvero della specifica convenzione bilaterale;
b) nei casi previsti dalla legislazione nazionale vigente, dall'iscrizione al Servizio sanitario nazionale (SSN);
c) per il solo personale delle amministrazioni pubbliche territoriali, dalla titolarità di una polizza assicurativa sanitaria che, corredata della traduzione ufficiale in lingua italiana, sia portata a conoscenza delle competenti Autorità nazionali almeno tre mesi prima dell'ingresso in Italia, riporti i dati necessari per la richiesta di rimborso all'istituto emittente, l'attestazione relativa alla validità in Italia per tutta la durata della presenza dei titolari sul territorio nazionale nonché l'attestazione relativa alla copertura di tutti i rischi sanitari con riferimento alle prestazioni di assistenza farmaceutica, assistenza specialistica ambulatoriale ed assistenza ospedaliera incluse nei livelli essenziali di assistenza previsti dalla legislazione nazionale vigente. A fronte della esibizione della documentazione relativa alla predetta copertura sanitaria, le strutture del SSN erogheranno gratuitamente la prestazione, fermo restando l'onere

a carico del fruitore di corrispondere la quota di partecipazione alla spesa prevista dalla legislazione nazionale vigente.

Articolo 18
Personale dei Partecipanti Non Ufficiali

1. Per il personale dei Partecipanti Non Ufficiali valgono le stesse disposizioni previste agli articoli 13 e 14 del presente Accordo e relative al riconoscimento delle patenti di guida e alla frequenza al sistema scolastico nazionale e a corsi universitari.
2. Unicamente al personale delle amministrazioni pubbliche territoriali estere che non abbia la cittadinanza italiana o la residenza nel territorio italiano si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del presente Accordo.
3. In assenza di intese esplicite circa il numero dei membri del personale di ogni singolo Partecipante Non Ufficiale, lo Stato ospitante può esigere che questo sia mantenuto nei limiti corrispondenti alle effettive esigenze del Partecipante stesso.

PARTE IV – ORGANIZZATORE E PROPRIETARIO

Articolo 19
Agevolazioni fiscali per l'Organizzatore

1. Al fine di ottimizzare le risorse finanziarie messe a disposizione dell'Organizzatore per la realizzazione dell'Expo Milano 2015, lo Stato ospitante dispone secondo quanto previsto dai commi seguenti.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti appaltatori nei confronti dell'Organizzatore.
3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, si intende che le prestazioni rese dall'Organizzatore per l'accesso all'Expo Milano 2015 non rientrano fra quelle di cui all'articolo 10, primo comma, n. 22), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
4. Sono esclusi dalla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dalla formazione del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, i contributi erogati dallo Stato, dalle amministrazioni dello Stato e dalle amministrazione pubbliche all'Organizzatore ai fini dell'organizzazione dell'evento e della realizzazione delle opere infrastrutturali dell'Expo Milano 2015. I contributi di cui al presente paragrafo non rilevano ai fini del calcolo del pro-rata di deducibilità dei costi, né vanno computati in diminuzione delle perdite riportabili a scomputo dei redditi prodotti negli esercizi successivi.
5. In considerazione della valenza istituzionale dell'Expo Milano 2015 l'Organizzatore, relativamente alla pubblicizzazione del predetto evento che abbia ottenuto il patrocinio di amministrazioni pubbliche nazionali o di enti pubblici territoriali, godrà di una riduzione non inferiore ai due terzi della misura ordinariamente prevista sui prelievi per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari, ovvero, a decorrere dalla sua introduzione, sull'imposta municipale secondaria.

6. Gli atti, transazioni ed operazioni finanziarie relativi ai terreni, ai fabbricati e alle aree fabbricabili necessari all'Organizzatore per la realizzazione dell'Expo Milano 2015 sono esenti dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali.

Articolo 20
Agevolazioni fiscali per il Proprietario

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 19, paragrafi 2, 4 e 6 sono estese al Proprietario al verificarsi dei relativi presupposti d'imposta.

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21
L'eredità immateriale dell'Expo Milano 2015

1. Lo Stato ospitante favorirà la creazione e lo sviluppo di una fondazione o di un centro volto a garantire l'eredità tematica di Expo Milano 2015.
2. Per il raggiungimento delle proprie finalità, tale centro si avvarrà della partecipazione di amministrazioni dello Stato e locali, pubbliche e private, così come del contributo di personalità del mondo scientifico e di quello economico, impegnate nel medesimo ambito di azione.
3. Il Ministero degli Affari Esteri e le altre Amministrazioni interessate, nazionali e territoriali, sono autorizzati a partecipare, nei limiti delle risorse preordinate e disponibili a legislazione vigente, alla fondazione o al centro di cui al paragrafo 1 del presente articolo, purché le sue finalità siano senza fine di lucro.

Articolo 22
Scopo dei privilegi e delle facilitazioni e cooperazione con le Autorità italiane

1. I privilegi e le facilitazioni previste dal presente Accordo sono conferiti nell'interesse dell'Expo Milano 2015 e non a vantaggio personale di singoli.
2. Senza pregiudizio dei privilegi e delle facilitazioni conferiti dal presente Accordo, tutte le persone che godono di tali privilegi e facilitazioni hanno l'obbligo di rispettare le leggi e i regolamenti in vigore sul territorio della Repubblica Italiana. Tali persone hanno inoltre l'obbligo di non interferire negli affari interni dello Stato italiano.
3. Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica il diritto del Governo della Repubblica Italiana di adottare misure che dovessero rendersi indispensabili per motivi di sicurezza.
4. Ogni materia non disciplinata dal presente Accordo o dai singoli contratti di partecipazione è soggetta alla normativa italiana.

Articolo 23
Soluzioni delle controversie tra le Parti Contraenti

Qualsiasi controversia tra le Parti Contraenti concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo verrà risolta in conformità a quanto disposto dall'articolo 34 della Convenzione.

Articolo 24

Soluzioni delle controversie tra Partecipanti Ufficiali o tra un Partecipante Ufficiale e l'Organizzatore

1. Qualsiasi controversia tra un Partecipante Ufficiale e un altro Partecipante Ufficiale o l'Organizzatore sarà risolta nei termini e con le modalità che seguono:

a) qualora la controversia riguardi l'interpretazione del Regolamento Generale, dei Regolamenti Speciali o del contratto di Partecipazione - interpretati alla luce della Convenzione -, questa sarà risolta dallo *Steering Committee* del Collegio dei Commissari Generali. A tal fine, lo *Steering Committee* potrà interpellare, se ritenuto opportuno, il Presidente del BIE che, con l'assistenza del Vice-Presidente interessato o del Segretario Generale, esprimerà una raccomandazione. Anche il Commissario Generale dell'Expo Milano 2015 o l'Organizzatore potrà richiedere la suddetta raccomandazione. La decisione dello *Steering Committee* è immediatamente applicabile e inappellabile. Nella prima sessione utile, l'Assemblea Generale del BIE renderà pubblica la sua approvazione o meno dell'interpretazione della raccomandazione dello *Steering Committee*. Tale approvazione costituirà un precedente applicabile ai casi simili. In caso di mancata approvazione, l'Assemblea darà indicazioni sull'interpretazione che avrebbe dovuto essere data;

b) qualora la controversia riguardi prodotti in esposizione lo *Steering Committee* informerà il Collegio dei Commissari Generali, come previsto al paragrafo 3 dell'articolo 19 della Convenzione.

c) qualora la controversia debba essere risolta dal Commissario Generale dell'Expo Milano 2015, garante dell'appropriato svolgimento dell'Esposizione, ciascuna delle parti potrà previamente richiedere il parere dello *Steering Comittee*;

d) per qualsiasi altra controversia ciascuna delle parti potrà domandare l'arbitrato:

- in prima istanza del solo Commissario Generale dell'Expo Milano 2015;
- in seconda istanza del Commissario Generale dell'Expo Milano 2015 previa consultazione dello *Steering Comittee*;
- in terza istanza dello *Steering Comittee*.

2. La decisione della controversia di cui al paragrafo 1 sarà assunta al livello richiesto dalla parte che sceglie il livello decisionale più elevato.

3. Le risoluzioni delle controversie di cui al paragrafo 1 dovranno essere prese entro dieci giorni. In caso contrario, la controversia di cui alle lettere a), c) e d) sopramenzionate dovrà essere trasmessa al Collegio dei Commissari Generali, che deciderà entro cinque giorni. Altrimenti, l'istanza della parte che ha dato l'avvio alla controversia sarà considerata infondata.

Articolo 25

Entrata in vigore, denuncia, eventuali modifiche
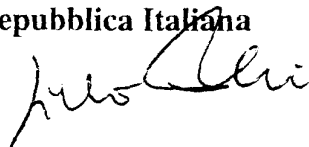
1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della conferma della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.
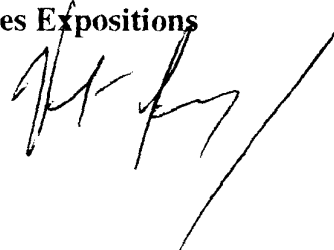
2. Il presente Accordo rimarrà in vigore per otto mesi successivi alla chiusura dell'Esposizione Universale Expo Milano 2015, ovvero fino al 30 giugno 2016, ad eccezione del paragrafo 6 dell'articolo 19 che rimarrà in vigore fino al 30 aprile 2017.
3. Il presente Accordo potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto tre mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.
4. Il presente Accordo potrà essere modificato consensualmente tramite la via diplomatica.

Fatto a Roma, l'11 luglio 2012 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, francese e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di discordanza nell'interpretazione, il testo in lingua inglese è quello che prevale.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Bureau International des Expositions

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

D'ORDINE DEL MINISTRO
Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Cons. Francesca Quadri

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5446):

Presentato dal Ministro degli affari esteri, in data 14 settembre 2012.

Assegnato alla III commissione permanente (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 18 settembre 2012, con pareri delle commissioni I (Aff. costit.), II (Giustizia), V (Bilancio), VI (Finanze), VII (Cultura), VIII (Ambiente), IX (Trasporti), X (Att. produt.), XI (Lavoro), XII (Aff. sociali), XIV (Pol. comun.), Questioni regionali.

Esaminato dalla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 19 settembre 2012 e il 3 ottobre 2012.

Esaminato dall'Assemblea il 15 e il 16 ottobre 2012.

Approvato dall'Assemblea il 16 ottobre 2012.

Senato della Repubblica (atto n. 3539):

Assegnato alla 3ª commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 5 novembre 2012, con pareri delle commissioni 1ª (Aff. cost.), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubb. istruz.), 8ª (Lavori pubb.), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 12ª Sanità).

Esaminato dalla 3ª commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 7 e il 27 novembre 2012.

Esaminato ed approvato dall'Assemblea il 21 dicembre 2012.

13G00025

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. **248**.

Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare, a norma dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, e in particolare l'articolo 14, commi 14, 15 e 18;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, e successive modificazioni, emanato in attuazione del combinato disposto dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli da 20 a 22;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2012;

Visto il parere reso dal Consiglio della magistratura militare, nella seduta del 25 settembre 2012;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 2012;

Acquisita la proposta di parere del 7 novembre 2012, trasmessa dalla Commissione parlamentare per la semplificazione in data 22 novembre 2012;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2012;

Sulla proposta del Ministro della difesa e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri per la coesione territoriale, degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali e della salute;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modificazioni al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 2, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* sull'attività per il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati, svolta dall'esistente struttura ministeriale;»;

b) alla rubrica dell'articolo 18, la parola: «Commissariato» è sostituita dalla seguente: «Commissario»;

c) all'articolo 39 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Al personale di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le norme che regolano, per il personale del Ministero degli affari esteri, il computo, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio previsto nelle sedi disagiate e particolarmente disagiate.»;

2) i commi 5, 6, 7 e 8 sono abrogati;

d) all'articolo 45, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Gli arsenali e gli stabilimenti militari adibiti allo svolgimento di attività di manutenzione sui mezzi e sugli equipaggiamenti delle Forze armate possono concorrere, all'occorrenza, anche all'espletamento degli interventi manutentivi sui mezzi e sugli equipaggiamenti delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, con contestuale ristoro dei relativi oneri da parte delle amministrazioni che intendono avvalersi di detti servizi manutentivi e fatte salve le prioritarie esigenze delle Forze armate.»;

e) all'articolo 47, commi 1, lettera *b)*, e 3, la parola: «Segretario», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «Segretariato»;

f) all'articolo 52, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'anzianità, è valutato anche il servizio prestato presso altre magistrature.»;

g) all'articolo 54, comma 2, lettera *c)*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«Nessun ufficiale può esimersi dall'assumere ed esercitare le funzioni di giudice. Non possono comunque essere destinati a tali funzioni:

1) gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o Sottosegretario di Stato;

2) il Capo di stato maggiore della difesa;

3) il Segretario generale della difesa;

4) i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;

5) il Direttore generale per il personale militare.»;

h) all'articolo 57, comma 4:

1) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* di due magistrati militari in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2, con funzioni di giudice;»;

2) alla lettera *c)* sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«Nessun ufficiale può esimersi dall'assumere ed esercitare le funzioni di giudice. Non possono comunque essere destinati a tali funzioni:

1) gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o Sottosegretario di Stato;

2) il Capo di stato maggiore della difesa;

3) il Segretario generale della difesa;

4) i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;

5) il Direttore generale per il personale militare.»;

i) dopo l'articolo 92 è inserito il seguente:

«Art. 92-*bis (Iniziative per la diffusione dei valori e della cultura militare fra i giovani).* — 1. Nell'ambito delle iniziative per la diffusione dei valori e della cultura della pace e della solidarietà internazionale tra le giovani generazioni, le Forze armate organizzano corsi di formazione a carattere teorico-pratico, tendenti a rafforzare la conoscenza e la condivisione dei valori che da esse promanano e che sono alla base della presenza dei militari italiani di tutte le componenti operative nelle missioni internazionali. I corsi, di durata non superiore a tre settimane, si svolgono presso reparti delle Forze armate, secondo le priorità stabilite dal decreto di cui al comma 5, e sono intesi a fornire le conoscenze di base riguardanti il dovere costituzionale di difesa della Patria, le attività prioritarie delle Forze armate, in particolare nelle missioni internazionali di pace a salvaguardia degli interessi nazionali, di contrasto al terrorismo internazionale e di soccorso alle popolazioni locali, nonché quelle di concorso alla protezione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali e alla salvaguardia delle libere istituzioni, in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza. Dell'attivazione dei corsi è data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami" -, e nel sito istituzionale del Ministero della difesa.

2. Possono presentare la domanda di partecipazione ai corsi di cui al comma 1 i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, in possesso dei seguenti requisiti: età non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore a trenta anni compiuti; godimento dei diritti civili e politici; idoneità all'attività sportiva agonistica; esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento da arruolamenti, d'autorità o d'ufficio, esclusi i proscioglimenti per inidoneità psico-fisica; requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare la certificazione relativa all'idoneità all'attività sportiva agonistica e all'esito negativo degli accertamenti diagnostici di cui al primo periodo del presente comma, nonché la scheda vaccinale rilasciate da struttura sanitaria pubblica o convenzionata con il Servizio sanitario nazionale. Nella medesima domanda gli aspiranti possono indicare la preferenza per uno o più reparti tra quelli individuati annualmente per lo svolgimento dei corsi, nei quali sono prioritariamente destinati, in relazione alle disponibilità. I giovani sono ammessi ai corsi nel limite dei posti disponibili e previo superamento di apposita visita medica.

3. I giovani ammessi ai corsi assumono lo stato di militari, contraendo una speciale ferma volontaria di durata pari alla durata del corso, e sono tenuti all'osservanza delle disposizioni previste dagli ordinamenti di Forza armata. Durante i corsi i frequentatori fruiscono, a titolo gratuito, degli alloggi di servizio collettivi e della mensa.

4. Al termine dei corsi, ai frequentatori è rilasciato un attestato di frequenza, che costituisce titolo per l'iscrizione all'associazione d'arma di riferimento del reparto di Forza armata presso il quale si è svolto il corso, nonché, previa intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il riconoscimento di crediti formativi nei segmenti scolastici in cui sia possibile farvi ricorso. All'attestato di frequenza non può essere attribuito alcun valore o punteggio utile nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate.

5. Con decreto del Ministro della difesa, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono stabiliti:

a) gli eventuali ulteriori requisiti e i titoli preferenziali per l'ammissione ai corsi, individuati tra i seguenti: abilitazioni e brevetti attestanti specifiche capacità tecniche o sportive; residenza nei territori di dislocazione ovvero in aree tipiche di reclutamento dei reparti presso i quali i corsi sono svolti; titolo di studio; parentela o affinità, entro il secondo grado, con il personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per infermità o lesioni riportate in servizio, con le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere; ordine cronologico di presentazione delle domande;

b) le modalità di attivazione, organizzazione e svolgimento dei corsi, le cause di allontanamento dagli stessi, il cui accertamento è demandato al giudizio insindacabile del comandante del corso, nonché le eventuali ulteriori modalità per l'attivazione di corsi, anche di durata minore, cui sia possibile l'ammissione di giovani con disabilità, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, esclusa l'idoneità all'attività sportiva agonistica;

c) la somma che i frequentatori versano, a titolo di cauzione, commisurata al controvalore dei materiali di vestiario ed equipaggiamento forniti dall'Amministrazione; tale somma è, in tutto o in parte, incamerata in via definitiva se i frequentatori trattengono, a domanda, al termine dei corsi, ovvero danneggiano i citati materiali. In tali casi, la quota parte della cauzione trattenuta è versata in Tesoreria per la successiva riassegnazione, in deroga ai vigenti limiti, al fondo del Ministero della difesa istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in aggiunta alla dotazione dello stesso come determinata ai sensi del comma 617 del medesimo articolo 2.»;

l) all'articolo 94, comma 2, le parole: «, direttamente dipendenti dallo Stato maggiore della difesa e dal Segretariato generale della difesa» sono soppresse;

m) all'articolo 111, comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* la vigilanza a tutela degli interessi nazionali e delle vie di comunicazione marittime al di là del limite esterno del mare territoriale e l'esercizio delle funzioni di polizia dell'alto mare demandate alle navi da guerra negli spazi marittimi internazionali dagli articoli 200 e 1235, primo comma, numero 4, del codice della navigazione e dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché di quelle relative alla salvaguardia dalle minacce agli spazi marittimi internazionali, ivi compreso il contrasto alla pirateria, anche con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130;»;

n) l'articolo 153 è sostituito dal seguente:

«Art. 153 *(Reparti elicotteri delle altre Forze armate).* — 1. L'Aeronautica militare provvede, anche nel campo degli elicotteri, al controllo della circolazione aerea e alla determinazione delle procedure e norme inerenti a tale circolazione, nonché all'organizzazione, funzionamento ed esercizio del soccorso aereo e del trasporto aereo, salva la facoltà da parte delle altre Forze armate di utilizzare gli elicotteri di cui dispongono per esigenze contingenti di soccorso e di trasporto riguardanti le proprie unità.

2. All'Aeronautica militare competono, inoltre:

a) la direzione e il coordinamento dell'impiego degli elicotteri in quelle attività militari che comportino il concorso di elicotteri di più Forze armate;

b) il rilascio dei brevetti militari di pilota o pilota osservatore di elicottero e di specialista di elicottero o delle abilitazioni all'esercizio del volo sui vari tipi di elicotteri, nonché, ricorrendone le circostanze, il ritiro dei brevetti o la sospensione temporanea dall'attività di volo dei titolari degli stessi.»;

o) all'articolo 200:

1) al comma 1, la lettera *n)* è sostituita dalla seguente:

«*n)* altre visite non contemplate nelle lettere precedenti, autorizzate dal Ministero della difesa, ovvero attribuite dalla legge alla competenza di ufficiali medici, in base alle disposizioni che ne regolano l'esercizio.»;

2) al comma 2, dopo le parole: «Le autorità» sono inserite le seguenti: «o i privati»;

p) all'articolo 215:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni relative all'ordinamento e al funzionamento generale degli istituti militari di cui al presente titolo sono emanate:

a) dal Capo di stato maggiore della difesa, per gli istituti interforze;

b) dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di rispettiva competenza e previo parere del Capo di stato maggiore della difesa.»;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni relative a ordinamento e funzionamento dei programmi scolastici delle scuole militari sono adottate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.»;

q) il comma 3 dell'articolo 218 è abrogato.

Art. 2.

Modifiche al libro secondo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. Al libro secondo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 230, comma 1, lettera *b)*, alla rubrica del capo III del titolo II e all'articolo 365, rubrica e comma 1, la parola: «velivoli», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «aeromobili»;

b) all'articolo 233, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:

«1-*bis*. Alle costruzioni e alle ricostruzioni di edilizia residenziale pubblica destinate a uso militare si applica l'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni.»;

c) all'articolo 238, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Nella determinazione dei diritti aeroportuali da applicarsi negli aeroporti militari aperti al traffico civile, si tiene conto anche delle infrastrutture e dei servizi forniti dall'Aeronautica militare, che stipula apposita convenzione con il gestore aeroportuale, per la definizione degli stessi e l'individuazione delle modalità per il ristoro dei costi sostenuti.»;

d) all'articolo 251, comma 3, la parola: «direzione» è sostituita dalla seguente: «struttura»;

e) all'articolo 271, comma 4, le parole: «Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, su proposta del Commis-

sario,» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della difesa, di concerto con i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze, in base alle competenze di cui all'articolo 267,»;

f) all'articolo 300, comma 2, la parola: «marchi» è sostituita dalle seguenti: «segni distintivi»;

g) agli articoli 306, comma 4, 307, comma 10, alinea e lettere *a)* e *b)*, e 324, comma 10, le parole: «Direzione generale dei lavori e del demanio», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa»;

h) all'articolo 307, dopo il comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente:

«11-*bis*. In materia di valorizzazione e dismissione, nonché di trasferimento o conferimento a fondi immobiliari, di beni immobili del Ministero della difesa, si applicano altresì le seguenti disposizioni:

a) articolo 3-*ter*, commi 12 e 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, introdotto dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) articoli 43 e 53, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

c) comma 8-*quater* dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dall'articolo 23-*ter*, comma 1, lettera *g)*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

d) comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.»;

i) l'articolo 350 è abrogato;

l) all'articolo 363, comma 1-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica, altresì, l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190.»;

m) all'articolo 368, comma 2:

1) le parole: «Ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 16, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59» sono sostituite dalla seguenti: «Ai sensi degli articoli 29-*ter*, comma 2, e 29-*quater*, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

2) le parole: «allegato I al decreto legislativo n. 59 del 2005» sono sostituite dalle seguenti: «allegato VIII alla Parte II al decreto legislativo n. 152 del 2006»;

n) alla rubrica della sezione IX del capo I del titolo VIII, le parole: «nella zona delle operazioni» sono soppresse;

o) all'articolo 458, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-*bis*. Qualsiasi contestazione, anche in sede giurisdizionale, non sospende l'esecutorietà dell'ordine di requisizione.»;

p) all'articolo 478, dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

«4-*bis*. Qualsiasi contestazione, anche in sede giurisdizionale, non sospende l'esecutorietà dell'ordine di requisizione.»;

q) all'articolo 499, comma 5, primo periodo, le parole: «in di istituto» sono sostituite dalle seguenti: «in proprietà a favore di istituto».

Art. 3.

Modificazioni al libro terzo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. Al libro terzo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 527:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché l'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. L'articolo 1 del decreto-legge n. 313 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 460 del 1994, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di spese, principali e accessorie, per servizi e forniture aventi finalità di difesa nazionale e sicurezza, nonché agli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della difesa, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della difesa. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui al presente comma sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni della Tesoreria dello Stato, né sospendono l'accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati centrali e periferici.»;

b) all'articolo 528:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'informatizzazione delle attività del Ministero della difesa si applicano le norme vigenti per l'informatizzazione della pubblica amministrazione statale, con le deroghe ivi eventualmente previste, e segnatamente:

a) il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

b) le norme di attuazione dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e, in particolare, il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

c) l'articolo 1, commi 197 e 198, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con le relative norme secondarie di attuazione;

d) il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le limitazioni di cui all'articolo 2, comma 6, e all'articolo 75, comma 2, nonché le facoltà di cui all'articolo 17, comma 1-*bis* del medesimo decreto legislativo;

e) l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.»;

2) al comma 2, la parola: «DigitPA» è sostituita dalle seguenti: «Agenzia per l'Italia Digitale»;

c) all'articolo 532, comma 1, le parole: «, disciplinare, dirigenziale» sono soppresse;

d) all'articolo 534:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera *a)*, le parole: «l'articolo 1, commi 192, 193 e 194, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e l'articolo 67 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle seguenti: «gli articoli 1, commi 192, 193 e 194, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e 67 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni»;

1.2) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* ai contratti del Ministero della difesa relativi a lavori, servizi e forniture, diversi da quelli di cui al comma 2, si applicano il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e le relative disposizioni attuative emanate ai sensi dell'articolo 196 dello stesso codice dei contratti;»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai contratti del Ministero della difesa relativi a lavori, servizi e forniture ricadenti nell'oggetto della direttiva 2009/81/CE, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, e le relative disposizioni attuative emanate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dello stesso decreto.»;

e) all'articolo 536, comma 3, le parole: «direzioni generali tecniche» sono sostituite dalla seguente: «strutture»;

f) dopo l'articolo 537, è inserito il seguente:

«Art. 537-*bis (Semplificazione delle procedure per la realizzazione dei programmi di investimento di interesse dell'Amministrazione della difesa).* — 1. Ai fini della semplificazione delle procedure per la realizzazione dei programmi di investimento di interesse dell'Amministrazione della difesa, finanziati mediante contributi pluriennali, il decreto di cui all'articolo 4, comma 177-*bis*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è adottato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa. Con tale decreto si provvede a:

a) definire le modalità di attuazione dei programmi, in sostituzione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421;

b) fissare, se necessario, il tasso di interesse massimo secondo le modalità di cui all'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, che può essere successivamente rideterminato dal Ministero dell'economia e delle finanze, ove occorra;

c) verificare l'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente, ovvero quantificarli per la successiva compensazione ai sensi dell'articolo 4, comma 177-*bis*, della legge n. 350 del 2003, e successive modificazioni.»;

g) all'articolo 539, comma 1, la parola: «DigitPA» è sostituita dalle seguenti: «Agenzia per l'Italia Digitale»;

h) all'articolo 541, comma 1, dopo le parole: «12 aprile 2006, n. 163,» sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 10 del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208,»;

i) all'articolo 542, comma 1, le parole: «collaudate e accettate, per le quali il consegnatario abbia rilasciato apposita dichiarazione di ricevimento» sono sostituite dalle seguenti: «accettate a seguito della verifica di conformità e consegnate»;

l) all'articolo 545, comma 1, dopo la parola: «contratti» sono inserite le seguenti: «, anche per il tramite della società di cui all'articolo 535,»;

m) all'articolo 546, comma 2, le parole: «e civile» sono soppresse;

n) all'articolo 550:

1) al comma 2, dopo la parola: «credito», sono inserite le seguenti: «sono soggette ai controlli preventivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e»;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Il regolamento individua, in coerenza con l'articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e con i principi recati dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, le forme di controllo cui debbono essere sottoposti gli atti di spesa discendenti delle aperture di credito di cui al comma 2.»;

o) all'articolo 553, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'Arma dei carabinieri, l'assegnazione della somma di cui al presente articolo è disposta con decreto ministeriale concernente attribuzione delle risorse ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;

p) all'articolo 562, comma 1, dopo la parola: «armamento» sono inserite le seguenti: «, trasferimenti e intermediazioni»;

q) dopo l'articolo 565 è inserito il seguente:

«Art. 565-*bis (Spese per la diffusione dei valori e della cultura militare fra i giovani).* — 1. Per l'organizzazione da parte delle Forze armate dei corsi di formazione di cui all'articolo 92-*bis*, è autorizzata la spesa di 6.599.720 euro per l'anno 2010, 5.846.720 euro per l'anno 2011 e 1.052.849 euro per l'anno 2012, nonché 1.000.000 euro a decorrere dall'anno 2013.»;

r) all'articolo 585, comma 1, le lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)* ed *h)* sono sostituite dalle seguenti:

«*d)* per l'anno 2012: 67.969.382,62;

e) per l'anno 2013: 67.890.229,41;

f) per l'anno 2014: 67.814.528,25;

g) per l'anno 2015: 67.734.308,19;

h) a decorrere dall'anno 2016: 67.650.788,29.»;

s) dopo l'articolo 589 è inserito il seguente:

«Art. 589-*bis (Incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza).* — 1. L'onere derivante dagli articoli 1803 e 2161, valutato in 4.018.034,60 euro a decorrere dall'anno 2002, grava sui pertinenti capitoli di bilancio del Mi-

nistero della difesa per le Forze armate e del Ministero dell'economia e delle finanze per il Corpo della guardia di finanza. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;

t) all'articolo 618:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Fondo per le missioni militari di pace»;

2) al comma 1, le parole: «Missioni militari internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «Missioni militari di pace».

Art. 4.

Modifiche al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. Al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 625:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Specificità e rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali»;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al personale militare si applicano i principi e gli indirizzi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché le disposizioni contenute nel presente codice.»;

b) all'articolo 636, comma 3, le parole: «Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione generale della previdenza militare e della leva»;

c) all'articolo 650, comma 1, dopo la lettera *d)*, è aggiunta, in fine, la seguente:

«d-*bis*) assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri.»;

d) all'articolo 682, commi 4, lettera *b)*, numero 3), e 5, lettera *a)*, numero 3), le parole: «la sanzione disciplinare della consegna di rigore», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «sanzioni disciplinari più gravi della consegna»;

e) all'articolo 696, comma 2, le parole: «stabilita di norma in» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a»;

f) all'articolo 710, comma 2, la parola: «Ministro» è sostituita dalla seguente: «Ministero»;

g) all'articolo 724, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Gli ufficiali della Marina militare in servizio permanente effettivo, all'atto dell'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo contraggono il vincolo ad una ferma volontaria di quattordici anni; gli ufficiali che non portano a termine o non superano il corso di pilotaggio sono prosciolti dalla predetta ferma, salvo l'obbligo di completare la ferma precedentemente contratta. Gli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell'Aeronautica militare, nonché gli ufficiali piloti dei ruoli speciali del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto nominati sottotenenti a seguito dell'apposito concorso sono vincolati a una ferma di quattordici anni dall'inizio del previsto corso finalizzato al conseguimento del brevetto di pilota o navigatore militare che assorbe la ferma precedentemente contratta.»;

h) all'articolo 759:

1) al comma 1:

1.1) le parole: «All'atto dell'arruolamento» sono soppresse;

1.2) dopo le parole: «categorie e specialità» sono inserite le seguenti: «secondo specifiche disposizioni della Forza armata,»;

2) ai commi 2 e 3, dopo le parole: «Direzione generale per il personale militare», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «, su proposta della Forza armata»;

i) all'articolo 761, il comma 2 è abrogato;

l) all'articolo 783, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Agli ammessi ai corsi per allievo carabiniere si applicano le norme per le scuole allievi carabinieri, approvate con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.»;

m) all'articolo 788, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al completamento del corso di studio, agli allievi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2050 e 2052.»;

n) all'articolo 796:

1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il transito tra ruoli è disposto con decreto ministeriale.»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Al fine di fronteggiare specifiche esigenze funzionali e di assicurare continuità nell'alimentazione del personale militare in servizio permanente, il Ministro della difesa definisce annualmente, con proprio decreto, i contingenti di volontari in ferma prefissata e in servizio permanente e di sergenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, eventualmente ripartiti per categorie e specialità, che possono transitare a domanda tra le medesime Forze armate. Il medesimo decreto definisce i criteri, i requisiti e le modalità per accedere al transito. Ai fini della iscrizione in ruolo nella Forza armata ricevente, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 797. Il transito è disposto con decreto della Direzione generale per il personale militare. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.»;

o) all'articolo 797, i commi 3-*bis* e 3-*ter* sono abrogati;

p) all'articolo 799, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-*bis*. Nelle dotazioni organiche della Marina militare, di cui ai commi 1 e 2, non sono comprese quelle del Corpo delle capitanerie di porto stabilite dagli articoli 814 e 815 del presente codice.»;

q) all'articolo 806, comma 2, le parole: «Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze»;

r) all'articolo 830:

1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «È costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un numero massimo di 2.000 unità, per l'esecuzione di speciali servizi di vigilanza e scorta di valori della Banca d'Italia.»;

2) al comma 2, le parole: «apposita convenzione stipulata tra il Ministro della difesa e il Governatore della Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «apposito accordo tecnico stipulato tra il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e la Banca d'Italia»;

s) alle rubriche delle sezioni III e VIII del capo VII del titolo VII, nonché agli articoli 832, commi 1 e 2, 925, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, 1000, comma 1, lettera *a)*, numero 2), 1095, comma 1, 1100, comma 1, 1101, comma 3, 1105, commi 1 e 3, 1125, comma 1, 1259, rubrica e comma 1, le parole: «Arma dei trasporti e materiali» e le parole: «Arma trasporti e materiali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Arma dei trasporti e dei materiali»;

t) all'articolo 833:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Transito dal ruolo normale al ruolo speciale dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli delle varie Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, nonché degli ufficiali fino al grado di tenente colonnello dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello appartenenti ai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato dell'Esercito possono transitare, a domanda, nei rispettivi ruoli speciali dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato, nel numero e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Si applicano i commi 2, 3, 4, 5 e 6.»;

u) all'articolo 833-*bis*, comma 2, le parole: «direzione generale dei lavori e del demanio» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa»;

v) dopo l'articolo 833-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 833-*ter (Transito dal ruolo normale al ruolo speciale degli ufficiali con grado fino a tenente colonnello delle Armi dell'Aeronautica militare).* — 1. In relazione a particolari esigenze funzionali, gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello possono transitare, a domanda, dal ruolo normale al ruolo speciale delle Armi dell'Aeronautica militare, nel numero e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Gli ufficiali transitati ai sensi del presente articolo mantengono il grado, la posizione di stato, l'anzianità di grado e sono iscritti in ruolo secondo le modalità di cui all'articolo 797, commi 2 e 3.»;

z) all'articolo 878, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I militari in servizio temporaneo appartengono a una delle seguenti categorie:

a) volontari in ferma prefissata, in prolungamento di ferma e in rafferma;

b) carabinieri effettivi in ferma;

c) allievi delle scuole militari;

d) allievi marescialli;

e) allievi e aspiranti ufficiali;

f) marescialli in ferma;

g) ufficiali di complemento in ferma e in rafferma;

h) allievi ufficiali e ufficiali in ferma prefissata;

i) ufficiali e sottufficiali piloti e navigatori di complemento;

l) allievi carabinieri.»;

aa) all'articolo 880, comma 4, dopo la parola: «truppa» sono inserite le seguenti: «e i graduati dell'Arma dei carabinieri in ferma»;

bb) all'articolo 895, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono sempre consentite le attività, che diano o meno luogo a compensi, connesse con:

a) la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b) l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

c) la partecipazione a convegni e seminari;

d) le prestazioni nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell'articolo 90, comma 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

e) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

f) la formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.»;

cc) agli articoli 898, comma 5, 986, comma 4, 999, comma 1, e 1006, comma 4, la parola: «temporaneo», ovunque ricorre, è soppressa;

dd) all'articolo 901:

1) al comma 4:

1.1) la parola: «richiamo» è sostituita dalla seguente: «rientro»;

1.2) le parole: «è richiamato» sono sostituite dalla seguente: «rientra»;

2) al comma 5, la parola: «richiamo» è sostituita dalla seguente: «rientro»;

ee) all'articolo 919, comma 3, lettera *a)*, dopo le parole: «dal servizio» sono inserite le seguenti: «o dall'impiego»;

ff) all'articolo 940, comma 1, lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo le rispettive competenze»;

gg) all'articolo 982, comma 1, le parole: «se si trova in servizio temporaneo» sono soppresse;

hh) all'articolo 1008, comma 1, lettera *a)*, le parole: «tre mesi prima del» sono sostituite dalla seguente: «al»;

ii) all'articolo 1031, comma 1, alinea, dopo le parole: «dei militari» sono inserite le seguenti: «, ferme restando le modalità e condizioni previste dal presente codice,»;

ll) all'articolo 1077:

1) alla rubrica, dopo la parola: «Promozione» sono inserite le seguenti: «o conferimento di qualifica»;

2) dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:

«3-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche per l'attribuzione della qualifica di luogotenente al primo maresciallo e al maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.»;

mm) agli articoli 1188, comma 1, lettera *c)*, e 1192, comma 1, lettera *c)*, dopo le parole: «dal regolamento e», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «, per il personale reclutato nella prima classe dell'Accademia aeronautica a decorrere dall'anno accademico 2001-2002,»;

nn) all'articolo 1227, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri continuano ad applicarsi le seguenti norme:

a) articolo 22, della legge 1° aprile 1981, n. 121;

b) articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

c) articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410;

d) articolo 3, comma 3, della legge 23 marzo 1998, n. 93 ;

e) l'articolo 2, comma 6-*terdecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.»;

oo) all'articolo 1275, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza in incarico di comando o presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sezioni elicotteri, IMRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/PAC, stazioni COSPAS/SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il compimento del periodo richiesto.»;

pp) all'articolo 1280:

1) ai commi 2 e 3, le parole: «o in reparti operativi» ovunque ricorrono, sono soppresse;

2) al comma 4:

1.1) le parole: «o in reparti operativi» sono soppresse;

1.2) la lettera: «*e)*» è sostituita dalla seguente: «*d)*»;

3) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera *d)*, 3, lettera *e)*, e 4, lettera *d)*, i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi.»;

qq) all'articolo 1287:

1) ai commi 2 e 3, le parole: «o in reparti operativi», ovunque ricorrono, sono soppresse;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera *e)*, e 3, lettera *e)*, i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi.»;

rr) all'articolo 1308:

1) ai commi 2 e 3, le parole: «o in reparti operativi», ovunque ricorrono, sono soppresse;

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera *d)*, e 3, lettera *e)*, i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi.»;

ss) all'articolo 1309, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sezioni elicotteri, IMRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/PAC, stazioni COSPAS/SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il compimento del periodo richiesto.»;

tt) l'articolo 1313 è abrogato;

uu) all'articolo 1361, comma 4, dopo le parole: «coniugati,», sono inserite le seguenti: «i graduati,»;

vv) all'articolo 1369, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «diverse dal richiamo»;

zz) all'articolo 1377, comma 5, dopo le parole: «dal servizio» sono inserite le seguenti: «o dall'impiego»;

aaa) all'articolo 1403, comma 3, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

bbb) all'articolo 1464:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Distinzioni onorifiche e altre ricompense»;

2) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: «Nel regolamento sono disciplinate le seguenti distinzioni onorifiche e ricompense:»;

ccc) all'articolo 1473, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1472 deve essere richiesta per via gerarchica ed è rilasciata:

a) per l'Esercito italiano, per la Marina militare, per l'Aeronautica militare dai rispettivi Stati maggiori;

b) per l'Arma dei carabinieri, dal Comando generale;

c) per il Corpo della Guardia di finanza, dal Comando generale;

d) per i militari in servizio presso lo Stato maggiore della difesa e i dipendenti organismi interforze, dallo Stato maggiore della difesa;

e) per i militari in servizio presso il Segretariato generale della difesa e i dipendenti enti e organismi, dal Segretariato generale della difesa;

f) per i militari non dipendenti dai comandi o strutture di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, dall'autorità più elevata in grado dalla quale essi dipendono.»;

ddd) l'articolo 1485 è sostituito dal seguente:

«Art. 1485 *(Cause di ineleggibilità al Parlamento).* — 1. Le cause di ineleggibilità degli ufficiali generali, degli ammiragli e degli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato sono disciplinate dagli articoli 7 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, in quanto applicabili.»;

eee) all'articolo 1492, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli appartenenti alle Forze armate in servizio sono esclusi dalle funzioni di presidente dell'ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario, ai sensi dell'articolo 38, primo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.»;

fff) all'articolo 1495, comma 1, le parole: «dal presente capo» sono sostituite dalle seguenti: «dalla presente sezione».

Art. 5.

Modifiche al libro quinto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. Al libro quinto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1531:

1) al comma 1:

1.1) all'alinea, dopo le parole: «accordi nazionali di categoria» sono inserite le seguenti: «, anche ai fini dei relativi compensi,»;

1.2) alla lettera *c)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o anche già destinatari delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1484, e alla legge 15 dicembre 1969, n. 1023»;

2) il comma 5 è abrogato;

b) alla rubrica della sezione XIV del capo I del titolo IV, le parole: «e in soprannumero» sono soppresse;

c) all'articolo 1721, comma 2, le parole: «gli iscritti nel ruolo normale, i fuori quadro e gli ufficiali in soprannumero» sono sostituite dalle parole: «gli iscritti nel ruolo normale e i fuori quadro»;

d) gli articoli 1724 e 1725 sono abrogati.

Art. 6.

Modificazioni al libro sesto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. Al libro sesto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1798:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Agli allievi ufficiali e agli allievi marescialli provenienti da altri ruoli senza soluzione di continuità, in luogo della paga prevista al comma 1, competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione all'accademia o alla frequenza dei corsi; se essi sono superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, è attribuito un assegno personale riassorbibile in applicazione del principio di cui all'articolo 1780.»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il trattamento economico di cui ai commi 1 e 2 è corrisposto anche durante i periodi di interruzione dei corsi e di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermità, mentre ne è ridotta o sospesa la corresponsione agli allievi durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermità non dipendenti da causa di servizio, secondo le prescrizioni di cui all'articolo 1503.»;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Si applicano agli allievi delle scuole e delle accademie militari le disposizioni previste per i militari di cui all'articolo 1788, comma 1, in materia di sospensione della paga e di assegni per il nucleo familiare.»;

b) all'articolo 1806, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Allo stesso personale si applica, altresì, l'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183.»;

c) all'articolo 1808:

1) al comma 2 è anteposto il seguente periodo: «L'assegno di lungo servizio e l'indennità speciale hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario.»;

2) al comma 6, secondo periodo, le parole: «ufficiali e sottufficiali» sono sostituite dalle seguenti: «ufficiali, sottufficiali e graduati»;

3) al comma 9, le parole: «Agli ufficiali e ai sottufficiali» sono sostituite dalle seguenti: «Agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati»;

d) all'articolo 1809:

1) al comma 1, lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che ha natura accessoria ed è erogata per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario»;

2) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-*bis*. Trascorsi i periodi indicati al comma 11, nonché quelli previsti dagli articoli 16, 17 e 21 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ulteriori assenze del dipendente, pur se consentite dall'attuale ordinamento, comportano la decadenza dall'organico dell'ufficio all'estero.»;

3) il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. Alle lavoratrici madri in astensione dal lavoro ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché ai lavoratori padri ai sensi della stessa normativa, spetta il seguente trattamento economico:

a) in caso di astensione obbligatoria, l'indennità personale è corrisposta per intero;

b) in caso di astensione facoltativa, l'indennità personale è sospesa.»;

4) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

«12-*bis*. Al personale militare e civile si applicano per l'assistenza sanitaria e per le coperture dei rischi di morte, invalidità permanente o gravi menomazioni causati da atti di natura violenta, le norme vigenti per il personale del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero, di cui all'articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Al personale locale, assunto a contratto, si applicano l'articolo 158 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e il decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, e successive modificazioni.»;

e) all'articolo 1823, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Allo stesso personale si applica, altresì, l'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183.».

Art. 7.

Modificazioni al libro settimo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. Al libro settimo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1869, comma 4, la parola: «velivoli» è sostituita dalla seguente: «aeromobili»;

b) all'articolo 1914, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'indennità supplementare è reversibile in favore dei superstiti. In mancanza del coniuge o di figli minorenni, l'indennità è corrisposta, nell'ordine, ai figli maggiorenni, ai genitori, ai fratelli e sorelle.».

Art. 8.

Modificazioni al libro ottavo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. Al libro ottavo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 1930, comma 1, 1939, comma 1, lettera *a)*, 1940, comma 1, 1943, comma 3, 1968, comma 1, lettere *l)* ed *o)*, 1982, commi 1 e 2, 1992, commi 3, 4 e 5, 1993, comma 2, lettera *b)*, 1998, comma 2, lettera *b)*, le parole: «Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Direzione generale della previdenza militare e della leva»;

b) all'articolo 1937, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 1936, la lista di leva è firmata dal Sindaco e, nei primi dieci giorni del mese di aprile, è trasmessa ovvero resa accessibile al Ministero della difesa esclusivamente in modalità telematica, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Si applica l'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.».

Art. 9.

Modificazioni al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. Al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2136:

1) al comma 1:

1.1) dopo la lettera *g)*, è inserita la seguente: «g-*bis*) l'articolo 892;»;

1.2) la lettera *gg)* è soppressa;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Si applicano al Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le seguenti ulteriori disposizioni del presente codice:

a) l'articolo 192;

b) l'articolo 558;

c) l'articolo 2229, comma 6.»;

b) all'articolo 2140, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il Corpo della guardia di finanza può arruolare ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di due anni e sei mesi, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi. Ai corsi si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che:

a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;

b) non abbiano superato il 32° anno d'età alla data indicata nel bando di concorso;

c) siano riconosciuti in possesso dell'idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale;

d) non siano già in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti:

a) i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai singoli corsi, ed eventualmente ulteriori requisiti, le tipologie e le modalità dei concorsi e delle eventuali prove di esame, prevedendo anche la durata dei corsi; le modalità per lo svolgimento dei rispettivi corsi di formazione e relativi programmi sono determinati dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza;

b) i requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali in ferma prefissata.

3. Gli allievi che superano gli esami di fine corso sono nominati sottotenenti del Corpo della guardia di finanza in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale ovvero tenenti del corrispondente ruolo tecnico-logistico-amministrativo.

4. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali in ferma prefissata che ab-

biano completato diciotto mesi di servizio nel Corpo della guardia di finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai posti loro riservati ai sensi dell'articolo 2143-*bis*, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sempreché gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di età. Il servizio prestato in qualità di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione della graduatoria di merito.

5. Per quanto non espressamente previsto, si applicano al Corpo della guardia di finanza, in quanto compatibili, le norme sugli ufficiali in ferma prefissata contenute nel presente codice.»;

c) all'articolo 2143, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. In relazione alla necessità di disporre di adeguate forze di completamento, con specifico riferimento alle esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero, gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, su proposta del Comando generale del Corpo della guardia di finanza e previo consenso degli interessati, possono essere richiamati in servizio con il grado e l'anzianità posseduta ed ammessi ad una ferma non superiore ad un anno, rinnovabile a domanda dell'interessato per non più di una volta, al termine della quale sono collocati in congedo.

2. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali inferiori delle forze di completamento del Corpo della guardia di finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai posti loro riservati ai sensi dell'articolo 2143-*bis*, comma 1, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sempreché gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di età. Al termine dei prescritti corsi formativi i predetti ufficiali sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei pari grado in ruolo.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite in relazione alle specifiche esigenze del Corpo della guardia di finanza:

a) le modalità per l'individuazione delle ferme e della loro eventuale estensione nell'ambito del limite massimo di cui al comma 1;

b) i requisiti fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali chiamati o richiamati in servizio. L'ordinamento del Corpo della guardia di finanza individua gli eventuali specifici requisiti richiesti, anche relativamente alla rispettiva articolazione interna;

c) le procedure da seguirsi, le modalità per l'individuazione delle professionalità e del grado conferibile ai sensi dell'articolo 674, gli eventuali ulteriori requisiti, secondo criteri analoghi a quelli individuati dal medesimo articolo 674.

4. Per quanto non espressamente previsto per il Corpo della guardia di finanza, si applicano al medesimo Corpo, in quanto compatibili, le norme sugli ufficiali delle forze di completamento contenute nel presente codice.»;

d) dopo l'articolo 2143 è inserito il seguente:

«Art. 2143-*bis (Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza).* — 1. Per gli ufficiali in ferma prefissata con almeno diciotto mesi di servizio, per gli ufficiali di complemento e per gli ufficiali delle forze di completamento che abbiano prestato servizio senza demerito nel Corpo della guardia di finanza sono previste riserve di posti fino all'80 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo medesimo, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.

2. Per gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito nel Corpo della guardia di finanza sono previste riserve di posti fino al 40 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo speciale del Corpo medesimo, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 69 del 2001. Conseguentemente, in caso di attivazione dei predetti reclutamenti, i posti disponibili residui sono messi a concorso per le categorie previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 69 del 2001, secondo le percentuali ivi indicate.»;

e) all'articolo 2154, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Allo stesso personale si applica, altresì, l'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183.»;

f) all'articolo 2157, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo le modalità ivi previste»;

g) all'articolo 2161, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Agli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza, in possesso alla data del 21 marzo 2000 del brevetto di pilota militare e del requisito di almeno diciotto anni di servizio, che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di età, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria di cui all'articolo 966, è corrisposto in unica soluzione al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio un premio pari alla differenza tra l'importo complessivo dei premi previsti dall'articolo 1803 e quello dei relativi premi biennali percepiti.

2. Agli ufficiali di cui al comma 1 che, in possesso delle specifiche qualifiche previste per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo ed in qualsiasi condizione meteorologica, alla data del 21 marzo 2000 avevano superato il quarantacinquesimo anno di età e non superato il cinquantesimo anno di età, è corrisposto in unica soluzione al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio un premio di importo pari alla metà dell'importo complessivo dei premi di cui all'articolo 1803.

3. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza ammessi ai corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare devono contrarre, all'atto dell'ammissione al corso, una ferma volontaria, decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi, di durata pari a quattordici anni se provenienti dal ruolo normale e di sedici anni se provenienti dal ruolo aeronavale.

L'ufficiale che non porta a termine o non supera il corso di pilotaggio è prosciolto dalla ferma, salvo l'obbligo di completare le ferme eventualmente contratte.

4. Al termine della ferma contratta, gli ufficiali di cui al comma 3 sono ammessi a contrarre le ferme volontarie di cui all'articolo 966 ed a percepire i premi di cui all'articolo 1803.»;

h) all'articolo 2190, comma 2, la parola: «Segretario» è sostituita dalla seguente: «Segretariato»;

i) dopo l'articolo 2195 è inserito il seguente:

«Art. 2195-*bis* *(Finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico).* — 1. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, è autorizzato un contributo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2016 e di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»;

l) all'articolo 2198, il comma 2 è abrogato;

m) l'articolo 2209 è sostituito dal seguente:

«Art. 2209 *(Regime transitorio delle eccedenze organiche del personale non direttivo del Corpo delle capitanerie di porto).* — 1. Fino al 2015, per il Corpo delle capitanerie di porto sono ammesse eccedenze nell'organico dei ruoli dei marescialli dovute agli inquadramenti effettuati al momento della costituzione dei ruoli stessi. Fino al raggiungimento del volume organico previsto per i volontari di truppa in servizio permanente, sono ammesse eccedenze nell'organico del ruolo dei sergenti dovute agli inquadramenti effettuati al momento della costituzione dei ruoli stessi.»;

n) dopo l'articolo 2231 è inserito il seguente:

«Art. 2231-*bis* *(Trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni).* — 1. Per il triennio 2012-2014, gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello compreso e gradi corrispondenti e i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono presentare domanda di trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il trasferimento è condizionato al preventivo parere favorevole del Ministero della difesa e all'accettazione da parte dell'amministrazione di destinazione ed è autorizzato secondo le modalità e nei limiti delle facoltà assunzionali annuali della medesima amministrazione, previsti dalle disposizioni vigenti. Al personale trasferito, che viene inquadrato nell'area funzionale del personale non dirigenziale individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base di apposite tabelle di equiparazione approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi per il personale non dirigente vigenti nel comparto dell'amministrazione di destinazione. Alla data di assunzione in servizio presso l'amministrazione di destinazione, il militare è collocato in congedo nella posizione della riserva.»;

o) l'articolo 2235 è sostituito dal seguente:

«Art. 2235 *(Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano della Marina militare e dell'Aeronautica militare).* — 1. Fino al 2015, per tutti i ruoli speciali degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, il periodo di permanenza minima nel grado di maggiore o grado corrispondente, ai fini dell'avanzamento al grado superiore, è di 4 anni.»;

p) all'articolo 2239, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

«3-*bis*. Fino all'adozione di una nuova disciplina ai sensi dell'articolo 1096, comma 1, lettera *b)*, restano validi ai fini dell'avanzamento gli esami e i corsi di cui alle vigenti disposizioni, ad esclusione della frequenza del corso superiore della scuola di guerra aerea per gli ufficiali del ruolo naviganti normale.»;

q) dopo l'articolo 2259, è inserito il seguente:

«Art. 2259-*bis* *(Assunzioni di personale negli arsenali e stabilimenti militari).* — 1. Al fine di consentire l'attuazione dei processi di ristrutturazione e di incremento dell'efficienza degli arsenali e degli stabilimenti militari, in ciascuno degli anni del triennio 2012-2014, il Ministero della difesa riserva alle assunzioni del personale degli arsenali e degli stabilimenti militari appartenente ai profili professionali tecnici il sessanta per cento delle assunzioni di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Per le assunzioni di cui al presente comma non si applica l'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.»;

r) dopo l'articolo 2264, è inserito il seguente:

«Art. 2264-*bis* *(Limiti per la costituzione della posizione assicurativa).* — 1. Gli articoli 1861 e 1862 trovano applicazione per le posizioni assicurative costituite per il servizio prestato fino al 30 luglio 2010, agli effetti dell'articolo 12, comma 12-*undecies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»;

s) all'articolo 2268, comma 1:

1) il numero 429) è soppresso e, per l'effetto, gli articoli 7, primo comma, lettera *h)*, e 38, primo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, riprendono vigore;

2) dopo il numero 649), è inserito il seguente:

«649-*bis*) legge 22 maggio 1971, n. 368;»;

3) il numero 678) è soppresso e, per l'effetto, la legge 27 ottobre 1973, n. 629, riprende vigore;

4) al numero 723), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché 27, secondo comma» e, per l'effetto, l'articolo 27, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187, riprende vigore;

5) dopo il numero 786), è inserito il seguente:

«786-*bis*) decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, articoli: 4, 5, 6, 7 e 8;»;

6) il numero 816) è soppresso;

7) al numero 928), le parole: «escluso l'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «esclusi gli articoli 5 e 6» e, per l'effetto, l'articolo 5 della legge 28 marzo 1997, n. 85, riprende vigore;

8) al numero 975), le parole: «: articoli 1, 2 e 4» sono soppresse;

9) il numero 998) è sostituito dal seguente: «998) decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;»;

10) al numero 1085-*bis*), le parole: «articolo 6, commi 21-*ter* e 21-*quater*» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 6, commi 21-*ter* e 21-*quater*, e 55, commi 5-*bis*, 5-*ter*, 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies*»;

11) dopo il numero 1085-*ter*), sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«1085-*quater*) legge 12 novembre 2011, n. 183: articolo 4, commi 57 e 96;

1085-*quinquies*) decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215 e legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 13, articoli: 4, commi 1-*bis* e 1-*ter*, e 5, commi 1, 1-*bis*, 3 e 4;

1085-*sexies*) decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27: articolo 81.»;

t) all'articolo 2269, comma 1, il numero 238) è abrogato;

u) all'articolo 2270:

1) al comma 1:

1.1) al numero 4), le parole: «3, 7, 9 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «3, 7, 9, 10 e 11» e, per l'effetto, l'articolo 11 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, dalla legge 4 aprile 1935, n. 808, riprende vigore ed è sottratto agli effetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213;

1.2) al numero 33-*ter*), dopo la parola: «militare», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché 27, secondo comma»;

2) al comma 2, dopo il numero 12) è aggiunto, in fine, il seguente:

«12-*bis*) decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, articoli da 42 a 47, limitatamente a quanto disposto dall'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

Art. 10.

Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali

1. Al primo comma dell'articolo 261-*quater* del codice penale militare di pace approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, introdotto dal comma 1, lettera *c)*, dell'articolo 2121 del codice dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «, compreso quello sulla riabilitazione militare,» sono soppresse.

2. All'articolo 1, primo comma, della legge 30 dicembre 1950, n. 1120, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, considerato in ragione dell'ottanta per cento».

3. All'articolo 3, primo comma, della legge 12 giugno 1955, n. 512, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, considerati in ragione dell'ottanta per cento».

4. Agli articoli 1, secondo comma, e 2, terzo comma, della legge 30 novembre 1961, n. 1326, ovunque ricorrono, le parole: «, quale risulta integrato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19» sono soppresse.

5. All'articolo 51, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «art. 3 della legge 28 febbraio 2000, n. 42» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 2161 del citato codice,».

6. All'articolo 8, comma 5, primo periodo, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, dopo la parola: «privati», sono inserite le seguenti: «non può avere durata inferiore a quattro mesi e».

7. All'articolo 59 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per l'attribuzione della qualifica di luogotenente al maresciallo aiutante.».

8. All'articolo 63 della legge 23 dicembre 2000, n. 388:

a) alla rubrica, le parole: «delle Forze armate,» sono soppresse;

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'Arma dei carabinieri si applica l'articolo 546 del codice dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».

9. All'articolo 13 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente:

«4-*bis*. L'avanzamento è il complesso delle procedure autoritative e delle operazioni tecnico-amministrative, disciplinate dal presente decreto legislativo, necessarie per la progressione di carriera del personale militare. In materia di avanzamento, gli obblighi di partecipazione procedimentale e di motivazione sono assolti secondo le modalità previste dal presente decreto legislativo.».

10. All'articolo 1, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86, le parole: «alla legge 19 maggio 1986, n. 224» sono sostituite dalle seguenti: «al Codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».

11. In relazione a quanto disposto dagli articoli 4, comma 1, lettera *ll)*, 9, comma 1, lettera *s)*, numeri 3), 4) e 7), e lettera *u)*, numero 1.1), nonché dal comma 7 del presente articolo, sono comunque fatti salvi gli effetti giuridici e i provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2186 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Art. 11.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DI PAOLA, *Ministro della difesa*

PATRONI GRIFFI, *Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*

BARCA, *Ministro per la coesione territoriale*

TERZI DI SANT'AGATA, *Ministro degli affari esteri*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

SEVERINO, *Ministro della giustizia*

GRILLI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PASSERA, *Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

CATANIA, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

CLINI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

FORNERO, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

PROFUMO, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

ORNAGHI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

BALDUZZI, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 76 della Costituzione è il seguente: «L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

— L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 17 marzo 1997, n. 63, è il seguente:

«Art. 20. — 1. Il Governo, sulla base di un programma di priorità di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto.

2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedimentali, nonché di regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato.

3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;

a-*bis*) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

c) indicazione dei principi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicità che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimo-

nio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;

e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implichino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;

f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalità amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attività da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;

g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte:

1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;

2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla luce della normativa comunitaria;

3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attività economiche e lavorative;

4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarietà sociale;

5) alla tutela dell'identità e della qualità della produzione tipica e tradizionale e della professionalità;

h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualità delle fasi delle attività economiche e professionali, nonché dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;

i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attività private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonché di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialità, alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilità dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;

l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, città metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; determinazione dei principi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente;

m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma;

n) indicazione esplicita dell'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3-*bis*. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi commi.

4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera *c)*, e delle competenze riservate alle regioni;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;

f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;

f-*bis*) generale possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non può essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;

f-*ter*) conformazione ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della leale collaborazione, della responsabilità e della tutela dell'affidamento;

f-*quater*) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonché delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, aventi il carattere della ripetitività, ad uno o più schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti;

f-*quinquies*) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.

7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Con effetto

dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e principi:

a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

b) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

c) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo;

e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;

g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.

8-*bis*. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualità della regolazione con la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolazione interna e a livello europeo.

9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che garantisce anche l'uniformità e l'omogeneità degli interventi di riassetto e semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo.

10. Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione attiva individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione.

11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.».

— Il testo dell'art. 14, commi 14, 15 e 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2005, n. 280, è il seguente:

«14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;

b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali;

d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;

e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica;

h) identificazione delle disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970.

(*Omissis*).

18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19.».

— Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 2010, n. 106.

— Il testo degli articoli 20, 21 e 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 1999, n. 203, è il seguente:

«Art. 20 *(Attribuzioni)*. — 1. Al Ministero della difesa sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di difesa e sicurezza militare dello Stato, politica militare e partecipazione a missioni a supporto della pace, partecipazione ad organismi internazionali di settore, pianificazione generale e operativa delle forze armate e interforze, pianificazione relativa all'area industriale di interesse della difesa.

2. Il Ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree:

a) area tecnico operativa: difesa e sicurezza dello Stato, del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime ed aree, pianificazione generale operative delle Forze armate e Interforze con i conseguenti programmi tecnico finanziari; partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace; partecipazione agli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale ed attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti con le autorità militari degli altri Stati; informativa al Parlamento sull'evoluzione del quadro strategico e degli impegni operativi; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area operativa: interventi di tutela ambientale, concorso nelle attività di protezione civile su disposizione del Governo, concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni ed il bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità;

b) area tecnico amministrativa e tecnico industriale: politica degli armamenti e relativi programmi di cooperazione internazionale; conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare; bilancio ed affari finanziari; ispezioni amministrative; affari giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali del personale militare e civile; armamenti terrestri, navali ed aeronautici; telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate; lavori e demanio; commissariato e servizi generali; leva e reclutamento; sanità militare; attività di ricerca e sviluppo, approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d'arma; programmi di studio nel settore delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei

programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale pubblica e privata; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale.».

«Art. 21 *(Ordinamento)*. — 1. Il Ministero si articola in direzioni generali in numero non superiore a undici, coordinate da un segretario generale.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge 18 febbraio 1997, n. 25 e nel decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, nel decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459 e nel decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, nonché nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.».

«Art. 22 *(Agenzia Industrie Difesa)*. — 1. È istituita, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9, l'Agenzia Industrie Difesa, con personalità giuridica di diritto pubblico. L'agenzia è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa, ed è organizzata in funzione del conseguimento dei suoi specifici obiettivi, ai sensi dell'art. 12, lettera *r)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Scopo dell'agenzia è quello di gestire unitariamente le attività delle unità produttive ed industriali della difesa di cui alla tabella C allegata al decreto 20 gennaio 1998 del Ministro della difesa indicati con uno o più decreti dello stesso Ministro, da adottare entro il 31 marzo 2000. L'agenzia utilizza le risorse finanziarie materiali ed umane delle unità dalla stessa amministrate nella misura stabilita dal regolamento di cui al comma 2.

2. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'agenzia sono definite con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dell'obiettivo dell'economia gestione e dei principi che regolano la concorrenza ed il mercato in quanto applicabili. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, possono essere aggiornati i termini di cui all'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, e ridefinita la procedura ivi prevista, nonché definite le modalità per la trasformazione in società per azioni delle unità produttive ed industriali di cui al comma 1 ovvero per la loro alienazione, assicurando al personale il diritto di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 283 del 1998.».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 10 *(Attribuzioni del Ministro della difesa)*. — 1. (*Omissis*).

2. Il Ministro della difesa, inoltre, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri, la relazione annuale da presentare al Parlamento, in ordine allo stato della disciplina militare e allo stato dell'organizzazione delle Forze armate, in relazione agli obiettivi di ristrutturazione, riferendo, in particolare:

a) sul livello di operatività delle singole Forze armate;

b) sul grado di integrazione del personale militare volontario femminile;

c) sull'attività per il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati, svolta dall'esistente struttura ministeriale;

d) sul conseguimento degli obiettivi di reclutamento dei volontari necessari ad assicurare l'operatività delle Forze armate;

e) sullo stato dei reclutamenti nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce rossa.

3. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo della rubrica dell'art. 18 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 18 *(*Commissario *generale per le onoranze ai Caduti)*. — 1-2. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 39 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 39 *(Personale)*. — 1. Il personale in servizio all'estero ha diritto ogni anno a una licenza ordinaria di trenta giorni lavorativi, nonché a quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi e alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. Le ferie del personale civile del Ministero della difesa in servizio all'estero sono regolate secondo le disposizioni vigenti per il territorio nazionale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale di cui all'art. 1808.

2. Per il personale in servizio nelle sedi disagiate e in quelle particolarmente disagiate, stabilite per il personale del Ministero degli affari esteri ai sensi del comma 1 dell'art. 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il periodo di licenza ordinaria o di ferie di cui al comma 1 è rispettivamente aumentato di sette e di dieci giorni lavorativi.

3. Al personale di cui ai commi 1, primo e secondo periodo, e 2 si applicano le stesse norme sul trattamento economico per congedi ordinari o ferie e per rimborso delle relative spese di viaggio vigenti per il personale del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero, compreso il periodo di tempo corrispondente ai giorni di viaggio per andata e ritorno dall'Italia, stabilito per il personale del Ministero medesimo ai sensi del comma 3 dell'art. 180 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

4. *Al personale di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le norme che regolano, per il personale del Ministero degli affari esteri, il computo, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio previsto nelle sedi disagiate e particolarmente disagiate.*».

— Si riporta il testo dell'art. 45, comma 2-*bis*, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 45 *(Stabilimenti e arsenali militari)*. — 1-2. (*Omissis*).

*2-*bis. *Gli arsenali e gli stabilimenti militari adibiti allo svolgimento di attività di manutenzione sui mezzi e sugli equipaggiamenti delle Forze armate possono concorrere, all'occorrenza, anche all'espletamento degli interventi manutentivi sui mezzi e sugli equipaggiamenti delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, con contestuale ristoro dei relativi oneri da parte delle amministrazioni che intendono avvalersi di detti servizi manutentivi e fatte salve le prioritarie esigenze delle Forze armate.*

3. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 47, commi 1 e 3, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 47 *(Classificazione degli enti)*. — 1. Gli enti dell'area tecnico-industriale e i centri tecnici dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa si distinguono in:

a) enti gestiti dall'Agenzia industrie difesa, denominati unità;

b) enti dipendenti dal *Segretariato* generale della difesa;

c) enti dipendenti dai Comandi e dagli Ispettorati logistici di Forza armata.

2. (*Omissis*).

3. Gli enti dipendenti dal *Segretariato* generale della difesa sono disciplinati nel regolamento.».

— Si riporta il testo dell'art. 52, comma 4, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 52 *(Magistrati militari)*. — 1-3. (*Omissis*).

4. Lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza, l'avanzamento e il trattamento economico dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili. *Ai fini dell'anzianità, è valutato anche il servizio prestato presso altre magistrature.*».

— Si riporta il testo dell'art. 54, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 54 *(Tribunale militare)*. — 1. (*Omissis*).

2. Il Tribunale militare giudica con l'intervento:

a) del presidente del Tribunale militare o del presidente di sezione del Tribunale militare che lo presiedono; in caso di impedimento del presidente giudica con l'intervento di un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall'art. 53, comma 2, con funzioni di presidente;

b) di un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettera *b)*, con funzioni di giudice;

c) di un militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza di grado pari a quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale, estratto a sorte, con funzioni di giudice. *Nessun uffi-*

ciale può esimersi dall'assumere ed esercitare le funzioni di giudice. Non possono comunque essere destinati a tali funzioni:

1) gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o Sottosegretario di Stato;

2) il Capo di stato maggiore della difesa;

3) il Segretario generale della difesa;

4) i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;

5) il Direttore generale per il personale militare.

3-6. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 57, comma 4, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 57 *(Corte militare di appello)*. — 1-3. (*Omissis*).

4. La Corte militare d'appello giudica con l'intervento:

a) del presidente della Corte militare di appello o della sezione o, in caso di impedimento, di un magistrato militare almeno in possesso dei requisiti di cui all'art. 53, comma 2, con funzioni di presidente;

b) di due magistrati militari in possesso almeno dei requisiti di cui all'art. 53, comma 2, con funzioni di giudice;

c) di due militari dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza, di grado pari a quello dell'imputato e, comunque, non inferiore a tenente colonnello, estratti a sorte, con funzioni di giudice. *Nessun ufficiale può esimersi dall'assumere ed esercitare le funzioni di giudice. Non possono comunque essere destinati a tali funzioni:*

1) gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o Sottosegretario di Stato;

2) il Capo di stato maggiore della difesa;

3) il Segretario generale della difesa;

4) i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;

5) il Direttore generale per il personale militare.

5. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 94, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 94 *(Direzioni di amministrazione delle Forze armate)*. — 1. (*Omissis*).

2. La Direzione di amministrazione interforze, con le attribuzioni e i compiti indicati nel comma 1, ha competenza sugli enti a carattere interforze.».

— Si riporta il testo dell'art. 111 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 111 *(Competenze particolari della Marina militare)*. — 1. Rientrano nelle competenze della Marina militare, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente:

a) la vigilanza a tutela degli interessi nazionali e delle vie di comunicazione marittime al di là del limite esterno del mare territoriale e l'esercizio delle funzioni di polizia dell'alto mare demandate alle navi da guerra negli spazi marittimi internazionali dagli articoli 200 e 1235, numero 4, del codice della navigazione e dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché di quelle relative alla salvaguardia dalle minacce agli spazi marittimi internazionali, ivi compreso il contrasto alla pirateria, anche con le modalità di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130;

b) il concorso ai fini di prevenzione e di contrasto del traffico dei migranti via mare, nelle acque internazionali, ai sensi dell'art. 12, comma 9-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, oltre che nell'ambito della cooperazione operativa tra gli Stati membri dell'Unione Europea coordinata dall'Agenzia istituita con il regolamento UE n. 2007/2004 del 26 ottobre 2004, gestendo il necessario dispositivo di sorveglianza marittima integrata;

c) il concorso al contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

d) il servizio di rifornimento idrico delle isole minori.».

— Si riporta il testo del comma 1, lettera *n)* e del comma 2 dell'art. 200 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 200 *(Visite medico-fiscali)*. — 1. Tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici possono richiedere l'opera degli ufficiali medici per visite medico-fiscali ai propri dipendenti, nei seguenti casi:

a)-m) (*Omissis*);

n) altre visite non contemplate nelle lettere precedenti, autorizzate dal Ministero della difesa, ovvero attribuite dalla legge alla competenza di ufficiali medici, in base alle disposizioni che ne regolano l'esercizio.

2. Le autorità *o i privati* che richiedono le visite rivolgono ufficialmente la domanda alla Direzione dell'ospedale militare o dell'infermeria autonoma o presidiaria oppure al Comando dal quale dipende l'infermeria di corpo se la visita deve essere eseguita presso tale ente, oppure, nei casi previsti, alla Direzione dell'istituto medico-legale dell'Aeronautica militare competente per territorio.».

— Si riporta il testo dell'art. 215 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 215 *(Ordinamento e funzionamento degli istituti militari)*. — 1. *Le disposizioni relative all'ordinamento e al funzionamento generale degli istituti militari di cui al presente titolo sono emanate:*

a) *dal Capo di stato maggiore della difesa, per gli istituti interforze;*

b) *dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di rispettiva competenza e previo parere del Capo di stato maggiore della difesa.*

1-bis *Le disposizioni relative a ordinamento e funzionamento dei programmi scolastici delle scuole militari sono adottate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*».

— Si riporta il testo dell'art. 218 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 218 *(Finalità delle scuole militari)*. — 1. Le scuole militari sono istituti di istruzione che perseguono lo scopo principale di preparare i futuri allievi delle accademie militari; la scuola navale militare ha anche lo scopo di suscitare nei giovani l'interesse alla vita sul mare, orientandoli verso le attività a esso connesse; la scuola militare aeronautica ha anche lo scopo di stimolare nei giovani l'interesse per la vita aeronautica, orientandoli nel corso degli studi verso le attività a essa connesse.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono affidate alle seguenti scuole militari:

a) Scuola militare "Nunziatella" dell'Esercito italiano;

b) Scuola navale militare "Francesco Morosini";

c) Scuola militare "Teuliè" dell'Esercito italiano;

d) Scuola militare aeronautica "Giulio Douhet".».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 230 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 230 *(Categorie dei beni della Difesa - Rinvio ad altre fonti)*. — 1. I beni della Difesa si distinguono in demanio pubblico e beni patrimoniali, disponibili e indisponibili, secondo le norme del codice civile, e sono sottoposti:

a) alle disposizioni dettate nel codice civile per tali categorie di beni;

b) alle disposizioni dettate nel codice della navigazione e relativo regolamento, e nelle pertinenti leggi speciali, per porti e aeroporti militari, navi e *aeromobili* militari;

c) alle disposizioni dettate nel codice della proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) per le invenzioni militari;

d) alle disposizioni dettate nel codice penale per la tutela dei beni militari.».

— Si riporta il testo dell'art. 233, comma 1-*bis*, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come inserito dal presente decreto:

«Art. 233 *(Individuazione delle opere destinate alla difesa nazionale a fini determinati)*. — 1. (*Omissis*).

1-bis. *Alle costruzioni e alle ricostruzioni di edilizia residenziale pubblica destinate a uso militare si applica l'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni.*».

— Si riporta il testo dell'art. 238, comma 3-*bis*, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come inserito dal presente decreto:

«Art. 238 *(Porti e aeroporti militari)*. — 1-3. (*Omissis*).

3-*bis*. *Nella determinazione dei diritti aeroportuali da applicarsi negli aeroporti militari aperti al traffico civile, si tiene conto anche delle infrastrutture e dei servizi forniti dall'Aeronautica militare, che stipula apposita convenzione con il gestore aeroportuale, per la definizione degli stessi e l'individuazione delle modalità per il ristoro dei costi sostenuti.*

4. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 251, comma 3, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 251 *(Uso speciale e obbligatorio dei campi di tiro a segno - Quota di iscrizione)*. — 1-2. (*Omissis*).

3. La quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale per le categorie indicate ai commi 1 e 2 è stabilita in euro 11,56. Con decreto dirigenziale della competente *struttura* del Ministero della difesa, di concerto con i competenti dirigenti dei Ministeri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, si provvede ad adeguare annualmente detta quota, sulla base delle variazioni percentuali del costo della vita quale risulta ai fini delle rilevazioni ISTAT per i conti economici nazionali pubblicati a marzo di ogni anno nella relazione sulla situazione economica del Paese. Gli aumenti decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione.».

— Si riporta il testo dell'art. 271, comma 4, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 271 *(Inventariazione e affidamento dei sepolcreti nel territorio nazionale)*. — 1-2-3. (*Omissis*).

4. A richiesta dei comuni interessati e mediante apposite convenzioni da approvarsi dal *Ministero della difesa, di concerto con i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze, in base alle competenze di cui all'art. 267*, sono stabilite le somme da corrispondere dallo Stato a titolo di contributo nelle spese di manutenzione e custodia delle opere date in consegna e a titolo di contributo nelle spese di manutenzione e custodia delle sepolture di cui al comma 3.».

— Si riporta il testo dell'art. 300, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 300 *(Diritti di proprietà industriale delle Forze armate)*. — 1. (*Omissis*).

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza al fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i *segni distintivi* di cui al comma 1 in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma è punito con la multa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

3-4. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo del comma 4, dell'art. 306 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 306 *(Dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa)*. — 1-3. (*Omissis*).

4. Al fine di accelerare il procedimento di alienazione di cui al comma 3, il Ministero della difesa può avvalersi, tramite la *Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa*, dell'attività di tecnici dell'Agenzia del demanio.

4-bis-5. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 307, commi 10 e 11-*bis*, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 307 *(Dismissioni di altri beni immobili del Ministero della difesa)*. — 1-9. (*Omissis*).

10. Il Ministero della difesa - *Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa*, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, individua, con uno o più decreti, gli immobili militari, non compresi negli elenchi di cui al comma 2, da alienare secondo le seguenti procedure:

a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni, che possono essere effettuate anche ai sensi dell'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle norme della contabilità generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile, sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa - *Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa,* che può avvalersi del supporto tecnico-operativo di una società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;

b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta è decretata dal Ministero della difesa - *Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa*, previo parere di congruità emesso da una commissione appositamente nominata dal Ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato e composta da rappresentanti dei Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze, nonché da un esperto in possesso di comprovata professionalità nella materia. Dall'istituzione della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti della stessa non spetta alcun compenso o rimborso spese;

c)-f) (*Omissis*).

11. (*Omissis*).

11-bis. *In materia di valorizzazione e dismissione, nonché di trasferimento o conferimento a fondi immobiliari, di beni immobili del Ministero della difesa, si applicano altresì le seguenti disposizioni:*

a) art. 3-ter*, commi 12 e 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, introdotto dall'art. 27, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;*

b) articoli 43 e 53, comma 2, lettera a)*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;*

c) comma 8-quater *dell'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dall'art. 23*-ter*, comma 1, lettera* g)*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*;

d) comma 1 dell'art. 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.».

— Si riporta il testo dell'art. 324, comma 10, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 324 *(Pubblicità del decreto impositivo - Esecutività - Impugnazioni)*. — 1-9. (*Omissis*).

10. I ricorsi gerarchici presentati ai comandanti territoriali sono da questi trasmessi entro quindici giorni alla *Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa* del Ministero della difesa, accompagnati da una breve relazione e da una copia del decreto impositivo con la prova dell'avvenuta pubblicazione e notificazione.».

— Si riporta dell'art. 363, comma 1-*bis*, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 363 *(Limiti di zolfo nei combustibili per uso marittimo, riduzione degli scarichi in mare e protezione da inquinamento marino)*. — 1. (*Omissis*).

1-*bis*. Continuano ad applicarsi alle navi militari da guerra o ausiliarie le disposizioni in materia di impianti per la raccolta di rifiuti e di antinquinamento, di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202. Con il decreto interministeriale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 182 del 2003 sono stabilite le misure necessarie ad assicurare che le navi militari da guerra ed ausiliarie conferiscano i rifiuti ed i residui del carico in conformità alla normativa vigente in materia, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per dette navi e delle caratteristiche di ogni classe di unità. *Si applica, altresì, l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190.*».

— Si riporta il testo della rubrica e del comma 1 dell'art. 365 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 365 *(Inquinamento acustico derivante da aeroporti e* aeromobili *militari)*. — 1. Ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 17 gennaio 2005, n. 13, il citato decreto si applica agli aeroporti militari aperti al traffico civile, limitatamente al traffico di *aeromobili* civili, nei quali è rilevato un superamento dei limiti acustici stabiliti dalle vigenti norme per le zone di rispetto individuate in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera *m)*, numero 3), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

2. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 368, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 368 *(Accesso all'informazione ambientale e difesa nazionale)*. — 1. (*Omissis*).

2. *Ai sensi degli articoli 29*-ter*, comma 2, e 29*-quater*, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, la domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere l'indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di difesa nazionale, tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124. In tale caso il richiedente fornisce all'autorità competente anche una versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini dell'accessibilità al pubblico. L'autorità competente può sottrarre all'accesso le informazioni, in particolare quelle relative agli impianti militari di produzione di esplosivi di cui al punto 4.6 dell'*allegato VIII alla Parte II al decreto legislativo n. 152 del 2006*, se ciò si rende necessario per l'esigenza di salvaguardare, ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e relative norme di attuazione, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale.».

— Si riporta il testo della rubrica della sezione IX del capo I del titolo VIII del libro secondo del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Sezione IX - Requisizioni».

— Si riporta il testo dell'art. 499, comma 5, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 499 *(Indennità nel caso di requisizione in proprietà)*. — 1-4. (*Omissis*).

5. Nel caso di ipoteca costituita globalmente sulla nave o galleggiante requisito *in proprietà a favore di istituto* bancario a garanzia dei finanziamenti da esso concessi, l'istituto determina, a richiesta del proprietario o armatore dell'unità requisita, la quota parte della somma mutuata da attribuire alla nave o galleggiante requisito ai fini dell'applicazione del comma 4. Il pagamento dell'indennità è effettuato previa accettazione da parte del proprietario o armatore della quota indicata dall'istituto. In caso di disaccordo in merito decide il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

6. (*Omissis*).».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 527, commi 1 e 1-*bis*, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 527 *(Norme applicabili all'amministrazione e contabilità del Ministero della difesa. Rinvio)*. — 1. Al Ministero della difesa si applicano le norme vigenti per l'amministrazione e contabilità delle amministrazioni statali, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente libro e con esse compatibili, *nonché l'art. 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460.*

1-bis. *L'art. 1 del decreto-legge n. 313 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 460 del 1994, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di spese, principali e accessorie, per servizi e forniture aventi finalità di difesa nazionale e sicurezza, nonché agli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della difesa, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della difesa. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui al presente comma sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni della Tesoreria dello Stato né sospendono l'accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati centrali e periferici.*

2. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 528 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 528 *(Informatizzazione del Ministero della difesa)*. — 1. *All'informatizzazione delle attività del Ministero della difesa si applicano le norme vigenti per l'informatizzazione della pubblica amministrazione statale, con le deroghe ivi eventualmente previste, e segnatamente:*

a) *il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;*

b) *le norme di attuazione dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e, in particolare, il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;*

c) *l'art. 1, commi 197 e 198, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con le relative norme secondarie di attuazione;*

d) *il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le limitazioni di cui all'art. 2, comma 6, e all'art. 75, comma 2 , nonché le facoltà di cui all'art. 17, comma 1*-bis*;*

e) *l'art. 8, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.*

2. In applicazione dell'art. 16 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, il regolamento, adottato per tale parte di intesa con *Agenzia per l'Italia Digitale*, detta le norme volte a coordinare le disposizioni del citato decreto legislativo n. 39 del 1993 con le esigenze di gestione dei sistemi informativi automatizzati concernenti la difesa nazionale.».

— Si riporta il testo dell'art. 532 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 532 *(Responsabilità del personale militare)*. — 1. Resta ferma, per il personale militare, la disciplina vigente per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche in materia di responsabilità civile, penale e amministrativo-contabile.».

— Si riporta il testo dell'art. 534 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 534 *(Attività negoziale del Ministero della difesa. Rinvio)*. — 1. Fatto salvo quanto disposto dal presente titolo:

a) ai contratti del Ministero della difesa si applicano le vigenti disposizioni in materia di attività negoziale della pubblica amministrazione statale, ivi comprese la disciplina concernente l'acquisizione di beni e servizi tramite la Concessionaria servizi informativi spa (CONSIP), nonché la disciplina concernente le forniture e servizi informatici e, segnatamente, *gli articoli 1, commi 192, 193 e 194, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e 67 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;*

b) *ai contratti del Ministero della difesa relativi a lavori, servizi e forniture, diversi da quelli di cui al comma 2, si applicano il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e le relative disposizioni attuative emanate ai sensi dell'art. 196 dello stesso codice dei contratti;*

c) si applica la legge 11 novembre 1986, n. 770;

d) alle locazioni di immobili per i fabbisogni allocativi del Ministero della difesa si applica l'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

2. *Ai contratti del Ministero della difesa relativi a lavori, servizi e forniture ricadenti nell'oggetto della direttiva 2009/81/CE, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, e le relative disposizioni attuative emanate ai sensi dell'art. 4, comma 1, dello stesso decreto.*».

— Si riporta il testo dell'art. 536, comma 3, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 536 *(Programmi)*. — 1-2. (*Omissis*).

3. L'attività contrattuale relativa ai programmi di cui al comma 1 e ai piani di spesa di cui al comma 2 è svolta dalle competenti *strutture* del Ministero della difesa.».

— Si riporta il testo dell'art. 539 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 539 *(Semplificazione in ordine a determinati pareri)*. — Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 1° dicem-

bre 2009, n. 177, relative al parere obbligatorio di *Agenzia per l'Italia Digitale*, non trovano applicazione relativamente ai progetti di contratto riguardanti sistemi informativi militari a carattere operativo connessi con lo svolgimento di compiti concernenti la difesa nazionale.».

— Si riporta il testo dell'art. 541, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 541 *(Termini dei pagamenti)*. — 1. I contratti di fornitura di beni e servizi concernenti sistemi d'arma e apparecchiature funzionalmente correlate, aventi termini di consegna o di esecuzione superiori ai due anni, e i contratti relativi a lavori pubblici di importo eccedente quello indicato per i lavori dall'art. 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, *e dall'art. 10 del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208*, possono prevedere la corresponsione di pagamenti, previa costituzione di idonea garanzia, sulla base della progressione dell'esecuzione delle prestazioni e dei conseguenti obiettivi quantitativi raggiunti, nei termini contrattualmente definiti. Tali pagamenti non possono comunque eccedere la misura complessiva del 90 per cento dell'importo contrattuale.

2. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 542, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 542 *(Tempestività dei pagamenti per forniture di materiali destinati alle Forze armate)*. — 1. Al fine di garantire, attraverso la semplificazione dei correlati adempimenti amministrativi, la tempestività dei pagamenti per le forniture di materiali destinati alle Forze armate, relativi ad attività operative o addestrative svolte in territorio nazionale o all'estero, l'Amministrazione della difesa è autorizzata a corrispondere pagamenti in conto nella misura massima del 90 per cento del valore delle forniture *accettate a seguito della verifica di conformità e consegnate.*».

— Si riporta il testo dell'art. 545, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 545 *(Permute)*. — 1. Ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze armate, il Ministero della difesa, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato e nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti*, anche per il tramite della società di cui all'art. 535,* per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati.

2. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo, dell'art. 546, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 546 *(Servizio di vettovagliamento delle Forze armate)*. — 1. (*Omissis*).

2. Le modalità di fornitura del servizio di vettovagliamento a favore del personale militare sono stabilite con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all'anno successivo. Con il medesimo decreto sono determinati il valore in denaro delle razioni viveri e del miglioramento vitto, nonché la composizione dei generi di conforto.

3-5. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 550, commi 2 e 2-*bis*, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato e inserito dal presente decreto:

«Art. 550 *(Somministrazione dei fondi)*. — 1. (*Omissis*).

2. Le aperture di credito *sono soggette ai controlli preventivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e* devono contenere, oltre all'indicazione della somma, quella del numero e della denominazione del capitolo del bilancio sul quale sono effettuate, nonché la clausola di commutabilità a favore delle contabilità speciali.

*2-*bis. *Il regolamento individua, in coerenza con l'art. 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e con i principi recati dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, le forme di controllo cui debbono essere sottoposti gli atti di spesa discendenti delle aperture di credito di cui al comma 2.*».

— Si riporta il testo dell'art. 553 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 553 *(Spese di natura riservata)*. — 1. Per sopperire alle spese di natura riservata è assegnata agli organi di vertice, allo Stato maggiore della difesa, al Segretariato generale della difesa, agli Stati maggiori di Forza armata e agli altri organi centrali del Ministero della difesa, una somma stabilita annualmente con decreto ministeriale, nell'ambito dello stanziamento determinato con legge di bilancio. *Per l'Arma dei carabinieri, l'assegnazione della somma di cui al presente articolo è disposta con decreto ministeriale concernente attribuzione delle risorse ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera* b)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*».

— Si riporta il testo dell'art. 562 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 562 *(Funzionamento della commissione per la tenuta del registro nazionale delle imprese operanti nel settore dei materiali di armamento)*. — 1. Agli oneri relativi al funzionamento della commissione per la tenuta del registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento, *trasferimenti e intermediazioni* di cui all'art. 44, si provvede a carico del Ministero della difesa.».

— Si riporta il testo dell'art. 585 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 585 *(Oneri per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto)*. — 1. Gli oneri riferiti alle consistenze di ciascuna categoria dei volontari di truppa, determinate con decreto del Ministro della difesa, di cui all'art. 2217, restano a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sono determinati negli importi in euro di seguito indicati:

a) per l'anno 2009: 68.993.137,67;

b) per l'anno 2010: 65.188.592,32;

c) per l'anno 2011: 75.106.850,08;

d) *per l'anno 2012: 67.969.382,62;*

e) *per l'anno 2013: 67.890.229,41;*

f) *per l'anno 2014: 67.814.528,25;*

g) *per l'anno 2015: 67.734.308,19;*

h) *a decorrere dall'anno 2016: 67.650.788,29.*».

— Si riporta il testo della rubrica e del comma 1 dell'art. 618 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 618 *(*Fondo per le missioni militari di pace*)*. — 1. Allo scopo di consentire la necessaria flessibilità nell'utilizzo delle risorse di cui all'art. 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, missione "Difesa e sicurezza del territorio", il programma "*Missioni militari di pace*", nel quale confluiscono in apposito fondo le autorizzazioni di spesa correlate alla prosecuzione delle missioni internazionali svolte al di fuori del territorio nazionale, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente.

2. (*Omissis*).».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo della rubrica e del comma 1, dell'art. 625 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 625 *(*Specificità e rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali*)*. — 1. *Al personale militare si applicano i principi e gli indirizzi di cui all'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché le disposizioni contenute nel presente codice.*

2-3. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 636, comma 3, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 636 *(Obiettori di coscienza)*. — 1-2. (*Omissis*).

3. L'obiettore ammesso al servizio civile, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui è stato collocato in congedo secondo le norme previste per il servizio di leva, può rinunciare allo status di obiettore di coscienza, presentando apposita dichiarazione irrevocabile presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile che provvede a darne tempestiva comunicazione alla *Direzione generale della previdenza militare e della leva.*».

— Si riporta il testo dell'art. 650, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 650 *(Titoli di preferenza per i concorsi nelle accademie).* — 1. I posti a concorso per l'ammissione alle accademie militari, ferma restando la riserva dei posti di cui all'art. 649, sono assegnati, nell'ordine della graduatoria di merito e a parità di punteggio, con precedenza ai concorrenti in servizio o in congedo in qualità di:

a) ufficiali inferiori con almeno quindici mesi di effettivo servizio;

b) sottufficiali con almeno quindici mesi di effettivo servizio;

c) allievi delle scuole militari;

d) volontari in ferma che hanno completato la predetta ferma senza demerito, sono in possesso dei requisiti prescritti e presentano domanda entro dodici mesi dal termine della ferma.

d-bis*) assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri.*

2. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 682, commi 4 e 5, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 682 *(Alimentazione dei ruoli dei marescialli).* — 1-3. (*Omissis*).

4. Ai concorsi di cui all'art. 679, comma 1, lettera *a)*, possono partecipare:

a) i giovani che:

1) sono riconosciuti in possesso della idoneità agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione;

2) non hanno compiuto il 26° anno di età. Per coloro che hanno già prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo è elevato a 28 anni, qualunque grado rivestono;

3) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso;

b) gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, i volontari in ferma o i militari di leva in servizio che, alla data prevista dal bando:

1) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso;

2) non hanno superato il ventottesimo anno di età;

3) non hanno riportato *sanzioni disciplinari più gravi della consegna* nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;

4) sono in possesso della qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni.

5. Ai concorsi di cui all'art. 679, comma 1, lettera *b)*, possono partecipare:

a) nel limite del 10 per cento dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei sergenti, che alla data prevista nel bando di concorso:

1) non hanno superato il 40° anno di età;

2) hanno riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio corrispondente;

3) non hanno riportato *sanzioni disciplinari più gravi della consegna* nell'ultimo biennio;

b) nel limite del 20 per cento dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente, che, oltre ai requisiti di cui alla lettera *a)*:

1) hanno compiuto 7 anni di servizio di cui almeno quattro in servizio permanente;

2) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso.

6. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 696, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 696 *(Reclutamento degli ispettori del Reggimento Corazzieri).* — 1. (*Omissis*).

2. I vincitori del concorso per conseguire la nomina a maresciallo devono superare un corso di qualificazione professionale, della durata *non inferiore a* sei mesi, da definire con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

3-5. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 710, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 710 *(Ammissione alle scuole militari).* — 1. (*Omissis*).

2. Il *Ministero* della difesa stabilisce ogni anno il numero dei posti da mettere a concorso. Stabilisce, altresì, il numero massimo dei posti che possono essere ricoperti dai giovani di cui all'art. 714.».

— Si riporta il testo dell'art. 724, comma 6, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 724 *(Obblighi di servizio degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare).* — 1-5. (*Omissis*).

6. *Gli ufficiali della Marina militare in servizio permanente effettivo, all'atto dell'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo contraggono il vincolo ad una ferma volontaria di quattordici anni; gli ufficiali che non portano a termine o non superano il corso di pilotaggio sono prosciolti dalla predetta ferma, salvo l'obbligo di completare la ferma precedentemente contratta. Gli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell'Aeronautica militare, nonché gli ufficiali piloti dei ruoli speciali del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto nominati sottotenenti a seguito dell'apposito concorso sono vincolati a una ferma di quattordici anni dall'inizio del previsto corso finalizzato al conseguimento del brevetto di pilota o navigatore militare che assorbe la ferma precedentemente contratta.*

7-8. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 759 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 759 *(Assegnazione agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e alle specialità).* — 1. Gli allievi marescialli sono assegnati agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialità *secondo specifiche disposizioni della Forza armata*, in base alle esigenze organiche, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale nonché alle preferenze espresse dagli arruolandi.

2. Il Capo di stato maggiore di Forza armata ha facoltà di disporre modifiche alle assegnazioni di cui al comma 1 se le attitudini manifestate dai singoli durante il periodo formativo o le esigenze di servizio lo richiedono. Per gli allievi marescialli della Marina militare i provvedimenti sono adottati dalla Direzione generale per il personale militare*, su proposta della Forza armata*.

3. Per i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare, il Capo di stato maggiore di Forza armata, in relazione alle esigenze di servizio, ha facoltà di disporre di autorità o a domanda cambi di categoria, di specializzazione, di specialità, ovvero la perdita delle specializzazioni o degli incarichi tecnici, prevedendo altresì le necessarie riqualificazioni. Per il medesimo personale della Marina militare i provvedimenti sono adottati dalla Direzione generale per il personale militare*, su proposta della Forza armata*.».

— Si riporta il testo dell'art. 761 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 761 *(Speciali obblighi di servizio).* — 1. La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico, svolti durante la formazione iniziale, è subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque, che permane anche dopo il passaggio nel servizio permanente e decorre dalla scadenza della precedente ferma. La ferma precedentemente contratta non rimane operante in caso di mancato superamento del corso o di dimissioni.

2. (*abrogato*).».

— Si riporta il testo dell'art. 783, comma 3, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 783 *(Formazione dei carabinieri)*. — 1-2. (*Omissis*).

3. *Agli ammessi ai corsi per allievo carabiniere si applicano le norme per le scuole allievi carabinieri, approvate con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.*».

— Si riporta il testo dell'art. 788, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 788 *(Formazione dei carabinieri)*. — 1. Gli allievi, dal compimento del 15° anno di età e sino alla maggiore età, sono arruolati a domanda e con il consenso di chi esercita la potestà, e contraggono una ferma speciale di anni 3 per il completamento del corso di studi prescelto; a tal fine, possono contrarre successive rafferme di un anno. *Al completamento del corso di studio, agli allievi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2050 e 2052.*

2-6. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 796, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 796 *(Transito tra ruoli)*. — 1. (*Omissis*).

2. Le varie ipotesi di transito, anche in relazione alla determinazione dell'anzianità assoluta e dell'anzianità relativa, sono disciplinate dal presente codice. *Il transito tra ruoli è disposto con decreto ministeriale.*

3. *Al fine di fronteggiare specifiche esigenze funzionali e di assicurare continuità nell'alimentazione del personale militare in servizio permanente, il Ministro della difesa definisce annualmente, con proprio decreto, i contingenti di volontari in ferma prefissata e in servizio permanente e di sergenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, eventualmente ripartiti per categorie e specialità, che possono transitare a domanda tra le medesime Forze armate. Il medesimo decreto definisce i criteri, i requisiti e le modalità per accedere al transito. Ai fini della iscrizione in ruolo nella Forza armata ricevente, si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 797. Il transito è disposto con decreto della Direzione generale per il personale militare. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato*.».

— Si riporta il testo dell'art. 797 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 797 *(Trasferimento tra ruoli)*. — 1. Il trasferimento da ruolo a ruolo è previsto per il personale militare delle categorie in congedo. Per il personale in servizio permanente non è previsto il trasferimento da ruolo a ruolo.

2. Nel trasferimento da ruolo a ruolo si conserva l'anzianità posseduta prima del trasferimento.

3. Nei trasferimenti da ruolo a ruolo a parità di anzianità assoluta, l'ordine di precedenza è determinato dall'età, salvo il caso di militari provenienti dallo stesso ruolo, per i quali si osserva l'ordine di precedenza acquisito nel comune ruolo di provenienza. A parità di età si raffrontano le anzianità assolute successivamente nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parità di anzianità. Se si riscontra parità anche nell'anzianità assoluta di nomina, è considerato più anziano colui che ha maggior servizio effettivo.

3-*bis*. (*abrogato*).

3-*ter*. (*abrogato*).».

— Si riporta il testo dell'art. 799, comma 2-*bis*, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come inserito dal presente decreto:

«Art. 799 *(Ripartizione dei volumi organici dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare)*. — 1-2. (*Omissis*).

2-bis*. Nelle dotazioni organiche della Marina militare, di cui ai commi 1 e 2, non sono comprese quelle del Corpo delle capitanerie di porto stabilite dagli articoli 814 e 815 del presente codice*.».

— Si riporta il testo dell'art. 806, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 806 *(Personale militare iscritto nel ruolo d'onore decorato al valor militare o civile)*. — 1. (*Omissis*).

2. Il trattenimento o il richiamo in servizio sono disposti con decreto del Ministero della difesa di concerto con il *Ministero dell'economia e delle finanze*.».

— Si riporta il testo dell'art. 830, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 830 *(Contingente per la Banca d'Italia)*. — 1. *È costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un numero massimo di 2.000 unità, per l'esecuzione di speciali servizi di vigilanza e scorta di valori della Banca d'Italia*. Il predetto contingente è così determinato:

a) colonnelli: 1;

b) tenenti colonnelli e maggiori: 3;

c) ufficiali inferiori: 3;

d) ispettori: 232;

e) sovrintendenti: 91;

f) appuntati e carabinieri: 1.670.

2. Il predetto contingente è posto in soprannumero all'organico dell'Arma dei carabinieri stabilito dalla sezione precedente. L'impiego del contingente è disciplinato mediante *apposito accordo tecnico stipulato tra il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e la Banca d'Italia*.

3. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 832, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 832 *(Transito per perdita di requisiti specifici)*. — 1. Gli ufficiali del ruolo normale o speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, del ruolo normale o speciale *dell'Arma dei trasporti e dei materiali* dell'Esercito italiano e del ruolo normale o speciale del Corpo di stato maggiore della Marina militare, fino al grado di capitano o corrispondente, che hanno perso gli specifici requisiti richiesti per tali ruoli, sono trasferiti ad altro ruolo, o all'interno del ruolo di appartenenza ad altra arma, compatibilmente con la professionalità e le idoneità accertate, con il grado e le anzianità possedute.

2. Il personale di cui al comma 1 è iscritto nei nuovi ruoli o nella nuova arma dopo l'ultimo dei pari grado avente la medesima anzianità di grado. I requisiti fisici minimi per gli ufficiali del ruolo normale e speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, nonché per gli ufficiali del ruolo normale e speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali sono stabiliti dagli ordinamenti di Forza armata. Con distinti decreti del Ministro della difesa sono indicati i limiti e le modalità dei trasferimenti degli ufficiali di cui al comma 1. Per la Marina militare il decreto è adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo della rubrica e del comma 1-*bis*, dell'art. 833 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato ed inserito dal presente decreto:

«Art. 833 *(*Transito dal ruolo normale al ruolo speciale dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli delle varie Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, nonché degli ufficiali fino al grado di tenente colonnello dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato*)*. — 1. (*Omissis*).

1-bis*. Gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello appartenenti ai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato dell'Esercito possono transitare, a domanda, nei rispettivi ruoli speciali dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato, nel numero e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Si applicano i commi 2, 3, 4, 5 e 6.*

2-6. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 833-*bis*, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 833-*bis (Trasferimento ovvero transito nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare)*. — 1. (*Omissis*).

2. Gli ufficiali di grado non superiore a capitano di fregata dei ruoli normali della Marina militare laureati in ingegneria o in architettura, che operano o hanno operato per almeno tre anni nel settore infrastrutture nell'ambito della *Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa* e delle direzioni del genio militare per la Marina ed enti subordinati, possono transitare, a domanda, nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare.

3. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 878, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 878 *(Categorie di personale in servizio temporaneo)*. — 1. *I militari in servizio temporaneo appartengono a una delle seguenti categorie:*

a) *volontari in ferma prefissata, in prolungamento di ferma e in rafferma;*

b) *carabinieri effettivi in ferma;*

c) *allievi delle scuole militari;*

d) *allievi marescialli;*

e) *allievi e aspiranti ufficiali;*

f) *marescialli in ferma;*

g) *ufficiali di complemento in ferma e in rafferma;*

h) *allievi ufficiali e ufficiali in ferma prefissata;*

i) *ufficiali e sottufficiali piloti e navigatori di complemento ;*

l) *allievi carabinieri.*

2-3. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 880, comma 4, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 880 *(Categorie di personale in congedo)*. — 1-3. (*Omissis*).

4. Il congedo illimitato riguarda i militari di truppa *e i graduati dell'Arma dei carabinieri in ferma* che cessano dal servizio temporaneo.

5-6. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 895, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 895 *(Attività extraprofessionali sempre consentite)*. — 1. *Sono sempre consentite le attività, che diano o meno luogo a compensi, connesse con:*

a) *la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;*

b) *l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;*

c) *la partecipazione a convegni e seminari;*

d) *le prestazioni nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 90, comma 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;*

e) *incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;*

f) *la formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.*

2. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 898, comma 5, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 898 *(Decadenza dal rapporto di impiego per incompatibilità professionale)*. — 1-4. (*Omissis*).

5. Gli ufficiali delle Forze armate, nei casi di decadenza dall'impiego, ai sensi del comma 2, sono trattenuti in servizio fino all'assolvimento delle ferme ordinarie e speciali o dei particolari vincoli di permanenza in servizio disposti dal presente codice.».

— Si riporta il testo dell'art. 901, commi 4 e 5, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 901 *(Motivi privati)*. — 1-3. (*Omissis*).

4. Trascorsi i primi quattro mesi il militare può fare domanda di *rientro* anticipato in servizio. Il militare rientra in servizio a domanda, se deve essere valutato per l'avanzamento o deve frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per l'accesso ai ruoli superiori.

5. Il militare che è già stato in aspettativa per motivi privati, per qualsiasi durata, non può esservi ricollocato se non sono trascorsi almeno due anni dal suo *rientro* in servizio.

6-7. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 919, comma 3, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 919 *(Durata massima della sospensione precauzionale facoltativa)*. — 1-2. (*Omissis*).

3. Scaduto il quinquennio di cui al comma 1, se è ancora pendente procedimento penale per fatti di eccezionale gravità, l'amministrazione, valutato specificamente ogni aspetto oggettivo e soggettivo della condotta del militare, previa contestazione degli addebiti:

a) sospende l'imputato dal servizio *o dall'impiego* ai sensi dell'art. 917;

b) sospende il procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 1393.».

— Si riporta il testo dell'art. 925 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 925 *(Speciali limiti di età per gli ufficiali dell'Esercito italiano)*. — 1. I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di età, per gli ufficiali dell'Esercito italiano, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti:

a) 65 anni: tenente generale del ruolo normale del Corpo degli ingegneri; tenente generale e maggiore generale dell'*Arma dei trasporti e dei materiali*; tenente generale e maggiore generale del ruolo normale del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato;

b) 63 anni: generale di corpo d'armata del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni; maggiore generale del ruolo normale del Corpo degli ingegneri; brigadiere generale del ruolo normale dell'*Arma dei trasporti e dei materiali*; brigadiere generale del ruolo normale del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato;

c) 61 anni: generale di divisione del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni; brigadiere generale del ruolo normale del Corpo degli ingegneri; colonnello del ruolo normale dell'*Arma dei trasporti e dei materiali*; colonnello del ruolo normale del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato; colonnello dei ruoli speciali.».

— Si riporta il testo dell'art. 940, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 940 *(Rafferma e trattenimento in servizio degli ufficiali in ferma prefissata)*. — 1. Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere:

a) ammessi, a domanda, a una ulteriore ferma annuale secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro della difesa *o del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo le rispettive competenze*;

b) (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 982, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 982 *(Obblighi)*. — 1. Il militare in congedo, richiamato o trattenuto, è soggetto alle leggi e alle disposizioni vigenti per il personale in servizio permanente, in quanto applicabili.

2. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 986, comma 4, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 986 *(Tipologia dei richiami in servizio)*. — 1-3. (*Omissis*).

4. Il militare in congedo, richiamato in servizio, è impiegato in relazione all'età e alle condizioni fisiche.».

— Si riporta il testo dell'art. 999 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 999 *(Chiamate collettive in servizio)*. — 1. Le chiamate collettive in servizio disposte a norma di legge e i successivi ricollocamenti in congedo hanno luogo con determinazione ministeriale.».

— Si riporta il testo dell'art. 1000, comma 1, lettera *a)*, n. 2), del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1000 *(Cessazione dell'appartenenza al complemento)*. — 1. L'ufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato nella riserva di complemento quando raggiunge i seguenti limiti di età:

a) Esercito italiano:

1) (*Omissis*);

2) *Arma dei trasporti e dei materiali* e corpi logistici: subalterni: 45 anni; capitani: 48 anni; ufficiali superiori: 54 anni;

b)-d) (*Omissis*).

2-5. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 1006, comma 4, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1006 *(Militari di truppa)*. — 1-3. (*Omissis*).

4. I militari di truppa richiamati in servizio sono soggetti alle disposizioni vigenti all'atto del richiamo.».

— Si riporta il testo dell'art. 1008, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1008 *(Collocamento nella riserva)*. — 1. Il personale militare può, a domanda, rinunciare al passaggio nella categoria dell'ausiliaria:

a) al compimento del limite massimo di età previsto per ciascun ruolo, in relazione al grado;

b) se chiede di cessare a domanda ai sensi dell'art. 909, comma 4.

2. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 1031, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1031 *(Modalità di avanzamento)*. — 1. L'avanzamento dei militari*, ferme restando le modalità e condizioni previste dal presente codice*, ha luogo:

a)-e) (*Omissis*).

2-4. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo della rubrica e del comma 3-*bis* dell'art. 1077 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come inserito dal presente decreto:

«Art. 1077 *(Promozione* o conferimento di qualifica *in particolari condizioni dei sottufficiali e dei graduati)*. — 1. 3. (*Omissis*).

3-bis. *I benefici di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche per l'attribuzione della qualifica di luogotenente al primo maresciallo e al maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza*.».

— Si riporta il testo dell'art. 1095, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1095 *(Attribuzione del grado di vertice per alcuni ruoli)*. — 1. All'ufficiale più anziano dell'*Arma dei trasporti e dei materiali*, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità dell'Esercito italiano, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità della Marina militare, del Corpo di commissariato, del Corpo di sanità e del ruolo delle armi dell'Aeronautica militare che ha maturato un periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di maggior generale o corrispondenti, è conferito il grado di tenente generale o corrispondenti.

2. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 1100 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1100 *(Mancato conseguimento del diploma di laurea)*. — 1. Gli ufficiali dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni dell'*Arma dei trasporti e dei materiali* e del Corpo di commissariato che non conseguano il diploma di laurea entro l'anno di inserimento nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di maggiore transitano d'autorità anche in soprannumero nel corrispondente ruolo speciale, con l'anzianità di grado posseduta, dal 1° gennaio dell'anno di formazione della predetta aliquota di valutazione. I predetti ufficiali sono iscritti nel ruolo speciale prima dei pari grado aventi la stessa anzianità di grado.».

— Si riporta il testo dell'art. 1101 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1101 *(Articolazione della carriera)*. — 1-2. (*Omissis*).

3. Nell'organico dei generali di corpo d'armata è compreso il generale in servizio permanente effettivo, nominato ai sensi dell'art. 1094. Il Ministro della difesa, con propria determinazione, può disporre il passaggio di una unità del volume organico al corrispondente grado dell'*Arma dei trasporti e dei materiali*.».

— Si riporta il testo della rubrica della sezione III del capo VII del titolo VII del libro quarto del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Sezione III - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale dell'*Arma dei trasporti e dei materiali*».

— Si riporta il testo dell'art. 1105, commi 1 e 3, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1105 *(Articolazione della carriera)*. — 1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:

a)-i) (*Omissis*).

2. (*Omissis*).

3. Il volume organico è incrementato di una unità se il Ministro della difesa, con propria determinazione, forma il quadro d'avanzamento al grado di tenente generale. La predetta unità è sottratta al ruolo normale di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni ed è a quest'ultimo riportata in incremento all'atto della cessazione dal servizio del tenente generale del ruolo normale dell'*Arma dei trasporti e dei materiali*.».

— Si riporta il testo della rubrica della sezione VIII del capo VII del titolo VII del libro quarto del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Sezione - III Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale dell'*Arma dei trasporti e dei materiali*».

— Si riporta il testo dell'art. 1125, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1125 *(Articolazione della carriera)*. — 1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale dell'*Arma dei trasporti e dei materiali* prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:

a)-f) (*Omissis*).

2. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 1188, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1188 *(Requisiti speciali per l'avanzamento)*. — 1. I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti, richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:

a)-b) (*Omissis*);

c) capitano: 4 anni in reparti di volo, o 3 anni in reparti di volo di cui un anno di comando di squadriglia ovvero capo sezione di gruppo di volo o comando equipollente, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare i corsi previsti dal regolamento e*, per il personale reclutato nella prima classe dell'Accademia aeronautica a decorrere dall'anno accademico 2001-2002*, conseguire la laurea specialistica prescritta;

d) (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 1192, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1192 *(Requisiti speciali per l'avanzamento)*. — 1. I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti, richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:

a)-b) (*Omissis*);

c) capitano: 4 anni di reparti o enti dell'organizzazione periferica, oppure 3 anni in reparto o enti dell'organizzazione intermedia o periferica di cui 2 anni di comandante di squadriglia non di volo o capo sezione dell'organizzazione intermedia o periferica, o incarico equipollente, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare i corsi previsti dal regolamento e*, per il personale reclutato nella prima classe dell'Accademia aeronautica a decorrere dall'anno accademico 2001-2002*, conseguire la laurea specialistica prescritta;

d) (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 1227, comma 1, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come inserito dal presente decreto:

«Art. 1227 *(Estensione di norme ai fini dell'avanzamento)*. — 1. Agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri continuano ad applicarsi le seguenti norme:

a)-d) (*Omissis*);

e) *l'art. 2, comma 6*-terdecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.*

2. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo della rubrica e del comma 1 dell'art. 1259 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1259 *(Ufficiali dell'*Arma dei trasporti e dei materiali*)*. — 1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento dell'*Arma dei trasporti e dei materiali*, in relazione al grado sono i seguenti:

a)-c) (*Omissis*).

2. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 1275, comma 6, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1275 *(Ulteriori condizioni particolari per l'avanzamento dei sottufficiali della Marina militare)*. — 1-5. (*Omissis*).

6. *Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza in incarico di comando o presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sezioni elicotteri, IMRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/PAC, stazioni COSPAS/SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il compimento del periodo richiesto*.».

— Si riporta il testo dell'art. 1280 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1280 *(Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli della Marina militare)*. — 1. (*Omissis*).

2. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da capo di 2^ classe a capo di 1^ classe della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

a)-d) (*Omissis*).

3. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da capo di 1^ classe a primo maresciallo della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

a)-e) (*Omissis*).

4. I periodi minimi di imbarco per i primi marescialli della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: un anno;

b) tecnici di armi, elettrotecnici: un anno;

c) nocchieri di porto: 3 anni da titolare di ufficio minore o sezione staccata;

d) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: un anno.

4-bis*. Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera* d)*, 3, lettera* e) *e 4, lettera* d)*, i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi.*

5. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 1287 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1287 *(Condizioni particolari per l'avanzamento dei sergenti della Marina militare)*. — 1. (*Omissis*).

2. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da sergente a 2° capo della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

a)-e) (*Omissis*).

3. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da 2° capo a 2° capo scelto della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

a)-e) (*Omissis*).

3-bis *Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera* e)*, e 3, lettera* e)*, i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi.*

4. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 1308 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1308 *(Condizioni particolari per l'avanzamento dei volontari della Marina militare)*. — 1. (*Omissis*).

2. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da sottocapo di 2^ classe a sottocapo di 1^ classe, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

a)-d) (*Omissis*).

3. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da sottocapo di 1^ classe a sottocapo di 1^ classe scelto della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

a)-e) (*Omissis*).

3-bis*. Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera* d)*, e 3, lettera* e)*, i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi.*

4. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 1309, comma 5, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1309 *(Ulteriori condizioni particolari per l'avanzamento dei volontari della Marina militare)*. — 1-4. (*Omissis*).

5. *Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sezioni elicotteri, IMRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/PAC, stazioni COSPAS/SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il compimento del periodo richiesto*.».

— Si riporta il testo dell'art. 1361, comma 4, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1361 *(Consegna)*. — 1-3. (*Omissis*).

4. I militari di truppa coniugati, *i graduati*, i sottufficiali e gli ufficiali che usufruiscono di alloggio privato sono autorizzati a scontare presso tale alloggio la punizione di consegna.».

— Si riporta il testo dell'art. 1369, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1369 *(Cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo)*. — 1. I militari possono chiedere la cessazione di ogni effetto delle sanzioni trascritte nella documentazione personale. L'istanza relativa può essere presentata, per via gerarchica, al Ministro della difesa dopo almeno due anni di servizio dalla data della comunicazione della punizione, se il militare non ha riportato, in tale periodo, sanzioni disciplinari *diverse dal richiamo.*

2-3. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 1377, comma 5, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1377 *(Inchiesta formale)*. — 1-4. (*Omissis*).

5. Per gli ufficiali l'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare, se non è stata in precedenza disposta la sospensione precauzionale dal servizio o *dall'impiego*.».

— Si riporta il testo dell'art. 1403, comma 3, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1403 *(Organizzazione)*. — 1-2. (*Omissis*).

3. L'Ordine ha un consiglio composto da un presidente e da *cinque* membri. Il presidente e i membri del consiglio sono nominati tra ufficiali decorati dell'Ordine, con una uguale rappresentanza delle Forze armate.

4. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo della rubrica e del comma 1 dell'art. 1464 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1464 *(*Distinzioni onorifiche e altre ricompense*)*. — 1. *Nel regolamento sono disciplinate le seguenti distinzioni onorifiche e ricompense:*

a)-m) (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 1473, comma 1, lettera *f)*, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come inserito dal presente decreto:

«Art. 1473 *(Autorità competente al rilascio della autorizzazione)*. — 1. L'autorizzazione di cui all'art. 1472 deve essere richiesta per via gerarchica ed è rilasciata:

a)-e) (*Omissis*);

f) *per i militari non dipendenti dai comandi o strutture di cui alle lettere* a), b), c), d) *ed* e) *del presente comma, dall'autorità più elevata in grado dalla quale essi dipendono.*

2. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 1492, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1492 *(Ufficio di giudice popolare e di componente di seggio elettorale).* — 1. (*Omissis*).

2. *Gli appartenenti alle Forze armate in servizio sono esclusi dalle funzioni di presidente dell'ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario, ai sensi dell'art. 38, primo comma, lettera* c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.*».

— Si riporta il testo dell'art. 1495, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1495 *(Effetti sullo stato giuridico).* — 1. Le assenze dal servizio per motivi connessi allo stato di maternità, disciplinate *dalla presente sezione*, non pregiudicano la posizione di stato giuridico del personale in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2-3. (*Omissis*).».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 1531 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1531 *(Conferimento di incarichi a docenti civili per l'insegnamento di materie non militari presso scuole, istituti ed enti delle Forze armate).* — 1. Anche in considerazione delle speciali e particolari esigenze connesse con la formazione e l'addestramento del personale militare impiegato nelle missioni internazionali, all'insegnamento delle materie non militari presso le scuole e gli istituti, individuati nel regolamento, si può provvedere, mediante convenzioni annuali stipulate con l'osservanza degli accordi nazionali di categoria*, anche ai fini dei relativi compensi*, e nei limiti degli stanziamenti di bilancio di previsione del Ministero della difesa destinati alle spese per la formazione e l'addestramento del personale di ciascuna Forza armata, con personale incaricato appartenente alle seguenti categorie:

a) docenti universitari;

b) magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, avvocati e procuratori dello Stato;

c) insegnanti di ruolo o non di ruolo abilitati di istituti e scuole statali, previo nulla osta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*, o anche già destinatari delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1484, e alla legge 15 dicembre 1969, n. 1023;*

d) impiegati civili dell'amministrazione dello Stato in attività di servizio;

e) lettori di lingua straniera;

f) estranei all'amministrazione dello Stato, specificamente incaricati.

2. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

3. Gli insegnanti di ruolo, impegnati nell'insegnamento per tutto l'orario scolastico, possono essere impiegati anche nella posizione di comando.

4. Nel regolamento sono stabiliti i criteri e le modalità per la scelta dei docenti.

5. (*abrogato*).».

— Si riporta il testo della rubrica della sezione XIV del capo I del titolo IV del libro quinto del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Sezione XIV - *Ufficiali fuori quadro*».

— Si riporta il testo dell'art. 1721, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1721 *(Norme applicabili per gli avanzamenti del personale fuori quadro).* — 1. (*Omissis*).

2. Per gli avanzamenti straordinari nel ruolo per meriti eccezionali del personale suddetto, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, l'aliquota di un terzo dei posti stabilita dall'art. 1712 si calcola su un ruolo unico, il quale contiene *gli iscritti nel ruolo normale e i fuori quadro* che ricoprono il grado dell'interessato. Questi assume l'anzianità del pari grado che, a spostamento effettuato, lo precede nel detto ruolo unico. In caso di promozione al grado superiore assume l'anzianità che gli compete secondo le norme comuni.».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 1798, commi 2, 3 e 6,del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1798 *(*Retribuzione degli allievi di scuole e accademie militari*).* — 1. (*Omissis*).

2. *Agli allievi ufficiali e agli allievi marescialli provenienti da altri ruoli senza soluzione di continuità, in luogo della paga prevista al comma 1, competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione all'accademia o alla frequenza dei corsi; se essi sono superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, è attribuito un assegno personale riassorbibile in applicazione del principio di cui all'art. 1780.*

3. *Il trattamento economico di cui ai commi 1 e 2 è corrisposto anche durante i periodi di interruzione dei corsi e di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermità, mentre ne è ridotta o sospesa la corresponsione agli allievi durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermità non dipendenti da causa di servizio, secondo le prescrizioni di cui all'art. 1503.*

4-5. (*Omissis*).

6. *Si applicano agli allievi delle scuole e delle accademie militari le disposizioni previste per i militari di cui all'art. 1788, comma 1, in materia di sospensione della paga e di assegni per il nucleo familiare.*».

— Si riporta il testo dell'art. 1806 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1806 *(Rinvio ai provvedimenti di concertazione in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento).* — 1. Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare si applicano, in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento in ambito nazionale, le disposizioni emanate a seguito delle procedure di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonché quelle previste dalla normativa vigente. *Allo stesso personale si applica, altresì, l'art. 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183.*».

— Si riporta il testo dell'art. 1808 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1808 *(Indennità di lungo servizio all'estero).* — 1. (*Omissis*).

2. *L'assegno di lungo servizio e l'indennità speciale hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario*. Eventuali particolari indennità o contributi alle spese connesse alla missione, direttamente corrisposti ai singoli dai predetti enti, comandi od organismi, sono detratti dal trattamento di cui al comma 1.

3-5. (*Omissis*).

6. Il personale inviato in licenza ordinaria conserva l'assegno di lungo servizio all'estero in misura ridotta al 50 per cento per tutto il periodo della licenza spettante, anche se prima di averla ultimata riassume servizio in Italia o cessa dal servizio. Tuttavia, in caso di cumulo di licenze, l'assegno anzidetto non può essere conservato per periodi superiori a sessanta giorni per *ufficiali, e sottufficiali e graduati* e a quaranta giorni per militari di truppa.

7-8. (*Omissis*).

9. *Agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati*, che per ragioni di servizio sono chiamati temporaneamente in Italia o vi sono trattenuti durante o allo scadere della licenza ordinaria, sono conservati, in relazione al periodo in cui prestano servizio in Italia, l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale in misura intera per i primi dieci giorni, ridotti alla metà per il periodo successivo, fino a un massimo di cinquanta giorni.

10-12. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 1809, commi 1, 11-*bis*, 12 e 12-*bis*, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1809 *(Indennità di servizio all'estero presso rappresentanze diplomatiche)*. — 1. 1. Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare destinato a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, di cui al libro I, titolo III, capo III, sezione IV, compete, oltre allo stipendio e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, il seguente trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nei limiti e alle condizioni di quello spettante al personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso le rappresentanze diplomatiche ove hanno sede gli uffici degli addetti:

a) indennità di servizio all'estero con gli aumenti per situazione di rischio e disagio, nonché per situazione di famiglia*, che ha natura accessoria ed è erogata per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario*;

b)-m) (*Omissis*).

2-11. (*Omissis*).

11-bis. *Trascorsi i periodi indicati al comma 11, nonché quelli previsti dagli articoli 16, 17 e 21 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ulteriori assenze del dipendente, pur se consentite dall'attuale ordinamento, comportano la decadenza dall'organico dell'ufficio all'estero.*

12. Alle lavoratrici madri in astensione dal lavoro ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché ai lavoratori padri ai sensi della stessa normativa, spetta il seguente trattamento economico:

a) *in caso di astensione obbligatoria, l'indennità personale è corrisposta per intero;*

b) *in caso di astensione facoltativa, l'indennità personale è sospesa.*

12-bis. *Al personale militare e civile si applicano per l'assistenza sanitaria e per le coperture dei rischi di morte, invalidità permanente o gravi menomazioni causati da atti di natura violenta, le norme vigenti per il personale del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero, di cui all'art. 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni. Al personale locale, assunto a contratto, si applicano l'art. 158 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e il decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, e successive modificazioni*.».

— Si riporta il testo dell'art. 1823 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1823 *(Missioni e trasferimento del personale dirigente)*. — 1. Al personale dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare si applicano le disposizioni vigenti in materia di missioni e di trasferimento. *Allo stesso personale si applica, altresì, l'art. 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183.* Il trattamento di missione all'estero è disciplinato dal titolo IV, capo IV, sezione II, del presente libro.».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 1869, comma 4, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1869 *(Maggiorazione per i percettori dell'indennità di aeronavigazione o di volo)*. — 1-3. (*Omissis*).

4. A fini dell'applicazione del presente articolo si tiene conto del grado rivestito e dell'anzianità di servizio aeronavigante o di volo maturata dall'interessato all'atto della cessazione dal servizio. Il calcolo delle aliquote pensionabili delle indennità di aeronavigazione e di volo, di cui ai commi 1 e 2, è effettuato separatamente per ciascun periodo di impiego sui vari tipi di *aeromobili*, tenendo conto della durata di ciascuno di tali periodi e sulla base delle corrispondenti indennità nelle misure vigenti all'atto della cessazione dal servizio.

5-8. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 1914, comma 5, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1914 *(Indennità supplementare)*. — 1-4. (*Omissis*).

5. *L'indennità supplementare è reversibile in favore dei superstiti. In mancanza del coniuge o di figli minorenni, l'indennità è corrisposta, nell'ordine, ai figli maggiorenni, ai genitori, ai fratelli e sorelle.*

6-7. (*Omissis*).».

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 1930, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1930 *(Indennità supplementare)*. — 1. Il Ministro della difesa, avvalendosi della competente *Direzione generale della previdenza militare e della leva*, sovrintende alle operazioni concernenti:

a)-b) (*Omissis*).

2-3. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 1937 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1937 *(Trasmissione delle liste di leva e accesso a esse)*. — 1. *Compiute le operazioni di cui all'art. 1936, la lista di leva è firmata dal Sindaco e, nei primi dieci giorni del mese di aprile, è trasmessa ovvero resa accessibile al Ministero della difesa, esclusivamente in modalità telematica, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Si applica l'art. 6, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*.».

— Si riporta il testo dell'art. 1939, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1939 *(Autotutela amministrativa)*. — 1. Fermo restando quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di presupposti, procedimento e termini per l'autotutela provvedimentale:

a) l'annullamento di ufficio dei provvedimenti di cancellazione dalle liste di leva, dei provvedimenti di dispensa emessi da organi diversi dal Ministro, e dei provvedimenti di riforma determinati da reati di corruzione o procurata e simulata infermità di cui all'art. 2078 è di competenza della *Direzione generale della previdenza militare e della leva*;

b)-c) (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 1940, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1940 *(Ricorsi amministrativi e giurisdizionali)*. — 1. Avverso i provvedimenti adottati in materia di leva è ammesso ricorso gerarchico, ai sensi del decreto legislativo 24 novembre 1971, n. 1199, alla *Direzione generale della previdenza militare della leva*. È salva la facoltà dell'interessato di adire direttamente l'autorità giudiziaria competente ai sensi del comma 2.

2-5. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 1943, comma 3, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1943 *(Organi della leva - Profili generali)*. — 1-2. (*Omissis*).

3. I Consigli di leva e gli uffici di supporto dipendono funzionalmente *Direzione generale della previdenza militare e della leva.*

4-5. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 1968, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1968 *(Attività e provvedimenti del Consiglio di leva)*. — 1. Il Consiglio di leva:

a)-i) (*Omissis*);

l) trasmette alla *Direzione generale della previdenza militare e della leva*, le domande di ritardo per motivi di studio e le domande di rinvio che siano accoglibili;

m)-n) (*Omissis*);

o) convoca per la visita di leva, se possibile entro la fine della sessione di leva, coloro le cui istanze di dispensa, ritardo, rinvio, siano state respinte dalla *Direzione generale della previdenza militare e della leva*, e fissa il calendario per la convocazione dopo la fine della sessione di leva;

p)-s) (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 1982 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1982 *(Controllo e autotutela sui provvedimenti di riforma).* — 1. La *Direzione generale della previdenza militare e della leva* può disporre che tutti o parte dei giudizi di riforma e rivedibilità siano sottoposti alla propria approvazione o controllo, ovvero all'approvazione o controllo di altra autorità sanitaria periferica a tal fine delegata.

2. Fermo quanto disposto dall'art. 1939, la *Direzione generale della previdenza militare e della leva* può annullare o revocare d'ufficio i provvedimenti di riforma, da qualunque organo pronunciati, quando, in seguito a nuova visita, sia accertato che le cause che li hanno motivati erano insussistenti, o sono cessate, nel rispetto, rispettivamente, degli articoli 21-*nonies* e 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, escluso il diritto all'indennizzo. A tal fine la Direzione generale può disporre controlli a campione sui provvedimenti di riforma, anche quando non dispone l'approvazione o il controllo generalizzato ai sensi del comma 1.».

— Si riporta il testo dell'art. 1992, commi 4 e 5, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1992 *(Procedimento e competenza).* — 1-2. (*Omissis*).

3. Gli uffici ed organi di cui al comma 2 curano l'istruttoria delle domande e trasmettono, anche per via telematica, la documentazione per l'adozione dei provvedimenti, comprensiva di ogni elemento utile per il rigetto o per l'accoglimento, ai Consigli di leva, in caso di domande di dispensa per uno dei motivi di cui all'art. 1990, comma 1, lettere da *a)* a *l)*, e alla *Direzione generale della previdenza militare e della leva,* negli altri casi.

4. Contro i provvedimenti adottati dai Consigli di leva ai sensi del comma 3 è ammesso ricorso gerarchico alla *Direzione generale della previdenza militare e della leva*. La Direzione può disporre controlli a campione sui provvedimenti dei Consigli di leva, al fine di intervenire su di essi in autotutela mediante annullamento o revoca, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e escluso ogni indennizzo.

5. Il Ministro della difesa può annullare o revocare in autotutela alle condizioni del comma 4 i provvedimenti in materia di dispensa adottati dalla *Direzione generale della previdenza militare e della leva*.

6-7. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 1993, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1993 *(Ambito e procedimento).* — 1. (*Omissis*).

2. Le istanze, redatte in carta semplice, sono presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nei termini e con la documentazione di cui agli articoli 1995 e 1996, ai competenti Consigli di leva, che ne verificano l'ammissibilità e l'accoglibilità e che:

a) respingono le istanze inammissibili o infondate;

b) inviano alla *Direzione generale della previdenza militare e della leva* le istanze fondate.

3. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 1998, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1998 *(Ambito e procedimento).* — 1. (*Omissis*).

2. Le istanze sono presentate ai competenti Consigli di leva che ne verificano l'ammissibilità e l'accoglibilità e che:

a) respingono le istanze inammissibili o infondate;

b) inviano alla *Direzione generale della previdenza militare e della leva* le istanze fondate.

3. (*Omissis*).».

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 2136, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2136 *(Disposizioni applicabili al personale della Guardia di finanza).* — 1. Si applicano al personale del Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del libro IV del codice dell'ordinamento militare:

a)-g) (*Omissis*);

g-bis*) l'art. 892;*

h)-ee) (*Omissis*);

ff) l'art. 1493;

gg) (*soppressa*).

2. *Si applicano al Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le seguenti ulteriori disposizioni del presente codice:*

a) *l'art. 192;*

b) *l'art. 558;*

c) *l'art. 2229, comma 6.*

3. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 2140 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2140 *(Ufficiali in ferma prefissata del Corpo della Guardia di finanza). — 1. Il Corpo della guardia di finanza può arruolare ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di due anni e sei mesi, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi. Ai corsi si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che:*

a) *siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere* a), b), c), d), e), f) *e* g) *dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;*

b) *non abbiano superato il 32° anno d'età alla data indicata nel bando di concorso;*

c) *siano riconosciuti in possesso dell'idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale;*

d) *non siano già in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata.*

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti:

a) *i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai singoli corsi, ed eventualmente ulteriori requisiti, le tipologie e le modalità dei concorsi e delle eventuali prove di esame, prevedendo anche la durata dei corsi; le modalità per lo svolgimento dei rispettivi corsi di formazione e relativi programmi sono determinati dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza;*

b) *i requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali in ferma prefissata.*

3. Gli allievi che superano gli esami di fine corso sono nominati sottotenenti del Corpo della guardia di finanza in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale ovvero tenenti del corrispondente ruolo tecnico-logistico-amministrativo.

*4. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato diciotto mesi di servizio nel Corpo della guardia di finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai posti loro riservati ai sensi dell'art. 2143-*bis*, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sempreché gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di età. Il servizio prestato in qualità di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione della graduatoria di merito.*

5. Per quanto non espressamente previsto, si applicano al Corpo della guardia di finanza, in quanto compatibili, le norme sugli ufficiali in ferma prefissata contenute nel presente codice.».

— Si riporta il testo dell'art. 2143 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2143 *(Ufficiali delle forze di completamento del Corpo della Guardia di finanza). — 1. In relazione alla necessità di disporre di adeguate forze di completamento, con specifico riferimento alle esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero, gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, su proposta del Comando generale del Corpo della guardia di finanza e previo consenso degli interessati, possono essere richiamati in servizio con il grado e l'anzianità posseduta ed ammessi ad una ferma non superiore ad un anno, rinnovabile a domanda dell'interessato per non più di una volta, al termine della quale sono collocati in congedo.*

*2. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali inferiori delle forze di completamento del Corpo della guardia di finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai posti loro riservati ai sensi dell'art. 2143-*bis*, comma 1, ai concorsi*

per il reclutamento degli ufficiali di cui all'art. 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sempreché gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di età. Al termine dei prescritti corsi formativi i predetti ufficiali sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei pari grado in ruolo.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite in relazione alle specifiche esigenze del Corpo della Guardia di Finanza:

a) *le modalità per l'individuazione delle ferme e della loro eventuale estensione nell'ambito del limite massimo di cui al comma 1;*

b) *i requisiti fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali chiamati o richiamati in servizio. L'ordinamento del Corpo della guardia di finanza individua gli eventuali specifici requisiti richiesti, anche relativamente alla rispettiva articolazione interna;*

c) *le procedure da seguirsi, le modalità per l'individuazione delle professionalità e del grado conferibile ai sensi dell'art. 674, gli eventuali ulteriori requisiti, secondo criteri analoghi a quelli individuati dal medesimo art. 674.*

4. Per quanto non espressamente previsto per il Corpo della guardia di finanza, si applicano al medesimo Corpo, in quanto compatibili, le norme sugli ufficiali delle forze di completamento contenute nel presente codice.».

— Si riporta il testo dell'art. 2154, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2154 *(Disposizioni generali in materia di trattamento economico del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare)*. — 1. (*Omissis*).

2. Al personale di cui al comma 1, continua ad applicarsi l'art. 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. *Allo stesso personale si applica, altresì, l'art. 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183.*».

— Si riporta il testo dell'art. 2157 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2157 *(Retribuzione degli allievi di scuole e accademie delle Forze di polizia a ordinamento militare)*. — 1. Agli allievi delle scuole e delle accademie delle Forze di polizia a ordinamento militare sono attribuite le paghe nette giornaliere di cui all'art. 1798*, secondo le modalità ivi previste.*».

— Si riporta il testo dell'art. 2161 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2161 *(Incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza). — 1. Agli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza, in possesso alla data del 31 marzo 2000 del brevetto di pilota militare e del requisito di almeno diciotto anni di servizio, che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di età, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria di cui all'art. 966, è corrisposto in unica soluzione al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio un premio pari alla differenza tra l'importo complessivo dei premi previsti dall'art. 1803 e quello dei relativi premi biennali percepiti.*

2. Agli ufficiali di cui al comma 1 che, alla data del 31 marzo 2000, in possesso delle specifiche qualifiche previste per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo ed in qualsiasi condizione meteorologica, avevano superato il quarantacinquesimo anno di età e non superato il cinquantesimo anno di età, è corrisposto in unica soluzione al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio un premio di importo pari alla metà dell'importo complessivo dei premi di cui all'art. 1803.

3. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza ammessi ai corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare devono contrarre, all'atto dell'ammissione al corso, una ferma volontaria, decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi, di durata pari a quattordici anni se provenienti dal ruolo normale e di sedici anni se provenienti dal ruolo aeronavale. L'ufficiale che non porta a termine o non supera il corso di pilotaggio è prosciolto dalla ferma, salvo l'obbligo di completare le ferme eventualmente contratte.

4. Al termine della ferma contratta, gli ufficiali di cui al comma 3 sono ammessi a contrarre le ferme volontarie di cui all'art. 966 e a percepire i premi di cui all'art. 1803.».

— Si riporta il testo dell'art. 2190, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2190 *(Unità produttive e industriali dell'Agenzia industrie difesa)*. — 1. (*Omissis*).

2. L'art. 144 del regolamento cessa di avere efficacia a decorrere dalla data di eventuale chiusura ovvero di trasferimento all'Agenzia dell'ultimo degli enti dipendenti dal *Segretariato* generale della difesa di cui al medesimo articolo.

3. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 2198 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2198 *(Regime transitorio del reclutamento dei sergenti)*. — 1. Fino al 31 ottobre 2015, in deroga agli articoli 690 e 691, il reclutamento nel ruolo dei sergenti avviene, mediante concorso interno per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a mesi tre, dai volontari di truppa in servizio permanente.

2. (*abrogato*).».

— Si riporta il testo dell'art. 2239, comma 3-*bis*, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come inserito dal presente decreto:

«Art. 2239 *(Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare)*. — 1-3. (*Omissis*).

*3-*bis*. Fino all'adozione di una nuova disciplina ai sensi dell'art. 1096, comma 1, lettera* b)*, restano validi ai fini dell'avanzamento gli esami e i corsi di cui alle vigenti disposizioni, ad esclusione della frequenza del corso superiore della scuola di guerra aerea per gli ufficiali del ruolo naviganti normale.*».

— Si riporta il testo dell'art. 2268, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2268 *(Abrogazione espressa di norme primarie)*. — 1. A decorrere dall'entrata in vigore del codice e del regolamento, sono o restano abrogati i seguenti atti normativi primari e le successive modificazioni:

1)-427) (*Omissis*);

428) legge 14 marzo 1957, n. 108;

429) (*soppresso*);

430) legge 4 aprile 1957, n. 229;

431)-649) (*Omissis*);

*649-*bis*) legge 22 maggio 1971, n. 368;*

650)-676) (*Omissis*);

677) legge 22 ottobre 1973, n. 678;

678) (*soppresso*);

679) legge 22 novembre 1973, n. 816;

680)-722) (*Omissis*);

723) legge 5 maggio 1976, n. 187, esclusi gli articoli 18 e 26, quest'ultimo limitatamente al personale delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare*, nonché 27, secondo comma;*

724)-785) (*Omissis*);

*786-*bis*) decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, articoli: 4, 5, 6, 7 e 8;*

787)-814) (*Omissis*);

815) legge 8 ottobre 1984, n. 693;

816) (*soppresso*);

817) decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 857 e legge di conversione 17 febbraio 1985, n. 18;

818)-927) (*Omissis*);

928) legge 28 marzo 1997, n. 85*, esclusi gli articoli 5 e 6*;

929)-974) (*Omissis*);

975) legge 28 febbraio 2000, n. 42;

976)-997) (*Omissis*);

998) *decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;*

999)-1085) (*Omissis*);

1085-*bis*) decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122: *articoli 6, commi 21-*ter *e 21-*quater*, e 55, commi 5-*bis*, 5-*ter*, 5-*quater*, 5-*quinquies *e 5-sexies*;

1085-*ter*) (*Omissis*);

1085-quater*) legge 12 novembre 2011, n. 183: art. 4, commi 57 e 96;*

1085-quinquies*) decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, e legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 13, articoli: 4, commi 1*-bis *e 1*-ter*, e 5, commi 1, 1*-bis*, 3 e 4;*

1085-sexies*) decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e legge 24 marzo 2012, n. 27: art. 81.*».

— Si riporta il testo dell'art. 2269, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2269 *(Abrogazione espressa di norme secondarie)*. — 1. A decorrere dall'entrata in vigore del codice e del regolamento, sono o restano abrogati i seguenti atti normativi secondari e le successive modificazioni:

1)-236) (*Omissis*);

237) decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1981, n. 735;

238) (*abrogato*);

239) decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1982, n. 459;

240)-394-*quater*) (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 2270 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2270 *(Norme che rimangono in vigore)*. — 1. In attuazione dell'art. 14, comma 14, legge 28 novembre 2005, n. 246, restano in vigore i seguenti atti normativi primari, e le relative successive modificazioni:

1)-3) (*Omissis*);

4) regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302 e legge di conversione 4 aprile 1935, n. 808: articoli *3, 7, 9, 10 e 11*;

5)-33-*bis*) (*Omissis*);

33-*ter*) legge 5 maggio 1976, n. 187: articoli 18 e 26, quest'ultimo limitatamente al personale delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare*, nonché 27, secondo comma*;

34)-36) (*Omissis*).

2. Restano in vigore i seguenti atti normativi secondari e successive modificazioni:

1)-11) (*Omissis*);

12-bis*) decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, articoli da 42 a 47, limitatamente agli effetti di quanto disposto dall'art. 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.*».

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 261-*quater* del codice penale militare di pace approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, come modificato dal presente decreto:

«Art. 261-*quater (Giudizio davanti alla Corte militare di Appello)*. — Il giudizio d'appello è regolato dalle norme del codice di procedura penale; sulla impugnazione dei provvedimenti del giudice per l'udienza preliminare decide la Corte militare di appello, in camera di consiglio.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, primo comma, della legge 30 dicembre 1950, n. 1120 (Elevazione della misura del contributo dovuto alla «Cassa ufficiali» della Guardia di finanza e modificazione delle disposizioni relative alla corresponsione dell'indennità supplementare agli ufficiali del corpo), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 gennaio 1951, n. 25, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1. — La ritenuta a favore della «Cassa ufficiali» della Guardia di finanza, cui sono soggetti - per effetto delle disposizioni in vigore - gli ufficiali del Corpo durante la permanenza nelle posizioni per le quali è obbligatoria il versamento del contributo, è stabilita nella misura del 2 per cento sullo stipendio, intero o ridotto, che percepiscono, *considerato in ragione dell'ottanta per cento.*».

— Si riporta il testo dell'art. 3, primo comma, della legge 12 giugno 1955, n. 512 (Modificazioni alle disposizioni riguardanti il «Fondo previdenza sottufficiali ed appuntati» della Guardia di finanza), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 1955, n. 148, come modificato dal presente decreto:

«Art. 3. — Il contributo a favore del Fondo previsto dalle disposizioni in vigore è elevato dall'uno al due per cento dell'importo lordo dello stipendio o della paga nominali, *considerati in ragione dell'ottanta per cento.*».

— Si riporta il testo degli articoli 1, secondo comma e 2, terzo comma, della legge 30 novembre 1961, n. 1326 (Modificazioni alle disposizioni sulla Cassa ufficiali e sul Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1961, n. 320, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1. — (*Omissis*).

Gli ufficiali anzidetti sono tenuti a versare alla Cassa il contributo stabilito dall'art. 1 della legge 30 dicembre 1950, n. 1120.

Art. 2. — (*Omissis*).

I sottufficiali e i militari di truppa di cui al precedente comma sono tenuti a versare al Fondo il contributo stabilito dall'art. 3 della legge 12 giugno 1955, n. 512.».

— Si riporta il testo dell'art. 51, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1986, n. 302, come modificato dal presente decreto:

«Art. 51. — 1-5. (*Omissis*).

6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i premi agli ufficiali piloti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui all'art. 1803 del codice dell'ordinamento militare, i premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di cui all'*art. 2161 del citato codice*, nonché le indennità di cui all'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione.

7-9. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 8, comma 5, della legge 1° febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 21 febbraio 1989, n. 43, come modificato dal presente decreto:

«Art. 8. — 1-4. (*Omissis*).

5. Fermo il disposto del comma 2, l'aspettativa per motivi privati non può eccedere il periodo continuativo di un anno. L'interessato che sia già stato in aspettativa per motivi privati *non può avere durata inferiore a quattro mesi e* non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal rientro in servizio.

6-13. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 59, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 27 maggio 1995, n. 122, come modificato dal presente decreto:

«Art. 59 *(Avanzamento del personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti in particolari situazioni)*. — 1-4. (*Omissis*).

4-bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per l'attribuzione della qualifica di luogotenente al maresciallo aiutante.*».

— Si riporta il testo dell'art. 63 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), pubblicata nel supplemento ordi-

nario alla *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2000, n. 302, come modificato dal presente decreto:

«Art. 63 *(*Vettovagliamento e approvvigionamento della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*)*. — 1. (*Omissis*).

2. Le modalità di fornitura del servizio di vettovagliamento a favore dei militari e del personale, anche ad ordinamento civile, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai quali le norme vigenti attribuiscono il diritto ai trattamenti di cui al comma 1 sono stabilite sulla base delle procedure di cui all'art. 59 con decreto del Ministro competente per l'amministrazione di appartenenza da adottare di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all'anno successivo. Con il medesimo decreto sono determinati il valore in denaro delle razioni viveri e del miglioramento vitto, nonché la composizione dei generi di conforto. *All'Arma dei carabinieri si applica l'art. 546 del codice dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*.

3-6. *Omissis*.».

— Si riporta il testo dell'art. 13, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 2001, n. 71, come inserito dal presente decreto:

«Art. 13 *(Modalità di avanzamento)*. — 1-4. (*Omissis*).

*4-*bis*. L'avanzamento è il complesso delle procedure autoritative e delle operazioni tecnico-amministrative, disciplinate dal presente decreto legislativo, necessarie per la progressione di carriera del personale militare. In materia di avanzamento, gli obblighi di partecipazione procedimentale e di motivazione sono assolti secondo le modalità previste dal presente decreto legislativo.*».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86 (Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 aprile 2001, n. 77, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1 *(Indennità di trasferimento)*. — 1. 1. Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui *al Codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,* e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi.

2-4. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 2186 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010:

«Art. 2186 *(Validità ed efficacia degli atti emanati. Salvaguardia dei diritti quesiti)*. — 1. Alla data di entrata in vigore del presente codice e del regolamento:

a) restano validi gli atti e i provvedimenti emanati;

b) sono fatti salvi i diritti acquisiti sulla base della normativa antecedente;

c) le disposizioni del presente codice e quelle del regolamento, in relazione al trattamento economico e previdenziale del personale del comparto sicurezza e difesa, non possono produrre effetti peggiorativi ovvero disallineamenti rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente alla data della loro entrata in vigore.

2. I decreti Ministeriali non regolamentari, le direttive, le istruzioni, le circolari, le determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa, del Segretariato generale della difesa, degli Stati maggiori di Forza armata, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del Comando generale del Corpo della Guardia di finanza, emanati in attuazione della precedente normativa abrogata, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con il presente codice ed il regolamento, fino alla loro sostituzione.».

13G00020

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Manerbio e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Manerbio (Brescia);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da quattordici consiglieri su venti assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Manerbio (Brescia) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Gabriella Mucci è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Manerbio (Brescia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quattordici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 26 novembre 2012, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Brescia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 27 novembre 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Manerbio (Brescia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Gabriella Mucci.

Roma, 24 dicembre 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A00516

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Barghe.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Barghe (Brescia);

Considerato altresì che, in data 29 novembre 2012, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Barghe (Brescia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Barghe (Brescia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Ortano Ceresa.

Il citato amministratore, in data 29 novembre 2012, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Barghe (Brescia).

Roma, 24 dicembre 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A00517

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 gennaio 2013.

Modifica del decreto 4 settembre 1996 di approvazione dell'elenco degli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle Convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana. Inserimento dell'Islanda nella cosidetta «white list».

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 1, comma 83, lettera *n)* della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale introduce l'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale viene stabilito che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni;

Visto l'articolo 1, comma 88, della suddetta legge n. 244 del 2007, il quale dispone che fino al periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 168-*bis* del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati;

Visto, in particolare, l'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996, e successive modificazioni, il quale stabilisce la non applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni;

Visto l'articolo 11, comma 4, lettera *c)*, del menzionato decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale dispone che con decreto del Ministro delle finanze viene stabilito l'elenco dei predetti Stati;

Visto l'articolo 11, comma 5, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale prevede che le disposizioni recate nei decreti indicati al comma 4 possono essere modificate con successivi decreti del Ministro delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996, che ha approvato l'elenco degli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle Convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana;

Visto l'Accordo sullo spazio economico europeo, firmato il 2 maggio 1992;

Considerato che l'Islanda ha aderito al citato Accordo sullo spazio economico europeo e che quindi, secondo la giurisprudenza comunitaria, è equiparata agli Stati membri dell'Unione europea, qualora esistano gli strumenti di assistenza amministrativa analoghi a quelli applicabili tra gli stessi Stati membri;

Vista la legge 10 febbraio 2005, n. 19, con la quale è stata data adesione ed esecuzione alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economico – OCSE, con Allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, ed entrata in vigore per l'Italia il 1° maggio 2006;

Tenuto conto che la suddetta Convenzione è entrata in vigore per l'Islanda il 1° novembre 1996;

Vista la legge 4 agosto 2008, n. 138, con la quale è stata ratificata la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica islandese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Roma il 10 settembre 2002 ed entrata in vigore il 14 ottobre 2008;

Considerato che le suindicate Convenzioni consentono l'acquisizione delle informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni indicate nell'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996;

Ritenuta la necessità di modificare, nelle more della predisposizione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 168-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'elenco degli Stati approvato con il citato decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, al fine di procedere ad un aggiornamento dell'elenco medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Modifica dell'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni

1. All'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996, è inserito il seguente Stato: "Islanda".

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2013

Il Ministro: GRILLI

13A00537

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 ottobre 2012.

Attuazione della direttiva 2012/16/UE della Commissione del 10 maggio 2012 recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'acido cloridrico come principio attivo nell'allegato I della direttiva.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, ed in particolare l'articolo 16, paragrafo 2;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi» e in particolare l'allegato IV del medesimo decreto legislativo;

Visto l'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 che prevede che il Ministero della salute, a seguito dei provvedimenti comunitari che includono o meno un principio attivo negli elenchi dei biocidi e delle sostanze note o ne limitano l'immissione sul mercato o l'uso, provvede a revocare o modificare le autorizzazioni vigenti;

Vista la direttiva 2012/16/UE della Commissione del 10 maggio 2012, che ha iscritto l'acido cloridrico come principio attivo nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Considerato che la data di iscrizione del acido cloridrico, per il tipo di prodotto 2, «Disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche ed altri biocidi», è il 1° maggio 2014 e che pertanto, a decorrere da tale data, l'immissione sul mercato dei disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche ed altri biocidi, aventi come unica sostanza attiva l'acido cloridrico, per il tipo di prodotto 2, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;

Considerato che, prima dell'adozione della direttiva 2012/16/UE, è possibile che prodotti contenenti l'acido cloridrico come unico principio attivo siano stati autorizzati come presidi medico chirurgici, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, in quanto disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide, insetticidi per uso domestico e civile, insetto repellenti, topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile, oppure che siano circolati come prodotti di libera vendita in quanto non rientranti nelle predette categorie;

Considerato che, ai sensi della direttiva 2012/16/UE, il termine per provvedere al rilascio, alla modifica o alla revoca delle autorizzazioni per disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche ed altri biocidi già presenti sul mercato aventi come unica sostanza attiva l'acido cloridrico è il 30 aprile 2016;

Considerato che, pertanto, il Ministero della salute deve concludere entro il 30 aprile 2016 l'esame delle richieste di autorizzazione che saranno presentate relativamente ai prodotti appartenenti alla categoria dei disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche ed altri biocidi contenenti l'acido cloridrico già presenti sul mercato come prodotti di libera vendita o registrati come presidi medico-chirurgici;

Ritenuto che per concludere entro tale data la valutazione dei fascicoli presentati dai titolari di registrazioni di presidi medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti sopra descritti, le richieste di autorizzazione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 devono pervenire al Ministero della salute entro il 30 aprile 2014;

Considerato che dopo il 30 aprile 2016 non possono più essere mantenute registrazioni di presidi medico-chirurgici aventi come unica sostanza attiva l'acido cloridrico rientranti nella categoria dei disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche ed altri biocidi;

Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita che rientrano nella categoria dei «Disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche ed altri biocidi» e che contengono come unica sostanza attiva l'acido cloridrico non possono essere immessi sul mercato dopo il 30 aprile 2016 se non autorizzati come prodotti biocidi;

Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere più accettate domande di autorizzazione di presidi medico-chirurgici contenenti l'acido cloridrico impiegati come disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche ed altri biocidi;

Decreta:

Art. 1.

1. In applicazione della direttiva 2012/16/UE della Commissione del 10 maggio 2012, l'acido cloridrico è qualificato sostanza biocida a seguito della sua iscrizione nell'«Elenco dei principi attivi con indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i biocidi» di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE.

2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni con cui la direttiva 2012/16/UE ha iscritto la sostanza acido cloridrico nell'allegato I della direttiva 98/8/CE.

3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 4, a decorrere dal 1° maggio 2014, l'immissione sul mercato di prodotti appartenenti al tipo di prodotto 2 disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche ed altri biocidi, di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, contenenti il principio attivo acido cloridrico come unica sostanza attiva, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.

Art. 2.

1. I presidi medico-chirurgici, contenenti l'acido cloridrico come unica sostanza attiva e che rientrano nella categoria dei disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche ed altri biocidi, autorizzati anteriormente alla

data di entrata in vigore del presente decreto, formano oggetto di nuova valutazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione come prodotti biocidi.

2. I titolari di autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, entro il 30 aprile 2014 presentano al Ministero della salute, per ogni presidio medico-chirurgico per il quale intendono ottenere il mutuo riconoscimento o l'autorizzazione come prodotto biocida, una specifica richiesta corredata di tutti gli elementi previsti dagli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

3. Il Ministero della salute, verificata la presenza delle condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, entro il 30 aprile 2016, procede al rilascio di una nuova autorizzazione come prodotto biocida, che sostituisce l'autorizzazione come presidio medico-chirurgico a suo tempo rilasciata, o in caso di esito negativo della valutazione procede al diniego dell'autorizzazione e alla contestuale revoca dell'autorizzazione come presidio medico-chirurgico.

4. Con i decreti di cui al comma 3, di autorizzazione o diniego, il Ministero della salute fornisce le indicazioni riguardanti il ritiro dal mercato dei presidi medico chirurgici a suo tempo autorizzati.

5. Le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, per i quali alla data del 30 aprile 2014 non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione come prodotto biocida, si considerano revocate con decorrenza dal 31 ottobre 2014 e i relativi prodotti non possono più essere immessi sul mercato, venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 30 aprile 2015;

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non si applicano ai presidi medico-chirurgici contenenti più principi attivi, qualora uno dei principi attivi sia ancora in valutazione. Per tali presidi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione sono quelli fissati dal Ministero della salute in conformità a quanto stabilito nella direttiva di iscrizione relativa all'ultimo dei principi attivi valutati.

Art. 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere presentate nuove domande per l'autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, impiegati come disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche ed altri biocidi, contenenti come unico principio attivo l' acido cloridrico.

2. Dalla data di presentazione della richiesta di cui all'articolo 2, comma 2, i titolari dei relativi presidi medico chirurgici non possono effettuare per gli stessi modifiche di principio attivo.

Art. 4.

1. I responsabili dell'immissione sul mercato di prodotti soggetti a regime di libera vendita, presenti sul mercato alla data di entrata in vigore del presente decreto, appartenenti alla categoria dei «Disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche ed altri biocidi» e contenenti come principio attivo unicamente l' acido cloridrico, per i quali intendono ottenere il mutuo riconoscimento o l'autorizzazione come prodotti biocidi, presentano al Ministero della salute, entro il 30 aprile 2014, una specifica richiesta corredata di tutti gli elementi previsti dagli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

2. I prodotti di cui al comma 1, per i quali non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione completa entro il 30 aprile 2014, non possono essere più prodotti a decorrere dal 31 ottobre 2014 e venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 30 aprile 2015.

3. Il Ministero della salute, per i prodotti di cui al comma 1, verificata la presenza delle condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, procede, entro il 30 aprile 2016, al rilascio dell'autorizzazione come prodotto biocida, o in caso di esito negativo, comunica il diniego dell'autorizzazione, fornendo, in ogni caso, le indicazioni riguardanti la commercializzazione e lo smaltimento dei prodotti già presenti sul mercato che dovrà avvenire entro sei mesi dalla data del provvedimento di diniego.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai prodotti contenenti più principi attivi, qualora uno dei principi attivi sia ancora in valutazione. Per tali prodotti i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione sono quelli fissati dal Ministero della salute in conformità a quanto stabilito nella direttiva di iscrizione relativa all'ultimo dei principi attivi valutati.

Art. 5.

1. I titolari delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici e i responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti di libera vendita, oggetto delle disposizioni del presente decreto, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sui tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

2. Decorsi i termini di cui agli articoli 2, commi 3 e 5, e 4, commi 2 e 3, sono consentite le operazioni di trasferimento e magazzinaggio per la spedizione fuori del territorio comunitario nonché il trasferimento e il magazzinaggio ai fini dell'eliminazione dei prodotti di cui agli stessi articoli.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 26 ottobre 2012

Il Ministro: BALDUZZI

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2012

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 16, foglio n. 48

ALLEGATO

Nell'allegato I della direttiva 98/8/ CE è aggiunta la seguente voce:

N	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3 (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
56	*acido cloridrico*	acido cloridrico Numero CAS: non applicabile Numero CE: 231-595-7	999 g/kg	1° maggio 2014	30 aprile 2016	30 aprile 2024	2	Nell'esaminare la richiesta di autorizzazione di un prodotto a norma dell'articolo 5 e dell'allegato VI, gli Stati membri devono valutare, se pertinente per quel particolare prodotto, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per la popolazione e i comparti ambientali che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello unionale. Gli Stati membri provvedono affinché le autorizzazioni di prodotti per uso non professionale siano subordinate alla condizione che l'imballaggio sia progettato in modo da minimizzare l'esposizione dell'utilizzatore, a meno che nella domanda di autorizzazione del prodotto non si possa dimostrare che i rischi per la salute umana possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi.»

(*) Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

13A00532

DECRETO 26 ottobre 2012.

Attuazione della direttiva 2012/2/UE della Commissione del 9 febbraio 2012 recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'ossido di rame (II), l'idrossido di rame (II) e il carbonato basico di rame come principi attivi nell'allegato I della direttiva.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, ed in particolare l'articolo 16, paragrafo 2;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 e successive modificazioni, recante "Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi" e in particolare l'allegato IV del medesimo decreto legislativo;

Visto l'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 che prevede che il Ministero della salute, a seguito dei provvedimenti comunitari che includono o meno un principio attivo negli elenchi dei biocidi e delle sostanze note o ne limitano l'immissione sul mercato o l'uso, provvede a revocare o modificare le autorizzazioni vigenti;

Vista la direttiva 2012/2/UE della Commissione del 9 febbraio 2012, che ha iscritto l'ossido di rame (II), l'idrossido di rame (II) e il carbonato basico di rame come principi attivi nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Considerato che la data di iscrizione dell'ossido di rame (II), dell'idrossido di rame (II) e del carbonato basico di rame, per il tipo di prodotto 8, "Preservanti del legno", è il 1° febbraio 2014 e che pertanto, a decorrere da tale data, l'immissione sul mercato dei preservanti del legno, aventi come unica sostanza attiva l'ossido di rame (II), l'idrossido di rame (II) o il carbonato basico di rame, per il tipo di prodotto 8, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;

Considerato che, prima dell'adozione della direttiva 2012/2/UE, è possibile che prodotti contenenti l'ossido di rame (II), l'idrossido di rame (II) o il carbonato basico di rame come unico principio attivo siano stati autorizzati come presidi medico chirurgici, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, in quanto disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide, insetticidi per uso domestico e civile, insetto repellenti, topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile, oppure che siano circolati come prodotti di libera vendita in quanto non rientranti nelle predette categorie;

Considerato che, ai sensi della direttiva 2012/2/UE, il termine per provvedere al rilascio, alla modifica o alla revoca delle autorizzazioni per preservanti del legno già presenti sul mercato aventi come unica sostanza attiva l'ossido di rame (II), l'idrossido di rame (II) o il carbonato basico di rame è il 31 gennaio 2016;

Considerato che, pertanto, il Ministero della salute deve concludere entro il 31 gennaio 2016 l'esame delle richieste di autorizzazione che saranno presentate relativamente ai prodotti appartenenti alla categoria dei preservanti del legno contenenti l'ossido di rame (II), l'idrossido di rame (II) o il carbonato basico di rame già presenti sul mercato come prodotti di libera vendita o registrati come presidi medico-chirurgici;

Ritenuto che per concludere entro tale data la valutazione dei fascicoli presentati dai titolari di registrazioni di presidi medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti sopra descritti, le richieste di autorizzazione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 devono pervenire al Ministero della salute entro il 31 gennaio 2014;

Considerato che dopo il 31 gennaio 2016 non possono più essere mantenute registrazioni di presidi medico-chirurgici aventi come unica sostanza attiva l'ossido di rame (II), l'idrossido di rame (II) o il carbonato basico di rame rientranti nella categoria dei preservanti del legno;

Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita che rientrano nella categoria dei preservanti del legno e che contengono come unica sostanza attiva l'ossido di rame (II), l'idrossido di rame (II) o il carbonato basico di rame non possono essere immessi sul mercato dopo il 31 gennaio 2016 se non autorizzati come prodotti biocidi;

Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere più accettate domande di autorizzazione di presidi medico-chirurgici contenenti l'ossido di rame (II), l'idrossido di rame (II) o il carbonato basico di rame impiegati come preservanti del legno;

Decreta

Art. 1.

1. In applicazione della direttiva 2012/2/UE della Commissione del 9 febbraio 2012, l'ossido di rame (II), l'idrossido di rame (II) e il carbonato basico di rame sono qualificati come sostanze biocide a seguito della loro iscrizione nell'«Elenco dei principi attivi con indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i biocidi» di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE.

2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni con cui la direttiva 2012/2/UE ha iscritto le sostanze ossido di rame (II), idrossido di rame (II) e carbonato basico di rame nell'allegato I della direttiva 98/8/CE.

3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 4, a decorrere dal 1° febbraio 2014, l'immissione sul mercato di prodotti appartenenti al tipo di prodotto 8 "Preservanti del legno", di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, contenenti ossido di rame (II), idrossido di rame (II) o carbonato basico di rame come unica sostanza attiva, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.

Art. 2.

1. I presidi medico-chirurgici, contenenti ossido di rame (II), idrossido di rame (II) o carbonato basico di

rame come unica sostanza attiva e che rientrano nella categoria dei preservanti del legno, autorizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, formano oggetto di nuova valutazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione come prodotti biocidi.

2. I titolari di autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, entro il 31 gennaio 2014 presentano al Ministero della salute, per ogni presidio medico-chirurgico per il quale intendono ottenere il mutuo riconoscimento o l'autorizzazione come prodotto biocida, una specifica richiesta corredata di tutti gli elementi previsti dagli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

3. Il Ministero della salute, verificata la presenza delle condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, entro il 31 gennaio 2016, procede al rilascio di una nuova autorizzazione come prodotto biocida, che sostituisce l'autorizzazione come presidio medico-chirurgico a suo tempo rilasciata, o in caso di esito negativo della valutazione procede al diniego dell'autorizzazione e alla contestuale revoca dell'autorizzazione come presidio medico-chirurgico.

4. Con i decreti di cui al comma 3, di autorizzazione o diniego, il Ministero della salute fornisce le indicazioni riguardanti il ritiro dal mercato dei presidi medico chirurgici a suo tempo autorizzati.

5. Le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, per i quali alla data del 31 gennaio 2014 non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione come prodotto biocida, si considerano revocate con decorrenza dal 31 luglio 2014 e i relativi prodotti non possono più essere immessi sul mercato, venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 31 gennaio 2015.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non si applicano ai presidi medico-chirurgici contenenti più principi attivi, qualora uno dei principi attivi sia ancora in valutazione. Per tali presidi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione sono quelli fissati dal Ministero della salute in conformità a quanto stabilito nella direttiva di iscrizione relativa all'ultimo dei principi attivi valutati.

Art. 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere presentate nuove domande per l'autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, impiegati come preservanti del legno, contenenti come unico principio attivo l'ossido di rame (II), l'idrossido di rame (II) o il carbonato basico di rame.

2. Dalla data di presentazione della richiesta di cui all'articolo 2, comma 2, i titolari dei relativi presidi medico chirurgici non possono effettuare per gli stessi modifiche di principio attivo.

Art. 4.

1. I responsabili dell'immissione sul mercato di prodotti soggetti a regime di libera vendita, presenti sul mercato alla data di entrata in vigore del presente decreto, appartenenti alla categoria dei preservanti del legno e contenenti come principio attivo unicamente l'ossido di rame (II), l'idrossido di rame (II) o il carbonato basico di rame, per i quali intendono ottenere il mutuo riconoscimento o l'autorizzazione come prodotti biocidi, presentano al Ministero della salute, entro il 31 gennaio 2014, una specifica richiesta corredata di tutti gli elementi previsti dagli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

2. I prodotti di cui al comma 1, per i quali non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione completa entro il 31 gennaio 2014, non possono essere più prodotti a decorrere dal 31 luglio 2014 e venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 31 gennaio 2015.

3. Il Ministero della salute, per i prodotti di cui al comma 1, verificata la presenza delle condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, procede, entro il 31 gennaio 2016, al rilascio dell'autorizzazione come prodotto biocida, o in caso di esito negativo, comunica il diniego dell'autorizzazione, fornendo, in ogni caso, le indicazioni riguardanti la commercializzazione e lo smaltimento dei prodotti già presenti sul mercato che dovrà avvenire entro sei mesi dalla data del provvedimento di diniego.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai prodotti contenenti più principi attivi, qualora uno dei principi attivi sia ancora in valutazione. Per tali prodotti i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione sono quelli fissati dal Ministero della salute in conformità a quanto stabilito nella direttiva di iscrizione relativa all'ultimo dei principi attivi valutati.

Art. 5.

1. I titolari delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici e i responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti di libera vendita, oggetto delle disposizioni del presente decreto, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sui tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

2. Decorsi i termini di cui agli articoli 2, commi 3 e 5, e 4, commi 2 e 3, sono consentite le operazioni di trasferimento e magazzinaggio per la spedizione fuori del territorio comunitario nonché il trasferimento e il magazzinaggio ai fini dell'eliminazione dei prodotti di cui agli stessi articoli.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 26 ottobre 2012

Il Ministro: BALDUZZI

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2012

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 16, foglio n. 45

ALLEGATO

Nell'allegato I della direttiva 98/8/ CE è aggiunta le seguenti voci:

N.	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3 (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
50	Idrossido di rame	Idrossido di rame (II) Numero CE: 243-815-9 Numero CAS: 20427-59-2	965 g/kg	1° febbraio 2014	31 gennaio 2016	31 gennaio 2024	8	Nell'esaminare la domanda di autorizzazione di un prodotto a norma dell'articolo 5 e dell'allegato VI, gli Stati membri devono valutare, se pertinente per quel particolare prodotto, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per la popolazione e i comparti ambientali che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello dell'Unione. Gli Stati membri garantiscono che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni: 1) non possono essere autorizzati prodotti per il trattamento per immersione, a meno che non siano stati presentati dati nella domanda di autorizzazione del prodotto che dimostrino che il trattamento soddisfa i requisiti dell'articolo 5 e dell'allegato VI, se necessario applicando opportune misure di riduzione del rischio; 2) per i prodotti autorizzati per usi industriali devono essere definite procedure operative sicure e i prodotti devono essere utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale, a meno che nella relativa domanda di autorizzazione non venga dimostrato che i rischi per gli utenti industriali possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi; 3) le etichette e, se del caso, le schede di sicurezza relative ai prodotti autorizzati specificano che, dopo il trattamento, il legno deve essere conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili, al fine di evitare lo scolo diretto di residui sul suolo o nelle acque, e gli eventuali scoli devono essere raccolti ai fini del loro riutilizzo o smaltimento; 4) non possono essere autorizzati prodotti per il trattamento del legno destinato a costruzioni all'aperto sovrastanti l'acqua o ad essa vicine, a meno che non vengano forniti dati che dimostrino che il prodotto soddisferà i requisiti dell'articolo 5 e dell'allegato VI, se necessario applicando opportune misure di riduzione del rischio.

N	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3 (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
51	Ossido di rame (II)	Ossido di rame (II) Numero CE: 215-269-1 Numero CAS: 1317-38-0	976 g/kg	1° febbraio 2014	31 gennaio 2016	31 gennaio 2024	8	Nell'esaminare la domanda di autorizzazione di un prodotto a norma dell'articolo 5 e dell'allegato VI, gli Stati membri devono valutare, se pertinente per quel particolare prodotto, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per la popolazione e i comparti ambientali che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello dell'Unione. Gli Stati membri garantiscono che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni: 1) per i prodotti autorizzati per usi industriali devono essere definite procedure operative sicure e i prodotti devono essere utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale, a meno che nella relativa domanda di autorizzazione non venga dimostrato che i rischi per gli utenti industriali possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi; 2) le etichette e, se del caso, le schede di sicurezza relative ai prodotti autorizzati specificano che, dopo il trattamento, il legno deve essere conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili, al fine di evitare lo scolo diretto di residui sul suolo o nelle acque, e gli eventuali scoli devono essere raccolti ai fini del loro riutilizzo o smaltimento; 3) non possono essere autorizzati prodotti per il trattamento del legno destinato a costruzioni all'aperto sovrastanti l'acqua o ad essa vicine o per il trattamento del legno a contatto con l'acqua dolce, a meno che non vengano forniti dati che dimostrino che il prodotto soddisferà i requisiti dell'articolo 5 e dell'allegato VI, se necessario applicando opportune misure di riduzione del rischio.

N	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3 (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
52	Carbona-to basico di rame	Carbonato di rame(II)-idrossido di rame(II) (1:1) Numero CE: 235-113-6 Numero CAS: 12069-69-1	957 g/kg	1° febbraio 2014	31 gennaio 2016	31 gennaio 2024	8	Nell'esaminare la domanda di autorizzazione di un prodotto a norma dell'articolo 5 e dell'allegato VI, gli Stati membri devono valutare, se pertinente per quel particolare prodotto, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per la popolazione e i comparti ambientali che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello dell'Unione. Gli Stati membri garantiscono che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni: 1) non possono essere autorizzati prodotti per il trattamento per immersione, a meno che non siano stati presentati dati nella relativa domanda di autorizzazione che dimostrino che il trattamento soddisfa i requisiti dell'articolo 5 e dell'allegato VI, se necessario applicando opportune misure di riduzione del rischio; 2) per i prodotti autorizzati per usi industriali devono essere definite procedure operative sicure e i prodotti devono essere utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale, a meno che nella relativa domanda di autorizzazione non venga dimostrato che i rischi per gli utenti industriali possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi; 3) le etichette e, se del caso, le schede di sicurezza relative ai prodotti autorizzati specificano che, dopo il trattamento, il legno deve essere conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili, al fine di evitare lo scolo diretto di residui sul suolo o nelle acque, e gli eventuali scoli devono essere raccolti ai fini del loro riutilizzo o smaltimento; 4) non possono essere autorizzati prodotti per il trattamento del legno destinato a costruzioni all'aperto sovrastanti l'acqua o ad essa vicine, a meno che non vengano forniti dati che dimostrino che il prodotto soddisferà i requisiti dell'articolo 5 e dell'allegato VI, se necessario applicando opportune misure di riduzione del rischio.»

(*) Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

13A00538

DECRETO 8 gennaio 2013.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di tiofanato di metile, sulla base del dossier ENOVIT METIL SC 500 g/l di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/53/CE della Commissione del 16 settembre 2005, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei regolamenti (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva tiofanato di metile;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/53/CE della Commissione del 16 settembre 2005, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, della sostanza attiva tiofanato di metile;

Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto ministeriale 7 marzo 2006 che indica il 30 settembre 2012 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva tiofanato di metile nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'impresa titolare intesa ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo «Enovit Metil SC 500 g/l» conforme all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, che ora figura nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento «Enovit Metil FL», presentato dall'impresa Sipcam S.p.A. che ne ha concesso specifico accesso;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda

Viste, inoltre, le domande intese ad ottenere l'autorizzazione alla modifica di composizione in adeguamento alla composizione oggetto degli studi costituenti il fascicolo di allegato III sopra indicato, presentate dall'impresa titolare dei prodotti fitosanitari di cui trattasi, e indicate nell'allegato al presente decreto;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 7 marzo 2006, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva tiofanato di metile;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo «Enovit Metil SC 500 g/l», ottenuta dal Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 28 febbraio 2016, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Viste le note con le quali l'impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Vista la nota dell'ufficio protocollo n. 0042001 in data 14 dicembre 2012 con la quale è stata richiesta all'Impresa Sipcam S.p.A. titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato istituto da presentarsi entro dodici mesi dalla data della medesima;

Ritenuto di ri-registrare fino al 28 febbraio 2016, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva tiofanato di metile, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ora figura nel regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione, sulla base del fascicolo «Enovit Metil SC 500 g/l» conforme all'allegato III;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 28 febbraio 2016, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva tiofanato di metile, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

La succitata impresa Sipcam S.p.A. è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti modalità:

8 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **tiofanato di metile** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier ENOVIT METIL SC 500 g/l di All. III, **fino al 28 febbraio 2016** ai sensi del decreto ministeriale 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva di inclusione 2005/53/CE della Commissione del 16 settembre.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Modifiche autorizzate
1.	7611	ENOVIT METIL FL	23/11/1988	Sipcam S.p.A	- Modifiche di composizione - Nuova classificazione:**Xn** (nocivo); **R20 R22-R43-R52-R53-R68**; **S2-S13-S23- S24-S36/37/39-S46-S60-S61** - Estensione alle colture**:** **ciliegio-pomodoro-melanzana-melone-cocomero-pisello-fagiolo-colza-orzo**
2.	12783	ENOVIT METIL FLO	18/06/2008	Sipcam S.p.A.	- Modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento - Nuova classificazione:**Xn** (nocivo); **R20 R22-R43-R52-R53-R68**; **S2-S13-S23- S24-S36/37/39-S46-S60-S61** - Estensione alle colture**:** **ciliegio-pomodoro-melanzana-melone-cocomero-pisello-fagiolo-colza-orzo**
3.	12901	FARO	06/12/2005	Gowan Italia S.p.A	- Modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento - Variazione di formulazione da **PA** (pasta fluida) - Nuova classificazione:**Xn** (nocivo); **R20 R22-R43-R52-R53-R68**; **S2-S13-S23- S24-S36/37/39-S46-S60-S61** - Estensione alle colture**:** **ciliegio-pomodoro-melanzana-melone-cocomero-pisello-fagiolo-colza-orzo**

4.	12372	KATIUS	21/10/2004	Gowan Italia S.p.A.	- Modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento - Variazione di formulazione da **PA** (pasta fluida) - Nuova classificazione:**Xn** (nocivo); **R20 R22-R43-R52-R53-R68**; **S2-S13-S23- S24-S36/37/39-S46-S60-S61** - Estensione alle colture**: ciliegio-pomodoro-melanzana-melone-cocomero-pisello-fagiolo-colza-orzo**

ENOVIT METIL ® FL

Fungicida sistemico in formulazione sospensione concentrata

ENOVIT METIL FL - Composizione:
- Tiofanate metile (*) puro ....g. 41.7 (500 g/lt)
- Coadiuvanti e solventi: quanto basta a ..... g. 100

® Marchio registrato SIPCAM
(*) sostanza attiva orig. Nippon Soda Co. Ltd. (Tokyo - Giappone)

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 - Milano
Tel.: 0371/5961

Registrazione n. 7611 del 23.11.88 del Ministero della Sanità

Officine di produzione:
SIPCAM SpA-Salerano sul Lambro (LO)
SIPCAM INAGRA - Sueca (Spagna)

Taglie: ml. 250-500 Litri 1-5-10-20

Partita n.:

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione e ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Possibilità di effetti irreversibili. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con la pelle. In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca). Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
- 20 metri da corpi idrici superficiali per frutteti;
- 15 metri da corpi idrici superficiali per cereali, vite da vino, legumi, piante floreali ed ornamentali, colza;
- 10 metri da corpi idrici superficiali per ortaggi a frutto.
Nel caso di trattamenti della vite, eseguire il rientro in campo soltanto se muniti di indumenti protettivi adatti.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

MODALITA' E SPETTRO DI AZIONE
Tiofanate metil è un fungicida a largo spettro di azione, attivo su patogeni appartenenti al gruppo degli Ascomiceti, Deuteromiceti e Basidiomiceti. La molecola è dotata di marcata sistemia e possiede azione preventiva e curativa. Deve quindi essere assorbito dalla vegetazione (anche dai giovani rametti) o dall'apparato radicale delle piante per poter svolgere la sua specifica attività.

MODALITA' DI IMPIEGO
Il prodotto si deve impiegare alle seguenti dosi per 100 lt di acqua, rispettando le previste dosi per ettaro. Per evitare l'insorgenza di resistenza, non applicare più di 3 trattamenti all'anno con Enovit Metil FL in fertirrigazione, più di 2 trattamenti all'anno su pomacee e pesco per gli interventi autunno-invernali contro i cancri rameali, e non più di 1 volta all'anno per tutti gli altri impieghi previsti in etichetta. Si consiglia comunque l'impiego alternato con prodotti caratterizzati da diverso meccanismo d'azione.

POMACEE (Melo e Pero)
Dose : 90-110 ml/hl (1,4 lt/ha)
Contro Cancri rameali (*Nectria spp.*, etc.):
Fasi più idonee per l'impiego del prodotto: da post-raccolta a pre fioritura.
Contro Marciume calicino (*Monilia spp.*, *Botrytis cinerea*, *Nectria spp.*, etc.):
Fasi più idonee per l'impiego del prodotto: periodo tra pre fioritura e completa caduta petali.
Attività collaterale su Oidio (*Podosphaera leucotricha*)

PESCO (COMPRESE NETTARINE ED IBRIDI SIMILI):
Dose di impiego: 90-110 ml/hl (1,4 lt/ha)
Contro Cancri rameali (*Cytospora spp.*, *Fusicoccum spp.*):
Fasi più idonee per l'impiego del prodotto: da pre-caduta foglie a pre fioritura.
Contro Moniliosi (*Monilia spp.*):
Fasi più idonee per l'impiego del prodotto: periodo tra pre fioritura e pre-raccolta.

ALBICOCCO, CILIEGIO, SUSINO
Dose di impiego: 90-110 ml/hl (1,4 lt/ha)
Contro Moniliosi (*Monilia spp.*):
Fasi più idonee per l'impiego del prodotto: periodo tra pre-fioritura, pre-raccolta.

VITE (DA VINO)
Dose di impiego: 220-300 ml/hl (2,2 lt/ha)
Contro Marciume grigio (*Botrytis cinerea*) e azione collaterale su Oidio:
Fasi più idonee per l'impiego del prodotto:
- periodo tra pre e post fioritura: in tali fasi l'attività sistemica del prodotto favorisce un buon controllo del patogeno che si può insediare sui giovani recettivi tessuti del grappolino in formazione sviluppandosi sui residui fiorali in decomposizione (es. caliptre, etc.). Successivamente le strategie di difesa dovranno prevedere l'impiego di molecole a diverso meccanismo di azione.
- pre chiusura grappolo-invaiatura.

NOCCIOLO
Dose di impiego: 150-175 ml/hl (1,5-1,75 lt/ha)
Contro Gloeosporium delle gemme, Cytospora ed attività collaterale su Oidio (*Phyllactinia suffulta*)
Fasi più idonee per l'impiego del prodotto: post-raccolta, pre-caduta foglie.
Prevedere un'accurata bagnatura della pianta, specialmente degli apici vegetativi.
Contro Marciumi dei frutticini (*Fusarium laterithium*, etc.)
Fasi più idonee per l'impiego del prodotto: formazione-ingrossamento frutticini

POMODORO, MELANZANA (trattamenti alla parte aerea)
Dose di impiego: 170-200 ml/hl (1,7 lt/ha)
Contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*), Cladosporiosi (*Cladosporium spp.*) e attività collaterale su Oidio
Fasi più idonee per l'impiego del prodotto: impiegare da inizio fioritura

MELONE, COCOMERO (trattamenti alla parte aerea)
Dose di impiego: 140 ml/hl (1,4 lt/ha)
Contro Cancro gommoso (*Dydimella brioniae*), Muffa grigia (*Botrytis cinerea*), Antracnosi (*Colletotrichum spp.*), Cladosporiosi (*Cladosporium spp.*) e attività collaterale su Oidio (*Erisiphae spp.*).
Fasi più idonee per l'impiego del prodotto: intervenire in funzione delle condizioni predisponenti o ad inizio della manifestazione dei patogeni

Utilizzo in fertirrigazione (drip irrigation):
POMODORO, MELANZANA, MELONE, COCOMERO, FLOREALI ED ORNAMENTALI
Dosi di impiego: 1,7 lt/ha
1° intervento: da post trapianto
2° intervento: dopo 10-14 giorni
3° intervento: fino a pre raccolta
Contro Tracheomicosi (*Fusarium spp.*, *Verticillium spp.*) ed azione collaterale su *Rizhoctonia spp.*
Intervenire con impianti idonei a coprire il terreno interessato alla rizosfera (ad esempio ali gocciolanti a doppia manichetta).

PISELLO, FAGIOLO (freschi e da granella)
Dose di impiego: 150-200 ml/hl (1,5 lt/ha)
Contro *Fusarium spp.*, *Sclerotinia spp.*, *Botrytis spp.* ed attività collaterale contro Antracnosi, Oidio e Ruggini.
Fasi più idonee per l'impiego del prodotto: intervenire preventivamente con condizioni predisponenti o all'inizio delle manifestazioni dei patogeni.

COLZA
Dose di impiego: 250-300 ml/hl (1,25 lt/ha)
Contro Sclerotinia
Fasi più idonee per l'impiego del prodotto: intervenire preventivamente con condizioni predisponenti o all'inizio delle manifestazioni del patogeno

FRUMENTO, ORZO
Dose di impiego: 250-300 ml/hl (1,25 lt/ha)
Contro Mal del piede (*Rizhoctonia spp.*, *Fusarium spp.*, etc.)
Fasi più idonee per l'impiego del prodotto: intervenire durante le fasi da fine accestimento a levata. Miscibile con gli specifici erbicidi impiegati in tale epoca.
Contro Fusariosi della spiga (*Fusarium spp*) ed attività collaterale su Ruggini e Oidio
Fasi più idonee per l'impiego del prodotto: intervenire nella fase di inizio emissione delle antere; al fine di un ottimale controllo di ruggini e oidio miscelare con specifici prodotti triazolici.

08 GEN. 2013

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.....

COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI
Dose di impiego (trattamenti alla parte aerea): 100-150 ml/hl (1,5 lt/ha)
Contro Antracnosi, Muffa grigia, Fusarium spp. ed attività collaterale su Ruggini e Oidio
BULBOSE
Contro Marciume dei bulbi (*Fusarium spp., Botrytis spp.*)
Dose di impiego:
- immergere i bulbi prima del trapianto in una sospensione con 0,8-1,2 lt/hl di prodotto per 15-30 minuti.
- trattamenti alla parte aerea: 80-120 ml/hl (1,2 lt/ha)

CIPRESSO
Dose di impiego: 80-100 ml/hl
Contro Cancro del cipresso (*Seirydium cardinale*)
Fasi più idonee per l'impiego del prodotto: inizio autunno (ottobre-novembre), inizio primavera (aprile-maggio) e dopo eventuali potature
PLATANO
Dose di impiego: 200 ml/hl
Contro Cancro colorato (*Ceratocistys fimbriata*)
Trattare la superficie dei tagli di potatura subito dopo gli interventi cesori.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Stemperare il prodotto in poca acqua a parte, indi versare la miscela così ottenuta nel totale quantitativo di acqua, mescolando accuratamente.
Avvertenza: l'impiego del prodotto è consentito solo in campo e per le colture indicate in etichetta.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile in miscela con sostanze alcaline come polisolfuri, poltiglia bordolese, calce. Non è comunque raccomandabile la miscela di Enovit Metil FL con altri prodotti fitosanitari.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti:
40 giorni prima della raccolta su frumento;
35 giorni prima della raccolta su vite da vino e orzo;
30 giorni prima della raccolta su colza;
28 giorni prima della raccolta su fagioli e piselli (da granella);
15 giorni prima della raccolta su ciliegio e susino;
14 giorni prima della raccolta su fagioli e piselli (freschi);
7 giorni prima della raccolta su melo e pero;
3 giorni prima della raccolta su pesco, albicocco, pomodoro, melanzana, melone e cocomero.

ATTENZIONE:
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi ventilare i locali dopo l'applicazione. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Operare in assenza di vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.....

08 GEN. 2013

ENOVIT METIL FLO

Fungicida sistemico in formulazione sospensione concentrata

ENOVIT METIL FLO - Composizione:
- Tiofanate metile (*) puro ....g. 41.7 (500 g/lt)
- Coadiuvanti e solventi: quanto basta a ..... g. 100

(*) sostanza attiva orig. Nippon Soda Co. Ltd. (Tokyo - Giappone)

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 - Milano
Tel.: 0371/5961

Autorizzazione Ministero della Salute n. 12783 del 18.06.2008

Officine di produzione:
SIPCAM SpA-Salerano sul Lambro (LO)
Taglie: ml. 250-500 Litri 1-5-10-20

Partita n.:

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione e ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Possibilità di effetti irreversibili. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con la pelle. In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca). Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
- 20 metri da corpi idrici superficiali per frutteti;
- 15 metri da corpi idrici superficiali per cereali, vite da vino, legumi, piante floreali ed ornamentali, colza;
- 10 metri da corpi idrici superficiali per ortaggi a frutto.
Nel caso di trattamenti della vite, eseguire il rientro in campo soltanto se muniti di indumenti protettivi adatti.
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

MODALITA' E SPETTRO DI AZIONE
Tiofanate metil è un fungicida a largo spettro di azione, attivo su patogeni appartenenti al gruppo degli Ascomiceti, Deuteromiceti e Basidiomiceti. La molecola è dotata di marcata sistemia e possiede azione preventiva e curativa. Deve quindi essere assorbito dalla vegetazione (anche dai giovani rametti) o dall'apparato radicale delle piante per poter svolgere la sua specifica attività.

MODALITA' DI IMPIEGO
Il prodotto si deve impiegare alle seguenti dosi per 100 lt di acqua, rispettando le previste dosi per ettaro.Per evitare l'insorgenza di resistenza, non applicare più di 3 trattamenti all'anno con Enovit Metil FLO in fertirrigazione, più di 2 trattamenti all'anno su pomacee e pesco per gli interventi autunno-invernali contro i cancri rameali, e non più di 1 volta all'anno per tutti gli altri impieghi previsti in etichetta. Si consiglia comunque l'impiego alternato con prodotti caratterizzati da diverso meccanismo d'azione.

POMACEE (Melo e Pero)
Dose : 90-110 ml/hl (1,4 lt/ha)
Contro Cancri rameali (*Nectria spp*., etc.):
Fasi più idonee per l'impiego del prodotto: da post-raccolta a pre fioritura.
Contro Marciume calicino (*Monilia spp., Botrytis cinerea, Nectria spp.*, etc.):
Fasi più idonee per l'impiego del prodotto: periodo tra pre fioritura e completa caduta petali.
Attività collaterale su Oidio (*Podosphaera leucotricha*)

PESCO (COMPRESE NETTARINE ED IBRIDI SIMILI):
Dose di impiego: 90-110 ml/hl (1,4 lt/ha)
Contro Cancri rameali (*Cytospora spp., Fusicoccum spp.*):
Fasi più idonee per l'impiego del prodotto: da pre-caduta foglie a pre fioritura.
Contro Moniliosi (*Monilia spp.*):
Fasi più idonee per l'impiego del prodotto: periodo tra pre fioritura e pre-raccolta.
ALBICOCCO, CILIEGIO, SUSINO
Dose di impiego: 90-110 ml/hl (1,4 lt/ha)
Contro Moniliosi (*Monilia spp.*):
Fasi più idonee per l'impiego del prodotto: periodo tra pre fioritura. pre-raccolta.
VITE (DA VINO)
Dose di impiego: 220-300 ml/hl (2,2 lt/ha)
Contro Marciume grigio (*Botrytis cinerea*) e azione collaterale su Oidio:
Fasi più idonee per l'impiego del prodotto:
- periodo tra pre e post fioritura: in tali fasi l'attività sistemica del prodotto favorisce un buon controllo del patogeno che si può insediare sui giovani recettivi tessuti del grappolino in formazione sviluppandosi sui residui fiorali in decomposizione (es. caliptre, etc.). Successivamente le strategie di difesa dovranno prevedere l'impiego di molecole a diverso meccanismo di azione.
- pre chiusura grappolo-invaiatura.
NOCCIOLO
Dose di impiego: 150-175 ml/hl (1,5-1,75 lt/ha)
Contro Gloeosporium delle gemme, Cytospora ed attività collaterale su Oidio (*Phyllactinia suffulta*)
Fasi più idonee per l'impiego del prodotto: post-raccolta, pre-caduta foglie.
Prevedere un'accurata bagnatura della pianta, specialmente degli apici vegetativi.
Contro Marciumi dei frutticini (*Fusarium laterithium*, etc.)
Fasi più idonee per l'impiego del prodotto: formazione-ingrossamento frutticini
POMODORO, MELANZANA (trattamenti alla parte aerea)
Dose di impiego: 170-200 ml/hl (1,7 lt/ha)
Contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*), Cladosporiosi (*Cladosporium spp.*) e attività collaterale su Oidio
Fasi più idonee per l'impiego del prodotto: impiegare da inizio fioritura
MELONE, COCOMERO (trattamenti alla parte aerea)
Dose di impiego: 140 ml/hl (1,4 lt/ha)
Contro Cancro gommoso (*Dydimella brioniae*), Muffa grigia (*Botrytis cinerea*), Antracnosi (*Colletotrichum spp.*), Cladosporiosi (*Cladosporium spp.*) e attività collaterale su Oidio (*Erisiphae spp.*).
Fasi più idonee per l'impiego del prodotto: intervenire in funzione delle condizioni predisponenti o ad inizio della manifestazione dei patogeni

Utilizzo in fertirrigazione (drip irrigation):
POMODORO, MELANZANA, MELONE, COCOMERO, FLOREALI ED ORNAMENTALI
Dosi di impiego: 1,7 lt/ha
1° intervento: da post trapianto
2° intervento: dopo 10-14 giorni
3° intervento: fino a pre raccolta
Contro Tracheomicosi (*Fusarium spp., Verticillium spp.*) ed azione collaterale su *Rizhoctonia spp.*
Intervenire con impianti idonei a coprire il terreno interessato alla rizosfera (ad esempio ali gocciolanti a doppia manichetta).

PISELLO, FAGIOLO (freschi e da granella)
Dose di impiego: 150-200 ml/hl (1,5 lt/ha)
Contro *Fusarium spp., Sclerotinia spp., Botrytis spp.* ed attività collaterale contro Antracnosi, Oidio e Ruggini.
Fasi più idonee per l'impiego del prodotto: intervenire preventivamente con condizioni predisponenti o all'inizio delle manifestazioni dei patogeni.
COLZA
Dose di impiego: 250-300 ml/hl (1,25 lt/ha)
Contro Sclerotinia
Fasi più idonee per l'impiego del prodotto: intervenire preventivamente con condizioni predisponenti o all'inizio delle manifestazioni del patogeno
FRUMENTO, ORZO
Dose di impiego: 250-300 ml/hl (1,25 lt/ha)
Contro Mal del piede (*Rizhoctonia spp., Fusarium spp.*, etc.)
Fasi più idonee per l'impiego del prodotto: intervenire durante le fasi da fine accestimento a levata. Miscibile con gli specifici erbicidi impiegati in tale epoca.
Contro Fusariosi della spiga (*Fusarium spp*) ed attività collaterale su Ruggini e Oidio
Fasi più idonee per l'impiego del prodotto: intervenire nella fase di inizio emissione delle antere; al fine di un ottimale controllo di ruggini e oidio miscelare con specifici prodotti triazolici.

08 GEN. 2013

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del....

COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI
Dose di impiego (trattamenti alla parte aerea): 100-150 ml/hl (1,5 lt/ha)
Contro Antracnosi, Muffa grigia, Fusarium spp. ed attività collaterale su Ruggini e Oidio
BULBOSE
Contro Marciume dei bulbi (*Fusarium spp., Botrytis spp.*)
Dose di impiego:
- immergere i bulbi prima del trapianto in una sospensione con 0,8-1,2 lt/hl di prodotto per 15-30 minuti.
- trattamenti alla parte aerea: 80-120 ml/hl (1,2 lt/ha)

CIPRESSO
Dose di impiego: 80-100 ml/hl
Contro Cancro del cipresso (*Seirydium cardinale*)
~~Fasi più idonee per l'impiego del prodotto:~~ inizio autunno (ottobre-novembre), inizio primavera (aprile-maggio) e dopo eventuali potature
PLATANO
Dose di impiego: 200 ml/hl
Contro Cancro colorato (*Ceratocistys fimbriata*)
Trattare la superficie dei tagli di potatura subito dopo gli interventi cesori.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Stemperare il prodotto in poca acqua a parte, indi versare la miscela così ottenuta nel totale quantitativo di acqua, mescolando accuratamente.
Avvertenza: l'impiego del prodotto è consentito solo in campo e per le colture indicate in etichetta.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile in miscela con sostanze alcaline come polisolfuri, poltiglia bordolese, calce. Non è comunque raccomandabile la miscela di Enovit Metil FLO con altri prodotti fitosanitari.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti:
40 giorni prima della raccolta su frumento;
35 giorni prima della raccolta su vite da vino e orzo;
30 giorni prima della raccolta su colza;
28 giorni prima della raccolta su fagioli e piselli (da granella);
15 giorni prima della raccolta su ciliegio e susino;
14 giorni prima della raccolta su fagioli e piselli (freschi);
7 giorni prima della raccolta su melo e pero;
3 giorni prima della raccolta su pesco, albicocco, pomodoro, melanzana, melone e cocomero.

ATTENZIONE:
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi ventilare i locali dopo l'applicazione. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Operare in assenza di vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.....

08 GEN. 2013

ETICHETTA E FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

FARO

Fungicida sistemico in formulazione sospensione concentrata

Composizione:
- Tiofanate metile (*) puro . . . . .g. 41.7 (500 g/L)
- Coadiuvanti e solventi: quanto basta a . . . . . g. 100

NOCIVO

(*) sostanza attiva orig. Nippon Soda Co. Ltd. (Tokyo - Giappone)

GOWAN ITALIA S.p.A. via Morgagni, 68 – Faenza (RA)

Tel. 0546-629911

Autorizzazione Ministero della Salute n. 12901 del 06.12.2005

Officina di produzione: SIPCAM SpA-Salerano sul Lambro (LO)

Taglie: mL 50-100-200-250-500 // Litri 1-5-10-20

Partita n.:

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione e ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Possibilità di effetti irreversibili. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non respirare i vapori.
Evitare il contatto con la pelle. In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca). Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
- 20 metri da corpi idrici superficiali per frutteti;
- 15 metri da corpi idrici superficiali per cereali, vite da vino, legumi, piante floreali ed ornamentali, colza;
- 10 metri da corpi idrici superficiali per ortaggi a frutto.
Nel caso di trattamento della vite, eseguire il rientro in campo soltanto se muniti di indumenti protettivi adatti.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni

MODALITÀ E SPETTRO DI AZIONE
Tiofanate metil è un fungicida a largo spettro di azione, attivo su patogeni appartenenti al gruppo degli Ascomiceti, Deuteromiceti e Basidiomiceti. La molecola è dotata di marcata sistemia e possiede azione preventiva e curativa. Deve quindi essere assorbito dalla vegetazione (anche dai giovani rametti) o dall'apparato radicale delle piante per poter svolgere la sua specifica attività.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Il prodotto si deve impiegare alle seguenti dosi per 100 L di acqua, rispettando le previste dosi per ettaro. Per evitare l'insorgenza di resistenza, non applicare più di 3 trattamenti all'anno con FARO in fertirrigazione, più di 2 trattamenti all'anno su pomacee e pesco per gli interventi autunno-invernali contro i cancri rameali, e non più di 1 volta all'anno per tutti gli altri impieghi previsti in etichetta. Si consiglia comunque l'impiego alternato con prodotti caratterizzati da diverso meccanismo d'azione.

POMACEE (Melo e Pero)
Dose : 90-110 mL/hL (1,4 L/ha)
Contro Cancri rameali (*Nectria spp.*, etc.):
Fasi più idonee per l'impiego del prodotto: da post-raccolta a pre fioritura.
Contro Marciume calicino (*Monilia spp.*, *Botrytis cinerea*, *Nectria spp.*, etc.):
Fasi più idonee per l'impiego del prodotto: periodo tra pre fioritura e completa caduta petali. Attività collaterale su Oidio (*Podosphaera leucotricha*)

PESCO (COMPRESE NETTARINE ED IBRIDI SIMILI):
Dose di impiego: 90-110 mL/hL (1,4 L/ha)
Contro Cancri rameali (*Cytospora spp.*, *Fusicoccum spp.*):
Fasi più idonee per l'impiego del prodotto: da pre-caduta foglie a pre fioritura:
Contro Moniliosi (*Monilia spp.*):
Fasi più idonee per l'impiego del prodotto: periodo tra pre-fioritura e pre-raccolta

ALBICOCCO, CILIEGIO, SUSINO
Dose di impiego: 90-110 mL/hL (1,4 L/ha)
Contro Moniliosi (*Monilia spp.*):
Fasi più idonee per l'impiego del prodotto: periodo tra pre-fioritura e pre-raccolta

VITE (DA VINO)
Dose di impiego: 220-300 mL/hL (2,2 L/ha)
Contro Marciume grigio (*Botrytis cinerea*) e azione collaterale su Oidio:
Fasi più idonee per l'impiego del prodotto:
- periodo tra pre e post fioritura: in tali fasi l'attività sistemica del prodotto favorisce un buon controllo del patogeno che si può insediare sui giovani recettivi tessuti del grappolino in formazione sviluppandosi sui residui fiorali in decomposizione (es. caliptre, etc.). Successivamente le strategie di difesa dovranno prevedere l'impiego di molecole a diverso meccanismo di azione.
- pre chiusura grappolo-invaiatura

NOCCIOLO
Dose di impiego: 150-175 mL/hL (1,5-1,75 L/ha)
Contro Gloeosporium delle gemme, Cytospora ed attività collaterale su Oidio (*Phyllactinia suffulta*)
Fasi più idonee per l'impiego del prodotto: post-raccolta, pre-caduta foglie
Prevedere un'accurata bagnatura della pianta, specialmente degli apici vegetativi.
Contro Marciumi dei frutticini (*Fusarium laterithium*, etc.)
Fasi più idonee per l'impiego del prodotto: formazione-ingrossamento frutticini

POMODORO, MELANZANA (trattamenti alla parte aerea)
Dose di impiego: 170-200 mL/hL (1,7 L/ha)
Contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*), Cladosporiosi (*Cladosporium spp.*) e attività collaterale su Oidio
Fasi più idonee per l'impiego del prodotto: impiegare da inizio fioritura

MELONE, COCOMERO (trattamenti alla parte aerea)
Dose di impiego: 140 mL/hL (1,4 L/ha)
Contro Cancro gommoso (*Dydimella brioniae*), Muffa grigia (*Botrytis cinerea*), Antracnosi (*Colletotrichum spp.*), Cladosporiosi (*Cladosporium spp.*) e attività collaterale su Oidio (*Erisiphae spp.*)
Fasi più idonee per l'impiego del prodotto: intervenire in funzione delle condizioni predisponenti o ad inizio della manifestazione dei patogeni.

Utilizzo in fertirrigazione (drip irrigation):
POMODORO, MELANZANA, MELONE, COCOMERO, FLOREALI ED ORNAMENTALI
Dosi di impiego: 1,7 L/ha
1° intervento: da post trapianto
2° intervento: dopo 10-14 giorni
3° intervento: fino a pre raccolta
Contro Tracheomicosi (*Fusarium spp.*, *Verticillium spp.*) ed azione collaterale su *Rizhoctonia spp.* Intervenire con impianti idonei a coprire il terreno interessato alla rizosfera (ad esempio ali gocciolanti a doppia manichetta).

PISELLO, FAGIOLO (freschi e da granella)
Dose di impiego: 150-200 mL/hL (1,5 L/ha)
Contro *Fusarium spp.*, *Sclerotinia spp.*, *Botrytis spp.* ed attività collaterale contro Antracnosi, Oidio e Ruggini.
Fasi più idonee per l'impiego del prodotto: intervenire preventivamente con condizioni predisponenti o all'inizio delle manifestazioni dei patogeni.

COLZA
Dose di impiego: 250-300 mL/hL (1,25 L/ha)
Contro Sclerotinia
Fasi più idonee per l'impiego del prodotto: intervenire preventivamente con condizioni predisponenti o all'inizio delle manifestazioni del patogeno

FRUMENTO, ORZO
Dose di impiego: 250-300 mL/hL (1,25 L/ha)
Contro Mal del piede (*Rizhoctonia spp.*, *Fusarium spp.*, etc.)
Fasi più idonee per l'impiego del prodotto: intervenire durante le fasi da fine accestimento a levata. Miscibile con gli specifici erbicidi impiegati in tale epoca.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del.......

Contro Fusariosi della spiga (*Fusarium spp*) ed attività collaterale su Ruggini e Oidio
Fasi più idonee per l'impiego del prodotto: intervenire nella fase di inizio emissione delle antere; al fine di un ottimale controllo di ruggini e oidio miscelare con specifici prodotti triazolici.
COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI
Dose di impiego (trattamenti alla parte aerea): 100-150 mL/hL (1,5 L/ha)
Contro Antracnosi, Muffa grigia, Fusarium spp. ed attività collaterale su Ruggini e Oidio
BULBOSE
Contro Marciume dei bulbi (*Fusarium spp., Botrytis spp.*)
Dose di impiego:
- immergere i bulbi prima del trapianto in una sospensione con 0,8-1,2 L/hL di prodotto per 15-30 minuti.
- trattamenti alla parte aerea: 80-120 mL/hL (1,2 L/ha)
CIPRESSO
Dose di impiego: 80-100 mL/hL
Contro Cancro del cipresso (*Seirydium cardinale*)
Fasi più idonee per l'impiego del prodotto: inizio autunno (ottobre novembre) o inizio primavera (aprile-maggio) o dopo eventuali potature
PLATANO
Dose di impiego: 200 mL/hL
Contro Cancro colorato (*Ceratocistys fimbriata*)
Trattare la superficie dei tagli di potatura subito dopo gli interventi cesori

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Stemperare il prodotto in poca acqua a parte, indi versare la miscela così ottenuta nel totale quantitativo di acqua, mescolando accuratamente.

Avvertenza: l'impiego del prodotto è consentito solo in campo e per le colture indicate in etichetta.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile in miscela con sostanze alcaline come polisolfuri, poltiglia bordolese, calce. Non è comunque raccomandata la miscelazione di FARO con altri prodotti fitosanitari.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI:
40 giorni prima della raccolta su frumento;
35 giorni prima della raccolta su vite da vino e orzo;
30 giorni prima della raccolta su colza;
28 giorni prima della raccolta su fagioli e piselli (da granella);
15 giorni prima della raccolta su ciliegio e susino;
14 giorni prima della raccolta su fagioli e piselli (freschi);
7 giorni prima della raccolta su melo e pero;
3 giorni prima della raccolta su pesco, albicocco, pomodoro, melanzana, melone e cocomero.

ETICHETTA E FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Operare in assenza di vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del.......

FARO

Fungicida sistemico in formulazione sospensione concentrata

Composizione:
- Tiofanate metile (*) puro . . . . .g. 41.7 (500 g/L)
- Coadiuvanti e solventi: quanto basta a . . . . . g. 100

NOCIVO

(*) sostanza attiva orig. Nippon Soda Co. Ltd. (Tokyo - Giappone)

GOWAN ITALIA S.p.A. via Morgagni, 68 – Faenza (RA)

Tel. 0546-629911

Autorizzazione Ministero della Salute n. 12901 del 06.12.2005

Officina di produzione:
SIPCAM SpA-Salerano sul Lambro (LO)

Taglie: mL 50-100

Partita n.:

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione e ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Possibilità di effetti irreversibili. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non respirare i vapori.
Evitare il contatto con la pelle. In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo
materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca). Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
- 20 metri da corpi idrici superficiali per frutteti;
- 15 metri da corpi idrici superficiali per cereali, vite da vino, legumi, piante floreali ed ornamentali, colza;
- 10 metri da corpi idrici superficiali per ortaggi a frutto.
Nel caso di trattamento della vite, eseguire il rientro in campo soltanto se muniti di indumenti protettivi adatti.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

KATIUS

Fungicida sistemico in formulazione sospensione concentrata

Composizione:
- Tiofanate metile (*) puro . . . . .g. 41.7 (500 g/L)
- Coadiuvanti e solventi: quanto basta a . . . . . g. 100

NOCIVO

(*) sostanza attiva orig. Nippon Soda Co. Ltd. (Tokyo - Giappone)

GOWAN ITALIA S.p.A. via Morgagni, 68 – Faenza (RA)

Tel. 0546-629911

Autorizzazione Ministero della Salute n. 12372 del 21.10.2004

Officina di produzione: SIPCAM SpA-Salerano sul Lambro (LO)

Taglie: ml 50-100-200-250-500; Litri 1-5-10-20

Partita n.:

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per inalazione e ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Possibilità di effetti irreversibili. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non respirare i vapori.
Evitare il contatto con la pelle. In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca). Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
- 20 metri da corpi idrici superficiali per frutteti;
- 15 metri da corpi idrici superficiali per cereali, vite da vino, legumi, piante floreali ed ornamentali, colza;
- 10 metri da corpi idrici superficiali per ortaggi a frutto.
Nel caso di trattamento della vite, eseguire il rientro in campo soltanto se muniti di indumenti protettivi adatti.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni

MODALITA' E SPETTRO DI AZIONE

Tiofanate metil è un fungicida a largo spettro di azione, attivo su patogeni appartenenti al gruppo degli Ascomiceti, Deuteromiceti e Basidiomiceti. La molecola è dotata di marcata sistemia e possiede azione preventiva e curativa. Deve quindi essere assorbito dalla vegetazione (anche dai giovani rametti) o dall'apparato radicale delle piante per poter svolgere la sua specifica attività.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Il prodotto si deve impiegare alle seguenti dosi per 100 L di acqua, rispettando le previste dosi per ettaro. Per evitare l'insorgenza di resistenza, non applicare più di 3 trattamenti all'anno con KATIUS in fertirrigazione, più di 2 trattamenti all'anno su pomacee e pesco per gli interventi autunno-invernali contro i cancri rameali, e non più di 1 volta all'anno per tutti gli altri impieghi previsti in etichetta. Si consiglia comunque l'impiego alternato con prodotti caratterizzati da diverso meccanismo d'azione.

POMACEE (Melo e Pero)
Dose: 90-110 mL/hL (1,4 L/ha)
Contro Cancri rameali (*Nectria spp.*, etc.):
Fasi più idonee per l'impiego del prodotto: da post-raccolta a pre fioritura.
Contro Marciume calicino (*Monilia spp.*, *Botrytis cinerea*, *Nectria spp.*, etc.):
Fasi più idonee per l'impiego del prodotto: periodo tra pre fioritura e completa caduta petali. Attività collaterale su Oidio (*Podosphaera leucotricha*)

PESCO (COMPRESE NETTARINE ED IBRIDI SIMILI):
Dose di impiego: 90-110 mL/hL (1,4 L/ha)
Contro Cancri rameali (*Cytospora spp.*, *Fusicoccum spp.*):
Fasi più idonee per l'impiego del prodotto: da pre-caduta foglie a pre fioritura:
Contro Moniliosi (*Monilia spp.*):
Fasi più idonee per l'impiego del prodotto: periodo tra pre-fioritura e pre-raccolta

ALBICOCCO, CILIEGIO, SUSINO
Dose di impiego: 90-110 mL/hL (1,4 L/ha)
Contro Moniliosi (*Monilia spp.*):
Fasi più idonee per l'impiego del prodotto: periodo tra pre-fioritura e pre-raccolta

VITE (DA VINO)
Dose di impiego: 220-300 mL/hL (2,2 L/ha)
Contro Marciume grigio (*Botrytis cinerea*) e azione collaterale su Oidio:
Fasi più idonee per l'impiego del prodotto:
- periodo tra pre e post fioritura: in tali fasi l'attività sistemica del prodotto favorisce un buon controllo del patogeno che si può insediare sui giovani recettivi tessuti del grappolino in formazione sviluppandosi sui residui fiorali in decomposizione (es. caliptre, etc.). Successivamente le strategie di difesa dovranno prevedere l'impiego di molecole a diverso meccanismo di azione.
- pre chiusura grappolo-invaiatura

NOCCIOLO
Dose di impiego: 150-175 mL/hL (1,5-1,75 L/ha)
Contro Gloeosporium delle gemme, Cytospora ed attività collaterale su Oidio (*Phyllactinia suffulta*)
Fasi più idonee per l'impiego del prodotto: post-raccolta, pre-caduta foglie
Prevedere un'accurata bagnatura della pianta, specialmente degli apici vegetativi.
Contro Marciumi dei frutticini (*Fusarium laterithium*, etc.)
Fasi più idonee per l'impiego del prodotto: formazione-ingrossamento frutticini

POMODORO, MELANZANA (trattamenti alla parte aerea)
Dose di impiego: 170-200 mL/hL (1,7 L/ha)
Contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*), Cladosporiosi (*Cladosporium spp.*) e attività collaterale su Oidio
Fasi più idonee per l'impiego del prodotto: impiegare da inizio fioritura

MELONE, COCOMERO (trattamenti alla parte aerea)
Dose di impiego: 140 mL/hL (1,4 L/ha)
Contro Cancro gommoso (*Dydimella brioniae*), Muffa grigia (*Botrytis cinerea*), Antracnosi (*Colletotricnum spp.*), Cladosporiosi (*Cladosporium spp.*) e attività collaterale su Oidio (*Erisiphae spp.*)
Fasi più idonee per l'impiego del prodotto: intervenire in funzione delle condizioni predisponenti o ad inizio della manifestazione dei patogeni.

Utilizzo in fertirrigazione (drip irrigation):
POMODORO, MELANZANA, MELONE, COCOMERO, FLOREALI ED ORNAMENTALI
Dosi di impiego: 1,7 L/ha
1° intervento: da post trapianto
2° intervento: dopo 10-14 giorni
3° intervento: fino a pre raccolta
Contro Tracheomicosi (*Fusarium spp.*, *Verticillium spp.*) ed azione collaterale su *Rizhoctonia spp.* Intervenire con impianti idonei a coprire il terreno interessato alla rizosfera (ad esempio ali gocciolanti a doppia manichetta).

PISELLO, FAGIOLO (freschi e da granella)
Dose di impiego: 150-200 mL/hL (1,5 L/ha)
Contro *Fusarium spp.*, *Sclerotinia spp.*, *Botrytis spp.* ed attività collaterale contro Antracnosi, Oidio e Ruggini.
Fasi più idonee per l'impiego del prodotto: intervenire preventivamente con condizioni predisponenti o all'inizio delle manifestazioni dei patogeni.

COLZA
Dose di impiego: 250-300 mL/hL (1,25 L/ha)
Contro Sclerotinia
Fasi più idonee per l'impiego del prodotto: intervenire preventivamente con condizioni predisponenti o all'inizio delle manifestazioni del patogeno

FRUMENTO, ORZO
Dose di impiego: 250-300 mL/hL (1,25 L/ha)
Contro Mal del piede (*Rizhoctonia spp.*, *Fusarium spp.*, etc.)

Fasi più idonee per l'impiego del prodotto: intervenire durante le fasi da fine accestimento a levata. Miscibile con gli specifici erbicidi impiegati in tale epoca.
Contro Fusariosi della spiga (*Fusarium spp*) ed attività collaterale su Ruggini e Oidio
Fasi più idonee per l'impiego del prodotto: intervenire nella fase di inizio emissione delle antere; al fine di un ottimale controllo di ruggini e oidio miscelare con specifici prodotti triazolici.
COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI
Dose di impiego (trattamenti alla parte aerea): 100-150 mL/hL (1,5 L/ha)
Contro Antracnosi, Muffa grigia, Fusarium spp. ed attività collaterale su Ruggini e Oidio
BULBOSE
Contro Marciume dei bulbi (*Fusarium spp., Botrytis spp.*)
Dose di impiego:
- immergere i bulbi prima del trapianto in una sospensione con 0,8-1,2 L/hL di prodotto per 15-30 minuti.
- trattamenti alla parte aerea: 80-120 mL/hL (1,2 L/ha)

CIPRESSO
Dose di impiego: 80-100 mL/hL
Contro Cancro del cipresso (*Seirydium cardinale*)
Fasi più idonee per l'impiego del prodotto: inizio autunno (ottobre novembre) o inizio primavera (aprile-maggio) o dopo eventuali potature
PLATANO
Dose di impiego: 200 mL/hL
Contro Cancro colorato (*Ceratocistys fimbriata*)
Trattare la superficie dei tagli di potatura subito dopo gli interventi cesori

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Stemperare il prodotto in poca acqua a parte, indi versare la miscela così ottenuta nel totale quantitativo di acqua, mescolando accuratamente.

Avvertenza: l'impiego del prodotto è consentito solo in campo e per le colture indicate in etichetta.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile in miscela con sostanze alcaline come polisolfuri, poltiglia bordolese, calce. Non è comunque raccomandata la miscelazione di KATIUS con altri prodotti fitosanitari.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI:
40 giorni prima della raccolta su frumento;
35 giorni prima della raccolta su vite da vino e orzo;
30 giorni prima della raccolta su colza;
28 giorni prima della raccolta su fagioli e piselli (da granella);
15 giorni prima della raccolta su ciliegio e susino;
14 giorni prima della raccolta su fagioli e piselli (freschi);
7 giorni prima della raccolta su melo e pero;
3 giorni prima della raccolta su pesco, albicocco, pomodoro, melanzana, melone e cocomero.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Operare in assenza di vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

13A00515

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 27 dicembre 2012.

Aggiornamento degli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, 495.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 228, comma 3, del nuovo Codice della Strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992. n. 285;

Visto l'art. 405, comma 3, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto l'art. 238 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, che modifica la tabella VII.1, allegata al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, riportante gli importi dei diritti di competenza del Ministero dei lavori pubblici, ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Ritenuta la necessità di dover provvedere, in conformità di tali disposizioni, all'aggiornamento degli importi dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti, e stabilire la decorrenza della loro applicazione;

Considerato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di novembre 2012 calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica, indica la variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 2012 rispetto a novembre 1992 in misura pari al 63,5%;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fissati nella tabella VII.1, prevista dall'art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, come modificata dall'art. 238 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, sono aggiornati come segue:

a) Ove era originariamente previsto l'importo «lire 100.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 84,44»;

b) Ove era originariamente previsto l'importo «lire 200.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 168,88»;

c) Ove era originariamente previsto l'importo «lire 250.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 211,10»;

d) Ove era originariamente previsto l'importo «lire 400.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 337,76»;

e) Ove era originariamente previsto l'importo «lire 500.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 422,20»;

f) Ove era originariamente previsto l'importo «lire 1.000.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 844,41»;

g) Ove era originariamente previsto l'importo «lire 1.500.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 1266,61».

2. Gli importi aggiornati di cui al comma 1 si applicano per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le quali la domanda sia presentata successivamente al 31 dicembre 2012.

Roma, 27 dicembre 2012

Il vice Ministro: CIACCIA

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2013

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 74

13A00559

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 ottobre 2012.

Misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione di *Anoplophora chinensis* (Forster) nel territorio della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la decisione 2012/138/CE della Commissione, del 1° marzo 2012, relativa alle misure di emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora chinensis* (Forster);

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 2007 «Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cerambicide asiatico *Anoplophora chinensis* (Thomson)»;

Ritenuto di dover aggiornare le norme nazionali per il controllo e l'eradicazione del *Anoplophora chinensis* (Forster) a quanto disposto dalla decisione 2012/138/CE della Commissione, del 1° marzo 2012;

Acquisito il parere del Comitato Fitosanitario Nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 18 aprile 2012;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 26 settembre 2012;

Decreta:

Art. 1.

Scopo

1. La lotta contro *Anoplophora chinensis* (Forster) è obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica italiana al fine di contrastarne l'introduzione e la diffusione.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) per «piante specificate» s'intendono le piante destinate alla piantagione, diverse dalle sementi, il cui diametro delle radici o del fusto misurato al colletto è, nel punto più spesso, uguale o superiore ad 1 cm, di Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp. e Ulmus spp.;

b) per «luogo di produzione» s'intende il luogo di produzione come definito nella norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie (di seguito «ISPM») n. 5;

c) per «organismo specificato» s'intende Anoplophora chinensis (Forster).

Art. 3.

Importazione delle piante specificate originarie di Paesi terzi eccetto la Cina

1. Per quanto riguarda le importazioni originarie di Paesi terzi, diversi dalla Cina, dove l'organismo specificato è notoriamente presente, le piante specificate possono essere introdotte nel territorio della Repubblica italiana solo se rispettano le condizioni seguenti:

a) sono conformi alle prescrizioni specifiche relative all'importazione di cui all'allegato I, sezione 1, lettera A, punto 1;

b) al loro ingresso nella Repubblica italiana sono ispezionate dal Servizio fitosanitario regionale (di seguito *SFR)* competente per territorio conformemente all'allegato I, sezione 1, lettera A, punto 2, per verificare la presenza dell'organismo specificato e non viene riscontrata alcuna traccia di tale organismo.

Art. 4.

Importazione delle piante specificate originarie della Cina

1. Per quanto riguarda le importazioni originarie della Cina, le piante specificate possono essere introdotte nel territorio della Repubblica italiana solo se rispettano le condizioni seguenti:

a) sono conformi alle prescrizioni specifiche relative all'importazione di cui all'allegato I, sezione 1, lettera B, punto 1;

b) al loro ingresso nel territorio della Repubblica italiana sono ispezionate dal SFR competente per territorio conformemente all'allegato I, sezione 1, lettera B, punto 2, per verificare la presenza dell'organismo specificato e non viene riscontrata alcuna traccia di tale organismo;

c) il luogo di produzione di dette piante:

i. è identificato da un unico numero di registrazione assegnato dall'organismo nazionale cinese per la protezione dei vegetali;

ii. è incluso nella versione più recente del registro trasmessa dal Servizio fitosanitario centrale ai SFR in conformità al comma 2;

iii. non è stato oggetto, nei due anni precedenti, di una comunicazione fra il Servizio fitosanitario centrale e i SFR in conformità al comma 2.

2. Il Servizio fitosanitario centrale trasmette ai SFR:

a) il registro, e i relativi aggiornamenti dei luoghi di produzione in Cina redatto dall'organismo nazionale cinese per la protezione dei vegetali in conformità all'allegato I, sezione 1, lettera B, punto 1, lettera *b)*;

b) le informative relative al rinvenimento dell'organismo specificato a seguito di una ispezione condotta dall'organismo nazionale cinese per la protezione dei vegetali in luoghi di produzione registrati, come definito nell'allegato I, sezione 1, lettera B, punto 1, lettera *b)*, punti *ii)*, *iii)* e *iv)*;

c) le informative relative al riscontro, da fonti diverse da quelle citate ai punti precedenti, che un luogo di produzione iscritto nel registro non è conforme all'allegato I, sezione 1, lettera B, punto 1, lettera *b)*, o che l'organismo specificato è presente su piante specificate importate da un tale luogo di produzione.

Art. 5.

Spostamenti delle piante specificate all'interno dell'Unione

1. Le piante specificate originarie di zone delimitate all'interno dell'Unione in conformità all'art. 7 possono essere spostate all'interno dell'Unione solo se soddisfano le condizioni previste nell'allegato I, sezione 2, punto 1.

2. Le piante specificate coltivate al di fuori di zone delimitate, ma introdotte in dette zone, possono essere spostate all'interno dell'Unione solo se soddisfano le condizioni previste nell'allegato I, sezione 2, punto 2.

3. Le piante specificate importate a norma degli articoli 3 e 4 da Paesi terzi dove l'organismo specificato è notoriamente presente possono essere spostate all'interno dell'Unione solo se soddisfano le condizioni previste nell'allegato I, sezione 2, punto 3.

Art. 6.

Ispezioni e notifiche dell'organismo specificato

1. I SFR effettuano ispezioni ufficiali annuali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato e individuare eventuali indizi di contaminazione da parte di detto organismo sulle piante ospiti nel territorio di propria competenza.

2. I SFR notificano i risultati del monitoraggio e delle ispezioni al Servizio fitosanitario centrale entro il 31 marzo di ogni anno.

3. Il Servizio fitosanitario centrale notifica i risultati di dette ispezioni alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 30 aprile di ogni anno.

4. I SFR notificano immediatamente e comunque entro e non oltre tre giorni lavorativi e per iscritto al Servizio fitosanitario centrale il ritrovamento dell'organismo specificato in una zona all'interno del loro territorio in cui tale presenza non era precedentemente nota, o dove si riteneva che tale organismo fosse stato eradicato, o dove la contaminazione è stata rilevata in una specie di pianta non nota come pianta ospite.

5. Il Servizio fitosanitario centrale notifica entro e non oltre due giorni lavorativi e per iscritto, alla Commissione e agli altri Stati membri, il ritrovamento di cui al comma 4 del presente articolo.

Art. 7.

Zone delimitate

1. Se i risultati delle ispezioni di cui all'art. 6, comma 1, confermano la presenza dell'organismo specificato in una determinata zona, o se si rilevano indizi della presenza di tale organismo con altri mezzi, i SFR competenti per territorio definiscono senza indugio una zona delimitata, composta da una zona infestata e una zona cuscinetto, conformemente all'allegato II, sezione 1.

2. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'allegato II, sezione 2, punto 1, i SFR competenti per territorio non sono tenuti a stabilire zone delimitate conformemente al comma 1. In questo caso, i SFR competenti per territorio adottano le misure in conformità al punto 2 di detta sezione.

3. Nelle zone delimitate i SFR adottano le misure stabilite nell'allegato II, sezione 3.

4. I SFR stabiliscono i periodi di tempo per l'attuazione delle misure di cui ai commi 2 e 3.

Art. 8.

Relazioni sulle misure

1. Entro venticinque giorni dalla notifica di cui all'art. 6, comma 5, i SFR inviano al Servizio fitosanitario centrale una relazione sulle misure adottate o che si intendono adottare conformemente all'art. 7.

2. Il Servizio fitosanitario centrale trasmette alla Commissione e agli Stati Membri la relazione di cui al precedente comma, entro e non oltre cinque giorni dal suo ricevimento.

3. Qualora sia stata definita una zona delimitata, la relazione contiene anche la descrizione di detta zona, nonché informazioni circa la sua posizione, una mappa che ne mostra i confini, dettagli sull'attuale situazione degli organismi nocivi e le misure adottate per conformarsi alle prescrizioni relative agli spostamenti delle piante specificate all'interno dell'Unione di cui all'art. 5. La relazione illustra inoltre le prove e i criteri alla base delle misure.

4. Qualora i SFR decidano di non stabilire una zona delimitata a norma dell'art. 7, comma 2, la relazione deve specificare i dati e i motivi che giustificano tale decisione.

5. Entro il 31 marzo di ogni anno i SFR trasmettono al Servizio fitosanitario centrale una relazione contenente un elenco aggiornato di tutte le zone delimitate istituite a norma dell'art. 7, nonché la loro descrizione, le informazioni circa la loro posizione, le mappe che ne indicano i confini e le misure adottate o che si intendono adottare.

6. Entro il 30 aprile di ogni anno il Servizio fitosanitario centrale trasmette alla Commissione e agli altri Stati membri la relazione di cui al precedente comma.

Art. 9.

Abrogazioni

1. Il decreto ministeriale 9 novembre 2007 «Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cerambicide asiatico *Anoplophora chinensis* (Thomson)» è abrogato.

Il presente decreto, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 12 ottobre 2012

Il Ministro: CATANIA

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF registro n. 13, foglio n. 156

ALLEGATO *I*

SEZIONE 1

Prescrizioni specifiche relative alle importazioni

A. *Importazioni originarie di Paesi terzi eccetto la Cina*

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'allegato III, parte A, punti 9, 16, 18, e all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44, 46, della direttiva 2000/29/CE, le piante specificate originarie di Paesi terzi diversi dalla Cina, in cui l'organismo specificato è notoriamente presente, devono essere accompagnate da un certificato, come previsto all'art. 13, comma 1, della suddetta direttiva, che indichi alla rubrica «Dichiarazione supplementare» che:

a) le piante sono state coltivate, per tutto il loro ciclo di vita, in un luogo di produzione registrato e controllato dall'organismo nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine e situato in una zona indenne da organismi nocivi stabilita da detto organismo conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome della zona indenne da organismi nocivi va indicato alla rubrica «Luogo d'origine»; oppure

b) le piante sono state coltivate, per un periodo di almeno due anni prima di essere esportate, in un luogo di produzione indenne da Anoplophora chinensis (Forster) stabilito conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie:

i. registrato e controllato dal servizio nazionale per la protezione dei vegetali nel Paese di origine; e

ii. che è stato sottoposto ad almeno due minuziose ispezioni ufficiali annuali per rilevare eventuali tracce di Anoplophora chinensis (Forster), effettuate ad intervalli opportuni, nelle quali non è stata constatata la presenza di tale organismo; e

iii. dove le piante sono state coltivate in un sito:

a protezione fisica totale per impedire l'introduzione di Anoplophora chinensis (Forster), oppure

in cui si applicano opportuni trattamenti preventivi e che è circondato da una zona cuscinetto con un raggio di almeno 2 km sottoposta annualmente ad ispezioni ufficiali per il rilevamento di Anoplophora chinensis (Forster), effettuate ad intervalli opportuni. Nel caso in cui si riscontrino tracce di Anoplophora chinensis (Forster), vengono immediatamente adottate misure di eradicazione per ristabilire una zona cuscinetto indenne da tale organismo nocivo; e

iv. in cui, immediatamente prima dell'esportazione, le piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale minuziosa per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato, in particolare nelle radici e nel fusto delle piante. Detta ispezione comprende un campionamento distruttivo mirato. Le dimensioni del campione sottoposto ad ispezione devono essere tali da permettere almeno il rilevamento dell'1% della contaminazione con un livello di affidabilità del 99%; oppure

c) le piante sono state coltivate da portinnesti che soddisfano i requisiti di cui alla lettera *b)*, innestati con marze che soddisfano i requisiti seguenti:

i. al momento dell'esportazione il diametro delle marze innestate non misura più di 1 cm nel suo punto di massimo spessore;

ii. le piante innestate sono state sottoposte ad ispezione conformemente alla lettera *b)*, punto *iv)*.

2. Le piante specificate importate conformemente al punto 1 sono ispezionate minuziosamente al punto d'entrata o presso il luogo di destinazione stabiliti a norma della decreto ministeriale 16 ottobre 2006. I metodi di controllo applicati assicurano il rilevamento di eventuali tracce dell'organismo specificato, in particolare nelle radici e nel fusto delle piante. Detta ispezione comprende un campionamento distruttivo mirato. Le dimensioni del campione sottoposto ad ispezione devono essere tali da permettere almeno il rilevamento dell'1% della contaminazione con un livello di affidabilità del 99%.

B. *Importazioni originarie della Cina*

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'allegato III, parte A, punti 9, 16, 18 e all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44, 46 della direttiva 2000/29/CE, le piante specificate originarie della Cina devono essere accompagnate da un certificato, come previsto dall'art. 13, comma 1, della suddetta direttiva, che indichi alla rubrica «Dichiarazione supplementare» che:

a) le piante sono state coltivate, per tutto il loro ciclo di vita, in un luogo di produzione registrato e controllato dall'organismo nazionale cinese per la protezione dei vegetali e situato in una zona indenne da organismi nocivi stabilita da detto organismo conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome della zona indenne da organismi nocivi va indicato alla rubrica «Luogo d'origine»; oppure

b) le piante sono state coltivate, per un periodo di almeno due anni prima di essere esportate, in un luogo di produzione indenne da Anoplophora chinensis (Forster) stabilito conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie:

i. registrato e controllato dall'organizzazione nazionale cinese per la protezione delle piante; e

ii. che è stato sottoposto ad almeno due ispezioni ufficiali annuali per rilevare eventuali tracce di Anoplophora chinensis (Forster), effettuate ad intervalli opportuni, nelle quali non è stata constatata la presenza di tale organismo; e

iii. dove le piante sono state coltivate in un sito:

a protezione fisica totale per impedire l'introduzione di Anoplophora chinensis (Forster), oppure

in cui si applicano opportuni trattamenti preventivi e che è circondato da una zona cuscinetto con un raggio di almeno 2 km sottoposta annualmente ad ispezioni ufficiali per il rilevamento di Anoplophora chinensis (Forster), effettuate ad intervalli opportuni. Nel caso in cui si riscontrino tracce di Anoplophora chinensis (Forster), vengono immediatamente adottate misure di eradicazione per ristabilire una zona cuscinetto indenne da tale organismo nocivo; e

iv. in cui, immediatamente prima dell'esportazione, le piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale minuziosa comprendente un campionamento distruttivo mirato su ciascun lotto per rilevare l'eventuale presenza di Anoplophora chinensis (Forster), in particolare nelle radici e nel fusto.

Le dimensioni del campione sottoposto ad ispezione devono essere tali da permettere almeno il rilevamento dell'1% della contaminazione con un livello di affidabilità del 99%; oppure

c) le piante sono state coltivate da portinnesti che soddisfano i requisiti di cui alla lettera *b)*, innestati con marze che soddisfano i requisiti seguenti:

i. al momento dell'esportazione il diametro delle marze innestate non misura più di 1 cm nel suo punto di massimo spessore;

ii. le piante innestate sono state sottoposte ad ispezione conformemente alla lettera *b)*, punto *iv)*;

d) il numero di registrazione dello stabilimento di produzione.

2. Le piante specificate importate conformemente al punto 1 sono ispezionate minuziosamente al punto d'entrata o presso il luogo di destinazione stabiliti a norma del decreto ministeriale 16 ottobre 2006. I metodi di controllo applicati, compreso il campionamento distruttivo mirato su ciascun lotto, assicurano il rilevamento di eventuali tracce dell'organismo specificato, in particolare nelle radici e nel fusto delle piante. Le dimensioni del campione sottoposto ad ispezione devono essere tali da permettere almeno il rilevamento dell'1% della contaminazione con un livello di affidabilità del 99%.

Il campionamento distruttivo di cui al primo comma va effettuato al livello definito nella tabella seguente:

numero piante nel lotto	livello di campionamento distruttivo (numero di piante da tagliare)
1 - 4.500	10% delle dimensioni del lotto
> 4.500	450

SEZIONE 2

Condizioni per lo spostamento

1. Le piante specificate originarie di zone delimitate all'interno dell'Unione possono essere spostate all'interno dell'Unione solo se accompagnate da un passaporto fitosanitario redatto e rilasciato conformemente al decreto legislativo n. 214/2005, e se sono state coltivate per un periodo di almeno due anni prima del trasporto in un luogo di produzione:

i. registrato in conformità al decreto legislativo 214/2005; e

ii. che è stato sottoposto ad almeno due meticolose ispezioni ufficiali annuali per rilevare eventuali tracce dell'organismo specificato, effettuate ad intervalli opportuni, nelle quali non è stata constatata la presenza di tale organismo; ove opportuno, detta ispezione comprende un campionamento distruttivo mirato delle radici e del fusto delle piante; le dimensioni del campione sottoposto ad ispezione devono essere tali da permettere almeno il rilevamento dell'1% della contaminazione con un livello di affidabilità del 99%; e

iii. situato in una zona delimitata in cui le piante sono state coltivate in un sito:

a protezione fisica totale per impedire l'introduzione dell'organismo specificato, oppure

in cui si applicano opportuni trattamenti preventivi o in cui il campionamento distruttivo mirato è effettuato su ciascun lotto di piante specificate prima dello spostamento al livello stabilito nella tabella di cui alla sezione 1, parte B, punto 2, e, in ogni caso, che è sottoposto annualmente ad ispezioni ufficiali per il rilevamento dell'organismo specificato in un raggio di almeno 1 km intorno al sito, effettuate ad intervalli opportuni, durante le quali l'organismo specificato, o tracce di esso, non è stato trovato.

I portinnesti che soddisfano i requisiti della sezione 1 possono essere innestati con marze non coltivate in queste condizioni, purché il loro diametro non superi 1 cm nel suo punto di massimo spessore.

2. Le piante specificate non originarie delle zone delimitate, ma introdotte in un luogo di produzione situato in una di queste zone, possono essere spostate all'interno dell'Unione a condizione che detto luogo di produzione sia conforme ai requisiti di cui al punto 1, punto *iii)*, e solo se accompagnate da un passaporto fitosanitario redatto e rilasciato a norma del decreto legislativo n. 214/2005.

3. Le piante specificate importate da Paesi terzi in cui l'organismo specificato è notoriamente presente, conformemente alla sezione 1, possono essere spostate all'interno dell'Unione solo se accompagnate dal passaporto fitosanitario di cui al punto 1.

ALLEGATO *II*

Definizione delle zone delimitate e misure di cui all'art. 7

SEZIONE 1

Definizione delle zone delimitate

1. Le zone delimitate sono costituite da:

a) una zona infestata, ossia la zona in cui la presenza dell'organismo specificato è stata confermata e che comprende tutte le piante che presentano sintomi causati dall'organismo specificato e, se necessario, tutte le piante che appartengono allo stesso lotto al momento della messa in coltivazione; e

b) una zona cuscinetto con un raggio di almeno 2 km oltre i confini della zona infestata.

2. La delimitazione esatta delle zone è basata su principi scientifici validi, sulla biologia dell'organismo specificato, sul livello di contaminazione, sulla particolare distribuzione delle piante ospiti nell'area interessata e sulle prove dell'insediamento dell'organismo specificato. Nei casi in cui il SFR conclude che è possibile eradicare l'organismo specificato, tenendo conto delle circostanze in cui si è verificato il focolaio, dei risultati di un'indagine specifica o dell'applicazione immediata di misure di eradicazione, è possibile ridurre il raggio della zona cuscinetto a una distanza non inferiore a 1 km oltre i confini della zona infestata. Qualora l'eradicazione dell'organismo specificato non sia più possibile, il raggio non può essere ridotto al di sotto di 2 km.

3. Se la presenza dell'organismo specificato è confermata al di fuori della zona infestata, i confini della zona infestata e della zona cuscinetto andranno modificati di conseguenza.

4. Se, in base alle ispezioni di cui all'art. 6, comma 1, e al monitoraggio di cui all'allegato II, sezione 3, punto 1, lettera *h)*, in una zona delimitata non è rilevata la presenza di un organismo specificato per un periodo pari ad almeno un ciclo di vita, più un altro anno, ma in ogni caso non inferiore a quattro anni consecutivi, è possibile revocare la delimitazione della zona. La durata esatta di un ciclo di vita dipende dalle prove a disposizione per la zona in questione o per un'area dal clima simile. È possibile revocare la delimitazione della zona nei casi in cui, a seguito di ulteriori ispezioni, le condizioni di cui alla sezione 2, punto 1, sono soddisfatte.

SEZIONE 2

Condizioni in cui non è necessaria la definizione di zone delimitate

1. Conformemente all'art. 7, comma 2, i SFR non sono tenuti a definire una zona delimitata, a norma dell'art. 7, comma 1, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) vi sono prove che l'organismo specificato è stato introdotto nella zona con le piante su cui è stato trovato e vi è motivo di credere che queste piante fossero infestate prima di essere introdotte nella zona in questione, o che si tratti di un ritrovamento isolato, immediatamente associato ad una pianta specificata o no, che presumibilmente non porterà ad un insediamento; e

b) è stato accertato che non vi è alcun insediamento dell'organismo specificato e che la diffusione e la riproduzione dell'organismo specificato non è possibile a motivo della sua biologia e in base ai risultati di un'indagine specifica e di misure di eradicazione che possono comprendere l'abbattimento e la distruzione precauzionale di piante specificate, comprese le loro radici, dopo che queste sono state esaminate.

2. Qualora siano rispettate le condizioni di cui al punto 1, i SFR non sono tenuti a definire zone delimitate, a condizione che adottino le misure seguenti:

a) misure immediate per garantire la rapida eradicazione dell'organismo specificato ed escludere la possibilità che esso si diffonda;

b) monitoraggio per un periodo di tempo pari ad almeno un ciclo di vita dell'organismo specificato, più un anno, ovvero almeno quattro anni consecutivi, nel raggio di almeno 1 km intorno alle piante infestate o al luogo dove è stato rilevato l'organismo specificato; per il primo anno, almeno, il monitoraggio deve essere regolare ed intensivo;

c) distruzione di tutto il materiale vegetale infestato;

d) individuazione dell'origine della contaminazione e delle piante ad essa associate, per quanto possibile, esaminando, anche tramite campionamento distruttivo mirato, ciascun segno di contaminazione;

e) attività di sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza del pubblico sulle minacce associate all'organismo;

f) qualunque altra misura in grado di contribuire all'eradicazione dell'organismo specificato, tenendo conto della norma ISPM n. 9

Le misure di cui alle lettere da *a)* a *f)* devono essere presentate sotto forma di relazione a norma dell'art. 8.

SEZIONE 3

Misure da adottare nelle zone delimitate

1. Nelle zone delimitate i SFR sono tenuti ad adottare le seguenti misure al fine di eradicare l'organismo specificato:

a) abbattimento immediato delle piante infestate e delle piante che presentano sintomi causati dall'organismo specificato, nonché rimozione completa delle radici; nei casi in cui le piante infestate siano trovate al di fuori del periodo di volo dell'organismo specificato, l'abbattimento e la rimozione devono avvenire prima dell'inizio del successivo periodo di volo; in casi eccezionali in cui un organismo ufficiale responsabile stabilisca che non è opportuno procedere agli abbattimenti sopra citati, è consentita l'applicazione di misure di eradicazione alternative in grado di garantire lo stesso livello di protezione dalla diffusione dell'organismo specificato; le ragioni che hanno portato ad una tale decisione e la descrizione delle misure vanno notificate alla Commissione nella relazione di cui all'art. 8;

b) abbattimento di tutte le piante specificate nel raggio di 100 m intorno alle piante infestate, nonché esame delle piante specificate in questione per verificare se presentano o meno segni di contaminazione; in casi eccezionali in cui un organismo ufficiale responsabile stabilisca che non è opportuno procedere agli abbattimenti sopra citati, si procede all'esame individuale e dettagliato di tutte le piante specificate che si trovano nel raggio in questione, ma che non devono essere abbattute, per verificare se presentano o meno segni di contaminazione, nonché all'applicazione, ove opportuno, di misure volte a impedire qualunque possibile diffusione dell'organismo specificato a partire da queste piante;

c) rimozione, esame e distruzione delle piante abbattute a norma delle lettere *a)* e *b)*, nonché delle loro radici, prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell'organismo specificato durante e dopo l'abbattimento;

d) evitare lo spostamento di materiale potenzialmente infestato al di fuori della zona delimitata adottando specifiche misure;

e) individuazione dell'origine della contaminazione e delle piante ad essa associate, per quanto possibile, esaminando, anche tramite campionamento distruttivo mirato, ciascun segno di contaminazione;

f) ove opportuno, sostituzione delle piante specificate con altre piante;

g) divieto di piantare nuove piante specificate all'aria aperta in una zona di cui all'allegato II, sezione 3, punto 1, lettera *b)*, eccetto che per i luoghi di produzione di cui all'allegato I, sezione 2;

h) monitoraggio intensivo della presenza dell'organismo specificato tramite ispezioni annuali, effettuate in momenti opportuni sulle piante ospiti, facendo particolare attenzione alla zona cuscinetto, compreso, ove opportuno, un campionamento distruttivo mirato; il numero di campioni va indicato nella relazione di cui all'art. 8;

i) attività di sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza del pubblico sulle minacce rappresentate dall'organismo nonché sulle misure adottate per impedirne l'introduzione e la diffusione nell'Unione, comprese le condizioni relative allo spostamento di piante specificate dalla zona delimitata conformemente all'art. 7;

j) se necessario, misure specifiche per affrontare qualsiasi specificità o complicazione che possa essere ragionevolmente ritenuta in grado di impedire, ostacolare o ritardare l'eradicazione, in particolare misure relative all'accessibilità e all'eliminazione adeguata di tutte le piante infestate o sospette di essere infestate, indipendentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata o dalla persona o ente che ne è responsabile;

k) qualunque altra misura in grado di contribuire all'eradicazione dell'organismo specificato, tenendo conto della norma ISPM n. 9;

Le misure di cui alle lettere da *a)* a *k)* devono essere trasmesse sotto forma di relazione a norma dell'art. 8.

2. Qualora i risultati delle ispezioni di cui all'art. 6, svolte in un periodo di tempo superiore a quattro anni consecutivi, confermino la presenza dell'organismo specificato in una zona e qualora vi sia evidenza che l'organismo specificato non può più essere eradicato, I SFR possono limitarsi ad adottare misure volte al contenimento dell'organismo specificato nella zona in questione. Dette misure includono almeno le seguenti azioni:

a) abbattimento delle piante infestate e delle piante che presentano sintomi causati dall'organismo specificato, nonché rimozione completa delle radici. Le attività di abbattimento devono iniziare immediatamente, tuttavia qualora le piante infestate siano trovate al di fuori del periodo di volo dell'organismo specificato, l'abbattimento e la rimozione devono avvenire prima dell'inizio del successivo periodo di volo; in casi eccezionali in cui un SFR competente per territorio stabilisca che non è opportuno procedere agli abbattimenti sopra citati, è consentita l'applicazione di misure di eradicazione alternative in grado di garantire lo stesso livello di protezione dalla diffusione dell'organismo specificato; le ragioni che hanno portato ad una tale decisione e la descrizione delle misure vanno notificate alla Commissione nella relazione di cui all'art. 8;

b) rimozione, esame e distruzione delle piante abbattute e delle loro radici, prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell'organismo specificato dopo l'abbattimento;

c) prevenzione di qualunque spostamento di materiale potenzialmente infestato al di fuori della zona delimitata;

d) ove opportuno, sostituzione delle piante specificate con altre piante;

e) divieto di piantare nuove piante specificate all'aria aperta in una zona infestata di cui all'allegato II, sezione 1, punto 1, lettera *a)*, eccetto che per i luoghi di produzione di cui all'allegato I, sezione 2;

f) monitoraggio intensivo della presenza dell'organismo specificato tramite ispezioni annuali, effettuate in momenti opportuni sulle piante ospiti, compreso, ove opportuno, un campionamento distruttivo mirato; il numero di campioni è indicato nella relazione di cui all'art. 8;

g) attività di sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza della popolazione sulle minacce rappresentate dall'organismo specificato, nonché sulle misure adottate per impedirne l'introduzione e la diffusione nell'Unione, comprese le condizioni relative allo spostamento di piante specificate dalla zona delimitata conformemente all'art. 7;

h) se necessario, misure specifiche per affrontare qualsiasi specificità o complicazione che possa essere ragionevolmente ritenuta in grado di impedire, ostacolare o ritardare il contenimento, in particolare misure relative all'accessibilità e all'eradicazione adeguata di tutte le piante infestate o sospette di essere infestate, indipendentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata o dalla persona o ente che ne è responsabile;

i) qualunque altra misura che possa contribuire al contenimento dell'organismo specificato.

Le misure di cui alle lettere da *a)* a *i)* devono essere trasmesse sotto forma di relazione a norma dell'art. 8.

13A00514

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 novembre 2012.

Modifica dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

E

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche e integrazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, e in particolare l'art. 16, comma 4, che prevede che gli allegati al medesimo decreto legislativo sono modificati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la conferenza unificata, in conformità alle modifiche tecniche rese necessarie dal progresso ovvero a quelle introdotte a livello comunitario a norma dell'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

Acquisito il parere dalla Conferenza unificata nella seduta del 26 settembre 2012;

Considerato che l'emanazione del presente decreto è funzionale alla piena attuazione della direttiva 2002/91/CE, e in particolare dell'art. 9, riguardante l'obbligo per gli Stati membri di stabilire le misure necessarie alle ispezioni periodiche dei sistemi di condizionamento d'aria di potenza maggiore di 12 kW, che contemplino anche una valutazione dell'efficienza dell'impianto e una consulenza agli utenti sui possibili miglioramenti e sulle soluzioni sostitutive o alternative e che, in proposito, la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE (procedura di infrazione 2006/2378), per non aver definito e notificato alcuna misura di attuazione relativa al citato art. 9 della direttiva in parola;

Visti i pareri motivati espressi dalla Commissione europea il 24 novembre 2010 e il 29 settembre 2011, in forza dell'art. 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il ricorso alla Corte di Giustizia dell'Unione europea con richiesta di condanna dell'Italia per attuazione incompleta e non conforme della direttiva 2002/91/CE, causa C-345/12;

Considerato che, in relazione all'esigenza di definire una disciplina per l'effettuazione delle ispezioni degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, risulta opportuno, ai fini gestionali e di contenimento dei costi per gli utenti finali, integrare le operazioni di manutenzione, esercizio e ispezione di tutte le tipologie di servizi forniti dagli impianti termici installati negli edifici;

Decreta:

Art. 1.

Modifica dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

1. L'allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 è sostituito dall'allegato A al presente decreto.

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Roma, 22 novembre 2012

Il Ministro dello sviluppo economico
PASSERA

Il vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
CIACCIA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
CLINI

ALLEGATO *A*

(Articolo 2)

ULTERIORI DEFINIZIONI

1. accertamento è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;

2. attestato di qualificazione energetica il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti

valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. Al di fuori di quanto previsto all'art. 8 comma 2, l'attestato di qualificazione energetica è facoltativo ed è predisposto a cura dell'interessato al fine di semplificare il successivo rilascio della certificazione energetica. A tal fine, l'attestato comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di certificazione energetica dell'edificio, ai sensi del presente decreto, nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo;

3. autorità competente l'autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni o la diversa autorità indicata dalla legge regionale, come indicato all'art. 283, comma 1, lettera *i)* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

4. certificazione energetica dell'edificio il complesso delle operazioni svolte dai soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c)* per il rilascio dell'attestato di certificazione energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica dell'edificio;

5. combustione: processo mediante il quale l'energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici;

6. conduttore di impianto termico: operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di conduzione di un impianto termico;

7. conduzione di impianto termico: insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell'impianto termico, che non richiedono l'uso di utensili né di strumentazione al di fuori di quella installata sull'impianto;

8. contratto servizio energia: è un contratto che nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115, disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale e al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;

9. controllo: verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell'attuazione di eventuali operazioni di manutenzione e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni;

10. diagnosi energetica: elaborato tecnico che individua e quantifica le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo dei costi-benefici dell'intervento, individua gli interventi per la riduzione della spesa energetica e i relativi tempi di ritorno degli investimenti nonché i possibili miglioramenti di classe dell'edificio nel sistema di certificazione energetica e la motivazione delle scelte impiantistiche che si vanno a realizzare. La diagnosi deve riguardare sia l'edificio che l'impianto;

11. edificio adibito ad uso pubblico è un edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di enti pubblici;

12. edificio di proprietà pubblica è un edificio di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonché di altri enti pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento delle attività dell'ente, sia ad altre attività o usi, compreso quello di abitazione privata;

13. esercizio: attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell'ambiente, le attività relative all'impianto termico, come la conduzione, la manutenzione e il controllo, e altre operazioni per specifici componenti d'impianto;

14. fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale è la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo;

15. fluido termovettore: fluido mediante il quale l'energia termica viene trasportata all'interno dell'edificio, fornita al confine energetico dell'edificio oppure esportata all'esterno;

16. fonti energetiche rinnovabili sono quelle definite all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo del 28 marzo 2011, n. 28;

17. gradi giorno di una località è il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG;

18. impianto termico: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o climatizzazione estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale e assimilate;

19. impianto termico di nuova installazione è un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico;

20. indice di prestazione energetica EP parziale esprime il fabbisogno di energia primaria parziale riferito ad un singolo uso energetico dell'edificio (a titolo d'esempio: alla sola climatizzazione invernale e/o alla climatizzazione estiva e/o produzione di acqua calda per usi sanitari e/o illuminazione artificiale) riferito all'unità di superficie utile o di volume lordo, espresso rispettivamente in kWh/m²anno o kWh/m³anno;

21. indice di prestazione energetica EP esprime il fabbisogno di energia primaria globale riferito all'unità di superficie utile o di volume lordo riscaldato, espresso rispettivamente in kWh/m²anno o kWh/m³anno;

22. involucro edilizio è l'insieme delle strutture edilizie esterne che delimitano un edificio;

23. ispezioni sugli impianti termici: interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni del presente decreto;

24. locale tecnico: ambiente utilizzato per l'allocazione di caldaie e macchine frigorifere a servizio di impianti di climatizzazione estivi e invernali con i relativi complementi impiantistici elettrici e idraulici, accessibile solo al responsabile dell'impianto o al soggetto delegato;

25. macchina frigorifera: nell'ambito del sottosistema di generazione di un impianto termico, è qualsiasi tipo di dispositivo (o insieme di dispositivi) che permette di sottrarre calore al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato anche mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;

26. manutenzione: insieme degli interventi necessari, svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell'impianto entro i limiti prescritti;

27. manutenzione ordinaria dell'impianto termico sono le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;

28. manutenzione straordinaria dell'impianto termico sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;

29. massa superficiale è la massa per unità di superficie della parete opaca compresa la malta dei giunti esclusi gli intonaci, l'unità di misura utilizzata è il kg/m²;

30. occupante è chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnologici;

31. parete fittizia è la parete schematizzata in figura;

32. ponte termico è la discontinuità di isolamento termico che si può verificare in corrispondenza agli innesti di elementi strutturali (solai e pareti verticali o pareti verticali tra loro);

33. ponte termico corretto è quando la trasmittanza termica della parete fittizia (il tratto di parete esterna in corrispondenza del ponte termico) non supera per più del 15% la trasmittanza termica della parete corrente;

34. potenza termica convenzionale di un generatore di calore è la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unità di misura utilizzata è il kW;

35. potenza termica del focolare di un generatore di calore è il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW;

36. potenza termica utile nominale: potenza termica utile a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il generatore di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento;

37. proprietario dell'impianto termico è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori;

38. rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore è il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;

39. rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico è il rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti;

40. rendimento di produzione medio stagionale è il rapporto tra l'energia termica utile generata ed immessa nella rete di distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche, compresa l'energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti;

41. rendimento termico utile di un generatore di calore è il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;

42. responsabile dell'impianto termico: l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche;

43. ristrutturazione di un impianto termico è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;

44. SCOP: coefficiente di prestazione medio stagionale delle pompe di calore determinato in condizioni di riferimento secondo la EN 14825 per la climatizzazione invernale;

45. schermature solari esterne sistemi che, applicati all'esterno di una superficie vetrata trasparente permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari;

46. SEER: coefficiente di prestazione medio stagionale delle macchine frigorifere determinato in condizioni di riferimento secondo la EN 14825 per la climatizzazione estiva;

47. servizi energetici degli edifici:

a) climatizzazione invernale: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;

b) produzione di acqua calda sanitaria: fornitura, per usi igienico sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici;

c) climatizzazione estiva: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;

d) illuminazione: fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio;

48. sostituzione di un generatore di calore è la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore di più del 10% della potenza del generatore sostituito, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze;

49. sottosistema di generazione: apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità:

a) prodotto dalla combustione;

b) ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali ad esempio l'energia solare, etc.);

c) contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura;

d) contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore;

50. superficie utile è la superficie netta calpestabile dei volumi interessati dalla climatizzazione ove l'altezza sia non minore di 1,50 m e delle proiezioni sul piano orizzontale delle rampe relative ad ogni piano nel caso di scale interne comprese nell'unità immobiliare, tale superficie è utilizzata per la determinazione degli specifici indici di prestazione energetica;

51. temperatura dell'aria in un ambiente: la temperatura dell'aria misurata secondo le modalità prescritte dalla norma tecnica UNI 8364-1;

52. terzo responsabile dell'impianto termico: la persona giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;

53. trasmittanza termica flusso di calore che passa attraverso una parete per m² di superficie della parete e per grado K di differenza tra la temperatura interna ad un locale e la temperatura esterna o del locale contiguo;

54. unità cogenerativa: unità comprendente tutti i dispositivi per realizzare la produzione simultanea di energia termica ed elettrica, rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;

55. unità di micro-cogenerazione: unità di cogenerazione con potenza elettrica nominale inferiore a 50 kW rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;

56. unità immobiliare residenziale e assimilata: unità immobiliare, a se stante o inserita in un edificio, prevista per l'utilizzo come civile abitazione, effettivamente usata come tale o sede di attività professionale (es. studio medico o legale) o commerciale (es. agenzia di assicurazioni) o associativa (es. sindacato, patronato).

13A00571

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 11 dicembre 2012.

Proroga del decreto 26 ottobre 2011 relativo a criteri e modalità straordinarie di erogazione di contributi in favore dello spettacolo dal vivo, nell'anno 2013, nei comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;

Vista la legge 15 novembre 2005, n. 239;

Visti i decreti ministeriali 8, 9, 12 e 20 novembre 2007 recanti criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività dello spettacolo dal vivo, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.M. 6 agosto 2009 recante criteri e modalità straordinarie di erogazione di contributi in favore delle attività dello spettacolo dal vivo nella città dell'Aquila e Provincia a seguito degli eventi sismici;

Visto il decreto del Commissario delegato per l'emergenza terremoto in Abruzzo del 16 aprile 2009 recante individuazione dei Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, e successive integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 2011 recante «Criteri e modalità straordinarie di erogazione di contributi in favore delle attività dello spettacolo dal vivo nell'anno 2012 nei comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163»;

Considerato che permangono per gli operatori dello spettacolo dal vivo le difficoltà di svolgimento delle attività di cui al D.M. 6 agosto 2009;

Ritenuta la necessità di adottare anche per il 2013 speciali criteri di erogazione di contributi in favore delle attività dello spettacolo dal vivo per gli operatori che avevano sede nei comuni danneggiati dal sisma;

Vista la nota 12 ottobre 2012 prot. n. 13849/19.04.13/11.1 con la quale la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo ha trasmesso alla Segreteria della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, schema di decreto ministeriale recante: «Proroga del decreto ministeriale 26 ottobre 2011 recante criteri e modalità straordinarie di erogazione di contributi in favore delle attività dello spettacolo dal vivo nell'anno 2012 nei comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;

Visto il parere reso dalla Conferenza Unificata in data 22 novembre 2012, rep.137/CU, ai sensi dell'art. l, comma 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239;

Decreta:

Art. 1.

Proroga

Le disposizioni tutte del decreto ministeriale 26 ottobre 2011 (*G.U.* 3 gennaio 2012 n. 2) sono prorogate per l'anno 2013.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 11 dicembre 2012

Il Ministro: ORNAGHI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro registro n. 1, foglio n. 24

13A00558

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 16 gennaio 2013.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Liguria nelle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticità inerente agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010. (Ordinanza n. 39).

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010, prorogato fino al 31 ottobre 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2011;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2010, n. 3903 e successive modifiche ed integrazioni;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al definitivo superamento del contesto critico in rassegna, anche in un ambito di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59/2012, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Vista la nota del 17 dicembre 2012 del Presidente della Regione Liguria;

Acquisita l'intesa della regione Liguria;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La regione Liguria è individuata, a partire dal 1° novembre 2012, quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Direttore generale del Dipartimento ambiente della regione Liguria è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data del 31 ottobre 2012. Egli è autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dal trasferimento della documentazione di cui al successivo comma 3, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti.

3. Per i fini di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale, Commissario delegato, provvede entro dieci giorni dall'adozione del presente provvedimento a trasferire al Direttore generale del Dipartimento ambiente della regione Liguria tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il predetto Direttore, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 può avvalersi delle strutture organizzative della regione Liguria, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, le quali provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Direttore generale del Dipartimento ambiente della regione Liguria provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5459, che viene allo stesso intestata per trentasei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il Direttore generale del Dipartimento ambiente della regione Liguria può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-*quater* dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della regione Liguria ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per

la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della Protezione Civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 7 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.

9. All'esito delle attività realizzate ai sensi dei commi 5 e 7 del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva rassegnazione al Fondo della Protezione Civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

10. Il predetto Direttore a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2013

Il capo del dipartimento: GABRIELLI

13A00535

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 16 gennaio 2013.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Campania nelle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio dei comuni di Atrani e Scala, in provincia di Salerno. (Ordinanza n. 38).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'articolo 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 settembre 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio dei comuni di Atrani e Scala in provincia di Salerno, relativamente agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi il 9 settembre 2010 e il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 ottobre 2011, con cui il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 30 settembre 2012;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3914 del 22 dicembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le note del 10 e del 21 settembre 2012 con cui il Commissario delegato, tra l'altro, nel trasmettere la relazione sullo stato di attuazione degli interventi posti in essere per il superamento dell'emergenza, ha evidenziato che è in corso di conclusione il completamento degli interventi di assistenza alla popolazione e di ristoro dei danni ai privati, nonché il completamento degli interventi di somma urgenza, mentre risultano ancora da avviarsi gli interventi strutturali di messa in sicurezza e di riduzione del rischio;

Considerato che il Commissario delegato - Assessore ai lavori pubblici, alla difesa del suolo della regione Campania ha indicato la medesima Regione quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività volte al completamento degli interventi in regime ordinario, individuando l'Assessore ai lavori pubblici, difesa suolo e protezione civile, il soggetto responsabile ad autorizzare a porre in essere, entro 30 giorni dalla data di adozione della presente ordinanza, tutte le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna;

Considerato, altresì, che il Commissario delegato con la nota del 21 settembre sopra citata ha manifestato l'esigenza di mantenimento della contabilità speciale n. 5466;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al definitivo superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59/2012, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Viste le note del 26 ottobre 2012 e dell'11 dicembre 2012 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la nota del 5 novembre 2012 della Regione Campania;

Acquisita l'intesa della regione Campania;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Campania è individuata quale Amministrazione competente in via ordinaria a coordinare le attività, conseguenti all'evento di che trattasi, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3914 del 22 dicembre 2011 e successive modificazioni, che si rendono necessari successivamente alla scadenza dello stato di emergenza.

2. L'Assessore ai lavori pubblici, difesa suolo e protezione civile della Regione Campania, è individuato quale soggetto responsabile ad autorizzare a porre in essere tutte le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna. In particolare, provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate alla Regione Campania o agli altri Enti locali competenti, nonché a trasferire agli stessi tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale, compresi i beni ed i materiali acquistati per lo svolgimento delle relative attività.

3. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, l'Assessore ai lavori pubblici, difesa suolo e protezione civile provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 1 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5466 aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3914/2010 e successive modifiche ed integrazioni, che viene intestata al Dirigente dell'Area generale di coordinamento lavori pubblici della Regione Campania per cinquanta mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana relazionando al Dipartimento con cadenza semestrale.

4. Ai fini del completamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4003/2012, il Ministero delle infrastrutture e trasporti trasferisce sulla contabilità speciale sopra citata, a valere sul finanziamento complessivo di euro 6.453.720,70, la somma residua spettante di euro 755.386,45 derivante dal limite di impegno quindicennale, per l'importo di euro 155.077,29 annui, nel corso degli esercizi finanziari 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017.

5. Qualora a seguito del compimento delle iniziative di cui ai commi 3 e 4, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, l'Assessore ai lavori pubblici, difesa suolo e protezione civile della regione Campania può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-*quater* dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

6. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 5 da parte del Dipartimento della Protezione Civile, le risorse residue relative allo stesso piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione Campania ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della Protezione Civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma.

7. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 6 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della Protezione Civile.

8. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue presenti sulla predetta contabilità speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la tesoreria dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo della Protezione Civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

9. L'Assessore regionale di cui al comma 2 ed Il Direttore generale di cui al comma 3 all'esito della attività di rispettiva competenza, trasmettono al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

10. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2013

Il capo del dipartimento: GABRIELLI

13A00536

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 13 dicembre 2012.

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2013. (Delibera n. 632/12/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 13 dicembre 2012;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la propria delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 1998, con la quale sono stati approvati i regolamenti concernenti, rispettivamente, l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità ed il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 7 del predetto regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità, riguardante le modalità e tempistiche di presentazione ed approvazione del bilancio di previsione;

Vista la propria delibera n. 20/09/CONS del 21 gennaio 2009, recante «Integrazione del manuale di cui all'art. 3 dell'allegato B alla delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998», che nella parte II - sezione VI al punto 7 disciplina le norme relative alle regole del bilancio in materia di spesa;

Visto il nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, di cui alla delibera n. 223/12/CONS ed in particolare l'art. 22, comma 1, lettera *a)*, che affida le competenze in materia di bilancio al servizio organizzazione, bilancio e programmazione;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» ed, in particolare, l'art. 1, commi 65, 66 e 68;

Vista la propria delibera n. 478/12/CONS del 18 ottobre 2012, recante «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2013», che ha fissato l'aliquota della contribuzione dovuta dagli operatori di comunicazione nella misura del 1,9 per mille;

Considerato che l'art. 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» prevede che le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, siano sottoposte al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi diventano esecutive;

Vista la propria delibera n. 82/08/CONS del 6 febbraio 2008, recante «Regime di pubblicità e trasparenza degli atti dell'Autorità» ed, in particolare, l'art. 1 relativo alla pubblicità degli atti di bilancio;

Vista la propria delibera n. 125/11/CONS del 10 marzo 2011, recante «Modifiche ed integrazioni del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità — sostituzione dell'art. 10-*BIS* — pubblicazione degli atti dell'Autorità» ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, numeri 1 e 2;

Vista la propria delibera n. 631/12/CONS del 13 dicembre 2012 riguardante «Approvazione del piano di programmazione pluriennale 2013-2015 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Vista la relazione illustrativa del servizio organizzazione, bilancio e programmazione alla previsione per l'esercizio 2013, predisposta d'intesa con il segretario generale *ad interim*;

Visto il parere della commissione di garanzia;

Udita la relazione del presidente, relatore ai sensi dell'art. 31, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2013

1. È approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2013, nei valori riportati nell'elaborato allegato contabile redatto in termini finanziari di competenza e cassa.

2. L'elaborato contabile di cui al punto 1 costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera.

3. Il servizio organizzazione, bilancio e programmazione predispone gli atti e provvede alle necessarie iniziative per l'attuazione della presente delibera.

4. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito www.agcom.it.

Roma, 13 dicembre 2012

Il presidente
CARDANI

ALLEGATO

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

RISORSE		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	FONDO DI CASSA PRESUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.206.682,89
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
00.00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00	13.246.134,64	0,00	4.446.759,64	8.799.375,00	0,00
	TOTALI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	13.246.134,64	0,00	4.446.759,64	8.799.375,00	0,00
1	**TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI E DA ENTRATE CONTRIBUTIVE**						
1.01	**CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO ED ENTRATE CONTRIBUTIVE**						
1.01.000	**CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO ED ENTRATE CONTRIBUTIVE**						
1.01.000.0000	**CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO ED ENTRATE CONTRIBUTIVE**						
1011101.00	CONTRIBUTO DELLO STATO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL' AUTORIT L (LEGGE 249/97, ART.6, PUNTO A), E LEGGE N.215/04 ART.9, COMMA 3)	340.329,25	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00	340.329,25
1011103.00	CONTRIBUTO OPERATORI (LEGGE N.481/95, ART.2, COMMA 38, LEGGE N.249/97 E LEGGE N. 266/05).	0,00	82.800.000,00	0,00	10.400.000,00	72.400.000,00	72.400.000,00

RISORSE		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1011104.00	CONTRIBUTO TITOLARI DI MOTORI DI CALCOLO (ART. 13 DELIBERA 331/09/CONS)	0,00	18.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
1011105.00	CONTRIBUTO VENDITA DIRITTI SPORTIVI (D.L.vo 09/1/2008 n° 9)	0,00	28.000,00	252.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00
	Totale C.S. 0	340.329,25	83.003.000,00	252.000,00	10.565.000,00	72.690.000,00	73.030.329,25
	Totale V.E. 0	340.329,25	83.003.000,00	252.000,00	10.565.000,00	72.690.000,00	73.030.329,25
	Totale Categoria 1	340.329,25	83.003.000,00	252.000,00	10.565.000,00	72.690.000,00	73.030.329,25
1.02	**CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE**						
1.02.000	**CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE**						
1.02.000.0000	**CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE**						
1022201.00	RECUPERI, RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1022202.00	CORRISPETTIVI AUTORIZZAZIONI DIFFUSIONE VIA SATELLITE E DISTRIBUZIONE VIA CAVO PROGRAMMI TV (DEL.405/02/CONS)	0,00	250.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00
	Totale C.S. 0	0,00	550.000,00	0,00	50.000,00	500.000,00	500.000,00
	Totale V.E. 0	0,00	550.000,00	0,00	50.000,00	500.000,00	500.000,00
	Totale Categoria 2	0,00	550.000,00	0,00	50.000,00	500.000,00	500.000,00
1.03	**CATEGORIA 3 - REDDITI PATRIMONIALI**						

RISORSE		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.03.000	**CATEGORIA 3 - REDDITI PATRIMONIALI**						
1.03.000.0000	**CATEGORIA 3 - REDDITI PATRIMONIALI**						
1032210.00	INTERESSI ATTIVI E RENDITE FINANZIARIE	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	Totale C.S. 0	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	Totale V.E. 0	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	Totale Categoria 3	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	TOTALE TITOLO 1	340.329,25	84.053.000,00	252.000,00	10.615.000,00	73.690.000,00	74.030.329,25

RISORSE		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**TITOLO IV - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**						
4.01	**CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**						
4.01.000	**CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**						
4.01.000.0000	**CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**						
4014401.00	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	0,00	103.300,00	0,00	0,00	103.300,00	103.300,00
4014402.00	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI	0,00	16.700.000,00	0,00	0,00	16.700.000,00	16.700.000,00
4014402.01	RITENUTE ASSISTENZIALI	0,00	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00
4014402.02	RITENUTE INAIL	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4014402.03	ALTRE RITENUTE	0,00	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00
	Totale C.S. 0	0,00	18.103.300,00	0,00	0,00	18.103.300,00	18.103.300,00
	Totale V.E. 0	0,00	18.103.300,00	0,00	0,00	18.103.300,00	18.103.300,00
	Totale Categoria 1	0,00	18.103.300,00	0,00	0,00	18.103.300,00	18.103.300,00
	TOTALE TITOLO 4	0,00	18.103.300,00	0,00	0,00	18.103.300,00	18.103.300,00

RISORSE		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI E DA ENTRATE CONTRIBUTIVE	340.329,25	84.053.000,00	252.000,00	10.615.000,00	73.690.000,00	74.030.329,25
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	0,00	18.103.300,00	0,00	0,00	18.103.300,00	18.103.300,00
	TOTALE TITOLI	340.329,25	102.156.300,00	252.000,00	10.615.000,00	91.793.300,00	92.133.629,25
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00	13.246.134,64	0,00	4.446.759,64	8.799.375,00	0,00
	FONDO DI CASSA PRESUNTO						69.206.682,89
	TOTALE GENERALE ENTRATA	340.329,25	115.402.434,64	252.000,00	15.061.759,64	100.592.675,00	161.340.312,14

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2013

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**TITOLO I - SPESE CORRENTI**						
1.01	**CATEGORIA 1 - COMPENSI E ONERI DIVERSI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI**						
1.01.000	**CATEGORIA 1 - COMPENSI E ONERI DIVERSI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI**						
1.01.000.0000	**CATEGORIA 1 - COMPENSI E ONERI DIVERSI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI**						
1011001.00	COMPENSI AL PRESIDENTE ED AI MEMBRI DELL'AUTORITA'	0,00	2.930.000,00	0,00	1.575.000,00	1.355.000,00	1.355.000,00
1011002.00	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AUTORITA'	10.511,00	460.000,00	0,00	340.000,00	120.000,00	130.511,00
1011004.00	ONERI FISCALI A CARICO DELL'AUTORITA' (IRAP)	12.683,00	265.000,00	0,00	150.000,00	115.000,00	127.683,00
1011005.00	RIMBORSO SPESE E CORRESPONSIONE DI ARRETRATI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI	20.280,27	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	90.280,27
	Totale C.S. 0	43.474,27	3.725.000,00	0,00	2.065.000,00	1.660.000,00	1.703.474,27
	Totale V.E. 0	43.474,27	3.725.000,00	0,00	2.065.000,00	1.660.000,00	1.703.474,27

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Categoria 1	43.474,27	3.725.000,00	0,00	2.065.000,00	1.660.000,00	1.703.474,27
1.02	**CATEGORIA 2 - GABINETTO**						
1.02.000	**CATEGORIA 2 - GABINETTO**						
1.02.000.0000	**CATEGORIA 2 - GABINETTO**						
1021008.00	ONERI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI UTENTI	115.232,61	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	115.232,61
1021009.00	SPESE PER ATTIVITA' A RILEVANZA ESTERNA	22.434,04	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	22.434,04
1021010.00	SPESE PER LE ATTIVITA' DELEGATE AI COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI	50.425,25	0,00	0,00	0,00	0,00	50.425,25
1021011.00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA, DEL COMITATO ETICO E DEL SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO	83.333,33	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	83.333,33
	Totale C.S. 0	271.425,23	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	271.425,23
	Totale V.E. 0	271.425,23	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	271.425,23
	Totale Categoria 2	271.425,23	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	271.425,23
1.03	**CATEGORIA 3 - SEGRETARIATO GENERALE**						
1.03.000	**CATEGORIA 3 - SEGRETARIATO GENERALE**						

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.03.000.0000	**CATEGORIA 3 - SEGRETARIATO GENERALE**						
1031023.00	ONERI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE UTENTI (EX CAPITOLO 1.02.1008)	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00
1031024.00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA, DEL COMITATO ETICO E DEL SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO (EX CAPITOLO 1.02.1011)	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00
1031025.00	SPESE PER LA RASSEGNA STAMPA,ORGANIZZAZIONE DI CONFERENZE STAMPA,GEST. E DIFF. INF.,FORUM, TAVOLE ROTONDE,AUDIZ;PART A CONVEGNI,MOSTRE,CONGR	138.921,31	300.000,00	0,00	20.000,00	280.000,00	418.921,31
1031028.00	ONERI PER L'ATTIVIT └ CONCERNENTI PARTECIPAZIONE AL BEREC E RELAZIONI AUTORIT └ E AMMINISTRAZ. STATI ESTERI ED ORGANIZZAZ. COMUNIT. E INTERNAZ	11.523,90	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	61.523,90
1031029.00	SPESE PER GRUPPI DI STUDIO, DI LAVORO, COMMISSIONI, AUDIZIONI E CONVENZIONI	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1031031.00	TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO (COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI)	49.804,77	202.000,00	0,00	2.000,00	200.000,00	249.804,77
	Totale C.S. 0	200.249,98	582.000,00	390.000,00	22.000,00	950.000,00	1.150.249,98
	Totale V.E. 0	200.249,98	582.000,00	390.000,00	22.000,00	950.000,00	1.150.249,98

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Categoria 3	200.249,98	582.000,00	390.000,00	22.000,00	950.000,00	1.150.249,98
1.04	**CATEGORIA 4 - SERVIZIO GIURIDICO**						
1.04.000	**CATEGORIA 4 - SERVIZIO GIURIDICO**						
1.04.000.0000	**CATEGORIA 4 - SERVIZIO GIURIDICO**						
1041033.00	SPESE PER PROGRAMMI DI RICERCHE,PER CONVENZIONI,STUDI,CONSULENZE,GRUPPI DI LAVORO E DI COLLAB. CON ESP. ED IST. DI RIC. NAZIONALI E ESTERI	51.977,63	40.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00	131.977,63
1041035.00	ACQUISTO DI BANCHE DATI E DI PUBBLICAZIONI SPECIALIZZATE, RACCOLTE DI LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA	3.651,86	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	10.651,86
1041036.00	SPESE PER ONERI GIUDIZIARI, LITI, ARBITRATI, NOTIFICAZIONI ED ONERI ACCESSORI (EX CAPITOLO 1.05.1101)	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00
	Totale C.S. 0	55.629,49	47.000,00	310.000,00	0,00	357.000,00	412.629,49
	Totale V.E. 0	55.629,49	47.000,00	310.000,00	0,00	357.000,00	412.629,49
	Totale Categoria 4	55.629,49	47.000,00	310.000,00	0,00	357.000,00	412.629,49
1.05	**CATEGORIA 5 - SERVIZI AMMINISTRATIVI**						
1.05.001	**SERVIZIO ORGANIZZAZIONE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE**						

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.05.001.0000	**SERVIZIO ORGANIZZAZIONE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE**						
1051069.00	STIPENDI RETRIBUZIONI ED ALTRE INDENNITA' AL PERSONALE	3.925.209,98	33.216.000,00	0,00	1.381.000,00	31.835.000,00	35.760.209,98
1051070.00	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AUTORITA'	1.205.152,46	8.864.200,00	0,00	364.200,00	8.500.000,00	9.705.152,46
1051071.00	ONERI FISCALI A CARICO DELL'AUTORITA' (IRAP)	426.831,30	3.016.000,00	0,00	16.000,00	3.000.000,00	3.426.831,30
1051072.00	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	116.946,69	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	816.946,69
1051073.00	TRATTAMENTO DI MISSIONE AL PERSONALE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO NAZIONALE	145.616,33	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	445.616,33
1051074.00	ONERI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER L'INDENNITA' INCENTIVANTE INDIVIDUALE	1.961.885,13	2.500.000,00	700.000,00	0,00	3.200.000,00	5.161.885,13
1051079.00	ACCANTONAMENTO FONDI PENSIONI	2.568.875,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568.875,10
1051080.00	ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	3.582.616,29	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	3.582.616,29
1051096.00	SPESE PER STAGES E PRATICANTATO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1051102.00	RESTITUZIONI E RIMBORSI	826.724,51	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	1.526.724,51
	Totale C.S. 0	14.759.857,79	50.146.200,00	750.000,00	2.561.200,00	48.335.000,00	63.094.857,79
	Totale V.E. 1	14.759.857,79	50.146.200,00	750.000,00	2.561.200,00	48.335.000,00	63.094.857,79
1.05.002	**SERVZIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI**						

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.05.002.0000	**SERVZIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI**						
1051076.00	POLIZZE MALATTIE, INFORTUNI E CASO MORTE A FAVORE DEL PERSONALE (QUOTA A CARICO DELL' ATURIT)	41.166,13	0,00	0,00	0,00	0,00	41.166,13
1051083.00	ONERI CONNESSI ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO	270.410,84	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	570.410,84
1051085.00	COMPENSI E RIMBORSI PER PERIZIE, INCARICHI DI STUDIO E DI RICERCA PER CONSULENZE SU SPECIFICI TEMI E PROBLEMI E SPESE PER SERVIZI ESTERNI	168.852,44	166.000,00	0,00	116.000,00	50.000,00	218.852,44
1051086.00	CANONI DI LOCAZIONE E ONERI CONDOMINIALI	1.690.256,58	7.000.000,00	0,00	800.000,00	6.200.000,00	7.890.256,58
1051087.00	SPESE PER LA MANUT.ORD.ED ADATTAMENTO DEI LOCALI, INSTALL.E MANUT.IMPIANTI TECNICI ED ELETTRON. MAN. ED ESERC. MACCH.UF. AUT., B. MOB. ARR.	262.617,63	450.000,00	0,00	100.000,00	350.000,00	612.617,63
1051088.00	CANONI DI NOLEGGIO AUTOMEZZI, ATTREZZATURE D'UFFICIO E DEL MATERIALE TECNICO	220.083,90	260.000,00	0,00	140.000,00	120.000,00	340.083,90
1051089.00	SPESE PER L'ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE, PERIODICI;PUBBL.PER UFF. E RILEG. SPESE PER INSERZIONI PUBBLIC. E PUBBLICITA'COMPRESA REL. ANNUA.	44.055,22	160.000,00	0,00	60.000,00	100.000,00	144.055,22
1051090.00	SPESE D'UFFICIO, DI STAMPA E DI CANCELLERIA	48.841,97	144.000,00	0,00	44.000,00	100.000,00	148.841,97

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1051091.00	SPESE PER CANONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, TELEFONICHE, GAS, ACQUA, CANONI RADIOTELEVISIVI E SPESE POSTALI	509.957,27	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.509.957,27
1051092.00	SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO E SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	772.094,40	930.000,00	0,00	30.000,00	900.000,00	1.672.094,40
1051093.00	SPESE CASUALI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1051097.00	PORTIERATO E VIGILANZA LOCALI	627.250,62	700.000,00	0,00	100.000,00	600.000,00	1.227.250,62
1051098.00	ASSICURAZIONI DIVERSE	767.058,05	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.967.058,05
1051101.00	SPESE PER ONERI GIUDIZIARI, LITI, ARBITRATI, NOTIFICAZIONI ED ONERI ACCESSORI	426.148,81	652.735,00	0,00	652.735,00	0,00	426.148,81
1051103.00	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO AMMINISTRATIVO DELL'AUTORITA' E PER IL CED, ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E ACQUISTO LICENZE D'USO.	1.111.875,31	1.400.000,00	0,00	200.000,00	1.200.000,00	2.311.875,31
	Totale C.S. 0	6.960.669,17	14.367.735,00	0,00	2.247.735,00	12.120.000,00	19.080.669,17
	Totale V.E. 2	6.960.669,17	14.367.735,00	0,00	2.247.735,00	12.120.000,00	19.080.669,17
1.05.003	**SERVIZIO RISORSE UMANE E FORMAZIONE**						
1.05.003.0000	**SERVIZIO RISORSE UMANE E FORMAZIONE**						
1051081.00	SPESE PER I SERVIZI RESI ALL'AUTORITA'(DA AMM.PUBBL.EX L. 249/97 E DA ALTRE AMMINISTRAZIONI) E SPESE CONNESE AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	452.800,94	400.000,00	0,00	320.000,00	80.000,00	532.800,94

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1051095.00	SPESE PER L'AGGIORNAMENTO E LA PARTECIPAZIONE A CORSI INDETTI DA ENTI E ORGANISMI VARI (SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE)	31.775,53	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	66.775,53
	Totale C.S. 0	484.576,47	430.000,00	5.000,00	320.000,00	115.000,00	599.576,47
	Totale V.E. 3	484.576,47	430.000,00	5.000,00	320.000,00	115.000,00	599.576,47
	Totale Categoria 5	22.205.103,43	64.943.935,00	755.000,00	5.128.935,00	60.570.000,00	82.775.103,43
1.06	**CATEGORIA 6 - SERVIZIO COMUNICAZIONE POLITICA E CONFLITTI DI INTERESSI**						
1.06.000	**CATEGORIA 6 - SERVIZIO COMUNICAZIONE POLITICA E CONFLITTI DI INTERESSI**						
1.06.000.0000	**CATEGORIA 6 - SERVIZIO COMUNICAZIONE POLITICA E CONFLITTI DI INTERESSI**						
1061126.00	SPESE PER ELEZIONI POLITICHE ED AMMINISTRATIVE (PAR CONDICIO) E CONFLITTO DI INTERESSI	16.512,91	0,00	0,00	0,00	0,00	16.512,91
	Totale C.S. 0	16.512,91	0,00	0,00	0,00	0,00	16.512,91
	Totale V.E. 0	16.512,91	0,00	0,00	0,00	0,00	16.512,91
	Totale Categoria 6	16.512,91	0,00	0,00	0,00	0,00	16.512,91

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.07	**CATEGORIA 7 - SERVIZIO ISPETTIVO, REGISTRO E CORECOM**						
1.07.000	**CATEGORIA 7 - SERVIZIO ISPETTIVO, REGISTRO E CORECOM**						
1.07.000.0000	**CATEGORIA 7 - SERVIZIO ISPETTIVO, REGISTRO E CORECOM**						
1071128.00	SPESE PER I SERVIZI RESI DAGLI ORGANI DI POLIZIA E DELLA GUARDIA DI FINANZA	9.705,50	63.000,00	7.000,00	0,00	70.000,00	79.705,50
1071130.00	SPESE DI REGISTRAZIONE, ARCHIVIAZIONE E CASSIFICAZIONE DELLE IMMAGINI AI FINI DEL MONITOR. DELLE TRASMISS. TELEVISIVE E MONITOR. TELEFONICO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1071132.00	SPESE PER LA GESTIONE DEL REGISTRO OPERATORI DI COMUNICAZIONE, COMPRESI ONERI ACCESSORI	443.220,65	668.500,00	0,00	167.125,00	501.375,00	944.595,65
1071134.00	ONERI PER TRATTAMENTO DELLE MISSIONI DEL SERVIZIO ISPETTIVO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI E DI VERIFICA PRESSO I CORECOM	31.983,12	117.000,00	13.000,00	0,00	130.000,00	161.983,12
1071135.00	SPESE PER LE ATTIVITA' DELEGATE AI COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI (EX CAPITOLO 1021010)	1.109.625,31	2.520.000,00	200.000,00	0,00	2.720.000,00	3.829.625,31
	Totale C.S. 0	1.594.534,58	3.373.500,00	220.000,00	167.125,00	3.426.375,00	5.020.909,58
	Totale V.E. 0	1.594.534,58	3.373.500,00	220.000,00	167.125,00	3.426.375,00	5.020.909,58

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Categoria 7	1.594.534,58	3.373.500,00	220.000,00	167.125,00	3.426.375,00	5.020.909,58
1.09	**CATEGORIA 9 - DIREZIONI DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA**						
1.09.000	**CATEGORIA 9 - DIREZIONI DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA**						
1.09.000.0000	**CATEGORIA 9 - DIREZIONI DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA**						
1091184.00	SPESE PER LA VERIFICA DELLA CONTABILITA' REGOLATORIA E SERVIZIO UNIVERSALE	1.677.847,12	1.325.000,00	0,00	0,00	1.325.000,00	3.002.847,12
1091186.00	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI ATTIVITA', COMPRESI GLI ONERI PER CONVENZIONI, STUDI, RICERCHE, CONSULENZE E GRUPPI DI LAVORO	58.059,14	155.900,00	60.100,00	0,00	216.000,00	274.059,14
1091187.00	SPESE PER L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA SU PARERI, RECLAMI, CONTROVERSIE, RICORSI E SANZIONI	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Totale C.S. 0	1.735.906,26	1.510.900,00	60.100,00	0,00	1.571.000,00	3.306.906,26
	Totale V.E. 0	1.735.906,26	1.510.900,00	60.100,00	0,00	1.571.000,00	3.306.906,26
	Totale Categoria 9	1.735.906,26	1.510.900,00	60.100,00	0,00	1.571.000,00	3.306.906,26

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.10	**CATEGORIA 10 - DIREZIONE SERVIZI MEDIA**						
1.10.000	**CATEGORIA 10 - DIREZIONE SERVIZI MEDIA**						
1.10.000.0000	**CATEGORIA 10 - DIREZIONE SERVIZI MEDIA**						
1101206.00	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI ATTIVITA', COMPRESI GLI ONERI PER CONVENZIONI, STUDI, RICERCHE, CONSULENZE E GRUPPI DI LAVORO	244.071,84	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	394.071,84
1101209.00	SPESE PER IL MONITORAGGIO DELLA COMUNICAZIONE POLITCA (EX CAPITOLO 1061127)	124.910,43	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	124.910,43
1101210.00	SPESE PER MONITORAGGIO DELLE TRASMISSIONI TELEVISIVE E RADIOFONICHE	2.557.313,02	2.285.000,00	1.270.000,00	0,00	3.555.000,00	6.112.313,02
1101211.00	SPESE PER LE ELEZIONI POLITICHE ED AMMINISTRATIVE (PAR CONDICIO) E CONFLITTO DI INTERESSI (EX CAPITOLO 1061126)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale C.S. 0	2.926.295,29	3.085.000,00	1.270.000,00	550.000,00	3.805.000,00	6.731.295,29
	Totale V.E. 0	2.926.295,29	3.085.000,00	1.270.000,00	550.000,00	3.805.000,00	6.731.295,29
	Totale Categoria 10	2.926.295,29	3.085.000,00	1.270.000,00	550.000,00	3.805.000,00	6.731.295,29

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.11	**CATEGORIA 11 - DIREZIONE TUTELA DEI CONSUMATORI**						
1.11.000	**CATEGORIA 11 - DIREZIONE TUTELA DEI CONSUMATORI**						
1.11.000.0000	**CATEGORIA 11 - DIREZIONE TUTELA DEI CONSUMATORI**						
1111222.00	SPESE PER L'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO, COMUNICAZIONI ED INFORMAZIONE	294.502,82	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	594.502,82
1111223.00	SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI	30.579,62	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	110.579,62
1111224.00	SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DI CONTROVERSIE E SANZIONI	0,00	40.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00	35.000,00
1111228.00	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI. DI ATTIVITA', COMPRESI GLI ONERI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00	45.000,00
	Totale C.S. 0	325.082,44	490.000,00	0,00	30.000,00	460.000,00	785.082,44
	Totale V.E. 0	325.082,44	490.000,00	0,00	30.000,00	460.000,00	785.082,44
	Totale Categoria 11	325.082,44	490.000,00	0,00	30.000,00	460.000,00	785.082,44
1.12	**CATEGORIA 12 - DIREZIONE STUDI, RICERCA E FORMAZIONE**						

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.12.000	**CATEGORIA 12 - DIREZIONE STUDI, RICERCA E FORMAZIONE**						
1.12.000.0000	**CATEGORIA 12 - DIREZIONE STUDI, RICERCA E FORMAZIONE**						
1121232.00	SPESE PER ACQUISTO DI PRODOTTI EDITORIALI DESTINATI ALLA BIBLIOTECA DELL'AUTORITA' ED ALL'UFFICIO	13.479,23	0,00	0,00	0,00	0,00	13.479,23
1121233.00	SPESE PER PROGR.DI STUDIO,RICERCA FORMAZ.COLLAB. E CONVENZ. CON UNIV. ED ENTI DI RICERCA NAZ. ED INTERNAZ.ORG. COMITATI E SEMINARI SCIENTIF	490.600,06	0,00	0,00	0,00	0,00	490.600,06
	Totale C.S. 0	504.079,29	0,00	0,00	0,00	0,00	504.079,29
	Totale V.E. 0	504.079,29	0,00	0,00	0,00	0,00	504.079,29
	Totale Categoria 12	504.079,29	0,00	0,00	0,00	0,00	504.079,29
1.13	**CATEGORIA 13 - DIREZIONE ANALISI DI MERCATO, CONCORRENZA E STUDI**						
1.13.000	**CATEGORIA 13 - DIREZIONE ANALISI DI MERCATO, CONCORRENZA E STUDI**						
1.13.000.0000	**CATEGORIA 13 - DIREZIONE ANALISI DI MERCATO, CONCORRENZA E STUDI**						
1131268.00	SPESE PER CONVENZIONI, STUDI, RICERCHE, CONSULENZE, GRUPPI DI LAVORO DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE	419.010,98	443.000,00	0,00	63.000,00	380.000,00	799.010,98

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1131269.00	SPESE PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI EDITORIALI DESTINATI ALLA BIBLIOTECA DELL'AUTORITA' E ALL'UFFICIO (EX CAPITOLO 1121232)	6.014,43	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	136.014,43
1131270.00	SPESE PER PROGETTI, COLLABORAZIONI E CONVENZIONI CON UNIVERSITA' ED ENTI DI RICERCA NAZIONALI ED INTERNAZ.(EX CAPITOLO 1121233)	0,00	240.000,00	0,00	30.000,00	210.000,00	210.000,00
	Totale C.S. 0	425.025,41	813.000,00	0,00	93.000,00	720.000,00	1.145.025,41
	Totale V.E. 0	425.025,41	813.000,00	0,00	93.000,00	720.000,00	1.145.025,41
	Totale Categoria 13	425.025,41	813.000,00	0,00	93.000,00	720.000,00	1.145.025,41
1.14	**CATEGORIA 14 - DIREZIONE SERVIZI POSTALI**						
1.14.000	**CATEGORIA 14 - DIREZIONE SERVIZI POSTALI**						
1.14.000.0000	**CATEGORIA 14 - DIREZIONE SERVIZI POSTALI**						
1141290.00	SPESE PER ATTIVITA'DI REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI POSTALI (SEPARAZIONE CONTABILE, DETERMINAZIONE MODELLO DI COSTO, COSTO DELL'U.S.O.)	0,00	20.000,00	480.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1141291.00	ATTIVITA' DI VIGILANZA E DI TUTELA UTENZA DEI SERVIZI POSTALI	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale C.S. 0	0,00	20.000,00	780.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
	Totale V.E. 0	0,00	20.000,00	780.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
	Totale Categoria 14	0,00	20.000,00	780.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
1.17	**CATEGORIA 17 - SOMME NON ATTRIBUIBILI**						
1.17.000	**CATEGORIA 17 - SOMME NON ATTRIBUIBILI**						
1.17.000.0000	**CATEGORIA 17 - SOMME NON ATTRIBUIBILI**						
1171300.00	FONDO DI RISERVA	0,00	3.938.799,64	0,00	193.799,64	3.745.000,00	3.745.000,00
1171301.00	VERSAMENTI AD ALTRE AUTORITA'	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00
1171302.00	VERSAMENTI ALLO STATO	1.165.677,30	0,00	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00	2.890.677,30
	Totale C.S. 0	10.965.677,30	13.738.799,64	1.725.000,00	9.993.799,64	5.470.000,00	16.435.677,30
	Totale V.E. 0	10.965.677,30	13.738.799,64	1.725.000,00	9.993.799,64	5.470.000,00	16.435.677,30
	Totale Categoria 17	10.965.677,30	13.738.799,64	1.725.000,00	9.993.799,64	5.470.000,00	16.435.677,30
	TOTALE TITOLO 1	41.268.995,88	92.799.134,64	5.510.100,00	18.519.859,64	79.789.375,00	121.058.370,88

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2	**TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE**						
2.01	**CATEGORIA 1 - INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE, T.F.R. E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO**						
2.01.000	**CATEGORIA 1 - INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE, T.F.R. E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO**						
2.01.000.0000	**CATEGORIA 1 - INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE, T.F.R. E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO**						
2012200.00	INDENNITA' DI LIQUDAZIONE, TFR E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	19.294.081,94	4.000.000,00	0,00	1.600.000,00	2.400.000,00	21.694.081,94
	Totale C.S. 0	19.294.081,94	4.000.000,00	0,00	1.600.000,00	2.400.000,00	21.694.081,94
	Totale V.E. 0	19.294.081,94	4.000.000,00	0,00	1.600.000,00	2.400.000,00	21.694.081,94
	Totale Categoria 1	19.294.081,94	4.000.000,00	0,00	1.600.000,00	2.400.000,00	21.694.081,94
2.02	**CATEGORIA 2 - BENI IMMOBILI, MOBILI, MACCHINE E PROGRAMMI TECNICO-SCIENTIFICI**						
2.02.000	**CATEGORIA 2 - BENI IMMOBILI, MOBILI, MACCHINE E PROGRAMMI TECNICO-SCIENTIFICI**						

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.02.000.0000	**CATEGORIA 2 - BENI IMMOBILI, MOBILI, MACCHINE E PROGRAMMI TECNICO-SCIENTIFICI**						
2022220.00	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI, AUTOVETTURE, ECC.	184.559,32	500.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	484.559,32
	Totale C.S. 0	184.559,32	500.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	484.559,32
	Totale V.E. 0	184.559,32	500.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	484.559,32
	Totale Categoria 2	184.559,32	500.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	484.559,32
	TOTALE TITOLO 2	19.478.641,26	4.500.000,00	0,00	1.800.000,00	2.700.000,00	22.178.641,26

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**TITOLO IV - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE**						
4.01	**CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**						
4.01.000	**CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**						
4.01.000.0000	**CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**						
4014401.00	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE PER LE PICCOLE SPESE E PER LA CORRESPONSIONE DI ANTICIPI AL PERSONALE INVIATO IN MISSIONE	0,00	103.300,00	0,00	0,00	103.300,00	103.300,00
4014402.00	RITENUTE PREVIDENZIALI. ED ERARIALI	0,00	16.700.000,00	0,00	0,00	16.700.000,00	16.700.000,00
4014402.01	RITENUTE ASSISTENZIALI	0,00	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00
4014402.02	RITENUTE INAIL	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4014402.03	ALTRE RITENUTE	0,00	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00
	Totale C.S. 0	0,00	18.103.300,00	0,00	0,00	18.103.300,00	18.103.300,00
	Totale V.E. 0	0,00	18.103.300,00	0,00	0,00	18.103.300,00	18.103.300,00
	Totale Categoria 1	0,00	18.103.300,00	0,00	0,00	18.103.300,00	18.103.300,00
	TOTALE TITOLO 4	0,00	18.103.300,00	0,00	0,00	18.103.300,00	18.103.300,00

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO I - SPESE CORRENTI	41.268.995,88	92.799.134,64	5.510.100,00	18.519.859,64	79.789.375,00	121.058.370,88
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	19.478.641,26	4.500.000,00	0,00	1.800.000,00	2.700.000,00	22.178.641,26
	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE	0,00	18.103.300,00	0,00	0,00	18.103.300,00	18.103.300,00
	TOTALE TITOLI	60.747.637,14	115.402.434,64	5.510.100,00	20.319.859,64	100.592.675,00	161.340.312,14
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE SPESA	60.747.637,14	115.402.434,64	5.510.100,00	20.319.859,64	100.592.675,00	161.340.312,14

13A00519

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 26 ottobre 2012.

Fondo sanitario nazionale 2009 - Ripartizione tra le regioni della quota accantonata per l'assistenza sanitaria agli stranieri irregolari presenti nel territorio nazionale (Art. 35 del decreto legislativo del 25 luglio 1998). (Delibera n. 121/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale ed in particolare l'art. 53 che definisce le linee generali di indirizzo e le modalità di svolgimento delle attività istituzionali del Servizio sanitario nazionale che sono stabilite nel Piano sanitario nazionale e fissate per una durata triennale con legge dello Stato;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che garantisce a favore dei cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, l'assistenza sanitaria le cui prestazioni sono a carico del Fondo sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, commi 830 e 836, della legge finanziaria 2007, i quali stabiliscono rispettivamente che la misura del concorso a carico della Regione Siciliana è pari al 49,11 per cento e che la Regione Sardegna dall'anno 2007 provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la propria delibera del 13 maggio 2010, n. 5 (*G.U.* n. 207/2010), che accantona la somma di 30.990.000 euro a carico delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo sanitario nazionale 2009 per il finanziamento degli oneri sostenuti per le cure mediche e la tutela sociale della gravidanza e della maternità ai cittadini extracomunitari irregolari presenti sul territorio nazionale;

Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota n. 18071 del 18 luglio 2012, concernente la ripartizione tra le Regioni del richiamato importo di 30.990.000 a valere sulle disponibilità vincolate del Fondo sanitario nazionale 2009;

Considerato che la predetta assegnazione è determinata sulla base del numero degli irregolari intercettati sul territorio nazionale e sull'entità della spesa sostenuta per i ricoveri per gravidanza, parto e puerperio avvenuti nell'anno 2009;

Vista l'intesa espressa sulla proposta dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 19 aprile 2012, (Rep. Atti n. 100/CSR);

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62, pubblicata in *G.U.* n. 122/2012);

Vista la nota n. 4353-P del 25 ottobre 2012 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

A valere sulle disponibilità delle risorse vincolate del Fondo sanitario nazionale 2009, è assegnata alle Regioni la somma di 30.990.000 euro per il finanziamento degli oneri sostenuti per le cure mediche e la tutela sociale della gravidanza e della maternità ai cittadini extracomunitari irregolari presenti sul territorio nazionale.

La predetta somma è ripartita tra le Regioni come da allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera.

Roma, 26 ottobre 2012

Il Presidente: MONTI

Il Segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2013

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 80

ALLEGATO

FSN 2009 - Ripartizione risorse per assistenza ai cittadini extracomunitari irregolari

(importi in euro)

REGIONE	DATI		FINANZIAMENTO 2009		
	SPESA PER RICOVERI PER MDC 14 (gravidanza, parto e puerperio) DI STRANIERE NON RESIDENTI	UNITA' DI IRREGOLARI INTERCETTATI	QUOTA PER MDC 14	QUOTA PER IRREGOLARI INTERCETTATI	TOTALE FSN 2009
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)
PIEMONTE	2.965.918	4.508	1.581.888	1.491.373	3.073.261
LOMBARDIA	6.536.748	10.158	3.486.409	3.360.553	6.846.962
VENETO	2.664.229	2.743	1.420.980	907.462	2.328.442
LIGURIA	813.836	3.196	434.064	1.057.327	1.491.391
EMILIA ROMAGNA	3.398.231	4.385	1.812.464	1.450.682	3.263.146
TOSCANA	3.422.889	2.391	1.825.616	791.010	2.616.626
UMBRIA	351.049	343	187.234	113.474	300.708
MARCHE	439.258	2.256	234.281	746.348	980.629
LAZIO	3.333.763	7.284	1.778.080	2.409.753	4.187.833
ABRUZZO	223.568	792	119.241	262.016	381.257
MOLISE	87.842	100	46.851	33.083	79.934
CAMPANIA	2.425.811	2.290	1.293.819	757.597	2.051.416
PUGLIA	921.745	3.209	491.617	1.061.628	1.553.245
BASILICATA	48.104	95	25.656	31.429	57.085
CALABRIA	719.448	1.174	383.722	388.392	772.114
SICILIA	699.491	1.913	373.078	632.873	1.005.951
TOTALE	**29.051.930**	**46.837**	**15.495.000**	**15.495.000**	**30.990.000**

(a) Fonte: Sistema Informativo Sanitario - Scheda di dimissione ospedaliera - anno 2009
(b) Fonte: Ministero dell'Interno - dati 2009

Per la Sicilia sono state effettuate le ritenute di legge, pari al 49,11%, sui seguenti parametri di base utilizzati per il riparto: spese per ricoveri di straniere non residenti pari a 1.374.516 euro e unità di irregolari intercettati pari a 3.759.

13A00518

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

CIRCOLARE 18 gennaio 2013, n. **5505**.

Attuazione dell'articolo 57 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012, recante: «Misure per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel settore della green economy».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

D'INTESA CON

LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Definizioni

Contratto di disponibilità	*Indica il contratto stipulato ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni,dalla legge 24 marzo 2012 n. 27*
Contratto di rete	*Indica il contratto stipulato ai sensi dell'articolo 3 comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n.5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33 e ss.mm.ii.*
Decreto crescita	*Decreto Legislativo n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012*
Decreto Tasso	*Indica il Decreto del 17 novembre 2009 (G.U. 22 gennaio 2010 n. 17) del Ministro dell'economia e delle finanze, "Tasso di interesse da applicare sui finanziamenti da concedersi a valere sulle risorse del Fondo rotativo a sostegno delle misure per l'attuazione del Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici", previsto dall'articolo 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*
Decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129	*Indica il Decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129 "Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2012*
SEC	*Indica la Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*
ESCo (*Energy Service Company*)	*Indica ciascuna persona giuridica che fornisce servizi energetici ad uno o più utenti, ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti (vedi anche decreto legislativo n. 115/2008)*
Fondo Kyoto	*Indica il Fondo rotativo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 1110, 1111 1113, 1114, 1115, per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti*
Imprese	*Indica tutti i soggetti, comprese le ESCo, le imprese agricole e forestali, le imprese che esercitano servizi di pubblica utilità, le imprese che esercitano abitualmente e continuativamente attività commerciale, industriale e nel settore dei servizi, comunque soggette all'imposizione dell'imposta sul valore aggiunto, sia sotto forma individuale che societaria*
Investimento Complessivo	*Indica il totale dei costi da sostenere per la completa realizzazione dell'intervento, comprensivo dei costi ammissibili*
Ministero dell'ambiente	*Indica il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*
PMI	*Indica le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro*

Settori	*Indica i settori di attività, individuati dall'articolo 57 comma 1 del Decreto Legge n. 83/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012 recante "Misure per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel settore della green economy", per i quali vengono concessi i finanziamenti a tasso agevolato*
Soggetti Beneficiari	*Indica i soggetti privati richiedenti l'agevolazione ovvero ammessi all'agevolazione che, sottoscrivendo il relativo contratto di finanziamento, si impegnano al rimborso delle somme ricevute, comprensive degli interessi*
S.r.l.s	*Società a responsabilità limitata semplificata, costituite ai sensi dell'articolo 2463 bis del codice civile*
Tipologie di costo ammissibile	*Voci di costo dell'Investimento Complessivo ammissibili ad agevolazione*

Premessa

La presente Circolare, adottata di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e d'intesa con Cassa Depositi e Prestiti s.p.a disciplina, sotto un profilo sostanziale e procedurale, i presupposti istruttori e il regime di garanzie da prestare, per la concessione di finanziamenti agevolati da riconoscersi ai sensi dell'articolo 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e sulla scorta delle innovazioni introdotte dall'articolo 57 del Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 recante misure per la crescita del paese.

Le novità legislative introdotte con il richiamato articolo fanno sì che il Fondo Kyoto possa favorire, oltre all'aumento dell'occupazione, l'innovazione di prodotto e di processo, l'attivazione di nuovi investimenti privati, l'apertura di nuovi mercati e l'ampliamento di mercati esistenti, le ricadute positive indirette delle attività sul tessuto produttivo locale, la protezione e la messa in sicurezza del territorio, l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali dell'energia.

La Circolare fornisce il necessario dettaglio in merito alle procedure da seguire ed alla documentazione da presentare nell'intento di semplificare l'accesso al Fondo Kyoto e, quindi, favorire la più ampia partecipazione da parte dei potenziali beneficiari delle agevolazioni. In tal senso, con tale Circolare, l'utilizzo del formato cartaceo è sostituito con il ricorso al documento informatico con firma digitale e alla Posta Elettronica Certificata (PEC).

In ordine alla presentazione dei certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni e richiesti nell'ambito della presente Circolare, si applica quanto stabilito nell'articolo 15, co. 1, della Legge 12 novembre 2011 n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)" come disciplinato nella Direttiva n. 14/2011 emanata dal Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione.
Allo stesso tempo, trova efficacia l'articolo 18 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n.134, recante l'obbligo di pubblicazione nel sito web istituzionale delle concessioni, delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese.

La redazione della domanda di ammissione al finanziamento agevolato e connesso progetto dovrà essere realizzata tenendo conto della normativa di settore vigente allo stato di presentazione della stessa.

Successivamente all'emanazione della Circolare, potranno essere divulgate ulteriori istruzioni in ordine alle procedure afferenti le fasi successive all'ammissione al beneficio agevolato, ovvero laddove sia necessario apportare delle modifiche o integrazioni alle modalità di presentazione della domanda di ammissione all'agevolazione e descritte nel successivo Capitolo 2.

Tutti i documenti utili a supportare i potenziali Soggetti Beneficiari nella presentazione della domanda di agevolazione sono disponibili e scaricabili nel sito istituzionale www.minambiente.it.

PARTE PRIMA

Capitolo I - Finalità del Fondo e risorse stanziate

1. *Natura del Fondo*

1.1. Il Fondo eroga finanziamenti a tasso agevolato per progetti e interventi nei settori della *green economy* ed in settori di attività connessi con la messa in sicurezza del territorio dai rischi idrogeologico e sismico.

1.2. La concessione dei finanziamenti è subordinata all'assunzione di personale di età non superiore ai 35 anni; nel caso di assunzioni superiori a tre unità, almeno un terzo dei posti è riservato a giovani laureati con età non superiore a 28 anni.

2. *Risorse stanziate e loro ripartizione*

2.1. Alla concessione dei finanziamenti è inizialmente assegnato un ammontare di risorse pari a 460 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro sono riservati al finanziamento di progetti di investimento proposti da società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.) e 70 milioni di euro sono riservati, nel rispetto dell'articolo 1 co. 8 del Decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, al finanziamento di interventi di ambientalizzazione e riqualificazione ricompresi nell'area definita del Sito di interesse nazionale di Taranto (di seguito anche "SIN Taranto"). L'elenco dei comuni ricompresi nel citato SIN e relative planimetrie saranno disponibili e scaricabili nel sito istituzionale www.minambiente.it.

2.2. La sottostante Tabella 1 riporta, tenendo conto delle sopra menzionate riserve, la ripartizione in Plafond delle risorse assegnate al Fondo.

Tabella 1 – Ripartizione in Plafond delle risorse

Plafond	Risorse (€)	Destinazione
a	380 milioni	Progetti di investimento presentati dalle Imprese di cui al successivo Capitolo 2, paragrafo 1
b	10 milioni	Progetti di investimento presentati da Società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.)
c	70 milioni	Interventi di ambientalizzazione e riqualificazione ricompresi nell'area definita del SIN Taranto presentati dalle Imprese

2.3. Le modalità per l'accesso al finanziamento agevolato ed i termini di presentazione delle connesse domande sono regolati nella Parte II della presente Circolare.

2.4. La procedura di attribuzione dei benefici erariali di cui all'articolo 57 del D. L. n. 83 del 22 giugno 2012, ivi disciplinata, è "valutativa di tipo comparativo".

2.5. Detta valutazione avrà, quale esito finale, la definizione di tre graduatorie di merito, una per ciascun Plafond di riferimento.

2.6. Laddove siano rinvenibili, nel Fondo, risorse non allocate, saranno individuati i termini per la presentazione di ulteriori domande di accesso al finanziamento agevolato, mediante avvisi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

3. *Gestione delle risorse*

3.1. Il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare è titolare del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3.2. Il Fondo è gestito in ottemperanza a quanto previsto nell'articolo 1, comma 1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Capitolo II Ambito di intervento e soggetti beneficiari

1. Soggetti beneficiari

1.1 Sono soggetti beneficiari dei finanziamenti, concessi ai sensi dell'articolo 57, comma 2, del Decreto D. L. n. 83 del 22 giugno 2012, le imprese, sia in forma individuale che societaria, o loro consorzi.

1.2 Possono partecipare anche le imprese tra cui sia stato stipulato un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009.

1.3 All'atto della presentazione della domanda, le imprese devono possedere i seguenti requisiti soggettivi: essere già iscritte nel registro delle imprese; trovarsi in regime di contabilità ordinaria, nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sottoposti a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata; aver depositato presso il registro delle imprese, limitatamente ai soggetti obbligati, almeno due bilanci su base annuale.

2. Settori di intervento

2.1 Possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di progetti in uno o più dei sottoelencati settori:

a) protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico;

b) ricerca, sviluppo e produzione di biocarburanti di «seconda e terza generazione»;

b bis) ricerca, sviluppo e produzione mediante bioraffinerie di prodotti intermedi chimici da biomasse e scarti vegetali;

c) ricerca, sviluppo, produzione e installazione di tecnologie nel «solare termico», «solare a concentrazione», «solare termo-dinamico», «solare fotovoltaico», biomasse, biogas e geotermia;

d) incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, *industriale* e terziario, compresi gli interventi di social housing;

d-bis) processi di produzione o valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi o servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita.

2.2 Segnatamente ai punti di cui alle lettere a) c) d) e d)bis possono accedere al finanziamento le imprese che esercitano attività non esclusivamente riconducibili ai settori ricadenti nelle citate lettere, ma proponenti interventi afferenti agli stessi settori.

2.3 Segnatamente ai settori di cui lettere c) e d), gli impianti devono prevedere l'utilizzo di tecnologie innovative. In aggiunta, possono accedere al finanziamento le installazioni che realizzano sistemi di

co/trigenerazione ad alto rendimento alimentati a biomassa, biocombustibili, biogas, gas naturale. Per gli impianti a biomassa e a biogas devono essere rispettati i limiti di cui all'Allegato 5 del DM 6/7/2012. Laddove applicabili, gli interventi finanziati devono rispettare i parametri minimi previsti dal Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto ministeriale del 28 dicembre 2012 recante "Incentivazione per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di interventi di efficienza energetica di piccola dimensione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°1 del 2 gennaio 2013, Supplemento Ordinario n. 1.

2.4 Per quanto riguarda i progetti di cui alla lettera a) sono privilegiati quelli che integrano la protezione del territorio con misure di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

Capitolo III Condizioni minime per l'accesso al finanziamento agevolato

1. Assunzione di giovani

1.1 I progetti di investimento presentati dalle imprese devono prevedere occupazione aggiuntiva a tempo indeterminato di almeno 3 giovani con età non superiore a 35 anni alla data di assunzione. Nel caso di assunzioni superiori a tre unità, almeno un terzo dei posti è riservato a giovani laureati con età non superiore a 28 anni. Per i progetti presentati da S.r.l. semplificate,PMI ed Esco, il numero di assunzioni minimo è pari ad una unità.

1.2 Per singola impresa richiedente, le nuove assunzioni devono essere aggiuntive rispetto alla media totale degli addetti degli ultimi 12 (dodici) mesi. La media totale degli addetti è ottenuta tenendo conto del numero degli addetti impiegati, presso l'impresa, con contratti a tempo indeterminato, tempo determinato nonché con contratti di lavoro atipici stipulati ai sensi della vigente normativa in materia.

2. Soglie minime dei progetti di investimento

2.1Sono di seguito indicate le soglie di consistenza economica minime relative ai progetti di investimento. Le spese ammissibili ai fini della determinazione della dimensione del progetto sono riportate nel successivo Capitolo IV.

2.2 Il taglio minimo dei progetti di investimento presentati è pari ad 1.000.000 di euro, ridotto a 500.000 euro nel caso di progetti presentati da PMI ed Esco e a 200.000 euro per progetti presentati da srl semplificate.

2.3 Sono agevolabili esclusivamente nuovi progetti di investimento. Non sono finanziabili progetti di investimento avviati in data antecedente alla data di pubblicazione della presente circolare.

3. Quota massima cofinanziamento

3.1 Il finanziamento agevolato concesso rappresenta una quota parte del costo totale dell'investimento; la restante parte è a carico del soggetto beneficiario.

La percentuale massima finanziabile dal Fondo Rotativo per Kyoto è pari a:

- 60% del costo complessivo delle spese ammissibili per i progetti diversi da quelli presentati da PMI, ESCo, Srl semplificate.
- 75% del costo complessivo per delle spese ammissibili nel caso di progetti presentati da PMI, ESCo e Srl semplificate.

4. Punteggio minimo nella procedure di valutazione

4.1 I progetti di investimento sono considerati ammissibili ai fini del finanziamento se, a seguito della valutazione comparativa condotta sulla base dei criteri di cui al Capitolo II, Parte Terza della presente Circolare, raggiungono un punteggio minimo non inferiore a 60/100 con arrotondamento al terzo decimale.

CAPITOLO IV Spese ammissibili e tasso di interesse applicato, cumulabilità

1. Costi ammissibili

1.1 Concorrono alla determinazione della dimensione del progetto esclusivamente le seguenti tipologie di costi, a condizione che siano direttamente connessi alla realizzazione del medesimo progetto proposto:

a) spese per gli investimenti materiali (macchinari, impianti, attrezzature) e immateriali (brevetti, programmi informatici);

b) spese per servizi e consulenze fino ad un massimo del 15 % del totale dei costi ammissibili;

c) costi del personale imputabili per un numero di anni massimo pari alla durata del finanziamento agevolato con separata indicazione dei costi relativi al personale di nuova assunzione;

d) spese generali fino ad un massimo del 10% del valore totale del progetto;

e) costi aggiuntivi imputabili all'adeguamento alla normativa antisismica degli edifici funzionali alla realizzazione delle attività previste dal progetto.

2. Il saggio di interesse applicato

2.1 Il tasso di interesse applicato nella erogazione dei finanziamenti agevolati è pari allo 0,50 per cento annuo nominale (cfr. Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 novembre 2009).

2.2 Ai progetti di investimento presentati dalle società ESCO, dagli affidatari di contratti di disponibilità stipulati ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché dalle società a responsabilità limitata semplificata costituite ai sensi dell'articolo 2463 bis del codice civile e dalle imprese di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, si applica la riduzione del 50% del tasso di interesse di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2009.

3. Ammortamento e durata del finanziamento

3.1 Le principali caratteristiche dei finanziamenti agevolati sono le seguenti:

- tasso fisso;
- durata non superiore a 72 mesi;
- rata costante calcolata con metodo francese;
- rimborso tramite RID o altro strumento richiesto.

Per i progetti di investimento presentati dalle società ESCO, dagli affidatari di contratti di disponibilità stipulati ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché dalle società a responsabilità limitata semplificata costituite ai sensi dell'articolo 2463 bis del codice civile e dalle imprese di cui all'articolo 3, comma 4 -ter , del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,

dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, la durata massima dei finanziamenti a tasso agevolato non potrà essere superiore a 120 mesi.

4. Cumulabilità nel rispetto della regola "de minimis"

4.1 Per i soggetti beneficiari, i benefici previsti dalle singole normative comunitarie, nazionali e regionali, compresi quelli erogati a livello locale, inclusa l'intensità di aiuto di cui alla presente Circolare, sono cumulabili fino al raggiungimento della quota massima dell'aiuto di Stato consentita. Detta soglia, definita "de minimis" non può superare l'ammontare di 200.000,00 euro nell'arco di tre anni, in base al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 379/5 del 28 dicembre 2006.

4.2 Il tasso di interesse agevolato concorre a determinare l'entità dell'intensità di aiuto. Convenzionalmente tale intensità si calcola come differenza, attualizzata, tra i seguenti tassi:

- tasso di riferimento e attualizzazione (dato dal tasso base pubblicato dalla Commissione Europea al link http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html aumentato di 100 punti base) vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento e
- tasso agevolato di cui al punto 2.1 del presente capitolo.

4.3 Il controllo del "de minimis" è effettuato secondo quanto previsto dal richiamato Regolamento (CE) n. 1998/2006. Al fine di effettuare una verifica delle dichiarazioni rese all'atto di presentazione della domanda di ammissione all'agevolazione, il Ministero dell'ambiente procede con verifiche dirette avvalendosi della Banca Dati Anagrafica istituita presso il Ministero dello sviluppo economico.

4.4 E', comunque, posto a carico del Soggetto Beneficiario informare il Ministero dell'ambiente, di eventuali ulteriori agevolazioni avvenute in data successiva all'invio della domanda di ammissione al finanziamento agevolato ovvero di qualsiasi altra situazione modificativa della dichiarazione presentata in sede di domanda di ammissione al finanziamento agevolato.

5. Condizioni di cumulabilità degli incentivi in materia di produzione di energia ed efficienza energetica

5.1 I benefici del Fondo Kyoto sono cumulabili con i seguenti incentivi:

- gli incentivi di cui al decreto 28 dicembre 2012 recante "Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni"(G.U.R.I. n. 1 del 2 gennaio 2013, S.O. n.1);
- gli incentivi previsti dal Decreto 6 luglio 2012 recante "Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici" (G.U.R.I. n. 159 del 10 luglio 2012, S.O. n. 143);
- gli incentivi previsti dal Decreto 5 luglio 2012 recante "Attuazione dell'art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici" (G.U.R.I. n. 159 del 10 luglio 2012, S.O. n. 143).

5.2 Come previsto dall'articolo 10 del decreto 28 dicembre 2012 recante "Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi" (G.U.R.I. n. 1 del 2 gennaio 2013, S.O. n.1), i certificati bianchi sono cumulabili con il Fondo Kyoto.

PARTE SECONDA

CAPITOLO I- Domanda di ammissione all'agevolazione

1. Termini di presentazione della domanda di ammissione all'agevolazione

1.1 Le domande dovranno essere trasmesse a decorrere dalla data successiva a quella di pubblicazione della presente Circolare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, comunque, entro e non oltre le ore 23:59:59 del novantesimo giorno successivo alla summenzionata data di pubblicazione, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 2 punto 2.2.

1.2 Quale data e orario di trasmissione della domanda, fa fede la data e l'orario riportato nella ricevuta di accettazione rilasciata dal provider di posta certificata del Soggetto Beneficiario e attestante il momento della spedizione nonché i relativi destinatari.

1.3 Qualora il termine ultimo per la trasmissione della domanda scada di giorno festivo, il termine è, di diritto, prorogato alle ore 23:59:59 del 1° giorno lavorativo successivo.

1.4 Non saranno ritenute ricevibili e, quindi, non saranno ammesse a istruttoria le istanze non trasmesse nei termini di cui sopra.

1.5 Eventuali informazioni in merito alla redazione delle domande di ammissione all'agevolazione potranno essere richieste via posta elettronica al seguente indirizzo: infofondokyoto@minambiente.it. I chiarimenti forniti saranno consultabili in apposita sezione del sito istituzionale www.minambiente.it dedicata alle FAQ (Frequently Asked Questions).

2. Modalità di presentazione della domanda di ammissione all'agevolazione

2.1 Tutti i documenti utili a supportare i potenziali Soggetti Beneficiari nella presentazione della domanda di agevolazione sono disponibili e scaricabili nel sito istituzionale www.minambiente.it.

2.2 Le domande, corredate di firma digitale, dovranno essere trasmesse, pena la non ricevibilità e successiva non ammissione ad istruttoria, via Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: fondokyoto@pec.minambiente.it.

2.3 All'atto della trasmissione via PEC, nel campo "oggetto", dovrà essere riportato, a seconda del Plafond di riferimento del Beneficiario (cfr. Tabella 1, paragrafo 2, capitolo, 1, parte prima), una delle tre seguenti diciture:
"**Fondo Kyoto – Domanda di ammissione all'agevolazione – Plafond a**"
"**Fondo Kyoto – Domanda di ammissione all'agevolazione – Plafond b**"
"**Fondo Kyoto – Domanda di ammissione all'agevolazione – Plafond c**"
allegando in formato PDF non modificabile, la domanda stessa correlata dei documenti obbligatoriamente richiesti dalla presente Circolare.

2.4 Non è ammesso l'invio via PEC di singoli messaggi di dimensione superiore a 15 Mb. Nel caso di domande la cui documentazione allegata presenti dimensioni maggiori, sono consentiti invii, via PEC, multipli fino ad un massimo di 4 per ciascuna domanda. In tale ultimo caso, a seguito della sopra indicata dicitura posta in oggetto, dovranno essere riportati, progressivamente, il numero dell'invio in corso seguito dal numero totale degli invii per la completa presentazione della domanda.

2.5 Le Domande dovranno contenere, a pena di non ammissione, la documentazione di seguito elencata:

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'AGEVOLAZIONE

La Domanda di ammissione, redatta sulla base del modello allegato alla presente Circolare (**ALLEGATO A**), deve essere corredata di marca da bollo e firmata, digitalmente, dal legale

rappresentante del Soggetto proponente. Con tale Domanda, il potenziale Soggetto Beneficiario manifesta la volontà di accedere al finanziamento agevolato.
In presenza di un contratto di rete, i rappresentanti legali di ciascuna delle imprese aderenti devono sottoscrivere la domanda di ammissione all'agevolazione tranne il caso in cui, nello stesso contratto, sia espressamente individuato un mandatario comune che agisca in rappresentanza degli imprenditori partecipanti al contratto.

REQUISITI SOGGETTIVI

Con dichiarazione resa in conformità al D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 artt. 46 e 47 e avvalendosi del modello allegato (**ALLEGATO B**) è attestata la non sussistenza delle sottostanti condizioni di esclusione.

- L'impresa si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui confronti non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- Nei propri confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 - (l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda: il titolare o il direttore tecnico - se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico - se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico - se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci - se si tratta di altro tipo di società);
- Nei propri confronti è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è, comunque, causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45 della direttiva CE n° 18/2004 - (l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda: il titolare o il direttore tecnico - se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico - se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico - se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci - se si tratta di altro tipo di società).
- L'impresa ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- L'impresa ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; ai fini delle successive verifiche di competenza dell'Amministrazione, dovranno, inoltre, essere indicati: gli indirizzi degli uffici competenti INPS e INAIL relativamente al luogo dove ha sede legale la società, la Matricola INPS, il numero di P.A.T. Posizione Assicurativa Territoriale - dell'INAIL ed, inoltre, il settore di riferimento della contrattazione collettiva nazionale applicata per i dipendenti dell'impresa proponente.
- L'applicazione di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
- Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro e di aver riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione delle suddette normative.

- Il mancato rispetto delle normative per le pari opportunità tra uomo e donna (D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198) e di aver riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione delle suddette normative.
- L'impresa non è in regola con le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n.68 in materia di diritto al lavoro dei disabili.
- L'impresa ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di Lavoro e di aver riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione delle suddette norme.
- L'impresa si trova in stato di difficoltà economico finanziaria secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia.

Si aggiunge a tale dichiarazione il consenso all'uso dei dati personali ai sensi dell'art 13 del D. Lgs.196/2003.

L'impresa, all'atto della presentazione della domanda presenta, inoltre, le seguenti dichiarazioni avvalendosi dei modelli qui allegati:

- Dichiarazione cd. aiuti "de minimis" (**ALLEGATO C**) attestante che l'impresa ha ricevuto, in osservanza al Regolamento 1998/2006, qualsiasi altro aiuto "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, non superando la soglia di 200.000,00 Euro.
- Dichiarazione relativa agli aiuti illegali ai sensi del DPCM 23/05/2007 (**ALLEGATO D**) attestante la regolarità rispetto alle disposizioni del DPCM 23/5/2007 in attuazione del comma 1223 della finanziaria 2007 e relativo agli aiuti dell'art. 87 del Trattato UE individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

In presenza di un contratto di rete, i rappresentanti legali di ciascuna delle imprese aderenti devono rilasciare le sopra elencate dichiarazioni attestanti la non sussistenza delle condizioni di esclusione.

GARANZIA PROVVISORIA

Polizza fideiussoria bancaria o polizza assicurativa, pari al 5% del valore del cofinanziamento richiesto.

La garanzia a corredo della Domanda può essere costituita con una delle seguenti modalità, a scelta del Soggetto proponente:

- mediante fidejussione bancaria (rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs 385/93) o assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni);
- mediante polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritte nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le fidejussioni e le polizze assicurative relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere, a pena di non ammissibilità, corredate delle sottostanti idonee dichiarazioni sostitutive rilasciate, ai sensi del DPR 445/2000, dai soggetti firmatari il titolo di garanzia e attestanti:

- l'identità, la qualifica ed i poteri degli stessi soggetti firmatari il titolo di garanzia. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia.

- L'impegno a rilasciare la garanzia prevista alla parte quarta, capitolo I, paragrafo 6, pari al 25% del finanziamento agevolato riconosciuto, qualora il Soggetto proponente risultasse ammesso al beneficio.

Quest'ultima garanzia dovrà essere presentata dal beneficiario all'atto della firma del contratto di finanziamento. La mancata presentazione comporterà automaticamente la decadenza del contratto di finanziamento.

Le fidejussioni bancarie e le polizze assicurative dovranno avere una validità di 180 giorni decorrente dal termine ultimo fissato per la presentazione della domanda.
Costituisce motivo di esclusione dalla procedura, con conseguente emanazione di apposito provvedimento di diniego, un deposito cauzionale provvisorio con una validità temporale e/o un importo inferiori rispetto a quelli ivi stabiliti.
La garanzia deve operare entro 15 giorni consecutivi, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta entro il limite dell'importo garantito. Per tale motivo, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del codice civile nonché l'operatività della stessa entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Ministero dell'Ambiente.

Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti che non hanno accesso al beneficio dopo l'emanazione di apposito provvedimento di diniego, mentre resterà vincolato sino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo quello di colui che è ammesso al finanziamento agevolato.

In presenza di un contratto di rete, la garanzia deve essere cointestata a tutte le imprese aderenti al contratto di rete.

SCHEDA SINTETICA DI PROGETTO
Scheda tecnica di progetto firmata, digitalmente, dal legale rappresentante del soggetto proponente e redatta secondo il modello allegato (**ALLEGATO E**).
La mancata o incompleta compilazione della scheda può essere motivo di esclusione dalla procedura di concessione del finanziamento agevolato.

DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
Il Progetto è redatto utilizzando il modello in allegato (**ALLEGATO F**), nella dimensione massima di 30 cartelle integrabili con tavole e figure e nel quale devono essere riportate le sottostanti informazioni afferenti l'intervento proposto:

- Descrizione del soggetto proponente
- Descrizione dettagliata dell'intervento
- Piano economico-finanziario (integrato da indicatori di redditività e strumenti di analisi dei flussi di cassa)
- Impatto in termini occupazionali diretti (distinguendo tra occupazione a tempo indeterminato e altre tipologie di contratto)
- Eventuale indicazione delle potenziali ricadute economiche indirette (indotto, effetto occupazionale).
- Eventuali altre indicazioni

La mancata o incompleta compilazione della documentazione di progetto può essere motivo di esclusione dalla procedura di concessione del finanziamento agevolato.

DICHIARAZIONI BANCARIE

Idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due Istituti bancari operanti negli Stati membri dell'Unione europea o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993.
In presenza di un contratto di rete, le dichiarazioni devono essere rese da ciascuna impresa aderente al contratto medesimo.

BILANCI DELL'IMPRESA

Per le società di capitali devono essere presentati gli ultimi due bilanci depositati, completi delle relative relazioni ed un bilancio della situazione economico-patrimoniale aggiornato alla data di presentazione della domanda.
Per le società di persone e le ditte individuali devono essere presentati i bilanci degli ultimi due esercizi chiusi, certificati da dottori commercialisti o ragionieri commercialisti iscritti all'apposito albo oltre ad un bilancio della situazione economico patrimoniale aggiornato alla data di presentazione della domanda.
Per i soggetti di cui al punto precedente di nuova costituzione, ovvero di costituzione o inizio attività nei 24 mesi antecedenti alla data di pubblicazione della presente circolare deve essere allegato, con le modalità innanzi citate, l'ultimo bilancio. Qualora non fosse stato chiuso il primo esercizio finanziario, deve essere allegata una situazione economico patrimoniale alla data di presentazione dell'istanza.
Per le imprese legate da contratto di rete la documentazione sopracitata deve essere presentata da ciascuna singola impresa.
Per le società a responsabilità limitata semplificata, oltre ad una situazione economico patrimoniale, ove esistente, deve essere presentata un ipotesi di sviluppo e di investimento che copra almeno l'arco del triennio.
In presenza di un contratto di rete, i bilanci devono essere resi da ciascuna impresa aderente al contratto medesimo.

ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE

CONTRATTO DI RETE

Per le imprese che abbiano già stipulato un contratto di rete all'atto della presentazione della domanda di agevolazione, deve essere presentata una copia conforme del contratto medesimo.
Laddove, invece, all'atto della presentazione della domanda di agevolazione, il contratto non sia ancora stato stipulato, deve essere resa una dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, con la quale il Rappresentante Legale di ciascuna impresa si impegna, in caso di ammissione al finanziamento agevolato, a stipulare il contratto di rete ed a fornirne copia in occasione della stipula del contratto di finanziamento.

CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ

Laddove la domanda di agevolazione sia presentata da impresa affidataria di un contratto di disponibilità, quest'ultimo deve essere presentato allegato in copia conforme alla domanda stessa.

2.6 Resta, comunque, inteso che, in nessun caso, saranno ammesse istanze non firmate digitalmente e/o non corredate della documentazione obbligatoria richiesta nella presente Circolare. L'assenza

della citata documentazione ovvero l'incompletezza della stessa costituisce motivo di esclusione dalla procedura con conseguente emanazione di apposito provvedimento di diniego.

2.7 Segnatamente alla presentazione dei documenti sopra elencati, trova applicazione quanto espressamente stabilito nell'articolo 15, co. 1, della Legge 12 novembre 2011 n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)" nonché disciplinato nella Direttiva n. 14/2011 emanata dal Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione. Come specificato nella richiamata Direttiva n. 14/2011, a decorrere dal 1 gennaio 2012, i certificati devono essere sempre sostituiti con dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. Ne consegue che, l'Amministrazione non potrà più richiedere né accettare le certificazioni da parte dei privati tanto che, a norma del riformato articolo 74, comma 2, lett.a) del DPR 445/2000, entrambi i comportamenti costituiscono violazione dei doveri d'ufficio. Sui certificati emessi deve essere apposta a pena di nullità la dicitura: "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Laddove le certificazioni richieste non presentino la dicitura, queste sono nulle, ai sensi dell'articolo 40 del DPR 445/2000. Alla luce delle suesposte intervenute disposizioni, l'Amministrazione non può accettare certificati recanti la citata dicitura, né tantomeno, la stessa Amministrazione può accogliere certificati non recanti la dicitura di cui sopra in quanto nulli.

PARTE TERZA

CAPITOLO I –Procedura di ammissione al finanziamento

1. Istruttoria

1.1. L'istruttoria è effettuata dalla Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, l'Energia e il Clima del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito SEC).

1.2. L'istruttoria è articolata nelle seguenti fasi:

a. verifica della corretta compilazione della domanda di ammissione all'agevolazione nonché della completezza documentale;
b. verifica dei requisiti di accesso al finanziamento agevolato così come stabiliti nella Parte prima della presente Circolare;
c. valutazione dei progetti e definizione di graduatorie secondo i criteri e le modalità di cui alla Parte terza, capitolo II, della presente Circolare;
d. pubblicazione delle graduatorie con successiva emanazione del provvedimento di ammissione o di diniego al finanziamento agevolato.

1.3. L'istruttoria è svolta, ai sensi del Decreto interministeriale del 25 novembre 2008, da apposita Commissione di valutazione coadiuvata, nell'esercizio delle sue funzioni, da una Segreteria Tecnica integrata da funzionari dell'Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA).

1.4. Non sono ammesse alla fase di valutazione di cui alla sopra indicata lettera c, le domande che non abbiano superato, con esito positivo, le fasi di verifica di cui alle citate lettere a e b. In tal caso, il Ministero dell'ambiente emana apposito provvedimento di diniego svincolando la cauzione provvisoria emessa.

1.5. Nel corso dell'istruttoria, la SEC effettua le necessarie verifiche ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445/2000 al fine di appurare la veridicità delle dichiarazioni rese dal Soggetto Beneficiario.

1.6. Per le "imprese soggette alla verifica antimafia" che superano con esito positivo l'istruttoria, la SEC richiede informazioni alla competente Prefettura.

1.7 Prima di emanare il provvedimento di ammissione al finanziamento agevolato, per coloro che abbiano superato con esito positivo le fasi istruttorie, la SEC effettua la verifica circa il rispetto della regola "de minimis".

2. Chiarimenti nel corso del procedimento di istruttoria

2.1 La SEC , nel corso della fase di istruttoria, può fare richiesta di chiarimenti, precisazioni e/o eventuali rettifiche necessarie ai fini dell'istruttoria stessa, a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

2.2 Le risposte ai chiarimenti di cui al punto precedente devono essere inoltrate a mezzo posta elettronica certificata, entro il termine di 15 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta di chiarimenti. In caso di mancato invio delle risposte, entro il citato termine di 15 giorni solari, l'istruttoria si conclude con la decadenza della domanda oggetto della richiesta di chiarimenti.

3 Provvedimento di ammissione

3.1 Completata la fase istruttoria e pubblicate le graduatorie, la SEC emana un provvedimento di ammissione all'agevolazione. Tale provvedimento è notificato, via PEC, al Soggetto Beneficiario.

3.2 Entro il termine perentorio di 90 giorni solari dalla data di ricezione della notifica di ammissione al finanziamento, il Soggetto Beneficiario trasmette via posta elettronica certificata alla SEC:

a. le autorizzazioni in corso di validità (in originale cartaceo o copia conforme), necessarie all'avvio dei lavori o all'apertura del cantiere per la costruzione e l'installazione delle opere e impianti relativi all'intervento oggetto della domanda. Tutte le autorizzazioni alla costruzione degli impianti devono soddisfare la vigente normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e, per le opere civili, la vigente normativa in materia antisismica;
b. la comunicazione di avvenuto inizio dei lavori specificandone la data e allegando copia del Verbale di consegna dei lavori ove previsto, o della dichiarazione del direttore dei lavori o di un tecnico abilitato negli altri casi.

CAPITOLO II –Criteri di valutazione delle domande

1. Parametri di valutazione delle domande

1.1 Il Ministero procede alla valutazione dei progetti di investimento ricevuti in base a tre ordini di criteri:

a) la capacità di attrarre e mobilitare risorse aggiuntive rispetto a quelle erogate dal Fondo Rotativo di Kyoto;
b) la capacità di creare occupazione;
c) la qualità dell'intervento in relazione alle specificità del progetto.

Sulla base di tali criteri e secondo la metodologia descritta di seguito, la SEC assegna a ciascun progetto un punteggio fino a un massimo di 100 punti totali e stila tre graduatorie dei progetti finanziabili, una per ciascun plafond di cui alla Tabella 1 riportata nel Paragrafo 2, Capitolo 1, Parte I della presente Circolare.

Accedono al finanziamento agevolato, secondo l'ordine assunto nella graduatoria di riferimento e nei limiti del relativo plafond disponibile, i progetti con un punteggio complessivo minimo di 60 punti su 100 a disposizione. Una tavola sintetica dei criteri è riportata in appendice 1.

Criterio di cui al punto a);

- Il punteggio massimo assegnato da questo criterio è pari a 35 punti.
- La quota massima finanziabile dal Fondo Rotativo di Kyoto è fissata al 60% del totale spese ammissibili del progetto presentato. Tale quota è aumentata al 75% per i progetti presentati da S.r.l. semplificate, PMI, ESCO. (cfr. Parte I, Cap.III,Par. 3).
- Ai progetti che prevedono una percentuale di finanziamento pari alla quota massima ammissibile verranno assegnati 20 punti.
- Una riduzione della quota percentuale di finanziamento richiesto rispetto alla percentuale massima finanziabile comporta un incremento del punteggio base pari a 0,5 punti per ogni punto percentuale di diminuzione. Tale incremento è pari a 1 punto nel caso di progetti presentati da srl semplificate.

Criterio di cui al punto b);

- Il punteggio massimo assegnato da questo criterio è pari a 35 punti.

- Tutti i progetti finanziabili devono prevedere un minimo di 3 assunzioni. Per i progetti presentati da S.r.l. semplificate, PMI, ESCO il numero di assunzioni minimo è ridotto ad una unità.
- Il rispetto di queste soglie minime garantisce una base di 10 punti.
- Le assunzioni devono essere a tempo indeterminato e riferite a soggetti di età non superiore a 35 anni. Nel caso di assunzioni superiori a tre unità almeno un terzo dei posti è riservato a giovani laureati di età non superiore a 28 anni.

Al progetto che presenta il miglior rapporto tra finanziamento richiesto e occupazione giovanile a tempo indeterminato creata vengono assegnati 25 punti aggiuntivi (cosiddetto "progetto di riferimento"). Per i progetti con un rapporto tra il finanziamento richiesto ed il numero di nuovi occupati superiore a quello del "progetto di riferimento" il punteggio è assegnato su base proporzionale secondo la seguente formula:

$$PAL_i = 25 \text{ X } (RL_r / RL_i)$$

Dove:
PAL_i è il punteggio aggiuntivo a quello di base per il progetto i-esimo
RL_i è il rapporto tra finanziamento richiesto e numero di giovani assunti a tempo indeterminato dal progetto i-esimo
RL_r è il rapporto tra finanziamento richiesto e numero di giovani assunti a tempo indeterminato dal progetto di riferimento.

Criterio di cui al punto c);
- Il punteggio massimo assegnato da questo criterio è pari a 30 punti.
- Per i progetti presentati da soggetti diversi dalle Srl semplificate sono considerati i seguenti ordini di criteri, ciascuno dei quali concorre al raggiungimento del punteggio per un massimo di 10 punti.
    - Criteri occupazionali additivi (max 10 punti):
        - Qualità delle figure professionali impiegate
        - Potenziali ricadute occupazionali indirette
        - Appartenenza ad aree di Obiettivo Convergenza
    - Criteri economico – tecnologici (max 10 punti):
        - Capacità di penetrare mercati interni ed esteri
        - Potenziali ricadute economiche indirette (indotto)
        - Funzionalità allo sviluppo di attività complementari all'intervento
        - Grado di innovazione e/o qualità delle tecnologie impiegate
        - Ricadute potenziali in termini di competitività nel medio e lungo periodo
    - Criteri energetico ambientali (max 10 punti):
        - Efficienza energetica in termini assoluti e relativi rispetto alla situazione ante intervento
        - Impatto sul livello di emissioni di gas serra e/o inquinanti
        - Impatto in termini di riduzione del rischio idrogeologico

1.3 Al fine di garantire la priorità, la Commissione, nel limite massimo del punteggio assegnabile e pari a 100 punti, potrà attribuire un massimo di 5 punti ai progetti di cui alla Parte prima Capitolo 2 Paragrafo 2 punto 2.4 della presente Circolare.

1.4 La Commissione, nel limite massimo del punteggio assegnabile e pari a 100 punti, potrà attribuire una premialità di 2 punti ai progetti selezionati e ritenuti ammissibili dalla Cabina di Regia del Piano nazionale per le città varato con l'articolo 12 del Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 recante "Misure urgenti per la crescita del Paese" convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 134.

1.5 Il punteggio di cui ai precedenti punti 1.3 e 1.4 verrà sommato ai punti conseguiti sulla base dei criteri di cui al presente Paragrafo, ribadendo che il punteggio massimo conseguibile nella sua totalità è pari a 100 punti.

1.6 Per le **S.r.l. Semplificate** si applicano i criteri di cui sopra avendo particolare riguardo al grado di innovazione del progetto, alla capacità di coinvolgere altri soggetti imprenditoriali nell'iniziativa, alle prospettive di medio lungo termine per l'impresa oltre la durata del finanziamento agevolato.

1.7 I progetti di investimento sono considerati ammissibili ai fini del finanziamento se a seguito della valutazione comparativa condotta sulla base dei criteri sopra espressi, raggiungono un punteggio minimo non inferiore a 60/100 con arrotondamento al terzo decimale.

PARTE QUARTA

CAPITOLO I –Gestione dei progetti ammessi al finanziamento agevolato

1. *Ruolo dei soggetti coinvolti*

1.1 Le fasi successive all'ammissione al finanziamento agevolato (stipula del contratto, erogazioni, operazioni di rimborso del prestito, ecc.) sono curate dall'Ente deputato alla gestione del Fondo ai sensi e per gli effetti dell'articolo, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. *Contratto di finanziamento*

2.1 Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – DG SEC provvede ad emanare il provvedimento di ammissione a finanziamento ed a notificarlo, via PEC, ai vari Beneficiari.

2.2 All'atto della notifica, i Soggetti Beneficiari sono invitati a fornire, via PEC, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla stessa notifica, tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto di finanziamento agevolato, pena la decadenza dal beneficio erariale.

2.3 Ricevuto il suddetto invito, il Soggetto Beneficiario deve produrre, entro il termine sopra stabilito, tutta la documentazione richiesta comprensiva, peraltro, della fidejussione di cui al successivo Paragrafo 6 (cfr. Parte II, Capitolo 1 Paragrafo 2 punto 2.5 della presente Circolare).

2.4 Non si procede alla stipula del contratto di finanziamento con conseguente decadenza dal beneficio erariale, laddove Il Soggetto Beneficiario non abbia completato e trasmesso tutta la documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto di finanziamento.

2.5 L'Ente gestore del Fondo, ricevuta la documentazione utile alla stipula, procede con la valutazione della stessa ai fini del nulla osta alla sottoscrizione del contratto. Nel corso della fase di valutazione, si può fare richiesta di chiarimenti, precisazioni e/o eventuali rettifiche. La valutazione si conclude con la decadenza della domanda oggetto della richiesta di chiarimenti in caso di mancato invio delle risposte nei dettati termini. Se le sopra citate verifiche sono completate con esito positivo, si procede alla stipula del contratto di finanziamento.

2.6 Per le "imprese soggette alla verifica antimafia", la stipula del contratto di finanziamento è subordinata al preventivo nulla osta rilasciato dalla SEC virtù alla luce delle informazioni fornite dal Prefetto.

2.7 Conclusa tale fase il Soggetto Beneficiario può eventualmente presentare la richiesta di erogazione dell'anticipazione come dettagliato nel successivo paragrafo 5.

2.8 Lo schema del contratto di finanziamento sarà reso disponibile sul sito web istituzionale www.minambiente.it.

3. *Accertamento della regolarità fiscale per le imprese*

3.1 All'atto della stipula del contratto di finanziamento i Soggetti Beneficiari presentano, tra la documentazione richiesta all'atto della notifica di cui al precedente paragrafo 2, punto 2.2, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante la regolarità fiscale. Tale Dichiarazione sostitutiva sarà nuovamente prodotta in occasione di ciascuna richiesta di erogazione del finanziamento.

3.2 Il Ministero dell'ambiente procede al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese richiedendo al competente Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate il rilascio dell'attestazione di regolarità fiscale. In ogni caso la SEC, sulla base delle informazioni ricevute dall'Agenzia delle Entrate, valuta la sussistenza del requisito della regolarità fiscale, adottando i conseguenti ed eventuali provvedimenti.

3.3 La non produzione di dichiarazione e/o la valutazione negativa di sussistenza del requisito da parte della SEC comporta la revoca del beneficio erariale, disposta con apposito provvedimento. La revoca successiva alla stipula è causa di risoluzione del contratto di finanziamento e di conseguente obbligo di restituzione delle somme eventualmente già percepite.

4. Imprese soggette alla verifica antimafia

4.1 All'atto della stipula del contratto, la documentazione deve essere corredata anche delle informazioni fornite dal Prefetto. In caso contrario, se decorso inutilmente il termine di 45 giorni solari dalla ricezione della richiesta di informazione senza alcun esito da parte della competente Prefettura, si procede alla stipula del contratto di finanziamento fatta, comunque, salva la facoltà di revoca del finanziamento agevolato e di risoluzione del contratto di finanziamento nel caso che le informazioni tardivamente pervenute attestino la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa.

4.2 Una volta decorso il citato termine di 45 giorni dalla ricezione della citata richiesta di informazione, è nella facoltà della SEC procedere, ai sensi dell'articolo 11 del DPR 252/1998, anche in assenza delle informazioni del Prefetto, all'erogazione dell'anticipazione, sottoponendo la stessa a condizione risolutiva derivante dagli esiti del previsto accertamento. Anche in tali casi è fatta salva la facoltà di revoca del finanziamento agevolato e di risoluzione del contratto di finanziamento.

4.3 Le informazioni in materia "antimafia" saranno acquisite dalla SEC ogni qualvolta le "imprese soggette alla verifica antimafia" presenteranno richiesta di erogazione di cui ai successivi paragrafi 5 e 7. Se le verifiche effettuate dalle Prefetture competenti dovessero risultare positive, i finanziamenti sono revocati ed i relativi contratti di finanziamento sono risolti di diritto con obbligo di restituzione delle somme già erogate.

5. Modalità di erogazione del finanziamento agevolato

5.1 L'erogazione del finanziamento agevolato avviene, ad esclusione dell'anticipazione, per stati di avanzamento lavori (SAL), e comunque previo assolvimento di tutti i termini, obblighi, condizioni e quant'altro previsto nel contratto di finanziamento, in relazione allo stato di realizzazione del progetto agevolato. Resta inteso quanto previsto al precedente paragrafo 4 circa l'acquisizione delle necessarie informazioni "antimafia".

5.2 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'attuazione del Progetto, il Soggetto Beneficiario è invitato ad accendere (ove non già esistente) un conto corrente bancario o postale, presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, sul quale devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi ad operazioni connesse al presente finanziamento. Su tale conto confluiranno le risorse erogate dall'Ente gestore del Fondo ed i relativi estremi saranno forniti all'atto della stipula del contratto di finanziamento unitamente alle generalità e il codice fiscale delle persone abilitate ad operare sugli stessi.

5.3 Il Soggetto Beneficiario può presentare richiesta di erogazione di un'anticipazione non superiore al 25% dell'importo finanziabile.

5.4 Ai fini di ciascuna erogazione del finanziamento agevolato, i Soggetti Beneficiari devono presentare apposita richiesta all'Ente gestore del Fondo.

5.5 In caso di variazioni/modifiche intervenute in merito a quanto prodotto e dichiarato in sede di stipula del contratto di finanziamento, il Soggetto Beneficiario dovrà produrre idonea documentazione relativa.

5.6 Tutti i pagamenti eseguiti dal Soggetto Beneficiario per la realizzazione dell'intervento ammesso al finanziamento agevolato devono essere effettuati per il tramite di bonifico la cui causale deve contenere il seguente riferimento: "Pagamento rata n. … del … a valere sul finanziamento agevolato n. … – Fondo rotativo per Kyoto ex art. 1, comma 1110, L.296/2006".

5.7 Sul'originale dei documenti contabili deve essere apposta la seguente dicitura "documento contabile finanziato a valere sul Fondo Kyoto per l'intero importo o per l'importo di € ………………………………..".

5.8 Ai fini dell'erogazione, la SEC può effettuare verifiche in merito alla documentazione inviata dal Soggetto Beneficiario ovvero sullo stato di realizzazione e ultimazione dell'intervento oggetto di finanziamento. Se necessario, possono richiedersi chiarimenti e informazioni al Soggetto Beneficiario circa il contenuto della suindicata documentazione ed effettuarsi sopralluoghi in corso d'opera e verifiche tecniche nell'arco della realizzazione dell'investimento. Laddove, nel corso delle citate verifiche, siano riscontrate delle difformità o incongruenze il Ministero dell'ambiente può applicare le procedure di cui al successivo Capitolo II paragrafo 5.

5.9 Le verifiche, i controlli e le ispezioni della SEC possono portare alla sospensione dell'erogazione sino al termine delle stesse con esito favorevole. Solo in tal caso sarà concesso il nulla osta dal Ministero per la relativa erogazione. In caso negativo, si procede alla revoca del finanziamento agevolato ed alla risoluzione del contratto di finanziamento con conseguente rimborso delle somme già percepite.

6. *Fidejussione*

6.1 In caso di ammissione all'agevolazione, in sede di stipula del contratto di finanziamento, i soggetti beneficiari devono presentare una Fidejussione Bancaria o Polizza assicurativa pari al 25 % del finanziamento agevolato concesso (cfr. Parte II, Capitolo 1 Paragrafo 2 punto 2.5). Tale garanzia deve essere rilasciata in favore del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia per un importo pari al 25 % del finanziamento agevolato concesso e con durata pari a quella del contratto di finanziamento, con copertura anche della eventuale revocatoria fallimentare.

6.2La garanzia può essere costituita con una delle seguenti modalità, a scelta del Soggetto proponente:

- mediante fidejussione bancaria (rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs 385/93) o assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni);
- mediante polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritte nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

6.2 La garanzia deve essere incondizionata e riferirsi esplicitamente al provvedimento di ammissione al finanziamento agevolato. L'operatività della medesima deve essere garantita entro 15 giorni solari a semplice richiesta scritta della SEC senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta entro il limite dell'importo garantito. A tal fine la garanzia deve prevedere l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile e la rinuncia alle eccezioni di cui all'articolo 1957 del codice civile.

6.3 La garanzia deve essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata, ai sensi del DPR 445/2000, dai soggetti firmatari il medesimo titolo di garanzia ed attestante l'identità, la qualifica ed i poteri conferiti agli stessi.
6.4 Il mancato rilascio della garanzia comporta la revoca del beneficio erariale, con conseguente impossibilità di procedere alla stipula del contratto di finanziamento. La revoca viene disposta tramite apposito provvedimento.
6.5 la SEC può escutere la garanzia qualora: (i) a seguito dell'emanazione di un provvedimento di revoca del Finanziamento Agevolato, ai sensi di quanto previsto dalla presente Circolare; e/o (ii) indipendentemente dall'emanazione di un provvedimento di revoca del Finanziamento Agevolato, a seguito di decadenza dal beneficio del termine e/o risoluzione del e/o recesso dal relativo contratto di finanziamento.
6.6 La garanzia è svincolata, una volta pagata l'ultima rata a rimborso del finanziamento concesso, alla scadenza dell'eventuale periodo di revocatoria fallimentare applicabile al pagamento dell'ultima rata del finanziamento concesso (di cui agli articoli 65 e/o 67 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e ss.mm.ii.).

7. *Erogazione dei ratei intermedi (SAL)*

7.1 Il Soggetto Beneficiario trasmette, via PEC, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - DG SEC la richiesta di erogazione del SAL unitamente alla documentazione di seguito elencata, qualora non sia già stata trasmessa.

- Stato avanzamento lavori firmato dal Direttore dei Lavori;
- Dichiarazione ex DPR 445/2000 corredata degli originali o copia conforme delle fatture relative all'intervento e di documentazione comprovante i pagamenti effettuati (es. copia del bonifico bancario effettuato);
- Dichiarazione sostitutiva del certificato di regolarità fiscale;
- Documentazione matricolare attestante l'avvenuta assunzione di giovani nei termini e modalità di cui al progetto ammesso a finanziamento.

7.2In caso di variazioni/modifiche intervenute in merito a quanto dichiarato in sede di stipula del contratto di finanziamento, il Soggetto Beneficiario dovrà produrre idonea documentazione a riguardo.
7.3 Il Soggetto Beneficiario è tenuto a comunicare eventuali variazioni inerenti le coordinate di accredito dell'erogazione qualora siano variate dal momento della stipula.

8. Documentazione finale

8.1 In aggiunta alla documentazione di cui al paragrafo precedente dovrà essere allegato il certificato di collaudo nonché copia delle eventuali autorizzazioni /concessioni necessarie alla realizzazione e/o all'esercizio.

CAPITOLO II –Variazione, controlli e recupero somme

1. *Variazioni di titolarità*

1.1 Non è consentito, pena revoca, al Soggetto Beneficiario del finanziamento agevolato che ha sottoscritto il contratto di finanziamento, cedere il contratto, e/o procedere ad atti comportanti una novazione soggettiva (passiva), quali accollo, espromissione e delegazione.

1.2 Sono ammesse le variazioni soggettive derivanti da:

a. atto tra vivi e altre variazioni di natura giuridica quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la trasformazione societaria, la scissione e la fusione per unione o incorporazione;

b. atto *mortis causa.* In caso di società di persone dovrà essere comunicata con immediatezza da parte degli eredi del *de cuius* l'avvenuto decesso. Resta inteso che per le società di persone l'obbligo del rimborso delle rate resta in testa alla Società.

1.3 Il Soggetto Beneficiario, titolare del progetto ammesso al finanziamento agevolato e controparte nel relativo contratto di finanziamento, deve comunicare, a mezzo PEC, alla SEC e all'Ente gestore, qualsiasi variazione soggettiva intervenuta nella titolarità del finanziamento agevolato motivandone la ragione.

1.4 A tal fine alla richiesta dovranno essere allegati tutti i relativi documenti e/o atti attestanti e comprovanti la variazione.

1.5 Tale richiesta deve essere presentata, a mezzo PEC, alla SEC e all'Ente gestore, anche qualora la variazione di titolarità intervenga nel lasso di tempo che intercorre tra la presentazione della domanda di ammissione all'agevolazione e la stipula del contratto di finanziamento.

1.6 Contestualmente alla domanda di variazione di titolarità, il soggetto beneficiario subentrante dovrà produrre una polizza fideiussoria, secondo le modalità previste nel precedente Paragrafo 6, pari al 25% del capitale residuo alla data di trasmissione della comunicazione di variazione di titolarità.

1.7 Laddove trattasi di "imprese soggette alla verifica antimafia", la SEC, prima di emanare il provvedimento di accettazione, richiede informazioni alla competente Prefettura nelle modalità e nei termini di cui al precedente capitolo 1, paragrafo 4, della presente Parte IV.

1.8 In ogni caso, la variazione è condizionata alla preventiva accettazione da parte della SEC.

2. *Variazioni dati*

2.1 Il Soggetto Beneficiario, titolare del progetto ammesso ai benefici erariali, è tenuto a comunicare a mezzo PEC, alla SEC e all'Ente gestore, qualsiasi variazione intervenuta dopo l'invio della domanda di ammissione all'agevolazione nei dati riportati nella stessa, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: residenza, sede, rappresentanza legale, composizione degli organi di amministrazione, capitale sociale, nome, ragione sociale, ecc., onde consentire le necessarie e conseguenti modifiche e verifiche istruttorie.

3. *Proroghe*

a. Il Soggetto Beneficiario può proporre istanza di proroga del termine di fine lavori. Tale proroga non può essere superiore ad ulteriori 240 giorni solari decorrenti dalla data di fine lavori precedentemente prevista.

b. L'istanza di proroga deve essere trasmessa, a mezzo PEC, alla SEC e all'Ente gestore debitamente sottoscritta con firma digitale e motivata nonché corredata, se esistenti, dai precedenti stati di avanzamento dei lavori, e deve pervenire entro l'originario termine di fine lavori.
c. La risposta all'istanza viene comunicata, a mezzo PEC, al Soggetto Beneficiario entro 30 giorni solari dal ricevimento della stessa, da parte della SEC.

4. Varianti

4.1 Qualora si debba apportare una variante al progetto ammesso al finanziamento agevolato, il Soggetto Beneficiario è tenuto in via preventiva ad inviare, a mezzo PEC, alla SEC e all'Ente gestore, richiesta di variante debitamente sottoscritta, motivata e integrata da idonea documentazione giustificativa.
4.2 La SEC, a seguito delle positive verifiche espletate a riguardo, comunica, a mezzo PEC, al Soggetto Beneficiario interessato l'avvenuto accoglimento della richiesta.
4.3 La variante non può in alcun modo comportare ulteriori oneri e non può essere oggetto di finanziamento agevolato integrativo.
4.4 I lavori relativi alla variante non possono essere realizzati prima dell'avvenuta ricezione della comunicazione di accettazione. In caso contrario non sono considerati ammissibili i relativi costi sostenuti in data precedente alla comunicazione di accettazione della variante.
4.5 Le varianti non devono in alcun modo comportare un peggioramento delle caratteristiche energetiche del progetto approvato e ammesso a finanziamento, se non in casi eccezionali e debitamente motivati.

5. Verifiche, controlli e ispezioni

5.1 La SEC del Ministero dell'ambiente e la Direzione Generale dell'energia e delle risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico effettuano controlli su un adeguato campione di Soggetti Beneficiari, per verificare la regolare esecuzione delle iniziative finanziate nonché la loro conformità al progetto presentato, incluse le eventuali varianti approvate; controllano, altresì, il rispetto dei tempi e delle modalità degli investimenti ammessi. A tal fine, possono essere eseguiti sopralluoghi in corso d'opera e verifiche tecniche nell'arco della realizzazione dell'investimento.
5.2 La SEC e la Direzione Generale dell'energia e delle risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico, coadiuvate dal Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale e dalla Guardia di Finanza, possono disporre ispezioni in loco al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione del beneficio erariale.
5.3 Per gli aspetti inerenti la tutela della spesa pubblica, le citate Direzioni potranno richiedere la collaborazione della Guardia di Finanza ai sensi del decreto legislativo n. 68/2001, le cui modalità saranno disciplinate con separato Protocollo d'intesa con il Comando Generale del Corpo.

6. Revoca

6.1 La SEC , anche su proposta dell'Ente gestore, può disporre la revoca dell'agevolazione nei seguenti casi:
- mancato rispetto degli adempimenti di legge o di quelli disposti dalla presente Circolare;
- sostanziale difformità tra progetto presentato per l'agevolazione e quello effettivamente realizzato;
- cessazione dell'attività del Soggetto Beneficiario;
- fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento ad altra procedura concorsuale;

- agevolazioni concesse sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
- nel caso in cui i beni acquistati con l'intervento agevolato siano alienati, ceduti o distratti prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso e comunque prima della scadenza del finanziamento agevolato;
- nel caso di mancato rispetto del vincolo occupazionale, sia in termini numerici sia in termini di modalità di assunzione, nonché in caso di assunzioni di profili o qualifiche difformi rispetto a quelle indicate in sede di istanza;
- inosservanza accertata delle disposizioni fiscali, previdenziali, contributive e di sicurezza sul lavoro rilevate nei 5 anni successivi alla conclusione dell'intervento oggetto del finanziamento agevolato;
- revoca o mancato ottenimento delle autorizzazioni in corso di validità e concessioni necessarie alla realizzazione dell'intervento oggetto di beneficio;
- in qualunque altro caso in cui notizie o fatti circostanziati possano far ritenere che l'intervento oggetto di agevolazione non venga realizzato nel rispetto degli incrementi occupazionali previsti ovvero che la consistenza patrimoniale e finanziaria del Soggetto Beneficiario non consenta per il futuro il soddisfacimento delle obbligazioni assunte con la contrazione del finanziamento agevolato
- mancato pagamento di almeno due rate dovute ai sensi del relativo contratto di finanziamento.

6.2 Il rappresentante legale del Soggetto beneficiario, comunica, a mezzo PEC, alla SEC ed all'Ente gestore, la messa in stato di liquidazione, fallimento, o qualsiasi altra procedura concorsuale.

6.3La SEC emana il provvedimento di revoca e provvede a notificarlo, a mezzo PEC, al Soggetto Beneficiario del finanziamento agevolato e all'Ente gestore contestualmente alla risoluzione di diritto del contratto di finanziamento ed all'escussione della garanzia di cui al precedente Paragrafo 6.

6.4Le amministrazioni preposte alla vigilanza sul corretto adempimento da parte dei soggetti interessati degli obblighi derivanti dall'ammissione al finanziamento agevolato, sono tenute ad informare con immediatezza la Procura regionale competente della Corte dei Conti di ogni ipotesi di danno erariale cagionato dai Soggetti Beneficiari a cui è stato revocato il finanziamento nelle modalità di cui sopra.

7. Restituzione delle somme già erogate

7.1 Ogni qualvolta la SEC, al verificarsi delle condizioni elencate nei precedenti Capitoli, procede all'emanazione di un provvedimento di revoca, dispone altresì la restituzione delle somme già erogate maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione di ciascuna tranche relativa al finanziamento concesso e calcolate al netto delle somme eventualmente già rimborsate comprensive degli interessi e dell'importo garantito dalla garanzia escussa.

8. Modalità di recupero delle somme

8.1 Equitalia è il soggetto deputato al recupero coattivo delle somme già erogate, che avviene mediante iscrizione a ruolo ai sensi della disciplina prevista nel DPR 29 settembre 1973, n. 602, nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e nel decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. A tal fine si procede all'iscrizione a ruolo delle somme:

a. dovute a seguito dell'emanazione di un provvedimento di revoca da parte della SEC;
b. relative a rate di rimborso del finanziamento agevolato maggiorate dei relativi interessi di mora calcolati al tasso di interesse legale.

8.2 Le somme di cui al Punto 8.1 incrementano la dotazione del Fondo Kyoto e devono essere accreditate nel conto corrente intestato al Ministero dell'ambiente articolo 1, comma 1115, legge n. 296/06 aperto presso la Tesoreria centrale.

8.3 L'Ente gestore cura le azioni prodromiche al recupero coattivo delle somme erogate. In particolare:

(A) in caso di mancato pagamento di rate del finanziamento:

(i) laddove si verifichi il mancato pagamento anche di una sola rata del finanziamento, invia al Soggetto Beneficiario, una diffida ad adempiere con termine non inferiore a 15 giorni; e

(ii) nel caso di mancato pagamento di almeno due rate, anche non consecutive, invia al Soggetto Beneficiario diffida ad adempiere con conseguente decadenza dal beneficio del termine e/o risoluzione del e/o recesso dal relativo contratto di finanziamento in caso di mancato pagamento nel termine indicato nella diffida, e relativa escussione della Fidejussione Bancaria;

(B) negli altri casi di decadenza dal beneficio del termine e/o risoluzione del e/o recesso dal relativo contratto di finanziamento, diversi da quelli di cui alla precedente lettera (A), ove il pagamento di quanto dovuto dal Soggetto Beneficiario non sia avvenuto nei termini indicati nella relativa comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e/o di risoluzione e/o di recesso, procede all'escussione della garanzia; e

(C) in caso di assoggettamento del relativo Soggetto Beneficiario a procedura concorsuale procede all'escussione della garanzia e all'eventuale insinuazione al passivo.

Ulteriori informazioni

Si forniscono di seguito i contatti del Ministero dell'Ambiente.

Contatti:
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia
Segreteria Divisione III
Telefono: 0657228242 -0657228169
Email: infofondokyoto@minambiente.it

Fermo restando quanto in premessa affermato, laddove successivamente all'entrata in vigore della presente Circolare intervengano novità legislative d'interesse della stessa, il Ministero dell'Ambiente pubblicherà specifico comunicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il direttore generale
per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia
del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
GRILLO

Il direttore generale
per l'energia nucleare, le energie rinnovabili
e l'efficienza energetica
del Ministero dello sviluppo economico
ROMANO

APPENDICE 1

TAVOLA DEI CRITERI APPLICATI AL FRK

Criteri		*Generale*	*PMI ed ESCO*	*SRL semplificate*
Dimensione del progetto e del finanziamento				
Dimensione finanziaria minima del Progetto	*000 eur*	1000	500	200
Dimensione massima del finanziamento erogato da FRK	*000 eur*	regime de minimis	regime de minimis	regime de minimis
Punteggio minimo da raggiungere con la somma dei 3 criteri (su un max di 100)	*Punti*	60	60	60
Criterio 1. Cofinanziamento (max 35 punti)				
Soglia Massima Cofinanziamento FRK	*Quota %*	60%	75%	75%
Punteggio base Soglia Cofinanziamento FRK	*Punti*	20	20	20
Punteggio Premio (per ogni 1% di fnanziamento a carico dell'impresa incrementale rispetto al max cofinanziamento FRK)	*Punti*	0,5	0,5	1
Criterio 2. Nuova Occupazione (max 35 punti)				
Soglia Minima Nuovi assunti (under 35 con vincolo di 1 laureato under 28 ogni 3 assunti)	*Unità*	3	1	1
Punteggio base Soglia Minima Nuovo assunti	*Punti*	10	10	10
Punteggio Premio (25 punti al ratio più basso finanziamento FRK/occupato registrato nel bando; dal secondo punteggio assegnato in proporzione)		si	si	si
Criterio 3. Aspetti Qualitativi (max 30)	*Punti*	Cfr i criteri riportati nel la Parte II, Capitolo 2, Paragrafo 1		

ALLEGATO A

Marca da bollo

Spett.le
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma

Fondo Rotativo di cui all'Articolo 57 del Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134

Domanda di ammissione all'agevolazione

Parte A: Dati identificativi

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………. nato a …………… …………………………………………………………. Provincia ……. Stato di nascita…………………………………………….il………../………../………... residente a…………………………………………….......... località/frazione……………………. in via ……………………………………………………………………. CAP………………. Provincia ……………. Stato di residenza ……………………………………………….. codice fiscale ……………………… Tipo documento di identità ………………………………. numero documento ……………………………………………………………….. rilasciato da ……………………………………………………………… data di rilascio ....../….../……….. data di scadenza ....../….../............. (allegare fotocopia del documento) in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa:

Impresa individuale ☐	Società di persone ☐	Società di capitale ☐
Cooperativa ☐	Consorzio ☐	

Ricadente nella sottostante categoria (*barrare la casella di riferimento*):

PMI ☐	ESCO ☐	S.r.l.s ☐	Altre imprese ☐

Dati Impresa Beneficiaria

Denominazione…………………………………………………………………………………………

Rag. Sociale……………………………………………………………………………………………

Forma giuridica………………………………………………………………………………………

Codice Fiscale:…………………………………………Partita IVA:………………………………

Iscrizione registro imprese di…………………………… N° REA……………………………… Estremi dell'atto costitutivo…………………………………scadenza ……/………/…………….

Data inizio attività………………………………………………………………………………………

Oggetto sociale…………………………………………………………………………………………

Capitale sociale €…………………………………di cui versato €…………………………………..

Iscrizione alla C.C.I.A.A……………………………al n…………….dal ………/………/………

Iscrizione all'INPS……………………………………………………………da …../……/……

settore……………………………………Codice ATECO 2007……………………………………..

N. dipendenti ……………………………………………………………………….

Sede Legale

Comune…………………………………località/frazione …………………………………… in via ………………………………………………………………………………………………………

CAP ………………………Provincia ………………………. Telefono ……………………… Fax………………………E-mail………………………………………………………………..

Sede Amministrativa

Comune ………………………………… località/frazione ……………………………………… in via ……………………………………………………………………………………………………

CAP ……………………… Provincia ………………………. Telefono ……………………… Fax…………………………

Domiciliazione per eventuali comunicazioni

Comune ………………………………………………………… località/frazione ……………………………………………………………

in via ………………………………………………………………………CAP ……………………… Provincia ……………………….

Telefono ………………………………Fax ………………………… E-mail …………………………………………………………………

Casella di posta elettronica certificata………………………………………………………………………………………………

Nominativo di riferimento (cognome, nome e qualifica)

……

CHIEDE L'AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO AGEVOLATO PER IL PROGETTO

Dati progetto

Titolo del progetto……...

Investimento complessivo (IVA esclusa) €…………………..……………………………………………...…………………………….

Totale finanziamento agevolato richiesto (IVA esclusa)€………………………………………………………………………….

Durata del finanziamento agevolato richiesto……………………………………………..…………………………………………….

ed, a tal fine, DICHIARA

ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi,

- che gli addetti impiegati presso l'impresa, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, sono pari a _________ (*riportare il numero complessivo*), di cui:
  n. _________ assunti a tempo indeterminato;
  n. _________ assunti a tempo determinato;
  n. _________ assunti con contratti di lavoro atipici ai sensi della vigente normativa in materia.

- che, nei 12 (dodici) mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, la media totale degli addetti è pari a _________. (*La media totale degli addetti è ottenuta tenendo conto del numero degli addetti impiegati, presso l'impresa, con contratti a tempo indeterminato, tempo determinato nonché con contratti di lavoro atipici stipulati ai sensi della vigente normativa in materia.)*

- di assumere a tempo indeterminato n. _________ di età non superiore a 35 anni di cui n. ________con età non superiore a 28 anni.

- che l'intervento è realizzato nell'area definita del Sito di interesse Nazionale di Taranto

  SI ☐ NO ☐

  Laddove la risposta sia NO, indicare di seguito la localizzazione dell'intervento:

Comune ……………………………………………………….. località/frazione …..…………………………………………………….....
in via …..……………………………..……………………………………………CAP ………………………… Provincia ……………..……….

- che l'impresa ha aderito ad un Contratto di rete

  SI ☐ NO ☐

Laddove la risposta sia Si, indicare di seguito la data del contratto e le imprese aderenti

Imprese aderenti ………

Data di stipula ……

- che l'Impresa è affidataria di un Contratto di disponibilità

SI ☐ NO ☐

Laddove la risposta sia Si, indicare di seguito la data del contratto e le imprese aderenti

Imprese aderenti ………

Data di stipula ……

ed, infine, ALLEGA, la documentazione di seguito indicata e redatta in conformità alla modulistica prevista dalla Circolare

DOCUMENTAZIONE	✓
Dichiarazioni rese ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 attestanti il possesso dei requisiti soggettivi	
Dichiarazione cd. "aiuti de minimis"	
Dichiarazione relativa agli aiuti illegali ai sensi del DPCM 23/05/2007	
Dichiarazione cd."imprese in difficoltà"	
Scheda Sintetica di progetto	
Documentazione di Progetto	
Garanzia provvisoria	
Ultimi due bilanci depositati	
Dichiarazioni bancarie	
Copia conforme del contratto di rete	
Dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, con la quale il Rappresentante Legale di ciascuna impresa si impegna, in caso di ammissione al finanziamento agevolato, a stipulare il contratto di rete ed a fornirne copia in occasione della stipula del contratto di finanziamento.	
Copia conforme del contratto di disponibilità	

Luogo e data (gg/mm/aa):	Timbro e Firma del Rappresentante Legale*
……………….,…………………	………………………………

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore

* In presenza di un contratto di rete, i rappresentanti legali di ciascuna delle imprese aderenti devono sottoscrivere la domanda di ammissione all'agevolazione tranne il caso in cui, nello stesso contratto, sia espressamente individuato un mandatario comune che agisca in rappresentanza degli imprenditori partecipanti al contratto.

ALLEGATO B

Spett.le
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma

Fondo Rotativo di cui all'articolo 57 del Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134

DICHIARAZIONI
rese ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………

nato a ……………………………il …………………………… residente in ……………………………

Via ………………………………………………………………………………………………… n………….

in qualità di titolare/Legale rappresentante della Ditta concorrente (*denominazione e ragione sociale*) ………

(nel caso di Procuratore Speciale) giusta procura speciale autenticata nella firma in data............................

dal Notaio in …………………………..Dott……………………………………………………………

Rep.N. …………………./……………… con sede legale in ……………………………… (…………),

Via ……………………………………………………………………………………………., n……………

Codice Fiscale …………………………………… , P. IVA ………………………………………………

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

1. che questa Impresa è iscritta dal …………………………al numero…………………………………… del Registro delle Imprese di ………………………………………………………………, tenuto dalla C.C.I.A.A. di ……………………………………………………, con sede in…………………………….. Via/Piazza…………………………………………………………………………………, n. ………………., CAP………………

costituita con atto del …………………..capitale sociale deliberato Euro……………………………………. capitale sociale sottoscritto Euro…………………………………………………, capitale sociale versato Euro……………………………………………………. termine di durata della società………………….;

2. che ha ad oggetto sociale le seguenti attività: ……
……
……

3. che l'amministrazione è affidata a:

…….
(Cognome e Nome) (Luogo e data di nascita)

…….
(Residenza :Via/Piazza e N., CAP, Città, Provincia)

nominato il …………………………………………………fino al ………………………………….. con i seguenti poteri associati alla carica di : (**1**)……

…….
(Cognome e Nome) (Luogo e data di nascita)

…….
(Residenza :Via/Piazza e N., CAP, Città, Provincia)

nominato il …………………………………………………fino al ………………………………….. con i seguenti poteri associati alla carica di : (**1**)……

…….
(Cognome e Nome) (Luogo e data di nascita)

…….
(Residenza :Via/Piazza e N., CAP, Città, Provincia)

nominato il …………………………………………………fino al ………………………………….. con i seguenti poteri associati alla carica di : (**1**)……

…….
(Cognome e Nome) (Luogo e data di nascita)

…….
(Residenza :Via/Piazza e N., CAP, Città, Provincia)

nominato il …………………………………………………fino al ………………………………….. con i seguenti poteri associati alla carica di : (**1**)……

……
(Cognome e Nome) (Luogo e data di nascita)

……
(Residenza :Via/Piazza e N., CAP, Città, Provincia)

nominato il ……………………………………………………fino al …………………………………… con i seguenti poteri

associati alla carica di : (**1**)……………………………………………………………………………………………………

……
(Cognome e Nome) (Luogo e data di nascita)

……
(Residenza :Via/Piazza e N., CAP, Città, Provincia)

nominato il ……………………………………………………fino al …………………………………… con i seguenti poteri

associati alla carica di : (**1**)……………………………………………………………………………………………………

……
(Cognome e Nome) (Luogo e data di nascita)

……
(Residenza :Via/Piazza e N., CAP, Città, Provincia)

nominato il ……………………………………………………fino al …………………………………… con i seguenti poteri

associati alla carica di : (**1**)……………………………………………………………………………………………………

[1]Indicare: - il titolare se trattasi di ditta individuale; i soci se trattasi di s.n.c.; gli accomandatari se trattasi di s.a.s.; l'amministratore unico o tutti i componenti il consiglio di amministrazione (Presidente-Vice Presidente- consigliere) se trattasi di s.r.l., s.p.a . o società cooperative

4. che nei confronti (*barrare le opzioni che si riferiscono alla propria situazione aziendale*):
   - ❒ del titolare e del direttore tecnico, ove presente (*se si tratta di impresa individuale*);
   - ❒ del socio e del direttore tecnico, ove presente (*se si tratta di società in nome collettivo*);
   - ❒ dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (*se si tratta di società in accomandita semplice*);
   - ❒ degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove presente (*se si tratta di altro tipo di società o consorzio*).

   non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della l. n.1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge n. 575/1965;

5. che nei confronti (*barrare le opzioni che si riferiscono alla propria situazione aziendale*):
   - ❒ del titolare e del direttore tecnico, ove presente (*se si tratta di impresa individuale*);
   - ❒ del socio e del direttore tecnico, ove presente (*se si tratta di società in nome collettivo*);
   - ❒ dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (*se si tratta di società in accomandita semplice*);
   - ❒ degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove presente (*se si tratta di altro tipo di società o consorzio*).

   non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e che, nei confronti dei medesimi soggetti di cui sopra, non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. (*si rammenta che in entrambi i casi occorre indicare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione*);

6. che l'Impresa non si è trovata negli ultimi cinque anni in stato di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, concordato preventivo o amministrazione controllata;

7. che l'impresa non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

8. che l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; ai fini delle successive verifiche di competenza dell'Amministrazione, sono indicati gli indirizzi degli uffici competenti INPS e INAIL relativamente al luogo dove ha sede legale la società……………………………………………………………………………………………………….., la Matricola INPS, il numero di P.A.T. Posizione Assicurativa Territoriale - dell'INAIL ed, inoltre, il settore di riferimento della contrattazione collettiva nazionale applicata per i dipendenti dell'impresa proponente……………………………………………………………………………………….;

9. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

10. il rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro e di non aver riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione delle suddette normative;

11. il rispetto delle normative per le pari opportunità tra uomo e donna (D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198) e di non aver riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione delle suddette normative;

12. di essere in regola con le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n.68 in materia di diritto al lavoro dei disabili;

13. che non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di Lavoro e di non aver riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione delle suddette norme;

14. che l'impresa non versa in stato di difficoltà economico finanziaria secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia;

15. di aver preso visione ed accettare integralmente quanto espressamente previsto nella Circolare e di essere consapevole che nel caso in cui non siano rispettate le disposizioni in essa previste si possa incorrere nella decadenza o revoca dal beneficio come nella stessa disposto;

16. di impegnarsi a fornire chiarimenti, precisazioni ed eventuali rettifiche alla presente domanda, nonché a comunicare qualsiasi variazione intervenuta dopo l'invio della domanda e a fornire ogni eventuale documentazione che sarà richiesta;

17. di essere a conoscenza che il modulo di domanda e la relativa documentazione non sono integrabili in momenti successivi a quello di presentazione della stessa;

18. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nella Circolare.

Luogo e data (gg/mm/aa):	Timbro e Firma del Legale Rappresentante*
……………….,………………….	……………………………….

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore

*In presenza di un contratto di rete, i rappresentanti legali di ciascuna delle imprese aderenti devono rilasciare le sopra elencate dichiarazioni attestanti la non sussistenza delle condizioni di esclusione.

ALLEGATO C

Spett.le
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma

Fondo Rotativo di cui all'articolo 57 del Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134

Dichiarazione aiuti "de minimis"

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………
nato a …………………………………………………………. provincia ……………….…. Stato di nascita ………………………………………….…..il ..../………../.......... Codice fiscale …………………………………….……….. domiciliato per la carica a ……………………………….………. località/frazione …………… ……………………… in via ……………………………………………………………………….……………..
CAP………………provincia…………….Stato…………………………………………………..
in qualità di Legale Rappresentante della …………………………………………………………
giusti poteri conferiti con ………………………………………… del …………………………
Con sede in ……..…………………………………località/frazione ………………………..
in via ……………………………………………………………………………………. CAP…………………,provincia ……………..
Codice fiscale ……………………………… Partita IVA n. …………………………………………………e numero di iscrizione CCIAA…………………………….…del Registro delle Imprese di ……………………………………
REA n. ……………………………………………………

Preso atto

che la Commissione Europea, con il proprio Regolamento CE n. 1998 del 15 dicembre 2006 (in GUCE L 379/5 del 28.12.2006) ha stabilito che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

che ai fini delle determinazione dell'ammontare massimo di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se impresa attiva nel settore del trasporto su strada) deve essere preso in considerazione "qualsiasi altro aiuto de minimis" concesso da Autorità nazionali, regionali o locali, nell'esercizio finanziaria in corso e nei due precedenti;

che la regola "de minimis" di cui al presente regolamento 1998/06 non è applicabile:

a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (1);
b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato, nei casi seguenti:
   i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
   ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
d) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
e) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
f) aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002;
g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
h) aiuti concessi a imprese in difficoltà.

che in caso di superamento della soglia di € 200.000,00, l'aiuto non può beneficiare dell'esenzione prevista dal presente regolamento, se non nei limiti del suindicato massimale.

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del richiamato DPR 445/2000 ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del citato DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

(scegliere la sola casella di interesse: è possibile barrare una sola casella)

☐ che nel triennio all'impresa NON SONO stati concessi contributi/agevolazioni

☐ che l'impresa ha beneficiato, negli ultimi tre esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali, dei seguenti contributi pubblici di natura "de minimis" percepiti, a qualunque titolo,

A) IN CONTO CAPITALE (fondo perduto*)*

1) Legge o provvedimento:
   Importo contributo: Euro
   Data concessione contributo:
   Importo investimento ammesso: Euro
   Tipologia[1] investimento ammesso:
2) Legge o provvedimento:
   Importo contributo: Euro
   Data concessione contributo:
   Importo investimento ammesso: Euro
   Tipologia[2] investimento ammesso:

[1] Indicare tipologia di spesa finanziata: macchinari, impianti, attrezzature, opere edili, studi, ricerche, formazione professionale, acquisizione servizi.

B) IN CONTO INTERESSI (mutuo,leasing)
1) Legge o provvedimento:
   Importo contributo se pagato in forma attualizzata: Euro
   Data concessione contributo:
2) Legge o provvedimento
   Importo contributo se pagato in forma attualizzata: Euro
   Data concessione contributo:

C) SGRAVI FISCALI
1) Legge o provvedimento
   Reddito reinvestito: Euro
   Aliquota fiscale:
   Importo sconto: Euro
   Data -Anno sconto:
2) Legge o provvedimento
   Reddito reinvestito Euro:
   Aliquota fiscale
   Importo sconto Euro:
   Data -Anno sconto:

D) GARANZIE SUI PRESTITI
1) Legge o provvedimento
   Importo garantito: Euro
   Coefficiente di rischio:
   Eventuale premio pagato: Euro
   Data -Anno garanzia:
2) Legge o provvedimento:
   Importo garantito: Euro
   Coefficiente di rischio:
   Eventuale premio pagato: Euro
   Data -Anno garanzia:

DICHIARA, infine, che

- per il progetto per cui si richiede l'agevolazione, non è stata e non verrà superata la quota di aiuto di Stato definita "de minimis", di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 379/5 del 28 dicembre 2006;
- pertanto, non superando la soglia di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se impresa attiva nel settore del trasporto su strada) stabilita dal summenzionato Regolamento CE n. 1998/06 del 28/12/2006, l'impresa in parola può beneficiare, quale aiuto "de minimis", del contributo pubblico richiesto pari ad € ………………….., senza la necessità che intervenga la preventiva autorizzazione della Commissione Europea per il medesimo contributo.
- si impegna ad informare di eventuali ulteriori agevolazioni che interverranno in data successiva all'invio della domanda di ammissione all'agevolazione ovvero di qualsiasi altra situazione modificativa della presente dichiarazione.

Luogo e data (gg/mm/aa):	Timbro e Firma del Legale Rappresentante*
……………….,…………………	……………………………….

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore

*In presenza di un contratto di rete, i rappresentanti legali di ciascuna delle imprese aderenti devono rilasciare le sopra elencate dichiarazioni attestanti la non sussistenza delle condizioni di esclusione.

ALLEGATO D

Spett.le
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma

Fondo Rotativo di cui all'articolo 57 del Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134

Dichiarazione relativa agli aiuti illegali ai sensi del DPCM 23/05/2007

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………….

nato a ……………………………… provincia ……… Stato di nascita ……………………….. il

......./……../……....Codice fiscale ………………………………………….…….. domiciliato per la carica a

…………………………………………….. località/frazione ……………………… in via

……………………………………………………………………………………………..

CAP………………… provincia …………… Stato……………………………………………

in qualità di Legale Rappresentante della ………..……………………………………………

giusti poteri conferiti con ……………………………………………………………………………. del

……………………………………… Con sede in ……………………………………………… località/frazione

…………………………………………………………………………………………

in via ……………………………………………………………………………………………….. CAP……………………, provincia

……..............Codice fiscale ……………………………… Partita IVA n. ………………………………………………………………

.e numero di iscrizione CCIAA …………………………… del Registro delle Imprese di ……………………………………

REA n. ……………………………………………………..

consapevole, ai sensi dell'art.75 -76 del DPR 445/2000, delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera;
al fine di usufruire del finanziamento previsto dal Bando qualificabile come aiuto di stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo della Comunità Europea,

DICHIARA
(barrare una delle quattro condizioni descritte)

☐ di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola *de minimis*, aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell' *art.* 1, comma 1223, della legge 27

dicembre 2006, n. 296 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23/05/2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2007;

ovvero

☐ di rientrare fra i soggetti che hanno ricevuto, secondo la regola de minimis gli aiuti dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del decreto del Presidente del Consig lio dei Ministri 23/05/2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2007, per un ammontare totale di euro ………………………………………… e di non essere pertanto tenuto all'obbligo di restituzione delle somme fruite;

ovvero

☐ di aver rimborsato in data ………………………[indicare giorno mese e anno in cui è stato effettuato il rimborso] mediante ……………………………………………[indicare il mezzo con il quale si è proceduto al rimborso, ad esempio: modello F24, cartella di pagamento, ecc.] la somma di euro ...., comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 794/2004, della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 140, relativa all'aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera [specificare a quali delle lettere a, b, c, o d ci si riferisce] del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23/05/2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2007;

ovvero

☐ di aver depositato nel conto di contabilità speciale presso la Banca d'Italia la somma di euro ...., comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 793/2004, della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 140, relativa all'aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione, europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera [specificare a quali delle lettere a) o c) ci si riferisce] del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23/05/2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2007.

Luogo e data (gg/mm/aa):	Timbro e Firma del Legale Rappresentante*
……………….,…………………	………………………………

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

*In presenza di un contratto di rete, i rappresentanti legali di ciascuna delle imprese aderenti devono rilasciare le sopra elencate dichiarazioni attestanti la non sussistenza delle condizioni di esclusione.

ALLEGATO E

Spett.le
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma

Fondo Rotativo di cui all'articolo 57 del Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134

Scheda sintetica di progetto

Responsabile del progetto

Nome e cognome ____

Indirizzo Via:____ N.________________

Città:____ C.a.p.______________

Telefono:_____________________________ Fax:_____________________

E-mail:____

Titolo
Progetto:____
____
____

Descrizione sintetica del progetto (Max 20 righe)

CARATTERISTICHE FINANZIARIE

Costo totale del progetto[1] (€) …………

Finanziamento richiesto[2] (€) …………

[1] Per costo totale del progetto si intende il totale dei costi ammissibili (Cap. IV, Parte I della Circolare).
[2] Il finanziamento richiesto non potra essere superiore al 75% del totale dei costi ammissibili per P.m.i., Esco, S.r.l.s, al 60% dei costi ammissibili per gli altri soggetti beneficiari.

CARATTERISTICHE OCCUPAZIONALI

Assunzioni previste

Nuovi assunti **a tempo indeterminato** di età non superiore a 35 anni
N°_________ Di cui N°_________________di età non superiore a 28 anni
(*Inserire il numero di assunzioni previste in ottemperanza a quanto disciplinato dal comma 2 dell'art. 57 del DL 83/2012*)

Altre eventuali assunzioni previste dall'impresa (tutte le tipologie di contratto)

Nuovi assunti a tempo indeterminato di età superiore a 35 anni N°__________

Nuovi assunti con altre tipologie di contratto N°__________

PRINCIPALI ASPETTI DELL'INTERVENTO

(Completare in funzione delle caratteristiche del progetto presentato)

ASPETTI OCCUPAZIONALI AGGIUNTIVI

Qualità delle figure professionali impiegate

Indicare le assunzioni collegate al progetto di profili professionali altamente qualificati (ad esempio possesso di laurea magistrale, dottorato di ricerca o titolo equipollente in ambiti tecnico scientifici)

Ricadute occupazionali indirette

Indicare i potenziali effetti occupazionali positivi innescati dal progetto aggiuntivi rispetto a quelli dell'impresa proponente (ad esempio sulle filiere a monte/valle attivate dall'intervento).

Localizzazione progetto in aree di Obiettivo Convergenza

Si ☐ NO ☐

Localizzazione progetto (da compilare in caso di risposta affermativa)

Ubicazione:____

ASPETTI ECONOMICI E TECNOLOGICI

Capacità di penetrare i mercati

Indicare il potenziale commerciale delle attività proposte nelle dinamiche del mercato di riferimento (a livello nazionale ed estero).

Ricadute economiche indirette

Indicare i potenziali effetti economici positivi innescati dal progetto aggiuntivi rispetto a quelli dell'impresa proponente (indotto).

Funzionalità allo sviluppo di attività complementari all'intervento

Indicare, con particolare riferimento alla riduzione del rischio idrogeologico, il potenziale di attività economica liberato dalla realizzazione dell'intervento.

Grado di innovazione e/o qualità tecnologica

Indicare l'eventuale applicazione di tecnologie avanzate e/o sviluppo di prodotti/processi ad alto contenuto di innovazione.

Potenziali effetti sulla competitività nel medio e lungo periodo

Indicare le ricadute connesse alle attività di ricerca e sviluppo e/o alle applicazioni di nuove tecnologie.

ASPETTI ENERGETICO-AMBIENTALI

Efficienza energetica

Indicare il risparmio conseguibile in termini assoluti e relativi (rispetto alla situazione ante intervento).

Qualità ambientale

Indicare la riduzione delle emissioni di gas serra ed inquinanti sia in termini assoluti che relativi (rispetto alla situazione ante intervento)

Riduzione del rischio idrogeologico Indicare l'eventuale impatto positivo sul rischio idrogeologico per popolazione, edifici ed infrastrutture

Luogo e data (gg/mm/aa): ……………….,………………….	Timbro e Firma del Rappresentante Legale ………………………………

ALLEGATO F

Spett.le
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma

Fondo Rotativo di cui all'articolo 57 del Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134

DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO

Responsabile del progetto
Nome e cognome
____
Indirizz o Via:____ N.__________________
Città:____ C.a.p._______________
Telefono:____________________________ Fax:_______________________
E-mail:____

Denominazione Impresa Beneficiaria ____
____

Titolo Progetto:____
____
____

SEZIONE A – Soggetto proponente

BREVE DESCRIZIONE DELL'IMPRESA (O RETE DI IMPRESE)

SEZIONE B - Descrizione dell'intervento

CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INVESTIMENTO

DESCRIZIONE DELLE FASI DI SVILUPPO

RISULTATI ATTESI

ALLEGATI (EVENTUALI TAVOLE E FIGURE PER LA DESCRIZIONE TECNICA)

SEZIONE C - Piano economico finanziario

VOCI DI INVESTIMENTO

Tabella di riferimento (importi al netto dell' IVA ed in migliaia di euro)

	Voce di costo	Totale €/000
1	Progettazione e studi (spese di progettazione, studi di fattibilità, V.I.A., altro)	
2	Opere murarie e assimilabili (costi sostenuti per opere di incremento dell'efficienza energetica di edifici esistenti e per adeguamento degli stessi alla normativa antisismica	
3	Investimenti materiali (spese per acquisto macchinari, impianti, attrezzature, altro)	
4	Investimenti materiali (programmi informatici, brevetti, altro)	
5	Servizi diversi da progettazione e studi (Max 15% del totale dei costi ammissibili)	
6	Costi del personale (imputabili per la durata del finanziamento)	
7	Spese generali (max 10% del valore totale del progetto)	
	TOTALE COSTI	

Quota parte dei costi del personale (punto 6 della tabella precedente) under 35 di nuova assunzione riferita alla durata del finanziamento €____________________

TEMPI DI INVESTIMENTO

Tabella di riferimento (importi al netto dell' IVA ed in migliaia di euro)

	Voce di costo	Anno concessione finanziamento (Acf)	Acf+1	Acf+2	Acf+3	Acf+4	Acf+5
1	Progettazione e studi (spese di progettazione, studi di fattibilità, V.I.A., altro)						
2	Opere murarie e assimilabili (costi sostenuti per opere di incremento dell'efficienza energetica di edifici esistenti e per adeguamento degli stessi alla normativa antisismica						
3	Investimenti materiali (spese per acquisto macchinari, impianti, attrezzature, altro)						
4	Investimenti materiali (programmi informatici, brevetti, altro)						
5	Servizi diversi da progettazione e studi (Max 15% del totale dei costi ammissibili)						
6	Costi del personale (imputabili per la durata del finanziamento)						
7	Spese generali (max 10% del valore totale del progetto)						
	TOTALE COSTI						

ALLEGARE I FLUSSI DI CASSA E IL BUSINESS PLAN DEL PROGETTO

SEZIONE D Occupazione

INQUADRAMENTO E QUALIFICA PROFESSIONALE DEI NUOVI ASSUNTI UNDER 35

DESCRIZIONE ALTRE RISORSE COINVOLTE NEL PROGETTO (NUOVE ASSUNZIONI E RICOLLOCAZIONI)

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Avviso relativo all'accesso al finanziamento, in regime di «*de minimis*», di progetti per l'analisi dell'impronta di carbonio nel ciclo di vita dei prodotti di largo consumo.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del decreto ministeriale n. 468 del 19 maggio 2011, emana un bando pubblico per finanziare, in regime di «*de minimis*», progetti per l'analisi dell'impronta di carbonio nel ciclo di vita dei prodotti di largo consumo, ai fini della individuazione ed attuazione delle misure per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.

Per le suindicate finalità, nell'anno 2013, sono destinate risorse complessive pari a € 2.000.000,00 (due milioni/00) a valere sul Fondo di cui all'art. 2, comma 322 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il testo completo del bando e la relativa modulistica allegata sono consultabili e scaricabili al seguente indirizzo internet: «www.minambiente.it».

Le imprese interessate potranno presentare istanza, nelle modalità descritte dal bando, a decorrere dalle ore 10.00 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale e, comunque, entro e non oltre le ore 17.00 del trentesimo giorno successivo alla suddetta data di pubblicazione.

Eventuali informazioni potranno essere richieste via mail, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale, all'indirizzo Ras.Bandidigara@minambiente.it, ovvero telefonicamente ai numeri: 06 5722 8164, 06 5722 8182, 06 5722 8102.

13A00603

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-021) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.